FOR TX
B231c

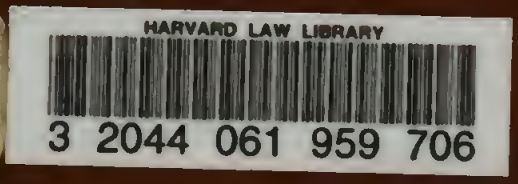

100.

Bd. Nov. 1930

HARVARD LAW LIBRARY

Received SEP 14 1929

ITALY

CHIESA LIBERA

IN LIBERO STATO

B

Left 30

CHIESA LIBERA
IN LIBERO STATO

QUISTIONI

DI DIRITTO PUBBLICO ECCLESIASTICO

PER IL SACERDOTE NAPOLITANO

LUIGI BARBATO

191

FIRENZE
TIPOGRAFIA BROGI
1866.

S
ITA
9
7
2
Digitized by Google

For TX
B231c

9/14/29
SEP 14 1929

L'autore dichiara riserbarsi il diritto di proprietà giusta le Leggi.

Un cenno di tutta l'Opera.[1]

Da qualche tempo, in certe lunghe dimore fatte nella Città eterna, abbiamo elaborato un lavoro, che adesso, comechè a parte a parte, siamo determinati rendere di pubblica ragione.

Il quale lavoro ha il titolo — Chiesa libera in libero Stato. — Quistioni di diritto pubblico Ecclesiastico.

Esso adunque svolge tutta questa formola, tutte le quistioni che in essa si contengono, e che verranno

(1) *Questo cenno pubblicato anche separatamente, e scritto a fin di dare al pubblico una idea non che di tutta l'opera, ma anche del* presente Prologo, *non crediamo inutile far precedere qui, comechè poscia il lettore troverà nel Prologo istesso una qualche picciola ripetizione,* che non siamo stato più in tempo di evitare.

tutte trattate in lunghe e larghe dissertazioni; dissertazioni che quanto ad ampiezza verranno in proporzioni anche maggiori di questo istesso Prologo, che adesso ci rechiamo ad onore di sommettere alla intelligenza ed alla dottrina dei dotti.

Dicendo dunque questa formola — Chiesa libera in libero Stato — *si vede chiaro che debbono essere svolte e trattate tutte le singole quistioni di libertà, ch' è quanto dire per singola tutte le quistioni del giorno. Siccome nella prima dissertazione abbattiamo e confutiamo da ogni lato il principio della separazione, nella seconda si espone quale debb' essere, e converso, il principio motore in tutte le relazioni fra la Chiesa e lo Stato. Poscia si passa a vedere prima in genere (con la terza Dissertazione) quanto sia antilogico il principio d' una libertà illimitata, il principio della libertà esteso anche all'errore, come oggi si propugna dai moderni liberali, dall' odierna filosofia. Il quale principio generico s'inframmette, come si sa, in tutte le altre quistioni secondarie, in tutte le quistioni di* libertà speciali, *per le quali e nelle quali, esponendo da un lato tutto quello che i moderni filosofi ci vengono dettando, seguiamo scrupolosamente e fedelmente tutto quello che c' è venuto insegnando la Chiesa; ed il seguiamo, non trasandando di elevarci qualche quistione d' intelligenza su quello appunto che la Chiesa istessa ci viene insegnando. La quale Chiesa per via di Encicliche (di cui l'ultima è un bel riassunto*

di molte che già preesistevano) ci viene condannando non solo la libertà illimitata, *ma anche questa o quella libertà speciale, salvo poi quella che si addimanda la libertà* civile, *oppure quella che si addimanda la libertà* politica. *Ond' è che noi innanzi tutto occupiamo la quarta Dissertazione ad esporre le dottrine circa la libertà civile e politica (come quelle che formano una eccezione fra le condanne della Santa Sede, o come quelle che, giusta la formola istessa, dovrebbero essere accettate dalla Chiesa); e poscia innanzi di venire alle quistioni di libertà speciali, con la quinta dissertazione esponiamo il valore teologico delle Encicliche Papali. Come mai si può conoscere la forza di queste dottrine, la forza di queste condanne, se non si sappia che valore abbia in fatto d' insegnamento una Enciclica del Papa?*

Nella serie poi di quelle nostre dissertazioni, che versano circa le quistioni speciali *di libertà, non ne omettiamo anche qualcheduna che abbia ad iscopo il sostenere la libertà onnimoda della Chiesa,* segnatamente *circa qualche suo diritto, che in lei già preesiste, ch' è inerente alla sua stessa natura, e che i separantisti si fanno ad impromettercela quale una conseguenza dell' istesso loro principio, di questo istesso loro errore della separazione. Essi gridano a gola piena:* Chiesa libera!

A dirla breve, in sul principio di queste nostre fatighe abbiamo avuto innanzi di noi il Giornale

dell' Avenir *che si pubblicava a Parigi nel 1830, contro cui usciva la famosa Enciclica* Mirari *di Gregorio XVI; nel qual Giornale, comechè sostenuto da dotte penne, si propugnava questo errore della separazione fra la Chiesa e lo Stato, che poi si dirama in mille altri erronei principî; quindi noi svolgiamo tutte le singole quistioni che appunto quei giornalisti sostenevano com'uno svolgimento di questa tesi della separazione, come una conseguenza che nella detta formola si contenea.*

Se non che, ad evitare la noia e la spesa ben grave di una associazione molto lunga, ci siamo determinati di fare uscire questo lavoro sia con il suo titolo generico di Chiesa libera in libero Stato, *sia con titoli affatto speciali, che verranno apposti a ciascuna delle nostre singole dissertazioni. Ognuno però rimane libero a prendersi quella parte che vuole, non essendo obbligato, perciò, a prendere il rimanente.*

Questo Prologo anche va da sè, sebbene porti seco il titolo generico di tutta l' Opera; e ci auguriamo che anch' esso possa tornare utilissimo, come quello che si fa a trattare quistioni di alta importanza, e tutte relative ai tempi in cui viviamo. Se in tutta questa nostra Opera si abbatte o si confuta da tutti i lati, ed insieme con tutte le sue singole conseguenze, questo errore della separazione; in questo Prologo si rigetta il principio contrario, ch' è

un connubio troppo stretto infra i due poteri; e quindi facciamo una parola sulla nominazione dei Vescovi, una parola su quell' infausto giuramento che i Vescovi debbono emettere nelle mani Regie a vista del nostro Concordato, ed una parola sopra alquante relazioni fra la Chiesa e lo Stato, segnatamente quanto al Tribunale di Monarchia in Sicilia, circa il quale facciamo anche vedere la luce per la prima fiata *qualche documento di alta importanza; le quali tutte cose nelle nostre contrade formano sventuratamente i nostri mali,* che chiamiamo esterni, *a dirla così.*

I quali mali esterni ci offrono un addentellato a dire una qualche parola anche sopra qualche altro male tutto interno (avvegnachè non venisse richiesto necessariamente dallo scopo di tutto il nostro lavoro), e subito ci si para innanzi quella gran piaga delle nostre contrade, ch' è il numero strabocchevole nei Cleri. Il che ci sembra sia stato trattato da noi con una cert' ampiezza, e con un cotale svolgimento di canoniche dottrine.

Veniamo poi anche svolgendo qualche idea circa gli studii giuridici, che ai dì nostri ci sembrano troppo trasandati dai Cleri, mentre in ogni diocesi havvi un Tribunale, chiamato Curia, ch' è destinato a decidere le sorti degli uomini. Noi dunque facciamo osservare la necessità grave di questi gravi studii, e discorriamo un po' circa il metodo a tenersi nella

trattazione di essi: vi precede anche una breve parola quanto alle filosofiche ed anche teologiche dottrine.

Anzi nell' osservare una cosiffatta neccesità cade in acconcio il dare un' occhiata ai confini ristrettissimi *di quel potere chiamato* ex informata conscientia, *le cui idee è bene che si rinfreschino, è bene che si abbiano sempre innanzi agli occhi, affinchè osservando che talvolta può correre la necessità di costruir processi e di emanar sentenze, si vegga issofatto anche la necessità di aversi tali Vicarii,* con tale patrimonio di scienza speciale, *che la sappiano e la possano fare da giudici nelle singole Curie.*

Qui anche si esporrà qualche nostra riflessione sulla scienza del rito, che sottomettiamo alla dottrina dei coltivatori della scienza canonica, conciossiachè questa scienza infra tutte le altre giuridiche ci sembra per quanto la più necessaria, altrettanto la meno reputata tale da coloro che dovrebbero tenerla in massimo pregio, e quindi forse anche la meno studiata.

Oltre qualche altra quistione di grave momento, com' è quella che versa sul potere temporale dei Papi, e ch' è trattata in sul principio di questo Prologo; colà dove si parla del giuramento dei Vescovi, la identicità della materia ci ha condotti a parlare altresì circa la formola di giuramento ch' è nell' attuale Statuto, circa gl' impieghi civili, e segnata-

mente quanto all'essere Deputato o Senatore: quistioni di sì alta importanza ci hanno permesso anche quest' altra digressione.

Ci auguriamo intanto che queste nostre fatiche raggiungano lo scopo loro, ch' è il ben della Chiesa; se fatichiamo, se un peso, quale che fosse, anche noi con i nostri studii vogliamo porre in quella gran bilancia che pende; l'unico nostro fine (ci sia testimone Iddio della verità del nostro dire!) l' unico nostro fine *è l' attuare la nostra missione sacerdotale, e quindi il far servire questi scritti come un merito innanzi all' onnipotente e misericordioso Iddio, affinchè egli, alla vista di essi, voglia perdonare alle infinite colpe di che sventuratamente ci rendiamo colpevoli davanti a lui.*

Digitized by Google

SOMMARIO DEL PROLOGO.

I. È lecito al Sacerdote entrare nelle politiche quistioni. — II. Il Sacerdote non deve prender parte nei movimenti politici, siano in qualunque senso. — III. Si ribadisce qnesto stesso principio, dando un occhiata al periodo delle guerre Papali, onde seguita quale condotta abbia da tenere oggi il sacerdote negli attuali rivolgimenti. — IV. Una parola sul potere temporale dei Papi, volgendo l'occhio alla dotta opera del P. Steccanella gesuita; e qui il quesito: Roma è dei Romani o è dei Cattolici? — V. Se la separazione infra i due poteri è un disaccordo, od una contradizione; per contro un connubio che sia troppo stretto, anche nuoce alla Chiesa nell'attual ordine di cose. — VI. Qui una parola sulla nominazione dei Vescovi. — VII. Quì il giuramento che danno i Vescovi giusta il Concordato. — VIII. La divisione delle materie circa questo giuramento medesimo. — IX. La storia di questo ginramento fino all'809. — X. Fino al decimo secolo. — XI. Fino al Concilio quarto Lateranense. — XII. La proibizione di questo Concilio quarto Lateranense, fuor del caso che dal Principe qualche feudo si fosse ottenuto. — XIII. Si assegna la ragione di questa generale proibizione. — XIV. Quali condizioni si richieggono per dare questo giuramento. — XV. Fino al Concordato quale sistema vigea nelle nostre contrade. — XVI. Un commento alla formola del giuramento. — XVII. Perchè qnanto a

dottrina un cotal giuramento non offre difficoltà di sorta, la Chiesa ha concesso questo privilegio anche in qualche altro Regno. — XVIII. Si conchiude con un augurio, ed è che quanto prima questo giuramento dall'autorità legittima venga totalmente abrogato. — XIX. La medesimezza delle dottrine ci reca a dire una parola sul giuramento giusta la formola ch'è nello Statuto vigente. — XX. La risposta della S. Penitenziaria — XXI. Si può emettere questo giuramento, ma a condizione.— XXII. La quale condizione può talvolta non uscire dai limiti del nostro pensiero. — XXIII. Questo stesso principio della condizione può ricevere eccezione in un duplice caso. — XXIV. Si risponde a due difficoltà. — XXV. Una parola anche sugl'impieghi civili, e quindi anche sull'essere Deputato o Senatore. — XXVI. Se la separazione è antilogica o contradittoria, vi dev'essere un Concordato; quindi, in vista del passato, dovrebb'essere qui dichiarato chi abbia soltanto il diritto a poterlo interpretare, e che le leggi di Santa Chiesa, siano pur quelle di disciplina, debbano essere le sole che abbiano da governare la pubblica cosa infra i limiti degli ecclesiastici poteri. — XXVII. Dovrebbe dichiararsi l'*Exequatur* come ingiusto od iniquo. — XXVIII. Dovrebbe prendersi in seria considerazione la circoscrizione delle Diocesi, come altresì un occhiata è da volgersi alle *Diocesi Nullius*. — XXIX. Una parola sul Tribunale di Monarchia in Sicilia, accennando al nodo principale di questa quistione, e quindi agli opportuni rimedî. — XXX. Si parla del modo come far eseguire in proposito qualunque ordine o dichiarazione Papale che sia per aver luogo. — XXXI. Fin quà i mali esterni; i quali mali esterni ci offrono l'addentellato a poter dire una qualche parola su qualche male tutto interno, e s'incomincia a quistionare sul numero dei Ministri dell Altare. —XXXII. Si spiega in che senso debba intendersi il principio della necessità o dell'utilità della Chiesa, in vista di cui soltanto può ordinarsi un sacerdote. — XXXIII. Questa tesi non sente di liberalismo. — XXXIV. Si espone la legge della Chiesa. — XXXV. Vige la stessa legge per le ordinazioni a titolo di patrimonio. — XXXVI. Si svolge l'elemento storico di questa legge. — XXXVII. Si volge l'occhio alla disciplina costante della Chiesa quanto alle ordinazioni *ad titulum*. — XXXVIII. L'origine delle ordinazioni a titolo di patrimonio. — XXXIX Un rimedio si deve porre a que-

sto gran male dei Cleri strabocchevoli nel numero, e si fa cenno a quello che già in altra stagione si pose dall'autorità legittima per le nostre contrade. — XL. Una parola anche sul numero dei Religiosi. — XLI. I cleri dovrebbero vivere a vita comune, come un gran rimedio a tutti i mali. — XLII. Si espone all'oggetto la tradizione della Chiesa. — XLIII. Uno sguardo agli studii, e primamente si dice una parola quanto a quelli filosofici. — XLIV. Si parla della necessità di forti studii giuridici a vista dei nostri Tribunali chiamati Curie, e si prova col dare uno sguardo ai limiti strettissimi del potere *ex informata conscientia*. — XLV. Innanzi tutto si dimostra la ragionevolezza e la giustizia di questo diritto. — XLVI. Ma fuor dei suoi limiti è un delitto l'usarlo; nell'emanar pene è necessità un giudizio, è necessità che si attui la legge che si chiama rito, e qui una parola sullo scopo di questo rito istesso. — XLVII. Questo diritto può usarsi soltanto per i delitti occulti, che che ne dica il ch. Bouix; quindi la necessità talvolta di costruir processi ed emanar sentenze, onde si cava la necessità di questi studii. — XLVIII. La sospensione *ex informata conscientia* non può neanco essere perpetua. — XLIX. Dal Concordato venne anche riconosciuto il diritto d'imprigionare i cherici delinquenti, il quale diritto *forzatamente* debbe usarsi mediante processi e sentenze. — L. Come s'è usato finora questo diritto nelle nostre Curie. — LI. Senza processo non si può dare il carcere neanco sotto forma di Esercizii spirituali, e quindi da ogni lato sorge la necessità di avere giureconsulti che la facciano da Vicarii in tutte le Curie. — LII. Sorge la necessità di questi studii anche dal considerare nella civil compagnia tutta la pubblica opinione contraria ai diritti della Chiesa. — LIII. Si espone il metodo a tenersi negli studii giuridici-ecclesiastici. — LIV. Si espone la necessità anche della conoscenza del giure civile, e per noi segnatamente di quello che vige nelle nostre contrade. — LV. Conchiusione.

Digitized by Google

PROLOGO.

I.

L' idea della separazione fra la Chiesa e lo Stato è l' error dominante di questo secolo. Ogni secolo ha il suo; ogni secolo rende un tributo all' imperio di qualch' errore che lo signoreggia: *Chaque siècle a une grande erreur, qui place sur lui,* così comincia il Morel l' opera sua. E qual' è, egli prosegue, qual' è la eresia che oggi minaccia, quella che ai contemporanei torna piacevole, quella che s' inframmette in tutte le cose, quella che sta per sedurre anche gli eletti? *La separation radicale de l' Église et de l' État.*

Ora questa idea della separazione sgraziatamente va essa incarnata con tutte qualichesiano quistioni politiche: Chiesa libera, dicesi, in *libero* Stato; ch'è

quanto dire, non dovrebbe forse la Chiesa abbracciare l' onnimoda libertà, quando si volesse stare al contenuto della formola, anzi alla sua istessa espressione? Dovendo noi dunque qui confutare non che questo errore fondamentale della separazione, ma parimenti avendo da svolgere tutte le altre quistioni secondarie di libertà, che in questa formola si contengono, un dubbio si affaccia alla mente, ed è: fia lecito al sacerdote entrare in politica? fia lecito al sacerdote di Dio il sentenziar principii o sentenze che debbono servir di guida in ogni politica quistione?

Non ha guari il Passaglia nel suo libello *Pro causa italica* gridava alto, e ci ammoniva a non profferir parola nella fattispecie, quale un campo che non si appartiene a noi. Regni o Signorie appartengono ai Tribunali dei Regi; a noi è dato solamente valutar questi fatti, quando a valutarli siamo chiamati colà soltanto infra i limiti dell' interno foro. (1).

Ma no: la Chiesa ci rappresenta le norme del giusto e dell' ingiusto, quindi è chiamata a proffe-

(1) Sunt fines, quos Christus episcoporum et ipsius Pontificis maximi autoritati ministerioque praestituit. Quosnam vero? Ut haec infima et terrena suis iudicibus permittantur, neque alii de iis decernant quam reges et principes terrae.... Quidquid mali patraverint homines, episcopis utique subiicitur, eorumque solvendi ligandique auctoritati,. sed in interno paenitentiae foro... Fines invadunt alienos, falcemque in alienam messem extendunt, si in externo foro sedere ambiant divisores terminorum, distributoresque terrarum....

rir sentenza in ogni cosa, se vero è che in ogni cosa si debba far ritratto da questa norma istessa. Non è già che si richiede la sua sanzione, perchè un Trattato si compia riguardante divisioni territoriali, siccome non si richiede la sua sanzione in ogni contratto fra particolari, che abbia relazione a proprietà private, od a qualunque siasi altra faccenda. Ma se ogni fatto dell' uomo sia individuale o sociale, sia nazionale od internazionale, debbe muovere ed esser conforme alla norma di tutto ciò ch' è giusto e morale, ecco issofatto come per i cattolici entri la Chiesa anche in siffatte quistioni, come quella che appunto ci rappresenta il giusto e l' onesto.

Se tant' è anche per quistioni territoriali o giurisdizionali, la parità di ragioni ci mena a conchiudere medesimamente anche per ogni quistione d'interno regime, per quelle che oggi vengono addimandate quistioni di libertà.

Nè rileva il dire che debba la Chiesa pronunziar questa norma soltanto nei casi singoli individuali per l' interno foro. Ma no! e come si sa, se nell' interno foro l' individuo debba recare a coscienza il suo fatto, se egli non sappia il principio di giustizia, alla cui vista può vedere il suo fallo? Se dunque la Chiesa è una società visibile, così come ogni altra, non si vede motivo, perchè anche visibilmente o *pubblicamente* non debba far noto ai suoi soggetti quelle norme che a tutti loro sono necessarie, per-

chè si vegga in ogni caso ove sia il giusto, ed ove l' ingiusto.

Non incresca qui volgere anche un occhiata alla sacra Scrittura.

Nel capo XVIII di S. Matteo Cristo dice — Se un tuo fratello ti reca offesa, correggilo. Non riconosce il suo fallo? Uno o due altri gli confermino aver lui errato. Non si acqueta al loro giudizio? Dinunzialo alla Chiesa. Che se disprezzerà la sentenza della Chiesa, abbilo in conto di peccatore pubblicano e di gentile. Io vi assicuro che quanto voi legherete in terra, sarà anche legato in Cielo, e quanto voi disciorrete in terra, sarà pure disciolto lassù nel Cielo. — Se dunque trattasi qui di solenni denunzie e di solenni sentenze, si vede chiaro, come il potere della Chiesa non si restringa soltanto infra i confini dell' interno foro. Anzi se qui non veggasi ben chiaramente determinato chi vada investito di tanta autorità nella Chiesa, e perchè le sue decisioni siano anche infallibili, ce ne illumina e ce ne certifica il capo XX di S. Luca. Quivi Cristo commettendo a Pietro l' alto potere di confermare nella verità i fratelli, sorge chiaro com'egli sia nella Chiesa l' investito di tanta autorità; e poi cel riconferma nella preghiera ch' egli eleva al Padre a fin di ottenere a Pietro istesso, ed ai suoi successori, nientemeno che la infallibilità in ogni definizione dommatica o morale. Qual dubio adunque che la Chiesa entri a

maestra anche nelle politiche quistioni, od eleva la sua voce dovunque vegga campeggiare un iniquo principio?

Non che diritto, è obbligo dunque d'ogni sacerdote elevar la voce quando si veggono rei principii che vogliono prendere il luogo della verità, sia puranco nelle politiche quistioni. Il suo mandato è quello d' insegnare ogni verità, sia dommatica che morale: *Docete omnes gentes*: ed in che? *Servare quæcumque mandavi vobis.* Il sacerdote è il sale della terra: *vos estis sal terræ*: e l' ufficio del sale è non solo quello di dar gusto alle vivande, ma quello altresì di rimuovere dalla corruzione i cibi che si debbono tenere in serbo. Il perchè l'officio sacerdotale non solo è quello d' insegnare ogni verità, ma quello altresi di manifestare quali siano i principî iniqui, che la verità appunto possano corrompere.

Perchè dunque non è interdetto al sacerdote di Dio questo campo di politiche quistioni; perchè anzi è desso un debito sacerdotale l'elevar la voce, insegnando anche in queste quistioni dove sia il vero, e dove il falso; noi ci poniamo qui a svolgere stesamente tutta la formola di Chiesa libera in libero Stato, ch' è quanto dire tutte le singole quistioni di libertà, che questa formola contiene. Il giornale dell'*Avenir* che nel 1830 usciva in Parigi, sostenendo questo stesso principio della separazione, anche così formolato.

c' è servito a norma per vedere infra quali limiti si raggirava questo infausto pensiero, e ne diamo un sunto qui nel corso della prima dissertazione.

II.

Ma se troppo gli è vero, esser dato al sacerdote l' insegnamento delle verità politiche, non ne seguita da ciò, come sia dato a lui prender parte anche nei movimenti politici; e non è dato a lui, sia quando questi movimenti gittino giù un ordine stabilito, sia quando sorgano le reazioni contra le già ottenute vittorie.

I rivoluzionarî ci vorrebbero con esso loro nei movimenti di piazza, e gridano a gola piena, come noi essendo altresì cittadini, se ci deve premere amor di patria, insieme con essi dobbiamo correre i pericoli, insiem con essi dobbiamo dividere le fatighe, insiem con essi dobbiamo stare colà in platea, propugnando il vessillo della rivoluzione. Guai a noi, se poi, per contro, ci mettessimo in piazza per le così dette reazioni! Il linguaggio è mutato issofatto; ricordando a noi l' altezza del nostro ministerio sacerdotale, ci fanno segno, come il campo non sia quello che si appartiene alla nostra missione.

Per quanto dunque il torto sia loro nella prima parte, per la medesimezza degli argomenti è pur da confessare che la ragione sia con essi nella seconda.

Egli è un bel dire, come il sacerdote sia anche un cittadino: sì egli è un cittadino; ma noi di rimbalzo possiamo rispondere stessamente, com' egli sia anche un sacerdote, il cui ufficio, si considerino bene le parole di S. Paolo, sta in questo: *Sic nos existimet homo, ut ministros Christi, et dispensatores ministeriorum Dei.* Il sacerdote dunque in ogni azione ha da considerar bene da ogni lato non che se abbia il diritto, ma se l' uso di esso torni *decoroso* all' altezza di questo suo stato, se torni *utile* a quest' ufficio sacerdotale, e se anche sia *giusto* non che il fine a cui tende, ma il mezzo che vuolsi adoperare.

Quanto al difetto totale di ogni decoro in cose di questa natura basta sol che si accenni, perocchè ognuno il vede da sè.

Supponiamo anche per poco, come sia pur giusto il fine cui tendono i rivolgimenti attuali, ma i mezzi? i mezzi sono giusti, e *sempre giusti?* Ah! è dessa una piaga che gronda ancora sangue, ed il sangue gronda da tutti i suoi lati! La serie delle iniquità commesse nel corso della Rivoluzione a chi non è nota? ma, ad esser sinceri, l' istessa via d' iniquità si batte, o si è battuta da quelli che si addimandano reazionarii: le sole pagine di quel processo nefando di Lacale bastano a significare che cosa dir vogliano le reazioni! Tutti quelli che ci pongono la mano, fino ad un cotal punto entrano solidali

nella serie di quei fatti, e che cosa sarebbe per rispondere un sacerdote, quando dalla sua coscienza, dal pubblico intiero, e poscia da Cristo Gesù gli verrebbe dimandata ragione strettissima di tutte le iniquità che si commettono in siffatte congiunture? Non sappiamo noi in verità chi abbia prestato aiuto o soccorso veruno nella serie di tante iniquità, ma c' incresce soltanto il dover confessare, come noi troviamo qui un solo (l' attuale Abate Ordinario di Montecasino), il quale non si peritò di elevar alta la voce *nientemeno che per le pubbliche stampe,* a fin di far conoscere all' universale che cosa dir volea quello che prendeva vista di semplice reazione. Dio buono! Non sappiamo persuadere noi stessi, come tutti gli scrittori, a vista di tante nefandezze, non abbiano unanimi elevati anch' eglino la voce *a tempo opportuno,* facendo ben conoscere a tutti quale strada in verità si batteva, o quali mezzi si usavano; mezzi dai quali rifuggiva, e rifuggir dovea ogni animo onesto!

Ammesso pure il diritto del fine nelle reazioni, bisognava anche seriamente considerare quanto ai mezzi (suppostili anche tutti onesti), se la somma di essi con una cotale probabilità il fine istesso poteano raggiungere. Chè, se cotesta probabilità non vi fosse stata, l' uso del diritto istesso sarebbe tornato sufficentemente iniquo, come quello che in vece di far raggiungere il vero scopo, menava viepeggio la so-

cietà nello scompiglio e nell' anarchia. Ora sonovi stati uomini di *coscienza* e di *scienza speciale,* che valutando i mezzi, abbiano consigliato siffattamente? Ah! se pur qualche onest' uomo a dirigere e comandare venne chiamato, fu il primo che cadde nella rete degli inganni, nella rete delle iniquità!

Iniquità poi, anche maggiore di questa istessa di cui parliamo, è quella calunnia nefanda di attribuir le reazioni od a qualche potestà suprema, ovvero anche qualche volta al Sacerdote di Dio. Calunnia! l' asserire è sempre facile, ma dove sono le prove? Si legga l' *Osservatore Romano* in data del 22 giugno dell' anno volgente, e colà si vede ben chiaramente, come sia da distinguersi l' assassinio o l' assassino da un seguitatore onesto d' un contrario principio. A scalzare quel documento in tutte le sue parti ci vorrebbero prove, e dove sono?

Ma lasciando qui dall' un dei lati questa pagina dolorosa, egli è da osservare, come al sacerdote quanto al suo sacro ministero non torni mai utile scendere in piazza, e diventar parte di quale che fosse partito. Egli, qual prete cattolico, debb' esercitare il suo sacro Ministero per tutti, non per una parte. Ora fattosi seguitatore, ed anzi membro vivo d' un partito, si vede da sè, che la rimanente parte della società non può essergli più amica o rispettosa, non più un voto di fiducia può serbare verso di lui, e quindi quanto ad essa egli è del tutto inabilitato

all' esercitazione del suo Ministero. Il che dunque è utile o dannoso?

III.

A ribadir quanto diciamo, piacciavi di venir meco col pensiero a quel periodo storico dei Papi belligeranti, come a tempo d' un Alessandro VI, a tempo d' un Giulio II, a tempo d' un Leone X, e via dicendo. Il pensiero fu certamente nobile giusto eminente, ed oh quanto giovevole la vittoria sarebbe tornata a questa misera Italia! I Papi la voleano redenta da ogni servitù straniera, ed all' uopo dirigevano armi straniere alla cacciata di armi straniere, affinchè, equilibrate le forze, l' Italia avesse potuta rimanere signora del campo. Ma che! sebbene giustissima la guerra, sebbene il diritto alla guerra fossevi nella Chiesa, come dottamente cel dimostra il Bellarmino, Iddio parve non le avesse benedette, ed una sventura copiosa e sterminata cadeva sopra di noi. Il temporale è dato ai Papi sol per custodia dello spirituale; questo il fine, e quello il mezzo. Ora in quelle guerre lo spirituale non era, oppure troppo indirettamente, troppo da lungi potea essere avvisato, e quindi oh quanto danno ne venne alla Chiesa! La Germania si perdette nello spirituale, e perchè? Il protestantesimo appena nato già si rendea padrone di principi e di popoli; e perchè? con quali mezzi?

Si ascolti un protestante.—Nulla giovò meglio alla politica dei principi contra la Sede romana, che il sollevar opposizioni spirituali. Il più fermo appoggio di Carlo VIII re di Francia contro Alessandro VI, fu il Domenicano Gerolamo Savonarola. Luigi XII, perduta ogni speranza di riconciliazione con Giulio II convocava un concilio a Pisa, di esito non felice, ma temuto in Roma. Che non fece un Lutero! Ma la sua forza venne dalla politica; per politica Massimiliano lo proteggeva: non gli avrebbe lasciato torcere un capello; e lo raccomandava al principe elettorale di Sassonia: — forse un giorno avremo bisogno di lui! — Allora si alzò la potenza di Lutero; ed il Papa non riuscì nè a convincerlo, nè a spaventarlo, nè a prenderlo. Non crediate già che Leone avesse disconosciuto il pericolo che questo frate farebbe correre alla Chiesa. Quante volte non cercò di rivolgere su questo punto gl' ingegni che lo circondavano in Roma! Ma altro gli restava da pensare. Egli pensava che ripugnando politicamente all' imperatore, questi avrebbe favorito l' innovazione religiosa, e che a lui unendosi, l' avrebbe avuto aiutatore nel soffocarla. — (1).

Questa pagina dunque è tutta una storia, oppure è dessa la chiave, come ben dice un moderno scrittore, che scrive e stampa sotto l' imperio della revisione

(1). Ranke, I. 3.

romana; ed è questo mai sempre quel frutto possa risultare da una politica ch' è parteggiante, non già semplicemente neutrale. Se al rompere la scisma settentrionale i Papi non si fossero trovati belligeranti, forse la Chiesa non avrebbe sofferta quelle perdite che oggi ancora deplora. Ora se il Papato istesso vacilli nella sua base, se per poco esca dalla stretta linea delle sue azioni quanto al bene spirituale dei popoli, strettamente inteso, avvegnachè giustamente, avvegnachè con la pienezza del suo diritto, avvegnachè con grande utile temporale d' una intiera Nazione; che frutto mai può cavare il sacerdote dalle sue reazioni, ove ammesso pure legittimo il fine, questo fine non esca di una natura meramente temporale, o sia accompagnato mai sempre da quei mezzi, che or ora abbiamo accennati? Oh! dunque con quanta dilicatezza abbiamo noi da comportarci, quando noi sgraziatamente ci troviamo infra due partiti diversi, di gente cattolica quinci e quindi! Oh! di che danno sarebbe mai sempre, se il vessillo di Cristo dividesse, diremo con Dante, in destri e sinistri i popoli cristiani!

Non fu nostra intenzion ch'a destra mano
De' nostri successor, parte sedesse,
Parte dall'altra del popol cristiano;
Nè che le chiavi, che mi fur concesse,
Divenisser signacolo in vessillo
Che contro i battezzati combattesse.

PARAD. XXVII

Come dunque abbiamo noi da comportarci nella presente catastrofe? nelle attuali divisioni o partiti fra gente cristiana? nelle presenti quistioni?

Mitezza in eminente grado; sofferenza o passività su tutta la linea, fino a quando non si tratti di dover noi stessi compiere atti che vadano contrarii alle leggi di Dio o della Chiesa; ed una resistenza scientifica dovunque il nostro pensiero è contrario, o colà dove il dovere strettamente e necessariamente il richiede.

Se niuna passione o fine secondario è quello che ci governa; se il fine spirituale, il ben della Chiesa, la nostra missione sacerdotale è quello che abbiamo in cima ad ogni nostro pensiero, pare che questa e non altra debba essere la nostra condotta in questi tempi difficili, in questi tempi di passioni smodate, in questi tempi di avvanzata scredenza, nei quali abbiamo la sventura di vivere. *Fides ecclesiæ*, dice S. Ambrogio, *neque in gladio suo feras expulit nationes, nec certamine bellico turmas fugavit; sed mansuetudine ac fide terras inimicorum possedit.*

Non ha guari il ministro Pisanelli recava alla Camera un suo progetto per la soppressione degli Ordini Religiosi, nel quale, bestemmiando secondo l'andazzo del secolo, dicea che bene potea consumarsi ogni furto di proprietà ecclesiastica, perocchè la Chiesa istessa, a questione finita, avrebbe alzato la mano, benedicendo e perdonando, così come ha fatto

in altra congiuntura. Un Prelato (stando noi con esso lui all' amichevole nella sua stanza) al leggere un così infame progetto, sclamando dicea: Ah! i Papi non doveano giammai ratificare e perdonare cotesti misfatti! Noi in verità non la sentiamo con lui, e forse oggi non sarà inopportuno il ricordare qui un fatto di grave lezione nelle presenti sventure, che noi caviamo dalla storia della Chiesa.

Fatevi con la mente colà in Inghilterra al ritorno di Maria, Regina cattolica, nel quale momento parea, il cattolico sangue di quella Nazione in un cotal modo avesse potuto riconciliarsi col Papa. Giulio III mandò quivi a Nunzio il Cardinal Reginaldo Polo, come uomo pio ed intelligente, come quello che potea bene conoscere non che quali erano le piaghe che affliggevano e corrompevano quelle contrade, ma altresì quali gli opportuni rimedì. Il quale Nunzio indi a poco fè conoscere, come quivi si richiedea la conferma o tolleranza delle alienazioni già fatte dei beni della Chiesa, e ch' era questo quale un mezzo necessario per la ricuperazione delle anime. Sventuratamente non parve così al senno di Paolo IV, il quale pubblica la bolla *Rescissio alienationum*, richiama il Polo, e gli dà a successore un frate di opposta tempra, un frate che la pensava così, come il Prelato, a cui dirigiamo la presente osservazione. Che cosa ne avvenne? Ah! troppo è dolorosa la conseguenza! La regina muore, la rea-

zione eterodossa, *preveduta dal Polo,* risorge gigantesca con Elisabetta, e quelle contrade sono tuttora eterodosse. Pio IV, compreso da dolore acerbissibissimo, sclamando dicea: Nelle guerre perdiamo la Germania; pel ritiro del cardinal Polo perdemmo l'Inghilterra: noi vogliamo il concilio, la riforma, la pace. »

Specchiamoci dunque in questi fatti, e caviamone la conseguenza, come giammai sia dato uscir neanco d'una linea dal già comandatoci dalla Chiesa, da quello segnatamente ch'ella c'insegna, o ci ha insegnato. Vogliam dire: nelle quistioni distinguiamo mai sempre qual' è nostra opinione, da quello che da noi richiede la Chiesa. Sorge una quistione, e sia pur di scienza? Diciamola qual'è, diciamo anche qual' è nostra sentenza, ma non è dato a noi far che la Chiesa entri consolidale col nostro pensiero. Tutti coloro, nei quali regna passione o *fine secondario* ad ogni piè sospinto vorrebbono rifermare i loro detti con la sentenza della Chiesa, richiedendo, perciò, che da essa non si possa allontanare chi crede nella cattolica fede. Oh di quanto danno non è questo bel vezzo in coloro che dovrebbero essere sempre la luce del vero, ed il sale della terra! Dove la Chiesa pone la libertà di opinare, anche noi dobbiamo ammetterla, avvegnachè col nostro *privato giudizio* vedessimo errori o pericoli di errori nella sentenza ch' è contraria alla nostra. Le opinioni non s' impon

gono punto con la forza; chè anzi, se anche da lungi si scorge un non so che di prepotenza, gli è segno certo ai contrarii, com' eglino solamente stiano nella verità, e che quindi abbiano da sostenerla, anche affrontando i pericoli, anche affrontando quale che fosse sventura.

Stando dunque noi a questo principio, che in pratica oggi crediamo *cardinale*, il lettore ci troverà sufficientemente miti, senza passione, senza fine secondario, corrivi a transigere, corrivi ad ammettere in linea di fatto ogn' idea anche contraria alla nostra; in somma *usque ad aram* noi siamo con tutti e di tutti.

IV.

Soltanto qui in una quistione vorremmo bene intenderci, manifestando esplicitamente la nostra opinione, comechè sotto altro punto di vista l' avessimo anche già fatto in un nostro precedente lavoro.

Noi del potere temporale del Papa non facciamo qui un apposita dissertazione, come quella che qui non cade in acconcio; ma è questo un punto, su del quale quanto al suo principio sostanziale non cade più transazione di sorta, poscia che il Papa, accedendovi anche il consenso dell' intiero Episcopato, ebbelo dichiarato *necessario* alla Chiesa nell' attual ordine di cose.

Confessiamo con tutta sincerità che molto ci

piacque su questo tema il lavoro del Padre Steccanella, gesuita; e segnatamente intendiamo parlare della prima sua parte, quella che versa sul valore teologico di questa Pontificia dichiarazione.

Molti lavori su questo tema hanno visto la luce, infra i quali occupa il primo posto, a nostro modo di vedere, quello di M. Manning. Imperò tutti questi lavori si aggirano infra i limiti della necessità od utilità di questo potere, ed anche se sia o se non sia di gius divino. Il solo lavoro del prelodato scrittore P. Steccanella cambia la strada, e ci viene innanzi col dimostrarci, che questa dichiarazione Pontificia sia infallibile, che abbia altresì la forza di conciliare sentenza, perchè ribadita dal consenso di tutta la Chiesa, comecchè dispersa, e che quindi ogni cattolico debba soggettare a questa credenza anche il proprio intelletto.

Il quale lavoro ci sembra in verità di molta importanza, e non c'è replica o sussunta che elevar si possa innanzi alla serie di quelle dottrine. In leggendolo, ci parve vedere in questa quistione un cotal nesso con quella celebre giansenistica dei tempi andati. Anche in quelle contese in sulle prime ogni lavoro anti-giansenistico si aggirava infra i limiti della irragionevolezza intrinseca delle cinque proposizioni di Giansenio, e poscia cambiando strada, si videro uscir fuori degli scritti ben gravi, che ci venivano esponendo il valore della condanna Pontificia

ex Cathedra quanto a questa medesima giansenistica dottrina.

Se però in questa citata opera del P. Steccanella non siavi replica o sussunta che elevar si possa, s' intende bene, che la quistione debba intendersi infra i limiti di quella Dichiarazione medesima *quanto alla soggezione del proprio intelletto.* E trattandosi *de re gravi* quanto alla coscienza, quanto alle anime, perocchè a questa credenza dev' esser soggetta nientemeno che la *intelligenza umana,* non dispiaccia vederne i limiti a fin di saperci bene comportare o come semplici credenti, o, ch' è di maggiore importanza, quali regolatori delle anime.

Questa dichiarazione adunque porta seco delle implicite limitazioni. 1° Non dice punto quanto questo potere *di necessità* debba essere esteso, a fin di potersi ottenere quello scopo, a cui si accenna. 2° Non dice punto il *quid iuris* in qualunque siasi quistione d'interno regime, se pur ve ne fossero, o quando assennatamente o dissennatamente se ne volessero elevare o sostenere. 3° Non dice punto per quanti altri secoli debba esser necessario, essendo detto nell' *attual ordine di cose;* il quale attual ordine di cose or ora spiegheremo, comecchè in brevissimi accenti.

Fin qui crediamo bene che ci convenga ognuno, compreso il dotto autore di questo bellissimo scritto(1).

(1). Si ponga ben mente, che queste limitazioni valgono *soltanto quanto alla soggezione del proprio intelletto,* e non già quanto al

Un altra difficoltà poi, o *piuttosto cavillo*, potrebbe sorgere in mente di qualche lettore, ed è:

rispetto che si deve al diritto della Santa Sede sopra ciascuna spanna di terra, sia di quella rimasta, sia di quella che già possedea: è risaputo come questo diritto sia sacrosanto a segno, che avvi anche la scomunica per chiunque in qualunque siasi modo possa influire in ogni sacrilega spoliazione o violazione di esso.

Intanto non ci sembra un fuordopera il fare osservare, che il Manning già avea preveduto il caso d'una Pontificia Dichiarazione quanto a questo potere temporale dei Papi, e sebbene egli dica, come giammai possa esser materia diretta d'un domma di fede. « Pur nondimeno (così egli prosegue a pag. 20) la sovranità temporale dei Papi offre abbondantissima o propria materia per una sentenza, per un giudizio, o autorevole dichiarazione della Chiesa, come è dei decreti disciplinari dei concilii generali, com'è finalmente delle autoritative sentenze nelle bolle dei Pontefici: di quelle, per esempio, che trovansi nella bolla. « *Auctorem fidei* », molte delle quali si riferiscono alla disciplina o a quistioni ecclesiastiche e miste che han relazione a cose temporali.

Se la autorevole dichiarazione con la sanzione eziandio dell'anatema può dalla voce della Chiesa universa, espressa per mezzo del Sommo Pontefice, legittimamente e probabilissimamente il poter temporale dei Papi ottenere; questo *iudicium ecclesiae* e quest'autoritativa sentenza legherebbe le coscienze di tutti i fedeli, e la contraria opinione sarebbe notata come *propositio falsa, iuribus generalium et summorun pontificum lœsiva, scandalosa et schismati fovens. (In bulla, Auctorem fidei, 74.)*

Può in somma il nostro subbietto non essere uno degli articoli delle rivelate dottrine: ma ha tuttavia la natura di un fatto provvidenziale strettamente connesso con una dottrina o istituzione divina, quale si è il vicariato di S. Pietro, e dei suoi successori: e sarebbe però, quando ve ne fosse una dichiarazione della Chiesa, d'irrepugnabil certezza, e il sottomettervicisi di obbligo universale, e chi il negasse si renderebbe gravemente colpevole. »

Guardando poi il potere temporale dei Papi dal lato della necessità ed utilità della Chiesa, le ragioni come riassunte in brevi

si parla quivi di Roma? È necessario il temporal potere, ma è necessario che Roma ne fosse il centro? Non può essere in Cina? non può essere nell'America?

Noi avremmo desiderato che il dotto scrittore con l'acume del suo ingegno, e con la profondità delle sue teologiche dottrine anche a questo vuoto avesse posto un ripieno; ripieno per altro che a porsi ci sembra facil cosa. Certo è che il Papa ci parlava *in subiecta materia*, per l'attuale quistione, che versa contra l'attual potere ch'è in Roma; quindi è ben chiaro che tanto in mente del Papa, quanto in mente

accenti, sono quelle che il Walter già assegnava, dicendo « Procura al Papa quella posizione libera che Ei deve avere necessariamente, onde poter trattare gli affari della Chiesa con tutti i Monarchi degli Stati. Dimorando qual supremo Capo della Chiesa in territorio straniero, le comunicazioni sarebbero impedite in ogni evento di guerra, e gli affari della religione scompigliati da quelli della politica. II. Il Papa è per tal modo posto in istato di sopperire alle spese, che la sua posizione del Cristianesimo, ed altre istituzioni ch'Esso dee mantenere nello interesse di tutta la Chiesa, reclamano. Se queste spese dovessero esser coperte dai sussidii dei popoli cattolici (ciò che sarebbe indispensabile in mancanza di possessioni proprie) i Pontefici verrebbero a trovarsi in una posizione disconvenevole, e gli interessi più gravi, siccome la esperienza di altri tempi ha mostrato, dipenderebbero dal favore del momento, e da altre accidentalità. III. Se il Papa fosse soggetto ad un altro Sovrano, egli potrebbe essere accusato ai Tribunali di esso, dal che deriverebbero, specialmente per il mescolarvisi degli interessi politici e delle passioni, complicazioni perniciosissime. Il possesso d'uno stato ecclesiastico indipendente è adunque della più alta importanza per mantenere la posizione che al Papa conviene. »

dell' universo episcopato (nei suoi indirizzi) di Roma si parlava, e si voleva parlare. Ce ne convince anche quell' addentellato od intrinseco legame che intercede fra la Chiesa di Roma ed il Papa; la Chiesa Romana nientemeno ch' è infallibile giusta la proposizione dannata da Sisto IV. — *Ecclesia Urbis Romæ errare potest,* — la quale infallibilità le viene appunto dal suo Capo naturale e legittimo, ch' è il Papa. Al che arrogi tutta la serie dei mali che piovvero nella Chiesa nell' assenza dei Papi da Roma. Le quali tutte riflessioni, ed altre che si posson fare, qualora venissero svolte maestrevolmente da quella stessa penna dottissima del P. Steccanella, potranno bene, se non andiamo errati, togliere anche questo dubbio o questo cavillo, che può sorgere nella mente di qualche lettore.

Anzi se cotesto dono egli reca alla scienza, non gli sfugga anche una parolina d' interpretazione su quell' *attuale ordine di cose,* facendo vedere, come innanzi ad ogni uomo assennato *ogni ordine di cose,* (parlandosi di epoche) non cangia, non può mica cangiare a momento, e che quindi quella pontificia dichiarazione abbia sua vita e sia duratura oh per quanti secoli avvenire! Si volga indietro lo sguardo; nella serie di 19 secoli il Vicario di Cristo si vede o nelle catacombe o sui Troni. Dunque nientemeno che per 19 secoli è durato, e dura quest' *attual ordine di cose!* Il Papa, siccome infallibile,

guardava a tutti i secoli avvenire, e quindi ad ogni futura possibile cautela ha voluto porvici una siffatta limitazione; va bene: ma non è già che realmente possa tornar facile l'esser mutato l'attual ordine di cose; dovrebb'esser mutata la natura dell'uomo, a dirla così, dovrebb'esser mutata la faccia della terra, dovrebbe aver luogo tale civilizzazione, o, a dir meglio, tale senso cattolico nell'animo di tutti, che il Papa goder potesse con realtà e con sincerità quella indipendenza quel rispetto quella maestà che sorge pure da questo segno sensibile della sovranità civile. Guardate un po' gli altri Vescovi, guardate oggi la stessa Roma, il Papa istesso. Dei Vescovi la Rivoluzione se ne ha fatto un giocarèllo, e nelle provincie nostre li ha sbalzati dalle singole sedi con un soffio di vento. E Roma? il Papa? Sono già sette anni di accanita Rivoluzione contro la Chiesa, e Roma è ancora la Roma sacerdotale, il Papa vi risiede tuttora come in propria Sede: allora dunque finirà l'*attual ordine di cose*, quando una tale civiltà sorga nel Mondo, che questa istessa indipendenza, questa istessa immobilità (non ostante qualunque colpo dei nemici della Chiesa) possa essere certa e sicura a confessione di tutto il genere umano.

Abbiamo dunque fatto questo cenno qui di quest'opera bella, come quella che molto c'è andata a sangue, e vorremmo che da tutti venisse non che

letta, ma riflettuta e seriamente meditata. La quale opera ci mena poi ad una conseguenza che non è in essa, a quel che ce ne ricordiamo, e che sembra di ben grave momento.

Sono oramai circa due lustri da che sentiamo formolato così un quesito: Roma è dei Romani, o è dei cattolici? Per chi ritiene il valore della pontificia dichiarazione, così come l' ha esposto il prelodato scrittore, torna bene indifferente il dirsi pure, che Roma appartenga ai Romani. Sia pure che appartenga ai Romani, e che perciò? L' unico spauracchio è il principio della Sovranità popolare con tutta la serie delle conseguenze ch' essa contiene. E questo a che mena quà nella fattispecie? La Sovranità temporale del Papa è da essere considerata ben diversamente da quella d' ogni altro Principe, la questione di Roma è ben diversa da quella di Napoli, da quella della Toscana, da quella di Modena, da quella di Parma e Piacenza. Supposto pure il diritto della Sovranità popolare, il romano cattolico che crede alla infallibilità della sua Chiesa, e che crede quindi alla infallibile dichiarazione della necessità del potere temporale, come quello ch' è necessario allo scopo della Chiesa istessa, ch' è quanto dire alla santificazione delle anime; come può mai avere l' uso di questo diritto della sovranità popolare nel senso da poterlo dirigere contro questo principio? contro il Papa? contro il capo della Chiesa? contro la san-

tificazione delle anime? Se egli è cattolico, ha da preferir sempre lo spirituale ad ogni altro suo diritto, se pur vi fosse; segnatamente quando versasse il discorso sopra un punto, che infallibilmente venne dichiarato *necessario* per lo scopo di tutta la Chiesa. Sia dunque per la santificazione dell' anima propria, sia per la santificazione di tutti i Romani, sia per la santificazione delle anime di tutto il prossimo, cioè di tutto il Cattolicismo, ogni Romano cattolico, avvegnachè Roma si dicesse esser dei Romani, non avrebbe il diritto di non conservare amare e rispettare il potere temporale del Papa. Ecco qual differenza corre fra la quistione di Roma e quella degli altri Regni! La quale conseguenza discende dall' altezza di quel principio, che maestrevolmente è stato svolto nella citata opera dello Steccanella, gesuita (1).

V.

Queste parole dunque sul potere temporale del Papa sono pur sufficienti per dimostrare in qual conto abbiasi da tenere questo diritto, ch' è sacrosanto nella Chiesa di Dio.

(1) Questo esimio scrittore ha stampato anche un altra opera circa la condotta del Clero nelle attuali condizioni di cose. Anch' essa è degna d' esser letta e meditata; noi ce ne siamo anche serviti, sebbene in cose di picciol momento

Intanto sebbene tutti gli attuali nostri lavori siano diretti a confutare l'error della separazione, egli non è qui un fuordopera fare osservare, come per contro un connubio troppo stretto infra i due poteri anzichè giovare, oggi nuoce, e nuoce assai; nuoce in proporzione dell'altezza del grado d'indifferentismo, o di ateismo, che regna oggi nella società in cui viviamo.

Siamo giunti a tale, che anche presso buone famiglie se talvolta il Confessore dei genitori entri un po' soverchiamente negli affari domestici, in modo che il figliuolo sappia la volontà del padre verso di lui non essere che la prescrizione del suo confessore, tanto basta per averlo se non in odio, almeno in una cotale disistima, od anche in una cotale nausea ributtante. E che diremmo, se si trattasse poi d'un Confessore d'un Re massimamente a tempo d'un governo assoluto! Noi in qualch'epoca ne abbiamo visto le prove. Dio liberi, che un confessore s'inframmischi infra gli affari meramente temporali, concedendo impieghi, preeliggendo persone, sciogliendo quistioni, e facendosi l'animo della società anche nelle temporali faccende! Un connubio di questa natura debb'essere totalmente abborrito, e persuadiamoci che l'abito ecclesiastico in simili congiunture viene in odio, e con l'individuo si fa solidale tutta la Chiesa, massime il ceto sacerdotale. Contro i RR. PP. Gesuiti, di grazia, non è

stato questo l'appicco per quanto ingiusto, altrettanto costante? e perchè? perchè ben si conoscea che con quest'arme alla mano un odio nasceva e s'ingigantiva nell'animo di tutti; e nascendo e promuovendosi contro di essi, si allargava altresì contro tutta la Chiesa.

Ciascuno dunque sia il domino in casa propria: massimamente per talune quistioni, come, a mò d'esempio, son quelle che versano circa le forme governative, noi vorremmo, se fosse possibile, che noi stessimo sempre muti spettatori di queste scene, quando siano per rappresentarsi. Troppo c'incresce, che, sebbene erratamente, ritiensi la Chiesa Cattolica quale nemica d'ogni libertà politica; ed il fatto sta, che nell'animo generale (per fas o per nefas) ritiensi nelle nostre contrade, che il prete od il Vescovo faccia causa comune col governo massimamente assoluto (1). Oh quanti danni partorisce questa infausta convinzione! Colà in Francia fino ad un cotal punto era lo stesso nel secolo scorso, ed il Clero fece brutta prova di questo voluto connubio. Oggi poi il laicato è signore del campo, e, per quante rivoluzioni si possano avvicendare, il Clero di ordinario sta al suo posto, e non ne se-

(1) Noi intendiamo parlare soltanto delle forme governative, non già degli errori che sempre vi s'inframmettono; del resto, il lettore troverà svolte queste idee, forse anche stesamente, nella quarta dissertazione.

gue più quella scena di sangue, che ci racconta la storia.

Fia mai possibile anche qui lo stesso nelle nostre contrade, avendo già saggiato qualche tristo effetto di questa infausta convinzione che regna contra di noi? Ah! togliamo anche l' ombra di queste idee; e sebbene la separazione noi non possiamo ammettere, e la confutiamo da tutti i lati, ammettiamo però che non si debba oggi impàcciare qualsiasi sacerdote o Vescovo in tutto quello che non dica violazione aperta e chiara dei principii di umana o divina giustizia. Si lasci pur libero a fare dove la Chiesa istessa ammette la libertà di opinare, e noi a tutt' altro campo abbiamo come rivolgere i nostri pensieri e le nostre fatiche.

Ricordiamoci che i tempi che corrono sono scredenti: noi abbiamo cattolica la classe infima (questa anche *secundum quid*), e, se vuolsi, anche quella suprema; ma la classe media? il ceto maschile di essa? Ah! è ateo, ateo sufficientemente nella sua massima parte. Ora in mano a questa gente sta e deve stare il manubrio della società attuale, come quella ch' è la maggiore di numero in comparazione della parte suprema, e come quella che soltanto ci rappresenta la intelligenza non solo, ma anche la proprietà nella sua massima parte, com' egli è ben noto. Sia qualunque il tempo avvenire, questa classe è quella che per diretto o per indiretto ha e deve

avere in mano il manubrio delle società; e guai a noi se essa ci si renda via maggiormente nemica! Con dilicatezza, con prudenza, con la carità massima facciamo dunque di attuare la nostra missione sacerdotale, lasciando la società libera e signora di sè, fino a quando non esca in campo la violazione d'un qualche principio di mera e stretta giustizia. Oggi nelle nostre contrade la via sacerdotale è aspra e forte; ma se soltanto il ben della Chiesa, e non già una passione o fine secondario, è quello onde pigliano la direzione le nostre azioni, il connubio con il Governo della civil compagnia debb'essere oggi infra i limiti puramente e strettamente richiesti da necessità suprema.

VI.

I separantisti, come gli scrittori dell'*Avenir* in Francia, ed il nostro Boggio con l'opera sua su questo tema, ci pongono innanzi la libertà anche della chiesa *(Chiesa libera)*, quale un acquisto che andremmo a fare, abbracciandosi da noi il principio dell'antilogica separazione. Ma che! la libertà della Chiesa è già un suo diritto, intrinseco nella sua stessa natura, e quindi in linea di principii non si verrebbe ad acquistare cosa veruna, salvo, *se anche si agisse in buona fede*, la cessazione della violenza o della usurpazione in tutto quello che, es-

sendo già un terreno della Chiesa, è stato invaso dalla mano dei Re.

Infra le altre cose che si fanno ad impromettercì, havvi la libera elezione dei Vescovi, tolta onninamente non che la nominazione, anche ogni minima ingerenza dalla parte dei Regi in un fatto che forma il primo principio di vita nella Chiesa di Dio. Oh! si; quanto sarebbe desiderevole qui nelle nostre contrade, che esclusa venisse nel regio potere ogn' influenza nella nominazione dei Pastori della Chiesa! Sempre che havvi questo diritto nelle mani regie, ne segue inevitabilmente una serie di mali. Come mai puossi avere un Clero che sappia e senta di sua dignità, se deve farsi di berretto anche innanzi ad un usciere del Ministero, come un luogo onde partono nientemeno che le creazioni delle prime dignità nella Chiesa di Dio? Quale fiducia oggi può ingenerare nell' animo dei fedeli quel Vescovo, che viene dato loro dal potere laicale; da quel potere, diciamolo con franchezza, contro cui ai dì nostri havvi sempre *(per fas o per nefas)* la opposizione o difetto totale di fiducia d' una buona parte dei suoi soggetti? In certi punti forza è che oggi si aprano gli occhi, e si osservi bene da tutti i lati, onde provvenga, che la fede quasi insensibilmente si vada perdendo nelle nostre contrade. Uno dei capi, onde previene o l' ateismo o questo cotale indifferentismo verso ogni principio di cat-

tolica fede, può essere anche questo, cui accenniamo. Se a giusta ragione non si temeva di tanto, quando questo privilegio si concedea, oggi forse vale certamente la pena (se non altro) a recarvicisi sopra col pensiero, e con una cotale meditazione.

Oggi la nomina de' Vescovi entra, a così dire, nella famiglia dei patronati, ed il principio, onde muove ogni patronato, è la confidenza o fiducia che la Chiesa presta alla cattolica fede dei singoli patroni. Ora oggi (stante la società così miscredente com' è) non ci sembra più che questo voto di fiducia, segnatamente quanto alla nominazione dei Vescovi, giova gran fatto alla Chiesa di Dio; e noi che, la separazione combattiamo, facciamo voti, perchè la Chiesa rimanendo libera, nella sfera di tutte le sue azioni, com' è suo diritto, ne seguiti anche la sua piena libertà nella nominazione dei Vescovi. Ogni patronato d' intrinseca sua natura, d' intrinseca sua conseguenza, richiede che la istituzione nel beneficio ricada sul presentato, pur quando non sia un indegno; ma non è già che debba essere il migliore, almeno da giudicarsi così nell'esterno foro. Ora dunque la mente e lo spirito della Chiesa non è forse che la elezione del Vescovo ricada sopra il migliore? sopra quello che tutti superi per santità, per dottrina, e per prudenza governativa? Questo principio adunque dal patronato, questa servitù

della nominazione o presentazione dei Vescovi nelle mani dei Re, distrugge o di leggieri può distruggere questo vero spirito e questa vera legge della Madre Chiesa. Si sa bene che la Chiesa istessa è quella che l' ha concesso; ma altro è una tolleranza, altro è un intrinseco diritto. Se dunque per giure comune non è quello il diritto dei Re, e se la società attuale oggi grida a gola piena quanto alla separazione, noi facciamo voti, che di questa separazione si tolga tutto quello ch' è illogico o contradittorio, e rimanga quella parte sana, voluta anche dai sostenitori di quel principio; la quale parte sana è l' onnimoda libertà della Chiesa, quindi primamente e segnatamente questa libertà nella nominazione dei suoi Pastori. La storia (in proposito di questa tesi) ci racconta un fatto che deve essere sempre presente ai nostri occhi, quando anche altro non vi fosse. Carlo VIII di Francia, rimprocciato di avere proposto ad un arcivescovado un giovanetto di gran nobiltà e di poca levatura, rispondea. « Che volete! lo proposi per fuggire le seccature, ma non avrei mai creduto che Roma lo approvasse. » Ecco come qualche volta vengono le proposte! Ma Carlo VIII si accontentava di qualche ripulsa? La Chiesa in quella congiuntura non dovette forse eliggere il minor fra i mali?

Noi sappiamo bene, come ogni modo di elezione abbia i suoi difetti, e quindi essendo cotesta una

ben gravè quistione, il lettore troverà qui un' apposita dissertazione in questi volumi.

VII.

Una quistione però di alto momento noi vogliamo toccare qui, dandovici un cotale sviluppo; ed è quella che versa su quell'infausto giuramento, che, giusta il Concordato, i Vescovi debbono emettere nelle mani del laicale Governo.

Senza dubbio, se questo fatto noi ci facciamo per poco a ravvisare, insieme con quello che il precede ed il segue, risulta tale un quadro, che mette uno spavento in ogni animo Cristiano. S'incominci dunque ad addizionare, per dirla così, nel modo seguente: 1.° Nominazione o presentazione dei Vescovi in mano ai Re, ch'è quanto dire in mano ai laici: 2.° I Vescovi hanno da giurare, com' eglino siano per riferire a Sua Maestà che che sono per conoscere (in Diocesi, o fuori Diocesi), che minacci la pubblica quiete: 3.° Il Ministero ad ogni piè sospinto richiedea dai Vescovi informazioni precise quanto a condotta religiosa, morale, e *politica* d' ogni individuo: 4.° Queste informazioni, mercè un vil guadagno, capitavano direttamente nelle mani delle parti interessate. Ora questo insieme innanzi a questo secolo, innanzi a questa società, innanzi all' ateismo qui signoreggiante,

qual' effetto potea mai produrre? Qui corse una voce per quanto falsa (com' è da supporre) altrettanto immensamente nociva, od anche mortale alla fede cattolica, ed è che i Vescovi l' abbian fatta nientemeno che da spie di Polizia nel passato Governo. Il Ventura ebbe fin la baldanza di chiamare i Vescovi della Sicilia *Commissarii Mitrati. O calunnia esecranda!* Quanto male ricadrà un giorno sul capo di chi la inventò!.... Ma per quanto sia falsa, la voce è corsa, ed è qui una convinzione di parecchi nel laicato. Ah! quello insieme dunque, quello insieme oh quanto è nocivo alle nostre contrade!

Si questo insieme non può certamente andarci a sangue, ma non perciò intendiamo dare il torto a chiunque si fosse; il che, giuriamo in nostra coscienza, noi diciamo con tutta la sincerità dell' animo nostro. Non diamo il torto al Governo che nei singoli casi dimandava siffatte informazioni dai Vescovi, perocchè, essendo laico, non conosceva punto quale danno ne poteva seguire alla Chiesa; e quanto meno intendiamo poi attribuire questo torto ai nostri Prelati, conciossiachè se la loro negativa sarebbe stata ben facile, quale conseguenza ne sarebbe poi seguita? È nell' indole d' ogni Governo che non facilmente si accontentino di negative, sia pur che venissero dai Vescovi. Il perchè (vogliam supporlo) i nostri Prelati soddisfavano questo desiderio del Go-

verno per non venire in urto con esso; il quale urto oh quanti altri danni avrebbe recato alla Chiesa! In somma da molti Ordinarii si credette forse, quello fosse stato il minor fra i mali.

Intanto la radice che diede l'addentellato a questa somma di dimande e di risposte, a questa serie di si gravi mali, crediamo bene sia stato il giuramento che i Vescovi emettevano nelle mani del Principe. Quindi giova parlare qui un poco di questo giuramento dei Vescovi; giova venir dimostrando, come questo non sia stato altro che una semplice concessione o tolleranza dalla parte della Chiesa, non mai un diritto inerente nel regio potere. Dal che ne conseguita, che se da un lato non havvi diritto veruno, e se, d'altronde, l'attuazione di questo privilegio torna nocivo allo scopo che debba raggiungere la Chiesa, torna nocivo anche alla società: ogni colpo contro alla Chiesa va a ferire direttamente la società istessa, se vero è che il principio religioso sia il sostenitore e la base di ogni altro principio.

Arrogi anco, che nell'attual ordine di cose questa quistione riesce gravissima ed importantissima. Non ha guari vi furono tentativi di conciliazione quanto alle spirituali faccende fra la Santa Sede e l'attual Governo; ed uno degli ostacoli, che diventò poi insormontabile, fu questo appunto del giuramento dei Vescovi. Possibile! Non credevamo

a noi stessi, quando ci giunse ad orecchio una pretensione così strana dalla parte dell' italiano Governo. *Strana,* perchè niun Governo ha questo diritto, com' inerente nella sua stessa natura; quindi il diniego di questa grazia non dovea partorire quell' effetto che poi si vide. *Strana,* perchè questa concessione, fatta nelle nostre contrade alla vista forse di altri vantaggi che quel Governo promettea alla Chiesa, non ha recato mica effetti giovevoli alla Chiesa istessa. *Strana,* perchè una servitù di questa natura non essendovi in tutta l' Italia (fuor dalle nostre contrade, fuor dalle contrade anche del Lombardo-Veneto) per qual ragione mai dovea venirci imposta dalla Chiesa? Tutto l' Episcopato italiano non avrebbe forse menato lagnanze innanzi al Trono del Santo Padre, avvegnachè poi l' avesse fedelmente obbedito? Il potere del Santo Padre è *in aedificationem, non in destructionem,* e lo sappia l' italiano Governo!

VIII.

Noi dunque credendo necessario parlare un po' di questo giuramento, ci dividiamo la materia nella forma seguente:

1.° Un rapido sguardo sull' origine storica di questo giuramento fino alla proibizione esplicita che ebbe luogo nel Concilio quarto Lateranense. E qui la di-

stinzione fra il giuramento di fedeltà ligia, detto anche Omaggio, e quello di semplice fedeltà.

2.° Ogni giuramento nelle mani dei laici (sia di semplice fedeltà, o sia di omaggio,) per ogni ecclesiastico vien proibito dalle leggi di Santa Chiesa.

3.° Nell' antico diritto soltanto ai Vescovi feudatarii era dato il prestar giuramento ai Re, ed in che modo; anzi non a tutti veniva questo concesso, bisognando all' uopo non che un feudo, ma anche qualche altra condizione.

4.° Per Napoli e per la Sicilia *quid iuris* innanzi il Concordato ultimo del 1818.

5.° *Quid iuris* alla vista di questo Concordato.

6.° *Quid iuris* negli altri Regni.

7.° Che cosa sia oggi a desiderarsi.

IX.

Volendo dunque dar cominciamento con un rapido sguardo sull' origine storica di questo fatto, faccia il lettore di distinguere tre epoche: 1.° fino all'anno 800; 2.° sotto l' imperio di Carlo Magno; 3.° dopo l' anno millesimo.

Fino all' 800 nell' Oriente nè i Patriarchi, nè i Vescovi prestavano giuramento di sorta. Anzi gl' Imperadori stessi (non già i Vescovi), sacramentavano talvolta di conservarsi mai sempre fedeli alla cattolica fede, e non mancano all'uopo gli storici documenti.

Anche l' istesso Giustiniano proibì ogni giuramento nella persona dei Vescovi: *Ut propositio sacris Evangeliis, secundum quod decet sacerdotes, dicant ea quæ noverint, non tamen iurent.*

La prima volta dunque questo fatto videsi nella Spagna, e gl' istessi Concilii Toletani il vengono sanzionando. Muovevano questi da una ragione ben grave: siccome spesse fiate passava il Regno nelle mani di principi usurpatori o tiranni, si pensò bene essere questo quale un mezzo necessario per tutti, o laici, o cherici. Imperò egli è da osservare, come un siffatto giuramento non si prestava mica dai Vescovi, presi isolatamente l' un dell' altro, oppure quando alla dignità episcopale venivano elevati, ma sibbene veniva prestato da essi, insieme con tutti gli altri Ordini Sociali, o nel giorno istesso della Regia Incoronazione, od in quello dei Comizii generali del Regno, oppure anche nei Concilii.

Fino a quest' epoca in Francia non anche erasi elevato questo sistema, giacchè siccome il Regno per diritto ereditario passava pacificamente nelle altrui mani, non vigea punto il principio di questo timore.

In Grecia i Vescovi furono ben lontani da ogni giuramento, e la storia ce ne arreca i documenti.

In America è ben noto quel fatto dei Re Vandali, quando, cioè, pretendevano, che i Vescovi Cattolici avessero giurato di mantenere ed eseguire tutto

quello che si contenea in una carta chiusa, il cui contenuto dovea essere ignoto ai Vescovi istessi che avevano da giurare. Pazzia!

IX.

Per 800 anni adunque i Principi cattolici non richiesero dai cherici giuramento di sorta, e questo vien provato con le leggi Romane, come altresì con quelle de' Re Longobardi.

Carlo Magno e Lodovico Pio cominciarono ad esigere dai Vescovi il giuramento, e gli scrittori ne assegnano una doppia ragione: 1.° Perchè i Vescovi avevano una cotale ingerenza in tutte le faccende *governative* di *tutto il Regno;* 2.° Perchè aveano i feudi, e quindi le giurisdizioni annesse. Il quale giuramento, anche in quest'epoca, veniva emesso da tutti, i Vescovi compresi, nei Comizî generali del Regno.

Vigendo dunque questo sistema, non è già che a quando a quando non si vedeano anche delle resistenze dalla parte dei Vescovi. Tutti i Vescovi ragunati nel Concilio Carisiacense del 815 scrivevano al Re Lodovico nella forma seguente: *Et nos Episcopi Deo consecrati, non sumus huiusmodi homines sæculares, ut in Vassallitico debeamus nos cuilibet commendare, seu ad defensionem et adiutorium gubernationis, in Ecclesiastico regimine nos Ecclesiasque*

nostras committere, aut iurationis sacramentum, quod nos Evangelica et Apostolica atque Canonica authoritas vetat, debeamus quoquo modo facere. Manus enim chrismate sacro peruncta, quæ conficit Corpus et Christi sanguinis sacramentum, abominabile est quidquid ante ordinationem fecerit, ut post ordinationem Episcopatus, sæculare tangat ullo modo sacramentum. Et lingua Episcopi, quæ facta est per Dei gratiam clavis cœli, nefarium est, ut sicut secularis quilibet super sacra iuret in nomine Domini et Sanctorum invocatione. Nisi forte, quod absit, contra eum scandalum acciderit Ecclesiæ suæ, et inde sic temperanter agat, sicut Domino docente constituerunt Rectores Ecclesiæ Synodali Concilio.

Il perchè si venne poscia ad una cotale transazione, facendo sì che i Vescovi non più il giuramento, ma una semplice promessa di fedeltà avessero emessa. Leggesi in qualche Concilio che i Vescovi, a togliere appunto ogni sospetto circa la fedeltà loro verso il loro Sovrano, *sponte* ne facessero una solenne promessa negli atti del Concilio istesso.

Imperò un cosiffatto temperamento già era svanito di nuovo a tempo di Ugone Capeto, e si richiedea il giuramento anche dai Vescovi, così come da tutti quanti gli Ordini Sociali. Leggiamo che il Re Capeto scrivea: *Arnulphus Metropoli Remorum gratis donatus, iusiurandum præbuit.*

Nel decimo secolo adunque sia in Roma, che in

Italia, ed in tutta la Germania, vigea già *in qualche caso* il sistema di prestarsi il giuramento anche dai cherici.

X.

Nacquero ad un sol parto gli omaggi, i così detti giuramenti di fedeltà ligia, e le investiture.

Corre intanto una diversità immensa fra il giuramento semplice di fedeltà, e quello ch' è detto di fedeltà ligia; il quale giuramento di fedeltà ligia era quello che andava annesso ai feudi; qnello, mediante il quale la persona diventava dipendente *del tutto* e quasi *come cosa* di colui al quale il giuramento prestava: *Hœc enim differentia,* dice il Cardinal Petra, *inter homagium et fidelitatem fuit semper considerata, quia primum importat specialem subiectionem omnino arcendam a Personis ecclesiasticis erga laicos; secundum significat civilem recognitionem Domini directi, cuius est feudum.*

Il perchè troviamo nella Chiesa un' immensa copia di proibizioni per ogni chierico, e quindi per i Vescovi in ispecie, di poter emettere un giuramento di questa natura quel giuramento che si addimandava, come abbiam detto, di ligia fedeltà.

Sia dunque in Francia che in Inghilterra (ancora nelle altre parti) avea vigore anche questo giuramento di fedeltà ligia, e forse qualche volta pure

per concessione, o, a dir meglio, per una tolleranza *quasi forzata* dalla parte della Chiesa.

In Francia, dopo le Papali proibizioni, i Re si andavano accontentando d'un giuramento di semplice fedeltà, e così mano mano avveniva pressochè in ogni luogo, quando una Conciliare sentenza del quarto Concilio Lateranense veniva insegnandoci e comandando quando e come dar si potea dai cherici un giuramento ai Re.

XII.

Il Concilio ci rappresenta la sapienza riunita della Chiesa, e questo gli è risaputo; esso è diretto a formolare e difendere la sua fede, esso è diretto ad organizzare e restaurare la sua disciplina.

Il secolo più ricco di concilii fu il secolo di Bernardo; dal 1123 al 1215 ne furono celebrati quattro in Roma, tutti quattro ecumenici; furono i quattro Lateranensi, tenuti fra gl'istessi muri domestici del Papa.

Callisto II, *ereditiero* del gran principio d'Ildelbrando, nel primo Concilio Lateranense tolse via le investiture, causa funesta di mille guai nella Chiesa di Dio, e radice maestra della maggior peste, che fu quella della simonia beneficiale. Queste investiture partorirono, come abbiam detto, queste servitù dei giuramenti di fedeltà ligia nientemeno che nella

persona istessa dei Vescovi! Enrico V riconciliatosi con la comunione dei fedeli, reintegrava nei suoi diritti o possessi la Chiesa Romana, rinunziava la pretesa d' istituir vescovi ed abati, ed il Pontefice concedea ai giustamente eletti, che l' imperatore avesse impartito i diritti feudali o principeschi, ma per corona o scettro, non più per mitra e pastorale.

Tolta la causa, anche l' effetto dovea svanire. Non bastarono più le generali proibizioni dei giuramenti di fedeltà ligia, e la Chiesa volle anche determinare come e quando dai cherici dar si potesse un giuramento di fedeltà ai Principi della terra.

Fu questa dunque l' opera del gran Pontefice Innocenzo III nel Concilio quarto Lateranense.

Il decreto fu: *Nimis* de iure divino *quidam laici usurpare conantur, cum viros ecclesiasticos* nihil temporale obtinentes ab eis, *ad praestandum sibi fidelitatis iuramentum compellunt. Quia vero secundum Apostolum Servus suo Domino stat, aut cadit, sacri auctoritate Concilii prohibemus, ne tales clerici personis saecularibus praestare cogantur huiusmodi iuramentum.*

Ecco dunque la proibizione esplicita della Chiesa, a cui accenniamo. E sentirebbe troppo dello strano, se qui il senso si volesse restringere infra i limiti del numero di quelli, che non avessero, o non possedessero cosa veruna. Ma che! Il possedere una proprietà non vuol dir certamente una grazia del Principe, e non

assoggetta la persona, se non che infra i limiti delle relazioni giuridiche che ogni proprietà richiede: la persona non ha che farci punto; non è per questo che diventa suddito di quel Regno, astrazione fatta, come abbiam detto, dalle relazioni giuridiche delle proprietà che egli possiede. Il perchè essendo detto — *nihil temporale obtinentes ab eis* — s' intende bene di coloro soltanto che possedessero feudi; da questi in fuori, la proibizione sta in genere per tutti i cherici.

Non è detto, si ponga ben mente, non è detto soltanto *nihil temporale obtinentes,* ma *nihil temporale obtinentes ab eis;* quindi non s' intendono le proprietà private, come non s' intendono quelle della Chiesa, ma soltanto si debbono e possono intendere i feudi, che vengono dai Principi. No, certamente non si intendono neanco i beni della Chiesa, provvenutile dalla pietà dei fedeli, essendo la Chiesa libera nel possedere od acquistare; libertà che le viene dal giure divino, e non mica dalla concessione dei Principi.

Se queste parole adunque intendere si volessero ristette per quelli che non posseggono punto infra i limiti del Regno, a che questa proibizione? chi è che non possiede un palmo di terra? e perchè in questo caso il concilio ci avrebbe chiamata questa sua proibizione nientemeno che di giure divino? quelli che nulla posseggono non hanno forse diritti e do-

veri così, come quelli che qualche cosa posseggono? Se dunque la proibizione è di *giure divino*, o è per tutti, o per nessuno.

Il principio cardinale, onde muove questa proibizione, è la immunità personale degli ecclesiastici. Il santo Concilio di Trento chiama questa immunità *costituita per ordinazione divina* — *Ecclesiae et personarum Ecclesiasticarum immunitatem Dei ordinatione et Canonicis sanctionibus constitutam* — Ora come mai è possibile che una persona indipendente possa dichiararsi suddito o vassallo? Gli ecclesiastici son destinati ed addetti al servizio di Dio con titolo e missione specialissima; quindi se per avventura giurassero fedeltà e servitù ad una potestà diversa, commetterebbero un grave attentato contra quella giurisdizione suprema di Dio, che li ha eletti per suoi: *Ego elegi vos de mundo, ut essetis mei.* Ond'è, che, al dire dei canonisti, non solo è un delitto il ripetere un giuramento dagli ecclesiastici, ma gli ecclesiastici istessi peccano ben gravemente, se *sponte* il vadano a prestare, pur quando non si trovino nell'esercizio di qualche pubblico *civile* servizio. — *Clerici,* dice il Bellarmino, *clerici etiam sponte præstantes iuramentum..... puniuntur.* —

XIII.

La comune degli scrittori concordemente interpreta il *nihil temporale obtinentes ab eis* soltanto

per i feudi, e non incresca qui sentirne qualcuno, essendo bene, che la presente quistione si vegga da tutti i suoi lati.

Adverte, dice l'Abate, (1) *non intelligas hoc ruditer in omnibus temporalibus qualitercumque a Clericis possessis, quia esset contra Can.... sed intelligas in temporalibus, quae tenentur in feudum a laicis, et hoc.... litera ibi. — Obtinentes ab eis. — Non ergo sufficiet quod obtineant temporalia in Provincia laicorum, nisi obtineant ab eis. Hoc videtur velle Hostiensis hic dicens, quod non hoc ipso, quod aliquis tenet temporalia intra Regnum et Provinciam alicuius, debet illi fidelitatem, nisi ipsa se habere* in feudum *cognoscat.*

Ed il Cardinal Petra (2): *Innocentius tertius bene sancivit huiusmodi fidelitatis iuramentum non prestari Principibus laicis, nisi ecclesiastici sint feudatarii.....*

XIV.

Il Concilio ci assegna la ragione di questa proibizione, dicendo: *Quia vero secundum Apostolum Servus suo domino stat, aut cadit etc.*

Il giuramento in chi lo rende dice dipendenza

(1) *C. Nimis de Jureiur.*

(2) *Constit. di Callisto II. sez. 2, num. 43.*

e soggezione, come in chi lo riceve dice giurisdizione e dominio. Ora havvi una doppia specie di dipendenza; l'una propria e l' altra impropria; l'una per ragion della persona, quale suddito, e l' altra per ragion delle cose che si posseggono. Quindi tutti i dottori osservano con Giov. Francesco a Ponte nel suo *Praelud. feudalium n. 2.* — *Aliud est iuramentum, quod praestat vassallus ratione feudi, et aliud est illud, quod praestat subditus ratione iurisdictionis.*

Se dunque gli ecclesiastici di *giure divino* sono esenti dalla giurisdizione dei laici infra i cattolici, infra coloro che debbono anche assoggettare il loro intelletto a questa sentenza del Tridentino Concilio; ne seguita, come gli ecclesiastici non possano esser soggetti alla Potestà laicale che impropriamente, che indirettamente, mercè le cose che posseggono; e quindi il giuramento può aver luogo, sol quando, come abbiam detto, si posseggano i feudi.

Si ascolti l'Abate (1) — *Tu quis es, qui alienum iudicas servum? Servus suo Domino stat, aut cadit. Quasi dicat. Cum clerici non subsint laicis, non debent praestare haec iuramenta fidelitatis.*

Il Conzalez anche al luogo citato — *Clerici,* dice, *exempti sint a iurisdictione saecularium; merito Innocentius statuit, iuramentum hoc fidelitatis a*

(1) Al luogo citato.

Clericis laicis non esse praestandum, quando nihil temporale ab eis obtineant.

Il Cardinal Petra: *Sicque prohibitum videtur expresse in cit. cap. Nimis, huiusmodi iuramentum fidelitatis praestari ab Episcopis, et Ecclesiasticis, qui non sint feudatarii, cum Clerici exempti sint a iurisdctione saeculorum.*

E prima di questi l' eruditissimo *Cuiacio* lo stesso capo *Nimis* commentava così — *Sequitur in hoc capite, ne viri ecclesiastici, sive Clerici, laicis praestare teneantur iusiurandum fidelitatis, si nulla ab eis teneant bona feudi iure. Clericus non habet alium Dominum, quam eum, qui est in caelis. Haec est ratio huius cap. Huic soli stat, aut cadit, ut Apostolus ait, Servum Domino stare, aut cadere. Huic debet fidelitatem et hominium in omnibus. In spiritualibus certe nulli alii hominum debet.... In temporalibus, seu sæcularibus, nonnisi ratione feudi ei, a quo feudum habet.*

XV.

Fin qui dunque è provato, come *soltanto* dar si possa il giuramento di fedeltà, quando vi siano i feudi. Ma, si ponga ben mente, non basta mica che i feudi vi siano, perchè al cherico corra l' obbligo di giurare; ed è bene volgere qui l' occhio alle condizioni richieste, affinchè si vegga quanto era ben

difficile e raro quel caso, in cui un cherico potea essere obbligato ad un giuramento.

Dal cttato Decreto del *Concilio Lateranense* non si può mica dedurre, che il giuramento si debba sempre prestare dai Vescovi feudatarii — *Proibentur*, dice il Cardinal Petra, *prohibentur clerici feuda non obtinentes similia iuramenta laicis praestare, quod non inducit praeceptum*, in contrario sensu, *ut habentes feuda, teneantur illud facere.*

Avvegnachè da questo decreto conciliare un cotal precetto anche si volesse dedurre (contro ogni principio di arte ermeneutica), due condizioni però sarebbero sempre fondamentali o concomitanti. 1.° Che i beni in realtà siano feudali. 2.° Che il feudo porti con seco l'obbligo di giurare. Egli è risaputo, che i beni si presumono sempre liberi ed allodiali, non mai feudali, fino alla prova in contrario. Per quanto dunque è certa la proposizione, che il feudo di sua natura richiede la fedeltà del feudatario verso l'infeudante, altrettanto è falso non possa esservi feudo senza il giuramento. Presso gli antichi scrittori faceasi mai sempre la distinzione di feudo giurabile e di quello non giurabile, come chiaro apparisce qualunque loro libro per avventura uno si facesse a consultare (1).

Ma ritenendo che il decreto conciliare non parli

(1) Ved. Rosenthal in Synops. Jur. feudal. n. 6.

punto dell' obbligo che corre o non corre nei Vescovi feudatarii, due principî, quale base, abbiamo sempre da ritenere. 1.° Che il giuramento di semplice fedeltà abbia luogo soltanto non già quando i beni feudali siano della Chiesa, ma qualora ne siano investiti gli ecclesiastici istessi in proprio nome. 2.° Che il giuramento può prestarsi in quei soli dominii, ed in quei soli casi, nei quali vige la consuetudine legittima di doversi appunto il giuramento prestare.

L' immunità reale è quella che partorisce il primo di questi due principî. Siccome tutti i beni della Chiesa erano esenti da qualunque servitù, anche i feudi godevano questo privilegio. Il canone ottavo del concilio di Roma ci dice: — *Nullus Presbyter est, ut manus Deo consecratæ, et per S. Unctionem sanctificatæ mittantur inter manus non consecratas* (era questo il rito, con cui prestavasi il giuramento di fedeltà ligia), *sed si feudum a laico sacerdos tenuerit,* quod ad Ecclesiam non pertineat, *talem faciat ei fidelitatem, quod securus sit.* È condannato qui il giuramento di Omaggio nell' atto istesso che si permette quello di fedeltà semplice; ma quando è che si permette? Solo nel caso che i beni siano dei cherici, e non già della Chiesa, la quale libera sempre è da ritenersi da ogni servitù in tutti i suoi possessi.

Questa piena libertà dei beni feudali posseduti dalla Chiesa fu conosciuta e confermata chiaramente

ed esplicitamente anche dalle leggi civili delle consuetudini feudali. — *De negotio* (così leggesi nel lib. 5. de feud. t. 101) *super quo nos consulere voluisti, tibi secundum ius Curiæ, et usum feudi breviter respondemus. Quatemus pro feudo, quod ab aliquo per Ecclesiam detinetur,* nulla *sit facienda fidelitas.* — Il citato Cuiacio qui osserva bene, dicendo: — *Ecclesiam ipso iure esse solutam iureiurando fidelitatis; caeteri nonnisi ex conventione.* — Ed il Gonzalez (volendolo qui riferire a fin di osservare quale sia la opinione di tutti.) — *Specialiter,* dice, *C. Nimis de iure iurando N. 8 in feudis ecclesiæ concessis statutum est, ut licet omnes etiam Principes teneantur fidelitatem promittere illis, a quibus feudum acceperunt; Ecclesia tamen propter eius venerationem etiam feudum accipiens fidelitatem promittere non debet.* — Ecco dunque quanto difficile era desso il caso d' un giuramento!

Arrogi, che neanco il giuramento si dovea prestare, avvegnachè l' ecclesiastico *proprio nomine* possedesse i beni feudali; ma egli si richiedea che anche una consuetudine dovea aver luogo a favore del giuramento istesso. In tutte le controversie feudali la consuetudine faceva testo, come si cava dal libro 2. t. 1. de feud, e quindi anche alla consuetudine facean ricorso gli scrittori tutti per vedere se, quando, e da chi il giuramento si dovesse prestare: *Patet,* dice il Cardinal Petra al luogo citato, *patet*

ita permittendum hoc fidelitatis iuramentum, quatenus scilicet ita fuerit consuetum. —

XVI.

Ora stando così rigorosa la dottrina canonica circa il giuramento dei cherici, vien da sè il quesito, ed è: fino al Concordato del 1818 qual'era il sistema che vigea nelle nostre contrade?

Distinguiamo Napoli dalla Sicilia.

Nelle contrade del Napolitano non era punto questo giuramento per la ragione semplicissima, che i cherici, e quindi i Vescovi erano puri amministratori dei feudi, i quali feudi erano proprietà libera di quelle Chiese che da essi venivano amministrate. Il Cardinal Petra certamente fa testo, e dice in questo proposito: *In Regno Neapolis iam desuevere huiusmodi iuramenta, cum Ecclesia ipsa possideat feuda; Episcopi vero, ac Abbates, qui passim mutantur, sint puri Administratores; prout etiam ut plurimum immunia statim fieri hæc feuda Ecclesiis donata a tali iuramento, asserit Boetius, et dicit Gonzales c. Nimis n. 8, quod licet in d. Textu fidelitatem præstare feudatarii Ecclesiastici non prohibeantur, tamen videtur remissa Ecclesiæ talis formalitas, ob eius reverentiam.*

Nella Sicilia vigeva tutt'altro sistema.

Quando Carlo Conte d'Angiò fu investito del

Regno della Sicilia dal Sommo Pontefice Clemente IV nell' anno 1265, infra gli altri privilegii o facoltà gli venne concessa quella di poter ricevere il giuramento di fedeltà dai Vescovi, sol perchè tal' era l' antica consuetudine della Sicilia, che il Papa volle intieramente rispettata. Ognuno sa che in Sicilia o per *fas* o per *nefas* siasi vista mai sempre molta ingerenza dei Principi in tutta l' azione governativa della Chiesa. Veniva dunque forse da ciò il sistema del giuramento? fu per questo che il Papa volle totalmente rispettato questo sistema? oppure fu per i feudi? e per i feudi giurabili?

Che che sia di ciò, certo è che noi leggiamo nella formola della investitura ciò che segue: *Sacramenta vero fidelitatis præstabantur secundum antiquam et rationabilem consuetudinem, prout canonica instituta permittunt, ab illis Ecclesiarum Prælatis, quorum Prædecessores antiquis illa Regibus Siciliæ præstiterunt. Ab illis autem Prælatis et ecclesiasticis, qui Regalia sive temporalia bona teneant a Domino Regni etc. et qui ratione huiusmodi bonorum ab antiquo consueverunt Regibus. etc. servitia exhibere, huiusmodi honesta, et antiqua servitia eis secundum rationabilem et antiquam consuetudinem et sicut instituta patiuntur canonica, impendentur, salva semper R. Pontificis, et Ecclesiæ Romanæ iurisdictione et auctoritate.* (1)

(1). Così questa formola è riferita nello Specileg. t. 9 p. 239.

Di queste identiche parole si servì poscia anche Alessandro VI nella nuova concessione fatta dell' istesso Regno nell' anno 1501, come riferisce il Raynald nello stesso anno n. 63.

Così dunque stavano le cose per le nostre contrade; ma rimanevano esse così fino al Concordato del 1818?

Oh! quanto c' incresce di dover lasciare qui un vuoto! non anche siamo in istato di poter rispondere a questo quesito. Noi abbiamo elaborato queste pagine, vivendo fuor delle nostre contrade, e possiamo assicurare il nostro lettore, che, fuor di Napoli, i libri riguardanti le cose nostre Municipali non si rinvengono molto leggermente. Potemmo leggere il Giannone, che nulla ci dice all' uopo; a gran pena trovammo poi in Firenze il Gatta ed il de *Seriis*, nei quali neanco ci rinvenimmo notizia di simil natura. Ci rimaneva il dare un occhiata al Liberatore, al Giliberti, e ad altri libri di simil fatta, tanto napolitani che siciliani, ma tutto questo c' è tornato impossibile. Noi però promettiamo di porre un ripieno a questo vuoto nei seguenti lavori, e forse in una Prefazione che mandiamo innanzi alla prima dissertazione, ch' è per uscire.

Quello che poi ci sembra probabilissimo si è, che le vestigia di questo giuramento rimasero forse in Sicilia anche dopo l' epoca delle investiture, e forse dovettero estendersi anche fino a Napoli. Stando

quindi già in uso questo fatto, e forse per secoli, la Santa Sede venne alla concessione o tolleranza di questa natura; e noi crediamo più tolleranza che concessione, perocchè, trattandosi *de re gravi*, come si spiega venuta a luce così di botto questa gran servitù alla Chiesa nel 1818? Vi si può dare una spiegazione solo a questo modo, solo cioè vedendo quest' uso già in atto per lunga stagione, insieme con la volontà del governo, ferma e decisa, di mantenerlo ad ogni costo. Solo a questo modo noi possiamo spiegare il perchè abbia avuto luogo nelle nostre contrade una servitù della Chiesa così avvanzata, e nientemeno come sanzionata in un Concordato solenne. Il perchè piuttosto che un atto di libera e spontanea volontà dalla parte della Chiesa istessa, ci piace chiamarla una tolleranza, senza più.

XVII.

Innanzi dunque alla legge della Chiesa che vieta i giuramenti ai cherici, od innanzi al sistema locale, così come l' abbiamo descritto, la Chiesa pensò bene di cedere, e concedeva qui ai Principi, che un giuramento venisse dato loro anche dai Vescovi; giuramento da darsi non più, come una volta, *generalmente* da tutti gli ordini sociali in un dato giorno, ma sibbene dai singoli Vescovi separatamente, innanzi di entrare nel regime della propria Diocesi.

Noi rispettiamo e veneriamo tutto quello che si fa o si tollera dalla Chiesa, ma certamente non è illecito alzar voti e supplicare, che si faccia un bel ritorno al giure comune. In tutta l' Italia (a quanto sappiamo) soltanto qui in queste contrade (o nelle provincie soggette al dominio straniero,) vedesi un giuramento di questa natura, ed è questa quella terra ove forse per *fas* o per *nefas* le conseguenze non rispondono punto alla intenzione della Chiesa, che ebbe nel sancire una si grave eccezione al diritto comune. No, non vi rispondono qui le conseguenze, sia per malizia della setta, che va propagando mille calunnie a carico dei Vescovi; sia per i tempi tristi, nei quali viviamo, e nei quali di continuo si fa guerra all' autorità legittima; sia forse anche per imbecillità o malizia di qualcun dei Prelati; sia finalmente per la difficoltà di avere esatte e non dubbie notizie in affari di così alto interesse. Ah! questo sistema dunque, mercè le altre circostanze che l' hanno accompagnato, come già abbiam detto di sopra, forse non giova punto alla Chiesa di Dio!

Nei presenti rivolgimenti un fatto è singolare. In tutta l' Italia l' Episcopato sta nelle proprie Sedi, salvo qualche eccezione onoranda, che se ne trova fuori, sol perchè non abbia potuto transiggere con i propri doveri. E qui anche è da convenire, come qualcuno si trova nella propria Sede, sol perchè in un cotal modo abbia transatto con quello con cui

transigere non si potea. Per contro nelle nostre contrade del Napolitano tutti si trovano fuori le proprie Diocesi, salvo qualche eccezione, che *ordinariamente* forse non è la più onorevole, come quella che un qualche tributo abbia resa alla Rivoluzione in quelle relazioni con la Chiesa, in cui transigere non si dovea. Perchè dunque vi corre una differenza tanto avvanzata?

Più volte ci siamo posti con l'animo a considerare questo fatto, e certamente son molte le cagioni che l'hanno dovuto partorire. Infra le quali forse havvi anche quella del giuramento che qui si rendea ai Principi; giuramento che qui in queste nostre contrade giammai per concessione della Chiesa avea potuto aver luogo fino al Concordato del 1818.

Noi intanto ci proponiamo difendere da ogni nota la Chiesa, che concedea questa eccezione, ed è però che invitiamo il lettore a considerare per poco le parole testuali, onde è composta la formola istessa del giuramento.

Già nel Concordato dal 1741 non si fa motto veruno di questa formola, e gli è risaputo.

In quello poi del 1818 all'art. 29.° leggesi: — Gli Arcivescovi ed i Vescovi faranno alla presenza di Sua Maestà il giuramento di fedeltà, espresso con le seguenti parole — Io giuro e prometto sopra i Santi Evangeli obbedienza e fedeltà alla Reale Maestà; parimente prometto, che io non avrò alcuna co-

municazione, nè interverrò ad alcuna adunanza, nè conserverò dentro o fuori del Regno alcuna sospetta unione, che nuoca alla pubblica tranquillità, e tanto nella mia Diocesi, che altrove se saprò che alcuna cosa si tratti in danno dello Stato, lo manifesterò a Sua Maestà. —

Innanzi tutto egli è da osservare, che si parla qui solamente di obbedienza, e di obbligo che corre in tutti, e segnatamente nei Vescovi, se vero è che eglino nel bene abbiano da condurre i popoli. Ora in tutti i doveri non debb' essere il primo l'esempio della condotta de' proprî Vescovi? Non sono eglino la luce fra le tenebre! Non sono eglino i candelabri nella Chiesa di Dio?

Fin qui dunque non solo non cade difficoltà di sorta, ma si ponga ben mente, com' egli non si giuri neanco fedeltà ed obbedienza alle leggi in genere, complessivamente intese, nelle quali potendovi essere qualcheduna contraria alla Chiesa ed alla giustizia, gravi imbarazzi ingenererebbe nell' animo di chi già ha giurato: gli è risaputo, come sia sempre da distinguere fra legge e legge (implicitamente od esplicitamente), conciossiachè sono sempre da escludersi tutte quelle che vanno contrarie alla mente ed allo spirito della Chiesa.

Anche si giura di non appartenere ad adunaze *sospette*, a quelle, cioè, che vengono indiritte a nuocere alla pubblica quiete; e noi crediamo certo,

questa promessa essere un dovere sacrosanto massime in un Vescovo. Chi mai ha il diritto di poter nuocere alla pubblica pace?....

Le ultime parole poi di questa formola son quelle appunto che qui feriscono pur troppo qualche orecchio che fa vista di essere un po' dilicato; ma noi, sebbene siam di credere che qui rechi un gran nocumento questo sistema di giurare in persona dei Vescovi, quanto poi a quistion di dottrina ci dichiariamo presti ed apparecchiati a togliere anche ogni menomo dubbio nell'animo di chiunque si fosse.

Fa conto, ad esempio, che colà accanto ad una tua casa un maligno sia per appiccarvi il fuoco; vorrestu che qualche anima pia venisse ad avvertirtene? ed avvertendotene, gli darestu del turpe nome di spia? Ah! *in causa propria* di leggieri si aprirebbero gli occhi, e si farebbe distinzione fra spia e spia; havvi quella ch' è onesta ed onoratamente si esercita, come indiritta ad onesto fine, ed esercitata con onesti mezzi; ed havvi quella infame, quella che degrada, e gitta nel fango e nella polvere chiunque l'esercita.

Così fate ragione, che un uom dabbene sapesse una qualche macchinazione contra la pace pubblica, contra lo Stato; anche senza un previo giuramento, non è egli tenuto per natural ragione di rendere questo bene universo, avvertendone l'Autorità legittima?

Questo dunque, e non altro è l'obbligo che corre

nei Vescovi in forza di questo giuramento, di cui parliamo.

Si osservi, che nella formola si legge — *lo manifesterò a sua Maestà.* — Oh! forse qui hanno totalmente equivocato parecchi Vescovi del Regno! A nostro modo di vedere non doveano forse rispondere giammai *direttamente* al Ministero in quelle informazioni, di cui abbiamo discorso; vedendo bene che le loro risposte, mercè un vil prezzo, capitavano nelle mani delle parti interessate, le quali, istizzite a questo fatto, perdeano totalmente l'amore la stima ed il sentimento filiale verso il loro Pastore. Ond' è che verso sua Maestà *direttamente, e solo a voce* poteasi o doveasi eseguire questo sacrosanto dovere: quindi ogni colpa, se pur siavi stata, l' è di modo, non di sostanza.

Comprendiamo bene che forse tutto questo non poteva tornare possibile a tutti, a fronte d' un Ministero che con fermezza e con tutta sollecitudine volea un riscontro alle sue richieste; ma se questo non tornava possibile a tutti, poteva tornare forse non difficile ad alcuni; la cui condotta diversa forse avrebbe offerto un addentellato per far conoscere al Re quanto male ne seguiva da quel sistema che aveva posto in piedi il suo Ministero, richiedendo in iscritto quello che poteasi o doveasi anche riferire ben diversamente, qualora una stretta necessità l'avesse richiesto.

Si sa bene, in pari tempo, che qui trattavasi *de re gravi,* e siccome il Vescovo non potea aver cognizione legale, previo un processo, si avea da procedere con massima circospezione, e si avea da tener tanto in mano, da non dubitar punto nè poco di quello che si andava ad asserire. Tal' è stata certamente la idea della Chiesa, non volendo mica che i Pastori, anche a fin di bene, fossero diventati l' odio della società; e l' odio si diventerebbe, se anche per *una sola volta* si desse in fallo *ai dì nostri* in un affare di così alto interesse!

Ora così appunto, com' è stata la mente della Chiesa, hanno corrisposto qui i nostri santi e dotti Prelati. Le chiacchiere valgono nulla: s' è fatto un gran dire circa queste informazioni dei Vescovi, e chi mai ha potuto convincere il Mondo, che in siffatte congiunture anche per una sol volta siasi detto il falso?

Svanisce dunque ogni difficoltà, quando seriamente e di buona fede si esamini ogni parola di questa formola, che dalla Chiesa ci viene.

Un occhiata alla Francia; ed un occhiata a tempo di Ludovico III, quando già venivan meno i giuramenti di fedeltà ligia. In quest' epoca si giurava dai Vescovi, che infra tre mesi si sarebbero recati in Diocesi; si giurava, che in qualunque parte del Regno non avrebbero giammai ammessi i nemici del Regno istesso; si giurava, che sarebbero stati

fedeli al Re ed al Regno; si giurava avrebbero fatto noto al Re qualunque macchinazione contro lo Stato fosse pervenuta agli orecchi loro. Un cotal giuramento non è dunque identico, od anche più esteso di quello che testè si richiedea dai Vescovi delle due Sicilie?

Il Cardinal Petra riporta la formola, onde venne emesso il giuramento dal Vescovo Andegavensi. — *Vos iuratis* (così gli parlava il mandatario del Re Filippo) *vos iuratis domino Regi fidem et ligalitatem, et filio eius Regi Francorum post eum, quodque servabitis eisdem corpora, et membra, vitam,* et iura sua, *et honorem suum temporalem, et si petit a vobis consilium bonum et fidele, sibi dabitis. Hæc iuratis, et nos respondebimus: Hæc iuro.*

Le quali parole poste a fronte della nostra formola son diverse sì, ma la sostanza per il meno è la stessa: al certo sotto l' imperio d' un giuramento siffatto scrupolosamente si dovea riferire al Re qualunque macchinazione per avventura si fosse venuto a conoscere. Il che se non è detto esplicitamente, implicitamente l' idea è chiara: che cosa dir vorrebbe quel mettere tutto sè per la conservazione dei Regii diritti?

Da ultimo a tutto il già detto aggiunga il lettore, che nelle nostre contrade, non meno che altrove, per tutti gli uffizii civili questo istesso si giurava o si giura; e se quindi giurandosi questo

istesso, niuno è che sel rechi a disonore o ad onta, ne seguita aperto e chiaro, come nemmeno in questi giuramenti quanto ai Vescovi si possa trovare difficoltà di sorta.

XVII.

Perchè dunque nella nostra formola del giuramento non havvi difficoltà veruna quanto a dottrinale principio, la Chiesa anche in qualch' altro Regno è venuta concedendo lo stesso, e qualche volta con le identiche parole.

Noi non potremmo indicare qui esattamente in quanti altri Regni siavi questo giuramento istesso, conciossiachè non anche la stampa ci offre una Collezione di tutti i Concordati, che sarebbe lavoro, comecchè materiale, utilissimo ai professori della scienza. Ma non dispiaccia al lettore il vederne qui riferito qualcheduno, così come il destro ci si porge.

Nella Baviera noi troviamo l' identico giuramento; all' articolo 15 del Concordato è detto: *Archiepiscopi et Episcopi coram Regia Maiestate, iuramentum fidelitatis emittent seguentibus verbis: Ego iuro et promitto ad Sancta Dei Evangelia obedientiam et fidelitatem Regiæ Maiestati; idem promitto me nullam comunicationem habituram; nulliquo consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra, neque extra conservaturum, quæ tran-*

quillitati pubblicæ noceat, et si tam in Diœcesi mea, quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, Maiestati suæ manifestabo.

Anche in Francia il giuramento è lo stesso, conciossiachè all' articolo 6 del Concordato si legge: « Les Evêques, avant d' entrer en fonctions prêteront directement, entre les mains du Premier » Consul, le serment de fidélité qui était en usage » avant le changement du gouvernement, exprimé » dans les termes suivants. Ie jure et promets á » Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance » et fidélité au gouvernement etabli pour la Constitution de la Republique francaise. Ie promets, » aussi de n' avoir ancune intelligence, de n' assister á aucun conseil, de n' entretenir ancune ligue, soit au dedans, soit au déhors, qui soit » contraire á la tranquillité publique, et si dans » mon diocèse, au ailleurs, j' apprends qu' il se » trame quelche chose au préjudice de l' Etat, je » le ferai savoir au gouvernement. » Anzi qui è stabilito che il Vescovo abbia da riferire al governo tutto quello che vada contra lo Stato, mentre nel nostro Concordato è detto, come questo sia da riferirsi a Sua Maestà; il che quanto all' esecuzione arreca una differenza immensa; differenza, che, bene intesa, immensamente giova.

Inoltre egli giova por mente ad un principio che ha governato mai sempre l' Apostolica Sede nelle

permissioni dei giuramenti. Si è guardata assai bene di farci giurare in senso *illimitato* fedeltà ed obbedienza alle leggi, avvenendo bene spesso il caso, che qualche legge vada contraria alla giustizia, e quindi alla Chiesa. Il perchè tu vedi, che o il giuramento non parla mica dell' obbedienza e fedeltà *alle leggi,* come in quello nostro, oppure havvi sempre una protesta dell' istesso Governo, significandoci che il giuramento abbia senso ristrettivo, in applicazione soltanto alle leggi cattoliche; la quale protesta qualche volta trovasi testuale anche in un qualche Concordato istesso.

Per il governo francese una siffatta Dichiarazione venn' emanata nel 1817, giammai abrogata dai governi successivi; e per chi abbia vaghezza di leggerla, la riportiamo qui a piè di pagina (1).

(1). « Sa Majesté très-chretienne, ayant appris avec une peine » extrême que quelques articles de la charte constitutionelle » qu' elle a donnée á ses peuples ont paru a la Sainteté contrai- » res aux lois de l' Église et aux sentiments religieux qu' elle n' a » jamais cessé de professer; pénétrée du regret que lui fait e- » prouver une telle interprétation, et voulant lever toute difficulté » á cet égard, a chargé le soussigné d' expliquer ses intentions » á Sa Sainteté, et de lui protester, en son nom avec les senti- » ments qui appartiennent au fils aîné de l' Église, qu' apres avoir » déclaré la religion catholique, apostolique, et romaine, la reli- » gion de l' État, elle a dù assurer á tous ceux de ses sujets qui » professent les autres cultes qu' elle a trouvés établis en France, » le libre exercice de leur religion, et le leur a en conséquence » garanti par la charte et par le serment que la Majesté a prêté. » Mais ce serment ne saurait porter ancune atteinte ni aux do-

Nel Concordato di Costarico all' articolo 22 si legge: — *Prævia declaratione a gubernio per suum Plenipotentiarium emissa, quod scilicet gubernii ipsius mens est, per iuramentum formula prescripta expressum haud obligari in conscientia eos, qui iuramentum illud praestent, ad quidpiam peragendum, quod Dei et Ecclesiae legibus adversetur — Sanctitas sua assentitur sequens iuramentum ab Episcopis, ceterisque ecclesiasticis prestari posse. — Ego iuro et promitto obedientiam et fidelitatem gubernio per costitutionem Reipublicæ Costaricænsis statuto, itemque promitto me nulli propositioni sive persona sive consilio adfuturum, quæ Nationis independentiæ vel tranquillitati publicæ noceatur.* —

» gmes, ni aux lois de l' Église, je soussigné étant autorisé. à de-
» clarer qu' il n' est relatif qu' à ce qui concerne l' ordre civil.
» Tel est l' engagement que le roi a pris et qu' il doit mainte-
» nir; tel est celui que contractent ses sujéts en prêtant serment
» d' obeissance à la charte et aux lois du royaume, sans que ja-
» mais ils puissent être obligés, par cet acte, à rien qui soit
» contraire aux lois de Dieux et de l' Église.

» Le soussigné, en adressant le présente declaration à son.
» Em. le cardinal secrétaire d' État, conformément aux ordres
» qu'il a reçus du Roi son maitre, a l'honneur de la prier de vou-
» loir bien la mettre sous les yeux du Saint-Père. Il ose espérer
» qu'elle aura pour effet de dissiper entièrement toute autre in-
» terpretation, et par là coopérer au succès des vues salutai-
» res de Sa Sainteté, en affermissant le repos de l' Eglise de
» France, Le soussigné a l'honnéur de renouveler á Son Em. le
» cardinal secrétaire d'Etat, l'assurance de sa très haut conside-
» ration. — Rome le 15 juillet 1817.

» Blacas d' Aulps. »

Leggesi l' istessa formola di giuramento, previa la identica Dichiarazione del Governo, all' articolo 22 del Concordato di Nicaraga.

Anche nella Spagna il Governo con una Nota del 20 Marzo 1845, indiritta in Roma al Cardinal Segretario di Stato, dichiarò officialmente, come il giuramento dei Vescovi non era da intendersi anche per tutto quello, che avesse potuto andar contrario alle leggi della Chiesa. Il perchè non si era inteso d' imporre ai Vescovi obbligazione di sorta quanto alle leggi in opposizione a quelle della Chiesa istessa, se pur vi fossero (1).

Per l' Austria all' articolo 20 del Concordato si legge: *Ego iuro et promitto sicut decet Episcopum, obedientiam et fidelitatem Cesareæ Regiæ Apostolicæ Maiestati; iuro item et promitto, me nullam communicationem habiturum, nullique consilio interfuturum, quod tranquillitati publicæ noceat, nullamque suspectam unionem, neque intra, neque extra Imperii limites, conservaturum, atque si publicum aliquid periculum imminere resciverim, me ad illud avertendum nihil omissurum.*

La quale formola ci sembra in verità più esplicitamente chiara in comparazione di quella nostra,

(1) Il documento si trova nell' opera di *Roskovani* — *Episcopus Nitriensis* — che va col titolo: *Monumenta catholica pro independentia potestatis ecclesiasticæ* ab *Imperio civili.* — *Tomo sesto. pag.* 241 *num.* 1166.

perocchè alla fin fine offre esplicitamente un senso più limitato, ch'è appunto il caso *soltanto*, in cui sia *imminente* nella società un grave pericolo. Oh! quell'*imminente* quanto non ne restringe immensamente il senso!

Di più: è detto forse, che il Vescovo forzatamente debba riferire al Re la macchinazione che egli per avventura avesse già conosciuta? certamente che non è detto *così*; quindi è nella sua facoltà al Vescovo, di togliere quei mezzi ch' egli crede più acconci a raggiungere lo scopo; ch' è quanto dire debbe primamente porre ogni sua fatica, perchè la macchinazione svanisca, e poscia soltanto, qualora altro mezzo non vi sia, forza è che ne tenga consapevole la Maestà Imperiale.

Questa formola dunque, il confessiamo candidamente, ci va più a sangue in comparazione di quella nostra.

Ci piace in ultimo por fine a questa serie di testi col ricordare alla memoria del nostro lettore quel Rescritto Pontificio, pieno di romana sapienza, che usciva nel 1815 dalla S. Congregazione *de Propaganda Fide*, e che veniva indiritto al Vicario Apolico di Londra. Con esso si autorizzano colà non che tutti i Vescovi, anche tutti i cattolici a prestare il giuramento civile, pur quando venga emesso con una delle formole che vengono indicate nel Rescritto istesso (1).

(1). Leggiamone una parte: — *Ad primum..... Sanctitas Sua facile sibi persuadet, M. Britannicæ Gubernium nullum aliud*

XVIII.

Non solo adunque per le contrade del Napolitano la Chiesa ha tollerato, dispensando e perdonando

iuramentum a Catholicis esigere velle, nisi illud quod Gubernium quidem ipsum de Catholicorum fidelitate ac subjectione magis magisque certum reddet, nec tamen cum Catholicæ Religionis principiis ullo modo repugnet, sive eidem sacrosanctæ Christi Religioni iniuriosum sit. In casu predictæ emancipationis, quæ Catholicis omnino faveat, eadem Sanctitas Sua ipsis illam ex seguentibus iuramenti formulis, quæ Gubernio magis libuerit, præstare permittet. Nam singulæ ad obtinendum utrumque finem aptissime videntur, ideoque Gubernio non possunt non facere satis. Prima huiusmodi. « Ego iuro et promitto obedientiam et fidelitatem Regiæ Majesiati; item promitto, me nullam communicationem habiturum, nulli consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra neque extra conservaturum, quæ tranquillitati publicæ noceat, et si tam in Diœcesi mea, quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, Gubernio manifestabo. — Altera sic proponitur: « Ego iuro et promitto, me fidelem et ex integro subiectum et obedientem Regiæ Maiestati servaturum, nulloque modo huius Regni pacem et tranquillitatem turbaturum, nec ulli personæ opem et auxilium præbiturum, quæ sive directe sive indirecte Maiestati Suae, ac praesenti Angliae Gubernio contraria sit. — Tertia denique — Ego iuro et promitto obedientiam ac veram fidelitatem acceptissimo Domino nostro, quem pro posse defendam adversus omnes conjurationes, ausus, sive attentata cujuscumque generis contra ejus personam, coronam, et dignitatem, quæ si noverim moliri contra eum, et ipsos eidem Regiæ Majestati communicabo; insuper fideliter iuro et promitto pariter pro posse conservare, tueri, atque defendere successionem coronæ in Familia Maiestatis Suæ contra quascumque personas sive intra sive extra Regnum, quæ ostentet ac prætendat ius ad coronam huius regni. —

nella fattispecie al giure comune, ma anche in altri luoghi, anche presso i protestanti, condiscendendo verso cotesti il più che si possa all'oggetto di guadagnar le anime, all'oggetto di addolcire, per quanto fia possibile, l'animo di quel Governo verso i Cattolici.

Segnatamente dunque per la Inghilterra mille ragioni di convenienza o di utilità hanno dovuto indurre certamente l'animo Pontificio ad una cosiffatta eccezione dal giure comune.

Se dunque sempre che si vegga in un dato luogo e per un dato luogo una tolleranza della Chiesa (quanto ad una qualche abrogazione o derogazione d'una legge comune), desiderio della Chiesa istessa è sempre quello, che quanto prima essa finisca, ritornando ogni cosa al pristino stato; certamente è dato anche a noi conchiudere qui con l'esprimere questo stesso voto, con l'esprimere questo stesso desiderio caldissimo dell'animo nostro, conciossiachè questa tolleranza d'un giuramento nei Vescovi alla potestà laicale non abbia punto giovato nelle nostre contrade, come da tutto il precedente discorso ei si rileva. Ed all'uopo ci facciamo scudo d'una bella risposta che il Papa Pasquale II rendea già a S. Anselmo, Arcivescovo di Canturbery, che avea luogo al finire quelle lunghe sue contese, che sventuratamente ebbe a sostenere con Enrico Primo, Re d'Inghilterra.

Ognuno ricorderà bene quel tristo periodo per la Chiesa, e la quistione era pressochè la stessa; anche versava circa il giuramento dei Vescovi al Re, avvegnachè si fosse trattato d'un giuramento di fedeltà ligia, quali feudatarii del Regno. Ognuno sa bene che in quelle contese Papa Pasquale II volle largheggiare in benevolenza, ed ammise colà (sebbene dopo ripetuti dinieghi) ammise colà un giuramento di questa natura.

Ma il Papa, perchè compreso da grave dolore, non si accontentò di rimanersi qua; e volle purgarsi d'ogni nota possibile innanzi alla santità e dottrina di S. Anselmo, cui dirigendo una sua lettera, gli dicea: La badi; questa l'è stata una condiscendenza, od anzi una mera tolleranza, ed amiamo che il sappia tutto il mondo: forsechè non è un debito per tutti l'eliggere il minor fra i mali? — *Quod autem et Regi, et iis qui videntur obnoxii,* adeo *condescendimus....* — Il *condescendimus* innanzi a tutto il contesto; il *condescendimus* innanzi a tutta quella storia tristissima, vi dà chiaro il concetto, essere stata quella concessione una tolleranza, anzi una tolleranza forzata.

— *Te autem,* egli prosegue, *et ab illa prohibitione. sive, ut tu credis, excommunicatione absolvimus, quam ab Antecessore nostro.... Urbano Papa adversus investituras et hominia factam intelligis* — Accenna alla legge, comecchè costretto

si vegga di venire alla dispensa, mercè la pienezza dei suoi poteri.

Nè fornisce qui il suo dire: quasi pentito, diremmo, od altamente dispiaciuto di quello che già era avvenuto, con un empito di affetto ah! egli esclama, ah! e fino a quando.... fino a quando sarà duratura questa servitù nella Chiesa di Dio! — *Donec, per Omnipotentis Dei gratiam, ad hoc omittendum cor Regium tuæ predicationis imbribus molliatur* — Faccia tu, Anselmo, che si converta questo Re; faccia tu, mercè le tue predicazioni, mercè i tuoi ragionamenti, mercè le tue discussioni, faccia tu, ch' egli da sè stesso cancelli del tutto questa dura eccezione, dando vita a quello che soltanto è legge comune nella Cattolica Chiesa. Ecco dunque qual' era l' intima volontà ed il desiderio vivissimo di quel Papa, avvegnachè si vedesse una tanta tolleranza sotto di lui!

Noi dunque, che crediamo già suonata l' ora ad una maggiore libertà della Chiesa (o per fas, o per nefas), gridiamo alto, togliendo l' ardire di manifestare questa nostra volontà e questo nostro desiderio vivissimo di veder cancellato quanto prima (dall' autorità legittima, e s' intende bene) quell' infausto articolo 29°. del nostro Concordato. Ed abbiamo detto suonata l' ora anche *per nefas*, conciossiachè sia questa una conseguenza che discende legittima anche da quel falso principio della sepa-

razione, che forma sgraziatamente, come abbiam detto, l'errore predominante del secol nostro (1).

XIX.

Questa materia qui trattata ci offre poi anche l'addentellato a dire qualche nostra parola quanto a quella ben grave quistione, che versa circa il potersi o non potersi dare il giuramento con la formola prescritta dallo Statuto vigente, e quindi altresì circa il potersi o non potersi prendere parte veruna nelle elezioni dei Deputati, ch'è quanto dire circa il poter essere eletto od elettore, una volta che l'eletto sia costretto a prestare un giuramento siffatto.

Quanto a questo giuramento dunque noi in pratica troviamo un gran vuoto, stantechè molte anime si mandano forse a rovina, sol perchè non tutti abbiano una idea chiara esatta e precisa di questa quistione.

Si tosto come al sorgere la Rivoluzione si richiedea un giuramento nelle provincie del Napolitano, in una vasta Diocesi noi vedemmo in pratica, che uomini gravissimi per dottrina e per santità

(1). Questo articolo produsse un malcontento fin dall'epoca del Concordato. Nel nostro Colletta troviamo scritto. — Il giuramento dei vescovi suscitando sospetti, che le cose religiosamente confessate, fossero rivelate al governo, i settari, i liberali, i nemici dei potenti, ed i potenti trasandarono le confessioni. —.

furon condiscendenti a darlo, e quì forse in questo fatto non si può negare una facilità troppo avvanzata; uomini costituiti in una cotale dignità dovevano bene pensarci, dovendo far conoscere a tutti in che senso era da intendersi quest' atto loro, conciossiachè ad ogni conto erano obbligati di evitare lo scandalo.

Indi a pochi giorni la Sacra Penitenziaria rispondea al quesito del giuramento in modo negativo, ed ecco issofatto cangiata la scena: tutti gridavano al no, e ci sembra che non tutti distingueano o sapeano distinguere caso da caso, e circostanza da circostanza, interpretando bene gli estremi richiesti da quella proibizione della S. Congregazione. Sott' occhio ci pervenne qualche trista scena, che cavava le lagrime dagli occhi! Noi vedemmo qualcuno presso che in sul disperarsi, per questa ragione appunto di non poter emettere il giuramento; e viceversa noi vedemmo qualch' altro, che sebbene con la piena convinzione d' infrangere ogni legge, andava pure a giurare in ogni senso, conciossiachè non gli bastava l' animo di mandare tutta alla miseria una sua lunga famiglia. Ebbene forse l' un caso e l' altro, a quel che ce ne sembrava, non cadeva sotto l'imperio della proibizione, qualora si fosse saputo *bene* giurare, qualora si fossero prese le debite precauzioni a fin di far conoscere all'universo Mondo la propria intenzione.

Anche testè, quando pendea la quistione delle

elezioni dei deputati, abbiamo visto che qualcheduno non dando le debite istruzioni, non dandosi veruna pena a fin di rimuovere ogni idea di scandalo, e non significando il come ed in che senso, mandava pure a giurare, quasi che fosse stato un nonnulla la proibizione della S. Penitenziaria, quasi che la mancanza di formalità locali a questa risposta della S. Congregazione venisse a distruggere la obbligazione che porta con seco, e che imprime, e dev' imprimere nell' animo dei cattolici, semprechè sia pervenuta alla loro cognizione, come che fosse.

Noi dunque siam di credere come non si possa dire il si ed il no, cosi in genere, per tutti i casi; quindi gli è forza bene conoscere gli estremi richiesti da questa legge della proibizione, affinchè si vegga se e quando un giuramento siffatto si possa prestare.

XX.

Noi dunque, vivendo fuor delle nostre contrade, abbiamo letto una decisione della S. Penitenziaria, e qui la poniamo a capo della quistione, sebbene ci sapessimo ch' essa manchi delle formalità locali, le quali formalità *al più* possono riguardare gli effetti giuridici civili (quando ve ne fossero), non mai quelli strettamente spirituali, non mai quelli che riguardano le relazioni fra l' uomo e Dio.

Eccovi adunque il quesito insieme con la sua risposta.

Q. Se sia lecito il giuramento.... nei seguenti termini.... che comprendono *una ubbidienza illimitata.* « Giuro fedeltà ed obbedienza a Vittorio Emanuele » Re d' Italia, e suoi successori. Giuro di osservare » lo Statuto, ed ogni altra legge dello Stato pel » bene inseparabile del Re, e della Patria Italia. »

R. *Iuramentum* (così risponde) *prout exponitur non licere; tolerari autem posse iuramentum obedientiæ mere passivæ in iis omnibus, quæ legibus Divinis et Ecclesiasticis non adversantur iuxta formam a s. m. Pii VII approbatam, et hisce verbis expressam, scilicet* « Prometto e giuro di non aver parte » in qualsivoglia congiura, complotto, o sedizione » contro il Governo attuale, come pure di essergli » sottomesso ed obbediente in tutto ciò, che non » sia contrario alle leggi di Dio e della Chiesa. »

XXI.

Il principio che governa la Chiesa quando ella ci viene permettendo nei diversi casi il giuramento di obbedienza *alle leggi,* ci sembra in verità quasi lo stesso, sia che versi la quistione circa un Governo legittimo, sia che versi circa un Governo che come tale non anche ritiene. Noi già abbiamo dato un occhiata ai Concordati, ed in essi si vede ben

chiaro, che la Chiesa abbia mai sempre richiesta tale una esplicita dichiarazione (sia dalla parte del Governo con nota officiale, sia dall' istesso giurante nell' atto istesso del giuramento) che limiti la obbedienza a quelle leggi soltanto che vadano concordi con la giustizia, e con tutto quello che si ritiene comandato dalla Cattolica Chiesa. Il perchè la risposta ora dataci dalla Congregazione non va mica discordante da questo principio istesso, il quale governando la Chiesa nelle sue relazioni con *tutti* i Governi, nessuno può recarselo ad onta; nessuno può certamente fare un mal viso ad una disposizione di questa natura.

In queste parole dunque della S. Congregazione non si parla di altro, neanco del titolo di Re; ma soltanto della obbedienza *illimitata* ad ogni legge; il che non potendosi permettere verso chicchessia, la Chiesa è venuta dettandoci la norma che ogni cattolico debbe tenere innanzi di sè.

Vero è che dicesi poter *tollerare* una obbedienza soltanto passiva, ma questo istesso, *se ben si consideri,* rientra nel principio generico della limitazione, ch' è l' escludere ogni cosa contraria alla legge di Dio ed a quella della Chiesa. In somma il principio motore, *inteso a stretto rigore,* ci sembra sempre lo stesso, qualunque sia il Governo. In ogni Governo non dobbiamo forse obbedire a tutto quello che non è contrario a Dio ed alla Chiesa? Dunque an-

che *questo istesso* richiede oggi da noi la S. Congregazione, rimandandoci alla nota formola di Pio VII. Comprendiamo bene che nello sviluppo del principio ci possiamo trovare in condizioni diverse nella diversità dei casi, ma questo non ha una relazione assolutamente necessaria con la nostra tesi, ch' è il veder solamente se si possa giurare giusta la formola dello Statuto.

Il principio dunque in carne ed ossa è quello stesso che noi già abbiamo esposto di sopra: Obbedienza verso tutte le leggi che muovono dalla giustizia, e passività in tutt' altro, fino a quando non si tratti di compiere da *noi stessi* degli atti che sian contrarii a Dio od alla Chiesa. In somma le parole son diverse, si, ma la sostanza è la stessa.

La condotta dunque della Chiesa è stata mai sempre quella di chiedere nei giuramenti la limitazione, di cui abbiamo discorso; il che, diciamolo con tutta sincerità, sente forse più di una cotale dilicatezza (sempre degna della Madre Chiesa), anzichè di una stretta, strettissima necessità; ed intendiamo ciò dire, quando non si voglia guardare la presente quistione dal lato dello scandalo, che ad ogni conto dobbiamo sempre rimuovere dal seno delle popolazioni. E valga il vero: che cosa è mai la legge? la legge può mai disgiungersi dall' elemento di giustizia, onde ha da muovere? Se dunque la

legge non può mica disgiungersi dalla giustizia, ogni giuramento porterà con seco quella limitazione istessa, che la Chiesa anche esplicitamente richiede.

Il Cury in questa solenne quistione se la svigna in due parole. — *An* (così egli) *an liceat præstare iuramentum obedientiæ erga Costitutionem politicam, quæ continet nonnulla Juri divino, aut ecclesiastico adversantia? Respondeo affirmative, si iuramentum hæc puncta directe non respiciat: Supponitur enim unusquisque iurans promittere obedientiam Constitutioni,* SALVO SEMPER DEI IURE. — Riferma poi questa sua dottrina con l' autorità d'un tedesco scrittore.

Ma, che che sia di ciò, che che se ne voglia pensare quanto a quello che dice il citato teologo Cury, non si può egli negare, che quasi generalmente nella scienza teologica si ritiene in sentenza, come una siffatta esplicita limitazione faccia strettamente mestieri. Siane a prova il teologo Decastillo che si esprime, dicendo: — *An universaliter iurans facere alterius voluntatem, peccet mortaliter, et respondet: ex genere suo esse mortale peccatum, ut patet,... At vero ex circumstantiis.... contingere potest, nullum esse peccatum, quando est moralis certitudo, quod neque præcipiatur, neque obtemperabitur in re illicita, quamvis, ut idem ait Sotus, a veniali culpa imprudentiæ non possit excusari promissio sic generalis.* — Se dunque giusta molti

teologi si pecca con la obbedienza *illimitata,* forza è che si ponga la richiesta limitazione nei giuramenti di obbedienza ad ogni legge.

Questa limitazione dunque sempre intesa implicitamente, conciossiachè non havvi legge senza un principio di giustizia, onde emana, la Chiesa la vuole anche esplicita; esplicita in qualunque Governo, esplicita in ogni caso, esplicita in qualunque trista condizione in cui possa versare la pubblica cosa.

Ma non è però da credere, che la formola, onde Pio VII ci esprime il suo concetto, sia *sacramentale,* in modo che non si possa con altre parole, con altri modi raggiungere lo stesso scopo: lo scopo, la manifestazione di questa idea è quella che ci vien comandata, è quella che noi dobbiam eseguire, ma non altro: le parole possono esser diverse, come diverse si veggono negli stessi Concordati di Santa Chiesa.

Il perchè si dimanda qui: fia mai possibile con la formola dello Statuto raggiungere questo scopo istesso?

Ma, a dirla con tutta sincerità, a noi sembra di sì. La Congregazione ha risposto non potersi ammettere la nostra formola, *prout exponitur,* cioè con quel senso illimitato che contengono le sue parole. Dunque faccia il giurante una protesta che ne limiti il senso, ed il tutto è bello e fatto. Anche per le altre formole degli altri Regni, come ab-

biamo visto nei Concordati, richiedesi una protesta di limitazione, essendovi anche in esse delle parole generiche, che contengono una obbedienza allo Statuto e ad ogni legge. Se dunque negli altri casi è stata pur sufficiente una protesta di limitazione, può ella anche bastare nel caso presente, ed in questo, il confessiamo sincerissimamente, non ci vediamo difficoltà di sorta.

La quale protesta se pur non possa essere esplicita nell' atto del giuramento istesso, può certamente precederlo, e quanto ai modi debb' esser tale da raggiungere lo scopo; debb'esser tale, per conseguenza. da essere allontanato totalmente lo scandalo. Al certo non si possono qui determinare i diversi modi a tenere nella diversità dei casi, correndo sempre una gran differenza fra persona e persona, fra congiuntura e congiuntura, fra tempo e tempo. Fate conto, ad esempio, che sia un prete od un Vescovo colui che il giuramento deve prestare. Oh si! per costui abbisognavi una dichiarazione oh quanto più esplicita! Gli occhi delle popolazioni sono rivolti a lui, e quindi ogni mezzo deve togliere per chiarir bene le sue idee: egli ha da protestare d' intendersi il suo giuramento nel senso d' una passività in tutto quello che vada contrario alla Chiesa, ma d' una passività che mentre esclude ogni movimento sedizioso, ammette il poter combattere l' errore con le ammonizioni, e con tutti i modi che si convengono

al sacerdote di Dio. Oh sì! con questa protesta può egli bene giurare anche secondo questa formola, se per avventura venga obbligato da qualche officio civile (poniamo il caso), che abbia voluto o potuto accettare.

XXII.

Un dubbio potrebbe qui sorgere, che accennasse alla impossibilità di questa protesta, per la ragione che non se ne potrebbe accontentare il Governo locale.

Noi in verità siam lungi da credere tutto questo, perocchè al Governo incumbe soltanto che le leggi si eseguano, importando poco che per alcune di esse fossevi soltanto una passività in alcuni dei sudditi, che, secondo quelle leggi istesse, non è che abbiano da operare cosa veruna, ma sono tenuti soltanto a tollerare, soltanto a non muover contra di esse una opposizione che possa sentire di proibita cospirazione.

Delle due l'una: o il governo si crede anche essere un governo di diritto, o si crede semplicemente essere un governo di fatto, così come l'hanno denominato le Potenze istesse che l'hanno riconosciuto. Sia nell'un caso che nell'altro il diritto suo si restringe infra i confini di emanar leggi che *sian leggi*, e però, secondo ragione, può soltanto per

queste richiedere un giuramento di fedeltà e di obbedienza.

Soltanto dunque infra questi limiti si può richiedere un giuramento di obbedienza, e questo diritto, il sappiano tutti, compete anche ad un Governo di fatto, quando già stia in possesso d'un Regno, od emani le sue leggi. Se in questi casi non corresse l'obbligo di obbedire alle leggi, non si menerebbe la società nello scompiglio e nell'anarchia? *Salus Reipubblicæ suprema lex esto.* Di qui sorge questo diritto, che non si può mica negare ad un Governo anche di semplice fatto. « Supponete, dice Cesare Cantù in questo proposito, supponete navigassimo nell'Oceano. Un corsaro assale la nostra nave; getta in mare il capitano, e mettesi egli stesso al timone per trarci in porto. Noi ciurma, o noi passeggieri siamo obbligati obbedire a costui, perchè il diritto di conservazione, di ordine, è superiore a quello di proprietà, o legittimità. Siamo obbligati a dar consigli buoni nella tempesta, indicazioni giuste nel viaggio, eseguir le manovre opportune ec..... »

Se dunque per ogni Governo, sia di diritto o di semplice fatto, infra questi limiti si restringe il suo potere, piacciavi por mente ad una riflessione che noi crediamo opportunissima.

È dessa una sentenza comune, come il giuramento si debba emettere giusta il senso che applica

alle parole colui che il giuramento riceve. S. Agostino, nella lettera ad Alpio, consultato sopra un certo giuramento che si esigeva, muove appunto da questa regola, dicendo: *Illud sane rectissime dici non ambigo, non secundum verba iurantis, sed secundum expectationem illius, cui iuratur, quam novit ille qui iurat, fidem iurationis impleri.* Dunque il giuramento esatto da altri si fa non in quel senso che reca, o che può recare la materialità delle parole, *secundum verba iurantis,* ma secondo il senso inteso da quello che esige il giuramento, *quam novit ille qui iurat;* ed è questa una regola certissima, *illud sane rectissime dici non ambigo.*

Ma per quanto questa regola sia certa ed inconcussa, soffre una eccezione, la quale è anch' essa una sentenza comune.

Si può egli mai giurare con una restrizione mentale qualora le parole diano spontanea una equivocazione? Togliete a casaccio qualunque moralista, e vi troverete scritto che lo si possa, qualora però non siavi diritto in chi il giuramento riceve. *Commune est,* dice lo Scavini, *vel apud ipsos rigidiores, licere nobis* ex iusta causa, ac extra contractus et iudicia, *uti equivocatione etiam cum iuramento.*

Ora dunque alla vista di questo principio, ch'è quanto dire alla vista di questa eccezione alla regola generale, è chiaro il concetto, come si possa

giurare, intendendosi il giuramento ristretto infra i limiti di leggi che *sian leggi,* come altresì infra i limiti di una obbedienza meramente passiva in tutt' altro che legge non sia a stretto rigore di giuridico linguaggio. Non vi essendo dunque il diritto in chi il giuramento riceve, se non che infra questi limiti, certo è che si possa giurare siffattamente, purchè non vi corra un timore di scandalo, e purchè a rimuovere totalmente questo scandalo sí siano già presi tutti i mezzi opportuni.

Non è dunque che la Chiesa non ammetta l'obbedienza anche ad un Re di fatto, come abbiam detto, ma vuole ch' essa si restringa infra quelle leggi, il cui contenuto sia secondo Dio, secondo ragione; bastando per tutt' altro una mera passività. Lo Scavini mettendo a disamina appunto la celebre istruzione di Pio VII, dov' è riportata la formola di una obbedienza passiva, conchiudè dicendo: — *Ex Pontificia responsione decretorium est, per se loquendo licitum esse sub gubernio invasore et imperanti fidelitatem, et legibus obedientiam cum iuramento promittere; id enim non fit ad exauctorandum principem, sed ad impediendam totius societatis ruinam; non fit in recognitionem etc. sed ad tutelam ordinis publici.* —

Oltre dunque questa eccezione, la quale non può essere se non che rarissima, conciossiachè sia difficile il caso in cui si possa sempre rimuovere ogni

idea di scandalo, la protesta di limitazione debb'essere *esplicita,* come c' insegna, se anche altro non fossevi, la pratica della Chiesa.

XXIII.

Siccome però versiamo sopra materia dilicatissima, facciamo d' intenderci bene.

A noi sembra, per le ragioni addotte, che il giuramento esibito con la formola prescritta, ma preceduto od accompagnato da una protesta, possa esser bastevole a giurare senza tema di peccato, conciossiachè un giuramento siffatto non entri sotto l' imperio della proibizione della S. Congregazione.

Imperò questa teorica intendiamo far soggiacere ad una duplice condizione: primamente il principio sta fino a quando un cumulo di circostanze, avvegnachè non cambiate le parole della formola, possano far cambiare totalmente il senso, possano far sì, che, non ostante anche qualunque protesta implicita od esplicita, risulti tale un senso da danneggiare la Chiesa, ed i suoi diritti. Non è nuovo questo caso nella Storia della Chiesa, ed è perciò che qui facciamo soltanto di ricordare il principio.

Secondamente ha da valere questo nostro principio della protesta fino a quando non si cangino le parole della formola, conciossiachè possono es-

sere talvolta tali parole da non poterle conciliare punto con veruna protesta.

Intanto non incresca volgere qui un occhiata ad un esempio per l' un caso e per l'altro.

Quanto al primo ognuno di leggieri può ricordare il giuramento che Pio VII ammise, e che poscia egli stesso proibiva, non ostante che il Governo fosse stato lo stesso, *non ostante* che le parole non si fossero mica cangiate, e non ostante che il Governo facesse vista di accontentarsi di qualunque protesta. Intendiamo parlare quì della formola del giuramento riconosciuta nel Concordato del 1803, e che supponiamo la ricordi il nostro lettore (1).

(1). La formola è la seguente: — *Iuro et promitto ad sancta Dei Evangelia obedientiam et fidelitatem gubernio italicæ reipublicæ. Item promitto, me nullam communicationem habiturum, nulli consilio interfuturum, nullamque suspectam unionem neque intra nequae extra conservaturum, quae tranquillitati publicae noceat; et si tam in diœcesi mea quam alibi noverim aliquid in Status damnum tractari, gubernio manifestabo.* —

Indi a poco il Papa muta consiglio, e ne dà ragione—Si propone (così egli nella Instruzione del 30 agosto 1808) si propone e si vuole il giuramento secondo la formola approvata nel Concordato del 16 settembre 1803; ma non è questo il proporre e volere quel giuramento assoluto e indefinito che da noi è stato nel presente caso escluso e condannato? Non é confondere le circostanze, o astrarre dalle medesime, onde perduto di vista il fondamento della nostra decisione, apparisca questa contradittoria od irragionevole? Con quel Concordato s' intese di fissare uno stabile regolamento di quanto spettava alle cose ecclesiastiche (come fu

Quanto al secondo caso poi vi ricordi il giuramento Cisalpino, quel giuramento che dovevasi

detto nel proemio) avendo riguardo ai passati sconvolgimenti di quelle provincie già passate sotto il dominio della Repubblica italiana in forza dei trattati conchiusi. E se in vista delle lacrimevoli circostanze di quei paesi, e a togliere o mitigare i gravissimi mali di quelle chiese dovemmo condiscendere a molti sacrificii, si ebbero non di meno altrettanti compensi negli articoli convenuti a favore della religione e della Chiesa, i cui conosciuti interessi rimanendo in tal modo quanto era possibile guarentiti, e sotto un tale aspetto riparati sempre sulla fede pubblica di sì solenne trattato, non trovammo difficoltà di permettere agli ecclesiastici di giurare al governo obbedienza e fedeltà anche illimitata e senza clausola alcuna; poichè un tal giuramento in tali circostanze non era suscettibile di sinistra interpretazione, nè in alcun modo apparir potea ingiusto o irregolare. Ma chi potrà mai reputare applicabile una tale condiscendenza di quei giorni al caso nostro? chi non vede anzi la necessità che ci corre di contenerci diversamente e di opporci adesso al giuramento che allora permettemmo? É egli il governo che pretende oggidì un tal giuramento? è egli legittimo possessore degli Stati della Chiesa, non piuttosto notorio usurpatore? Garantisce egli gl' interessi della religione, della Chiesa, o non piuttosto ne sovverte e manomette le leggi più sacre e di privativa ispezione del sacerdozio? Lo toccate con mano. . . . . cc. . . . . cc. . . . . Ed in vista di tali cose chi potrà stimar lecito il giuramento di fedeltà, e di obbedienza illimitata a un tal Governo?

Ma il governo ha detto di permettere, *che i Vescovi avanti di pronunciare il giuramento del Concordato si esprimano pure con ogni pubblicità di volerlo pronunciare in senso rettissimo e puramente cattolico.* Voi comprendete da voi medesimi, che la difficoltà non consiste nel senso della formola in sè stessa, ma bensì nei rapporti che in questo particolare caso ha il giuramento, quali sono lo qualità del governo che lo esige, l' oggetto per cui lo esige, come abbiamo spiegato, e tali rapporti restano come sono.

emettere nella Romana Repubblica, e che veniva conceputo nella formola seguente: « Giuro odio alla » Monarchia ed all' Anarchia, fedeltà ed attacca- » mento alla Repubblica, ed alla Costituzione. »

Non mancavano penne, come quella del Bolgeni, ad esempio, che si affaticavano a poterci dare un senso anche passabile. Anzi non bastava tutto questo: il Governo istesso si accontentava anche d'una protesta esplicita dalla parte dei giuranti, in significando il senso cattolico, secondo cui emetteano quel giuramento, ma che! le parole includevano tale un senso da non poterle torcere a quel verso che si sarebbe desiderato. Quindi il Papa nel 30 Gennaio 1799 dichiarava solennemente « che l'apparente annuenza del Magistrato alla verbale dichiarazione (dei giuranti) non basta per dare alle parole del Giuramento una interpretazione diversa dal significato, che quelle puramente e naturalmente pronunziate contengono. »

Il principio nostro adunque della protesta sog-

nè mitigansi con una semplice dichiarazione generica verbale, staccata dal giuramento, come si vorrebbe.

Qui dunque versava il caso non che sopra una obbedienza illimitata, già ammessa dal Papa, ma anche sopra uno scopo iniquo, a cui il giuramento tendea, e dovea servire come di ancella. Il perchè con una così dotta istruzione il Pontefice scalzava le basi ad una pretensione per quanto illogica, altrettanto iniqua. — (Documenti relativi alle contestazioni insorte fra la S. Sede ed il governo francese.)

giace a queste due condizioni, sebbene oggi queste due condizioni fossero inapplicabili al caso, di cui parliamo.

È inapplicabile la prima, giacchè non vige la parità: la Chiesa ha soltanto proibito il senso illimitato a quelle parole, senza più: non è già che prima si sia convenuto in un cotal modo, e poscia siasi cambiata la condizione delle cose, come avvenne all' epoca di quel Concordato, di cui parliamo.

È inapplicabile la seconda, perocchè nel caso nostro la Chiesa ha propriamente sancito il contrario: dicendoci non doversi adottare la nostra formola, sol perchè nelle sue parole si contiene una obbedienza illimitata, è appunto questa dichiarazione limitativa quella che soltanto ci comanda di fare.

Da qualunque lato adunque si esamini questo principio della protesta, è la sola via che nel naufragio, in cui versiamo, ci presenta la tavola di salvazione.

XXIV.

A qualche uomo di autorità, come altresì a qualche nostro amico, più volte abbiamo fatto nota questa osservazione che versa circa gli estremi richiesti dalla proibizione della S. Penitenziaria: ma due difficoltà ci hanno sempre opposte, che peraltro ci sembrano o di poco o di niuno valore.

La prima si è che, così operando, quel fatto, che oggi si vede, andrebbe a consolidarsi, e, consolidandosi, si reca un aggravio agli altrui diritti, oppure almeno un dispiacimento ben grave a chi nol merita.

Quanto all' altrui danno qui cade bene in acconcio quella distinzione comunalissima fra il cooperare formalmente, ed il cooperare materialmente. Se ci stringe necessità a giurare a fin di sostentare la nostra vita, a fin di mantenere e salvare i nostri diritti, le nostre proprietà, e sopratutto la cattolica fede, come mai possiamo noi esser chiamati garanti d' una lesione agli altrui diritti? Ci piange l' animo al pensar solamente di poter esser causa dell' altrui danno, ma Dio buono! e perchè chiamarci causa? Sia pure una causa, ma puramente e meramente materiale; sarà dessa una semplice occasione, che salva certamente la nostra coscienza da ogni reato. Nè, per conseguenza, ogni altrui dispiacimento può essere una sufficiente ragione a doverci perdere piuttosto anime e corpi, anzichè qualche volta giurare nel senso or ora significato. Non si giuri, sì, quando se ne possa far senza, ch' è quanto dire quando non vi corra una stretta necessità, ma quando fa egli strettamente mestieri?.... *Ah!.... Ab amicis iusta petamus!*

Nè qui, come per conseguente, deve imporre la legge della Chiesa, che appone anche la sco-

munica contro coloro che per diretto o per indiretto, in qualunque siasi modo, influiscono nella quistione Romana. Vero è che dir si potrebbe, come ad esempio: facendola da giudice o da legislatore, in un cotal modo non si viene ad influire in questa romana quistione? Ma che! Distinguete fra il naufragio ed il naufragato: è proibito l'influire nel naufragio, ma non è già ch'è proibito di aiutare il naufragato, non è già ch'è proibito ai naufragati di aiutarsi fra loro il meglio che possono. È proibita la spoliazione del potere temporale dei Papi, ma non è già che sia proibito il poter aiutare quella gente, perchè il diritto e la giustizia sia l'unico fonte, onde scaturiscano le loro leggi, le attuali relazioni che debbono regnare fra loro. Il fatto è già avvenuto, ed il Mondo reale quanto a forza è superiore al Mondo ideale; noi non vi consentiamo, noi non lo approviamo, ma certamente abbiamo da subirlo, e, subendolo, togliamo i mezzi a salvare o difendere ogni altro nostro diritto. Se i già sudditi del Papa hanno dunque questo diritto d'intendere al loro bene migliore, comecchè si trovino sott'altro regime; chi si coopera a questo stesso loro bene, certamente non viola o non strugge diritto veruno, non influisce anche menomamente nella quistione romana, e la sua cooperazione quanto a qualunque altro effetto ne possa seguire, sarebbe pur materiale, non affatto formale.

Un altra difficoltà è poscia d' un qualche peso maggiore, ed è (se abbiamo bene compreso) che il Santo Padre, addimandato forse come per particolare consiglio, abbia negativamente risposto.

Una osservazione qui: qualunque risposta del Papa (in questo od in altri casi) ci vien' emanata da lui appunto *quale Papa,* o quale un semplice privato Dottore?

Lasciando stare che qualche volta può essere emanata per un semplice consiglio, che deve servir di norma a chi glie l' ha dimandato; fuor di questo caso, vige sempre la distinzione fra Papa e Dottore privato.

Sempre che dunque parla il Papa da Dottore della Chiesa universa, corre l' obbligo a noi di obbedirlo *scrupolosissimamente;* sempre che parla poi da privato Dottore, si può bene tenere una sentenza contraria. E perchè non si equivochi, egli è risaputo che parla sempre il Papa *da Papa* quando si conosca ch' egli intenda obbligare tutta la Chiesa, nel quale caso, com' è ben naturale, parla in modo che tutta la Chiesa poss' ascoltarlo.

Il perchè, non stando nel caso, la difficoltà svanisce al solo annunziarla.

XXV.

Sta dunque fermo il principio, come il giuramento si possa dare nel senso or ora indicato. La

quale idea ci mena tantosto a quella degli officii, a quella degl' impieghi, ai quali il giuramento va annesso.

Gli è risaputo che l' impiego (fatta astrazione dal giuramento) può abbracciarsi o non abbracciarsi, vedendo bene quale scopo o quale missione esso abbia, e quindi se per diretto possa nuocere a qualunque siasi diritto altrui, o se in un cotal modo possa anche influire nella quistione del potere temporale del Papa. Di questo ce ne passiamo, perocchè sarebbe troppo lungo il discorrere circa tutti gli officii civili, vedendo ognuno come, alla vista di questo principio, quanti siano pochissimi quelli che non si possano accettare.

Intanto quanto al primo posto in società, ch' è quello di Deputato o Senatore, testè si faceva una discussione ben lunga fra i dotti; e troppo ci dilungheremmo, se per poco anche noi la volessimo trattare. Diciamo soltanto, con tutta la sincerità possibile, esser noi per coloro che l' hanno pensato e la pensano affermativamente. Il Cesare Cantù e lo *Stendardo Cattolico* di Genova furon quelli che illuminarono le menti in un punto di tanto interesse! Il principio di conservazione della propria esistenza, il principio della conservazione dell' ordine, il principio della difesa e conservazione della cattolica fede, per quanto fia possibile, va innanzi ad ogni altro diritto, va innanzi ad ogni altro prin-

cipio. Per quanto è possibile nell' attuazione, chi mai può negarci il diritto *di fare il bene?* chi mai può negarci il diritto di evitare il male, avvegnachè fosse anche d' un solo grado? Non è dunque certamente un delitto, se con la mano col consiglio con la discussione e con tutti i modi possibili ci sforzassimo a difendere i nostri supremi diritti.

Il Santo Padre, dimandato da mille bocche di una decisione su questo punto, ed ispirato da Dio a conoscere il tempo di parlare e quello di tacere, ha rimasta libera la discussione a chi piaccia di farla. — *Mundum tradidit disputationi eorum.* — Nella *Correspondance de Rome* del 20 aprile 1865 noi leggiamo essere stata questa appunto la volontà del Papa, poscia che si ebbe studiata la questione da ogni lato; il quale concetto ci si ripete quasi a verbo nel dì 29 Aprile. Ora si potrebbe scrivere siffattamente sotto la revisione romana, se così non fosse?

Alla più forte obbiezione in contrario, ch'è quella versa circa la pochezza del numero dei difensori della verità, e quindi circa la inutilità di averne alcuni in Parlamento, sembra che le risposte già date siano calzanti, e noi le ricordiamo, arrecando i singoli testi.

Si ascolti dunque un Monsignor Parisis, che dice: — Nè vale il dire che la minoranza del buon partito è tale da lasciare debole speranza di buon successo. L' istoria delle lotte parlamentari ci fa conoscere che

le minoranze perseveranti, unite sinceramente, e fedeli alle regole della coscienza, poco a poco s'estendono, traggono a sè i voti, e passano in maggioranza sempre temuta, spesso vittoriosa. »

E lo *Stendardo Cattolico* veniva ribadendo questa sentenza, aggiungendo: — Una tale minoranza bastò in Inghilterra a poco a poco per riacquistare i diritti civili tolti ai cattolici dalla riforma, e a ricondurre sì buona parte di quella nazione alla Chiesa. Una tale minoranza nel Belgio e nella Prussia medesima tiene in rispetto il partito sovversivo ed anarchico, lottando con perizia contro di esso e con successo, vario bensì, ma di cui niuno potrebbe mettere in dubio l'utilità.... In Ispagna dopo che quella infelice nazione tutti ebbe assaporati i frutti amarissimi della rivoluzione, è la minoranza cattolica quella che ribattezzolla alla fede, e tornò a quella monarchia il posto che le assegnava il nome, onde va gloriosa da secoli..... Sebbene non più prettamente costituzionale la Francia, pure anche là sono i cattolici che mostrandosi, in ogni guisa dalla legge acconsentita, in difesa dei diritti loro, e di quelli della lor fede, tengono in soggezione il governo, ottengono non raramente concessioni e favori; e infine è per essi, se di rimbalzo fino a quest'ora si ottenne che dalla rivoluzione italiana non fosse cacciato dalla sua Sede il sommo Pontefice.... Conviene essere affatto digiuni delle cose

parlamentari per non comprendere quanto valga in un Parlamento anche una minoranza ben disciplinata, e compatta. Accordando e negando abilmente il suo voto in questa o quell' altra quistione, essa ottiene sovente gl' intenti suoi anche meno sperati; essa pone romore al tempo opportuno, presta appoggio alla causa della giustizia, riesce per lo meno a bilanciare alquanto le più furiose passioni che trascinano facilmente a passi inconsiderati, rendendo così un servigio innegabile a chi tiene fra le mani il timone dello Stato, qualunque ne siano lo opinioni. Chiarisce in fine il vero delle quistioni, ponendo in luce dinanzi agli occhi di tutto il paese gli argomenti della opposizione; e riescendo per lo meno a proteste troppo onorevoli, quando per mala ventura non possa una verità prevalere. —

Lo storico Cantù. — E nella Camera (così egli grida all' universo Mondo) credete davvero che la minoranza non faccia nulla? Il pubblico vede la falange dei gaudenti lanciare le sue palle bianche, e con queste si trionfa nei sistemi odierni, dove non si ponderano le ragioni, ma si calcola il numero. Sta bene: ma il pubblico stesso udì le ragioni esposte da quegli indipendenti, qualche pauroso prese forse coraggio a professare la verità, qualche consortiere ebbe vergogna di sostenere un assurdità, di dimandare una persecuzione, di difendere un latrocinio, di pretendere una ingiustizia. Chi calcola

l' efficacia d' una sola voce? chi dirà quanto vale un esempio? e tutte le grandi cause cominciarono da uno, da pochi: da Wilbelforce l' abolizione della tratta dei negri; da O'Donnel l' emancipazione dell' Irlanda, da Cobben il libero traffico. In Atene avreste voi ricusato di mandare al Parlamento Socrate, perchè era solo? avreste a Gerusalemme fatto tacere Cristo nella disputa coi dottori, perchè non aveva un partito? —

Noi ci convinciamo di queste ragioni; ed anzi non ci facciamo a svolgere questa quistione per le lunghe, avvisandola da tutti i suoi lati, perocchè ci sembra che quelli già l' hanno sostenuta, l'hanno saputo sostenere molto bene; ed a segno, che oggi difficilmente si rinvenga chi diversamente opina, pur quando sia un uomo libero nel suo giudizio, un uomo, cioè, che possa essere scevro dalle passioni del giorno. Peraltro il nodo principalissimo di questa quistione stava e sta nel giuramento che ci va annesso, circa il quale già abbiamo detto abbastanza, perchè ognuno se ne possa formare una idea chiara e precisa.

XXVI.

Eccoci dunque già tolto dinanzi un grave ostacolo, ch' è quello di potere avere nei cattolici libero il passo per eliggere od essere eletti a Deputati o Senatori.

Ora ponete mente: se la separazione fra la Chiesa e lo Stato è dessa un iccocervo, come intrinsecamente assurda; un Concordato (giusta lo stile dei tempi in cui viviamo) un Concordato dovrà aver luogo in qualunque modo sia per isciogliersi il problema sociale: una volta che la società è stata svelta fin dalle sue fondamenta, un accordo deve sorgere infra i due poteri, ed ognuno il vede.

Oh! fosse presto questo accordo! Non si può esprimere a parole quanto fè male il governo Italiano, quando testè non volle venirci, spintovi anche dalla Santa Sede. Sì per la Chiesa sarebbe stato un gran vantaggio, ma vi si rifletta *attentissimamente,* forse tornava più utile al governo istesso. Ah! sappia il mondo che quì al presente, anche in mezzo a mille atei che ci circondano da ogni dove, questa terra sente ancora di cattolico sangue, per il che fino a quando tutti e ciascuno non si rechino alle urne elettorali, si avranno maggioranze artificiali, ma non naturali, non quelle che rispondano alla vera condizione delle cose. Ora si può andar sempre contro la realtà vera e positiva? Gli è un giuoco che non può andar per le lunghe; e quindi ad evitare la somma dei mali che ci si aggirano in sul capo, la chiave secreta è appunto questa; è il venire ad un cotale accordo con la Santa Sede, e questo quanto prima, e questo, staremmo per dire, anche ad ogni costo. Fermato questo accordo, si corre diffi-

lato alla natura vera delle cose, secondo cui soltanto si può e si deve procedere. Oh! faccia Iddio che spunti presto questo giorno di pace, questo principio di vita, questo giorno di luce!

Siccome dunque siam di credere che presto o tardi dovrà aver luogo un Concordato novello (qualunque avrà da essere il nostro destino), non tornerà inutile qualche nostra parola che dirigiamo a far conoscere, infra i moltissimi, qualche nostro bisogno locale di più alta importanza.

La prima necessità, il primo bisogno saria quello che nel Concordato istesso si facesse menzione della natura od essenza di esso; e da questo muovendo, come prima base, si venisse a decidere e determinare quel che si vuole. Possibile, che oggi si conchiuda un Concordato, e domani il laical potere si metta ad interpretarlo a sua voglia, ed al finire d'ogni anno ci doni un bel volume, che addimanda *Atti del Concordato,* ove sono le sue interpretazioni che pretende offrircele, come fossero autentiche? Ma no: nei Concordati null'altro vediamo che da un lato i Re che riconoscono i loro doveri, cioè l'esecuzione pratica di essi, e dall'altro non vediamo che la Chiesa, la quale concede loro grazie e favori. Questa è la natura e la essenza d'un Concordato. Si accorda dunque questa idea con il bel vezzo d'interpretarlo a piacimento? E dicasi pure che un Concordato abbia forza d'un trattato inter-

nazionale; sia pur così; anche con questa idea come mai puossi conciliare una interpretazione a piacimento dalla parte del laical potere? L'ultimo nostro Concordato segna l'epoca del 1818, e già i volumi, chiamati Atti del Concordato, possono offrirci una Biblioteca sufficientemente voluminosa.

Oltre questo sconcio gravissimo, eccoci subito ad un altra pretensione non sappiamo se più antilogica o più sacrilega, come quella che mette sossopra i primi sacrosanti diritti della Chiesa di Dio.

Il Concordato all' articolo trentunesimo dice: « Il presente Concordato è sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, e Decreti emanati finora nel Regno delle Due Sicilie sopra materie di Religione. » Ed innanzi tutto all' articolo trentesimo è detto: « Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è stata fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chiesa. »

Ora credereste voi, che qui per *vegliante disciplina* della Chiesa s' intende il complesso delle leggi secolari che *per nefas*, cioè non con diritto, ma con una mera forza aveano vigore nelle nostre contrade innanzi il Concordato medesimo? Possibile! tant' è. Si appella dunque il Papa alla disciplina della Chiesa, e puossi mai intendere nella bocca di lui un tale linguaggio per il sentimento del complesso di quelle leggi che non provengono da lui, cioè dall' eccle-

siastico potere?..... Il governo si appella alla disciplina della Chiesa, ed in mente a chi può entrare che un suddito fedele della Cattolica Chiesa (com'è da presumere) chiami disciplina di essa quello che non procede da essa medesima?

Nell' istessa società civile l' autorità con le sue leggi o dichiara *(sic et simpliciter)* quello ch' è di naturale ragione, o cel viene adattando alla diversità dei tempi e dei luoghi: nell' un caso abbiamo leggi dichiarative, e nell' altro leggi *direttive*. Ora dunque perchè in questo secondo caso son *direttive* le leggi, può mai dirsi che la sociale autorità non sia indipendente, e che qualche altra società od autorità abbia in esse ingerenza di sorta?

Fate conto che lo stesso sia anche per la Chiesa. Anche nella Chiesa o si dichiarano i dommi di fede ed i precetti di morale contenuti nel sistema della Religione, ovvero si stabilisce il modo come poterli osservare: nell' un caso la legge si addimanda dichiarativa o dommatica, e nell' altro direttiva o disciplinare. S. Girolamo in poche ma vigorose parole ci viene esprimendo lo spirito della disciplina nella Chiesa di Dio, dicendo: « La disciplina è custodia della fede, salvaguardia della fede medesima, condottiera nel viaggio che mena alla salute, fomite e principio che nutre e sostiene la buona indole, maestra di virtù che ci fa sempre rimanere in Gesù Cristo, e vivere costantemente in Dio; ed

essa è che ci fa pervenire alle celestiali promesse ed ai premii divini. Il seguirla conduce a salvezza, il contrariarla ed il porla in non cale conduce alla morte. Tenetevi alla disciplina, *(Is. c. 2)* perchè non abbia Iddio a muoversi a sdegno, e voi a tralignare dalla rettitudine. » Ed altrove. « Colui che si sottrae alla disciplina è un uomo infelice: *infelix est.* » (1).

Il diritto dunque nella Chiesa alle leggi *direttive* è almeno così necessario, com' è necessario nella civil compagnia per le leggi di simil natura. Ma è mai possibile che la Chiesa istessa si possa governare, o che la istessa fede vi possa essere senza di esse? ch' è quanto dire senza una esatta amministrazione dei Sagramenti, senza una buon regolamento di Clero, senza la distribuzione dei poteri, e senza leggi per la distribuzione dei beni? Se a un dipresso questa è la materia della disciplina ecclesiastica, senza di essa può mai esservi la fede? sarà una fede morta, e non operosa, una fede che condanna e non giustifica, una fede che, manca di

(1) *Disciplina custos fidei, retinaculum fidei, dux itineris salutaris, fomes ac detrimentum bonæ indolis, magistra virtutis, facit in Christo manere semper, ac iugiter in Deo vivere, ad promissa caelestia, et divina praemia pervenire. Hunc sestari salubre est, et adversari, ac negligere lethale. Continete disciplinam, ne* (ps. 2) *forte irascatur Dominus, et pereatis a via recta . . . . Et denuo legimus; Disciplinam qui abiicit, infelix est.* (Sap. 1, 3).

questa base, cade, e non è più. Volgete l'occhio ai secoli trapassati, e vedrete se la fede giammai sia andata indivisa dall' ecclesiastica disciplina: anzi giusta la varietà delle epoche, l'avviserete fervente con essa, intiepidita insieme con essa, ed annullata forse con essa istessa: è dessa che dà la vita alla fede. L'uomo è di anima e corpo; il corpo senza l'anima è morto, non ha forza veruna; l'anima non ubbidita dal corpo vive una vita nascosta, non visibile a noi; la fede sta nell'anima, ma vi entra per l'ufficio del corpo; e così come per il corpo penetra nell' anima la fede, senza l'ufficio del corpo istesso non mantiensi viva, ma s'inferma, e prestamente muore. V'ha degli oggetti materiali che tendono continuo ad indebolirla, o per indiretto a cessarla dall' animo per mezzo delle passioni, ond'è che del pari vi hanno da essere altri oggetti materiali che facciano l'ufficio e converso, cioè che fortifichino la fede, e questi sono le sacre Cerimonie, le feste, le Chiese, la retta amministrazione dei sacramenti, e così via via.

Vedete dunque che intrinseco legame vige fra la disciplina e la fede! Come dunque può mai competere al governo il poterla alterare? anzi come mai può competere al governo il poterla cangiare, dandocene un' altra che esca dalle sue dottrine, dai suoi principii, dalla sua stessa autorità?

A tempo di Rivoluzioni escono fuori i rivolu-

zionarii scrittori che ci gittano in faccia essere la disciplina *mutabile* e *progressiva* ; quindi che in essa non si debba *impaludare* sciaguratamente la Chiesa, ma che innanzi debba sempre procedere, attemperandosi ai tempi. Sciagurati ! In un nostro precedente lavoro facemmo vedere come la disciplina per la massima sua parte non è affatto mutabile nella Chiesa di Dio, appunto per questo legame che intercede con la fede; ma giammai si potranno convincere cotestoro, fino a quando si vedrà che anche governi legittimi ci pongano sopra di essa sacrilega la mano, e la vogliano pienamente distrutta; la vogliono pienamente distrutta, anche dopo di avere convenuto solennemente con la Santa Sede di regolare ogni cosa *a tenore della vegliante disciplina* della Chiesa. (1)

(1). La legge direttiva, cioè disciplinare, tiene ad iscopo l'osservanza della legge dichiarativa, detta dommatica: fra le leggi dommatiche e le disciplinari corre il rapporto che intercede fra il *modo* e la *sostanza;* se la legge ha lo scopo di recarsi in effetto, dovea esserci un *modo,* il quale è voluto implicitamente dall'istesso divin legislatore, che emanava la legge istessa. Quindi il modo che riguarda l' osservanza può dirsi una parte della stessa legge dichiarativa, produce la istessa obbligazione, e ci viene dal medesimo legislatore. Dalla Chiesa noi sappiamo quali siano le leggi dichiarative, e quindi dalla Chiesa istessa abbiamo da sapere il modo come osservarle, ch'è quanto dire da essa, e solamente da essa provengono le leggi di disciplina; da essa in fuori, non havvi al Mondo chi possa farci leggi di questa fatta, come non havvi chi possa abrogare quelle che già vi sono.

Il Rosmini fa un capitolo sulla disciplina della Chiesa, e di-

Chi dunque fosse vivamente penetrato dalla verità di queste teoriche, non crederebbe al certo, che non ostante il già riconfermato, come ogni cosa si debba regolare a tenore della vegliante disciplina della Chiesa, qui giammai si è potuto congregare un Sinodo, vuoi Nazionale, vuoi anche Provinciale. Fino al 1857 sarebbe stato un grave delitto innanzi allo Stato, se la Chiesa si avesse voluta ragunare, se avesse voluta riunire tutte le sue forze a fin di conoscere vie meglio i mali che l'affliggevano, e quindi gli opportuni rimedii.

Chi una idea bramasse di avere, comecchè languida, dei principii che governavano lo Stato in fatto di relazioni con la Chiesa, e quindi della serie dei mali che affliggevano la Chiesa istessa, fa-

mostra bene, come il civil potere non abbia ingerenza veruna sopra di essa; e non l'abbia sia nel pretendere di poter togliere la forza obbligatoria che havvi in cosiffatte leggi, sia nel pretendere il diritto a poterne fare altre a proprio capriccio. Questo capitolo sarebbe da leggersi intiero, ma qui crediam pregio dell'opera il riportarne una noticina che quivi si legge: « L'autorità civile (sic) è l'autorità dei semplici laici regolata da una amministrazione. Laonde i fedeli laici investiti del governo civile possono bensì regolare i diritti degl'individui loro soggetti, ma non accrescere la somma di questi diritti. Ella è dunque evidente la verità di quella proposizione dimostrata dai più sani canonisti, che non cómpete affatto al potere civile il diritto di determinare alcun che riguardo alle cose essenziali non meno che alle accidentali in fatto di Religione. — *Potestati civili nec quantum ad essentialia, nec quantum ad accidentalia Religionis capita.... ius determinandi minime competit.*

cesse di leggere non che le Rimostranze che l' Episcopato dirigeva al Re nel 1849, ma le risposte che il governo di rimbalzo rinviava all' Episcopato istesso insieme con le sue stesse proposte. È dessa una pagina sanguinolenta; è dessa una pagina piena d' inimicizia e di veleno contro la Chiesa, avvegnachè, poniamo pure, tale per avventura non ne fosse stata la intenzione.

XXVII.

Se dunque nel conchiudere un Concordato novello coteste idee venissero spiegate e solennemente riconosciute, avremmo immegliato di molto la cosa pubblica della Chiesa, e l'avremmo immegliato non già in un qualche punto speciale, ma sibbene nello stabilir massime e principii, che, erratamente intesi, menano a rovina ogni diritto ed ogni azione governativa della Chiesa istessa.

Date un occhiata a quella iniquità che si addimanda *Exequatur*, di cui oggi l' italiano governo ne ha esteso anche i confini, e dove mai nei Concordati s' è concesso un privilegio siffatto? Nè rechi meraviglia, se iniquità la chiamiamo, essendo stato questo nientemeno che l' istesso linguaggio del Papa. Pio IX nell' Allocuzione del 3 Novembre 1855, parlando del Concordato con l' Austria. — *Ac propterea simul*, dice, *de medio sublata, ac radicitus evulsa, penitusque deleta falsa illa, perversa, ac*

funestissima opinio eidem divino primatui, eiusque iuribus plane adversa, et ab hac Apostolica Sede semper damnata atque proscripta, de habenda scilicet a civili Gubernio venia, vel executione eorum quæ res spirituales et ecclesiastica negotia respiciunt. —

Anche Leone X, nella sua Costituzione *In supremo* del 1518. — *Nos*, dice, *petitionem huiusmodi*. (quella di potere sottoporre al *Placet* una Costituzione Pontificia) *uti ratione carentem, cum Romani Pontificis gesta non debeant per inferiores sibi et subditos examinari, indecens et absurdum, quinimo temerarium esse censentes, quod aliquis quavis occasione litteras Apostolicas sine R. Pontificis speciali commissione examinare velle præsumat; propterea petitionem et supplicationes ipsas, prout merito reiiciendæ erant, reiecimus et coram nobis lacerari fecimus.*

Noi già abbiamo provato in un nostro precedente lavoro quanto era antilogico ed assurdo il pretendere questo diritto, sia come inerente alla Sovranità, sia come una concessione già fatta dalla Chiesa nei Concordati che già erano in vigore. Si spieghi dunque, si dichiari, si convenga da entrambi le parti, com' esso non vi sia punto, e che quindi in ogni cosa si debba stare alla disciplina della Chiesa, a quella disciplina che procede dalla Chiesa medesima.

Questo *Exequatur* è un di quei punti, in cui i separantisti (così il Boggio, così i giornalisti dell' *Avenir*) si fanno ad impromettercì la piena libertà della Chiesa. Grazie mille! La libertà è inerente nella natura della Chiesa istessa, come già abbiam detto, e quindi non corre necessità veruna di abbracciare, di sostenere un falso, un contradittorio principio (se pur si potesse), per averne poi, quale una conseguenza, un diritto che già abbiamo, un diritto ch' è inerente, incarnato nella natura istessa di Chiesa, anzi di Cattolica Chiesa.

XXVIII.

E giacchè ci troviamo parlando dei mali che affliggono la Chiesa, non prende qui l' ultimo posto la circoscrizione delle Diocesi nelle nostre contrade.

Dalla buona o cattiva circoscrizione dipende nientemeno, che i Pastori possano o non possano invigilare bene le loro pecorelle, e che le pecorelle possano o non possano farsi invigilare e reggere dai propri Pastori: gran piaga è cotesta nelle nostre contrade, da cui dipende il potersi attuare, come va fatto, l' obbligo di governo nella Chiesa di Dio!.... Tu vedi qualche Cattedrale nientemeno che in sulla cima dei monti, non già in mezzo alle pecorelle, qual' è lo spirito della Chiesa. Non è dubio che la Cattedrale debb' essere, per quanto sia

possibile, nel centro delle Diocesi, ove torni facile il recarvisici o per ascoltare la voce del proprio Pastore, o per esser presenti alle funzioni che quivi si fanno, o da ultimo per ascoltare gli atti che *ad valvas Ecclesiæ Cathedralis* si affiggono, ed in essa si debbono ascoltare. Come ciò si riconcilia, quando siavi un viaggio ben lungo fra *tutte le pecorelle* ed il loro proprio Pastore?

Molte difficoltà sono topografiche, e se a queste vi si aggiungano altre del tutto volontarie, sia per la vastità delle Diocesi, sia per una sconcia circoscrizione, diventa un paradosso, che in pratica produce quasi una necessità, perchè il Pastore vada palliando la sua coscienza alla vista dei grandi mali, che ne vengono, senza poterci porre rimedio di sorta. Ah! quante anime forse si perdono per questa cattiva circoscrizione di Diocesi!

Dall'altro canto non è punto sperabile che i Pastori fra loro stessi si accomodino nel miglior modo possibile queste spirituali giurisdizioni, sottomettendo un loro progetto alla Pontificia sanzione, dacchè essendo uomini anch'essi, vengono eccitati dalle passioni, così come due proprietarii che contendono sull' istessa cosa. Miglior partito sarebbe che i Prelati istessi diano separatamente e celatamente i loro progetti, potendo essi far delle riflessioni che isfuggono a chi non conosca ed abbia in pratica quei luoghi; poscia con queste riflessioni innanzi agli occhi fa stretta-

mente mestieri anche una gita sopra ciascuna spanna di terra, per quindi formare tale un progetto di divisione, che possa veramente render facile l' azione governativa nella Chiesa di Dio.

Nelle nostre contrade vediamo anche la eccezione di Prelati che si mutano ad ogni sessennio, (o poco meno), e forse oggi questo non giova punto alla Chiesa. Peraltro è desso un male che già scrittori conosciutissimi da gran tempo cel pongono in vista a fin di porci un rimedio. Gridano a gola piena un Cardinal de Luca, un de Prosperis, un Arostequi. Innanzi tutto ci vengono provando, come il Tridentino Concilio abbia estinte le giurisdizioni di esenzione, tutte le esenzioni dette *attive* con l' onnimoda episcopale giurisdizione, e dipoi narrandone i mali, vorrebbero estinte anche quelle che poscia nella Chiesa rimasero tollerate. — *Videns,* dice Arostequi, *videns tantas cæremonias quæ in Episcoporum creatione adhibentur.....* e quì narra tutto quello che si fa nella Chiesa nell' elezione di un Vescovo; poscia conchiude dicendo: *idcirco omnino incongruum censui, dictas cæremonias et diligentias adhibendas esse pro exercendo illo munere, quod adamussim et in omnibus exercent huiusmodi inferiores Prælati, in quibus nulla diligentia adhibetur, et quorum autoritas pendet vel ex sola potestate sæculari, vel ex aliquorum Regularium electione..... quorum mores et sufficientiam eligentes vel deputantes spectare solent prin-*

cipaliter pro regendo ipsorum Regularium Conventu, non autem pro exercenda iurisdictione Episcopali in Clerum et populum, et sic est vere inconveniens, quo nullum maius.

Tornerebbe molto più vantaggioso alla Chiesa, che serbato anche (se vuolsi) un diritto patronato passivo nel corpo monacale, l' abate venisse elevato a Vescovo altresì col carattere episcopale, e reggesse, durante la sua vita, la Chiesa che gli venne commessa. Tornerebbe più facile trovar qualche buono soggetto ad un cotal peso una volta per tutta la vita di lui, anzichè trovarlo ad ogni triennio o ad ogni sessennio infra un personale, che, se non altro, *oggi* è molto ristretto.

XXIX.

Anche un altra quistione dovrebb' esser presa di mira nel conchiudere un Concordato novello, ed è quella celebre che versa circa quella eccezione che vedesi in Sicilia quanto agli appelli alla Santa Sede, vuoi chiamarla pur legazia (sebbene erratamente, giusta il senso siciliano nella fattispecie), vuoi anche chiamarla, sebbene con più antilogico linguaggio, un Tribunale di Monarchia.

Fin dal 1853 noi scrivevamo su questa quistione, ed il Governo ce lo proibiva, costringendoci a non menare più innanzi un lavoro che già toccava il trentesimo foglio di stampa. *Fiat voluntas tua!*

Anche n' abbiamo fatto parola, comecchè di passata, nella nostra dissertazione sugli Appelli alla Santa Sede.

In questi giorni poi abbiamo visto anche per le stampe qualche picciol lavoro sul Tribunale di Monarchia in Sicilia, e quindi oggi è conosciuto da tutti, esser questa una quistione ben grave, come quella che produce immensi guai, e ferisce a mezzo il cuore della nostra cara Madre, la Chiesa.

Una volta versava questa quistione solo ed unimente circa la autenticità od inautenticità d' una pretesa Bolla di Urbano II, indiritta a Ruggiero il Conte di Sicilia. Il Baronio primamente ce ne dimostrò la inautenticità, e poscia vide la luce un bel grosso volume di Monsignor Tedeschi, Vescovo di Lipari (comecchè l' opera vada anonima,) che ci dimostrò stesamente e dottamente la inautenticità di questa pretesa Bolla. Oggi anche la *Civiltà Cattolica* ci è venuta innanzi dimostrando la sua inautenticità, e siam lieti di aver noi manifestato per le stampe questa istessa idea già è gran tempo.

Questa quistione poi della autenticità od inautenticità della pretesa Bolla di Urbano oggi sarebbe inutile del tutto, laddove si agisse in buona fede, conciossiachè havvi già un' abrogazione solenne fatta da Clemente XI, nel caso questa Bolla esistesse. E noi negli scritti precedenti il principio abbiamo fermato e sostenuto, che possa il Papa rivocare

qualunque privilegio concesso, massime i privilegi di giurisdizione, siano pur quelli che si chiamano remuneratorii, come i Siciliani chiamano il loro. Nè l'abbiamo detto e sostenuto a solo sfogo di curiosità scientifica: ultimamente usciva fuori lo scritto d'un cotale siciliano a nome Crisafulli, il quale appunto da questo errore muoveva, cioè che il Papa non possa rivocare, come fece Clemente, il privilegio concesso. Quindi nulla la stessa abrogazione Clementina; quindi la Bolla di Urbano, ritenuta autentica per lui, è ancora nel suo pieno vigore.

Primo principio dunque si è, che possa il Papa rivocare qualunque privilegio concesso; posto il quale principio, si vede chiaramente che perdono ogni loro forza anche gli argomenti sulla inabdicabilità e sulla imprescrittibilità che mette fuori e sostiene questo istesso scrittore; il quale pretende venirci dimostrando, come da un lato il Re non possa abdicare, cioè rinunziare in verun modo cotesto privilegio, e dall'altro lato la Chiesa istessa non possa poggiare neanco sopra alcun titolo di prescrizione contro questo privilegio medesimo: le quali idee se valgono una qualche cosa alla vista del principio della irrevocabilità, valgono nulla o men che nulla con la idea contraria della rivocabilità, con la idea contraria, che il Papa possa abrogare qualunque sia il privilegio concesso.

Imperò havvi altri scrittori, i quali non muo-

vendo mica da questo erroneo e funesto principio, *che rasenta i confini della eresia,* prendono le mosse dal venirci dicendo, come nella Bolla *Fideli* di Benedetto XIII siavi una implicita rivocazione di tutto quello che operò Clemente, e ritengono, come per conseguente, che Benedetto null' altro abbia fatto che dare una norma al Giudice di Monarchia, segnatamente per il rito che deve tenersi nelle cause che gli son proprie: così facendo, non s' intese certo distruggere o restringere in modo veruno la Bolla di Urbano, e per conseguente è rimasta anch' essa in pieno vigore. Due bolle, per cotesti interpetri, due testi oggi reggono questa eccezione colà in Sicilia: la Bolla di Benedetto XIII è il testo che debbe avere innanzi di sè, ed in cui ha da specchiarsi, per rinvenire le sue facoltà, il Giudice di Monarchia; ma quella di Urbano designa, comecchè in brevi accenti, le facoltà del Re legato.

Ora sapete voi a che mena oggi la esistenza ed il vigore anche della Bolla di Urbano? basterebbe dare un occhiata all' opera del Crisafulli per averne una idea; la qual' opera, comecchè falsa, falsissima nel suo principio, è sufficientemente logica nello svolgere le conseguenze. Togliete in mano il giure comune, apritelo colà ove ci parla del potere legaziale *a latere,* ma giusta l' epoca di Urbano, e poi ci saprete a dire in che piccola cosa differisca questo potere dalla pienezza dell' istesso potere Papale.

Le conseguenze son triste, ma logiche; il principio è falso.

Ora lasciando dall' un dei lati il principio del Crisafulli, che niega nientemeno alla pienezza del potere Papale il diritto a rivocare qualunque privilegio, sia pur quello di giurisdizione, come nel caso; la seconda interpretazione, ch' è quella di vedere nella Bolla di Urbano una rivocazione implicita dell'abrogazione che già avea fatto Clemente, non è mica una quistione da essere saltata a piè pari. Quando vediamo degli scritti di qualche peso, come, ad esempio, è l' opera del Forno, che in due volumi sostiene questa tesi, svolgendo la storia della Bolla di Benedetto XIII (1); quando vediamo come quindi

(1). Nel libro *quarto* dell' opera del Forno havvi la solenne quistione; *se il Breve di Benedetto sia una concessione nuova, e se con esso Breve si conceda o non si conceda il legaziale potere.*

Per chi ha letto questo libro; per chi ha letto tutta quest' opera, saprà bene valutare di che peso é un documento *che adesso per noi qui per la prima fiata vede la luce.* La Bolla di Benedetto XIII venne compilata, come si sa, da Benedetto XIV, quando in quel tempo era Segretario della S. Congregazione del Concilio. Immensamente si poggiano su questo fatto i siciliani scrittori. Il Forno svolgendo l'elemento storico della Bolla *Fideli*, e ad ogni conto volendo trovare in essa la certezza della rivocazione delle Bolle Clementine, ci fa toccare a mano, quasi diremmo, che Benedetto XIV era di questa istessa convinzione, e questo intendea di esprimerci, comecchè alquanto celatamente. Ora sapete voi che Benedetto XIV avea una convinzione affatto contraria all' autenticità della Bolla di Urbano II? a quella Bolla, che in quella *Fideli* si vorrebbe vedere ritornata in vita, mediante una implicita

innanzi dall'epoca di questa Bolla sempre mai siasi uscito dai limiti di essa, accennando, come per ra-

rivocazione delle Clementine Bolle? Eccovene una prova lucidissima.

A tempo di Clemente XI le Chiese Siciliane vennero soggette allo interdetto, come si sa. In quei tristi giorni usciva fuori un opera col titolo: *Allegazioni per la rivocazione dell' editto pubblicato dai R.mi Vescovi di Catania, Girgenti, e Mazzara, in contemplazione della lettera Missiva della S. Congregazione dell' Immunità, sopra le assoluzioni ad reincidentiam senza il Regio Exequatur.*

Ora trattandosi di proibire un opera così trista, Benedetto XIV (allora Monsignor Prospero Lambertini), ed il P. Niccolò du Mutticr ex-generale dei chierici Regolari vennero invitati dalla Santa Sede ad emettere i loro voti, com'è usanza colà: non si dà giammai un passo di questa natura senza previo esame, senza un esame fatto da uomini ben dotti circa quella materia, di cui è quistione.

Eccovi dunque i brani più necessarii del voto di Benedetto XIV, il cui originale conservasi nell' Archivio del Vaticano, e segnatamente nel tomo IX di quegli undici che riguardano appunto questa siciliana quistione.

« Sed ad singularia animum intendentes videmus hunc Au-
» thorem *falso praesumptum Siculae Monarchiae ius* expresse
» tueri; quo fundamento innixus asserit esse contra eiusdem Mo-
» narchiæ iura ita privative S. Sedi talium censurarum absolu-
» tiones vindicare, quas ob Ecclesiasticam Immunitatem quis in-
» currerit, ut neque ad cautelam cum reincidentia ab iisdem,
» facto ad Monarchiæ Tribunal recursu, absolvi possit.

« Hic vero, quoniam res est satis nota, breviter recolendum,
» Siculam Monarchiam, *nullo iusto niti fundamento*. . . . . Ur-
» bani II Bullam, cui hoc figmentum super instructum, nunquam
» fuisse authentice exibitum. . . . . etc. item per quadringen-
» tos septuaginta annos, illius unquam mentionem fuisse: illam
» vero solummodo anno 1560 Thomam Fazzellum Historiæ Siculæ
» Venetiis in lucem editæ inseruisse veluti extractam e Schedis

gione, a questo potere legaziale giusta la pretesa Bolla di Urbano; quando vediamo sia stata questa

» Apocryphis Io: Lucæ Barberio Siculi, qui anno 1513 non lauda-
» tis authoribus, a quibus sumpserat, suæ compilationi atte-
» xuit. Huius vero anceps, ac suspecta fides, nam ut nullius esset
» authoritatis Barberii, compilatio, Siculi homines supplicibus li-
» bellis a Rege Ferdinando flagitarunt. . . . . Ma ancorachè
» fosse vera la bolla di Urbano — non ob id Monarchiæ iudices
» sibi arrogare possunt facultatem absolvendi innodatos censuris ob
» Ecclesiasticæ Immunitatis violationem. Etenim quicumque vere
» Legatus a Latere S. Sedis non aliam habet circa huiusmodi
» censuras auctoritatem, quam illam absolvendi, nimirum cleri-
» corum percussores, ut respondit Innocentius III in decretali —
» Quod traslationem De off. Leg. . . . ec. . . Ad roborandum.....
» Monarchiæ Jus, nescio quam somniatam Alexandrinam concor-
» diam hic author comminiscitur (pag. 46): qua posita nullo modo
» Epistolam S. Congregationis Èpiscopos publicare potuisse ab-
» sque Regio-Exequatur in Regno Siciliæ nititur ostendere. At
» sane concordia hæc Alexandrina merum est, purumque men-
» dacium ad stabiliendam Monarchiam inventam. Res enim ita se
» habet; Card. Alexandrinus a Patruo Pio V Summo Pontifice ad
» Catholicos de Latere Legatus, ut maxime fœdus omnino notum
» promoveret, ubi in Aula Catholici Regis Hispaniarum pedem fixit,
» inter alia Pontificis sensa expressit, tum quoad ea, quæ in con-
» tentionem venerant inter Senatum Mediolanensem, et Archiepi-
» piscopum, tum quoad abusum Siculæ Monarchiæ, atque obicem
» Apostolicis provisionibus in Regno Neapolitano interpositum.
» Res Mediolanensium.... cesserunt. Sed urgente fidei negotio disce-
» dere coactus Card. Alexandrinus, ut vir prudens de reliquis apud
» Pontificem acturus Romam mitteretur, cum Rege convenit. Hoc
» unum Card. Alexandrinum in Hispaniis egisse de Sicula Monar-
» chia, testatur Hieronymus Catena in vita S. P.. V, scriptor
» quidem maiori fide dignissimus illius temporis, qui opus a se
» scriptum Sixto V. nuncupavit. Qui Sixtum ipsum, tamquam te-
» stem ocularum rerum a se scriptarum appellat, qui Romæ vi-
» xerat, qui tandem quæcunque scripserat e monumentis authen-

la quistione, che sempre ha sostenuto il Governo, mercè il suo Ministero, non basta egli il dire, come

» ticis, Schedisque Ipsius Pli V deprompserat. Nihil igitur Mo-
» narchiæ Siculæ negocium facit Alexandrina Concordia. Aut vel
» maxime, quod mortuo paulo post reditum Card. Alexandrini
» Pio V, eiusque in locum suffecto Gregorio XIII, Hispaniarum
» Regis deputati ex condicto ad urbem pervenerunt. Tum variæ
» habitæ Congregationes de neapolitanis ac siculis negociis, ut
» patet ex documentis Vaticano in Archivio existentibus. Ex his
» igitur, quamquam res infesta permanserit, liquido constat, nul-
» lam unquam de Sicula Monarchia extitisse Alexandrinam Con-
» cordiam, ubi falso ubi fingit Anonymus.

» Quod autem attinet ad Regium exequatur, ubi necessarium
» ab Authore prætensum ad publicandam S. Congregationis Epi-
» stolam, ut missum faciam, quod Ecclesiasticæ Iurisdictionis
» exercitium nec possit nec debeat laicalis potestatis arbitrio
» submitti, quidquid sit de abusu circa huiusmodi regium Exe-
» quatur, aliquibus in locis usurpato, certissimum est in casu,
» de quo agimus, nullo modo fuisse ab Episcopis petendum. Pri-
» mum, quia si in Epistola S. Congregationis nec ipsis et de La-
» tere Legatis facultatem absolvendi a Censuris Apostolicis esse
» permissam dicitur (quod quidem fortasse prudenter ad exclu-
» dendum Iudicis Monarchiae praetensum titulum fuit insertum)
» Item sane fuisset in hoc casu Regium Exequatur petere, ac
» nolle publicationem decretorum in præfata Epistola contentorum.
» Deinde, cum non aliud sit Epistolæ intentum, quam Sacrorum
» Canonum dispositiones in memoriam revocare, ac monere Chri-
» sti fideles, nec ex talium personarum comunione proprias con-
» scientias loqueis irretitas vellent; nulla subest causa, nullusque
» titulus, ut Episcopi ante publicationem huiusmodi Epistolae Re-
» gium Exequatur exquirant.

Alla obbiezione quanto alla Bolla in Cæna Domini, come quella, diceano, che non venne accettata in Napoli; e quanto al Concilio di Trento che neanco venne accettato (diceano) per quella parte che riguardava la sicola legazia. risponde: « Summus Pontifex

la Bolla *Fideli* non parli mica di questo potere legaziale, ma gli è mestieri che questa quistione venga trattata *ex professo,* quando si abbia lo scopo d' illuminare le menti, e togliere dall' errore o dagli errori coloro che vi ci si trovano.

Oggi da molti o da tutti si declama contra gli

» Pius V ad tollendam huius Cavillationis causam, ut Bulla in Cæna » Domini absque Regio Exequatur in Regno Neapolitano pubblicaretur, fortiter effecit, effectumque apud Hispaniarum Regem » costanter asseruit, ut laudatus Hieronymus Catena testatur » (pag. 87. et seg). Denique Card. Pallavicinus in Historia Concilii » Tridentini de Philippo II Hispaniarum Rege hæc narrat; iussisse » nimirum Catholicum Regem, dato hoc de se decreto, ut in singulis (lib. 24 c. 10) Hispaniarum Regnis Tridentini Concilii decreta effectum suum sortirentur; indeque decretum post quindecim dies in Regno Siciliæ ratum voluit, ut omnis dubietas » tolleretur quae inibi ex prætensis Monarchiæ privilegiis orta » fortassis erat. »

Ora da questo documento apparisce chiaro, se Benedetto XIV era convinto dell' inautenticità della primitiva Bolla, e quindi se nelle *sue minute*, ch' egli compilava per la emanazione e formazione della Bolla Fideli, poteva mai ritenere il pensiero di fare ritornare a vita la Bolla di Urbano. La convinzione dunque di lui fu sempre la stessa, sia costituito *in minoribus*, sia quando già afferrava nelle sue mani la tiara. Peraltro il valore di questo documento faremo ravvisare un po' meglio; quando usciranno i nostri lavori, che riguardano questa siciliana quistione; lavori che pian pianino incominceranno ad uscire quanto prima nel dotto Giornale col titolo — *La Carità* — che esce in Napoli, ed è scritto da penne *dottissime*, che appartengono a quel Clero, a cui anche noi abbiamo l' onore di appartenere.

L'altro voto poi dell'ex-Generale dei Chierici Regolari (scritto sull' istesso tuono) non arrechiamo qui, come quello che non mena a conseguenza veruna.

abusi, ma più che declamazione bisogna gittare giù con i lumi della scienza le pretensioni che sono ingiuste. Quando si dice in genere, come gli abusi siano da togliersi, ognuno si convince; ma qui è l'achille della quistione: quali sono gli abusi a vista d'un potere legaziale *a' latere* che si ammette nei Re?

Se realmente si volesse dare nel segno, estirpando fin dalla radice la fonte di molti mali, e quindi la fonte degl'immensi abusi, bisognerebbe dichiarare *autenticamente*, come la Bolla di Urbano, avvegnachè fosse anche esistita, avvegnachè l'abrogazione Clementina fosse stata rivocata dalla Benedettina transazione implicitamente, non più in eterno debb'avere forza veruna.

Una interpretazione autentica *siffatta* è di stretta necessità, dichiarando medesimamente (sebbene sia d'intrinseca conseguenza), come tutte le leggi emanate dal potere legaziale nel corso di secoli siano annullate d'un sol colpo; dovendosi decidere ogni quistione a norma del giure comune.

Quando così si facesse, sarebbe lo stabilir massime, che, svolte, ci partoriscono un mondo di effetti salutari; che monta egli il diffinire anche qualche punto speciale, se le massime vigenti siano pienamente false, e che, svolte, partoriscano quello che da altri si chiama abuso, ma è logica conseguenza dei principii che regnano?

Ci consolammo al vedere l' ultimo Breve del gran Pontefice Pio IX, il quale intende nientemeno a non far vacillare la base, ove poggiano tutti gl' interessi umani e divini; ma che! sono sempre punti speciali, che, diffiniti, giovano; sventuratamente si lascia intatta la questione principale circa la massima, onde provvengono immensi guai alla Madre Chiesa in quelle terre sventurate della Sicilia.

Nella Bolla di Benedetto XIII, per figura di esempio, è detto *anche esplicitamente,* come il Giudice di Monarchia non debba prendere ingerenza veruna negli affari, qualichesiano, degli Ordini Religiosi. Ora se n' è mai astenuto il Giudice di Monarchia? e se n' è mai astenuto *fin dal primo giorno,* in cui vide la luce la Bolla *Fideli?* Come in questo, così in molti altri fatti, vi si risponde subito, che il Giudice agisce così non in forza della Bolla Benedettina, ma sibbene quale un suddelegato del Re legato, ch' è quanto dire in forza della Bolla di Urbano.

Qui dunque sta l' achille della quistione. Non basta più il combattere soltanto con i lumi della scienza, confutando questo errore; ma forse gli è mestieri, che venga dichiarato come tale autenticamente dal Potere Papale; la quale dichiarazione, se sia possibile, dovrebb' essere compilata o promulgata di comune accordo infra i due poteri.

Soltanto facendo così, verrebbe troncato a mezzo il nodo gordiano.

XXX.

Basta egli questo soltanto a satisfare oggi non che il desiderio dei buoni, ma la esigenza anche di quelle Chiese siciliane, che sono trafitte a mezzo il cuore da un potere che non poggia sopra la propria base? da un potere che ha sempre straripato? da un potere ch'è causa di mille disordini?

Se quella eccezione si cancellasse interamente, senza dubbio che tornerebbe a gioia universale, togliendo fin dalle radici una pietra di scandalo. Ma noi siam di credere, come questo non torni possibile, e ce ne convince la storia dei guai che succedettero in quelle contrade da Clemente XI a Benedetto XIII. I siciliani stanno attaccati a quel loro privilegio il più che immaginar si possa, e si correrebbero rischi e pericoli gravissimi, se d'un sol colpo si volesse abbattere fino al suolo questo secolare edifizio.

Se dunque questo non tornasse possibile (ed intendiamo di sommetterlo all'esame dell'autorità competente), rimane solo il primo mezzo, ch'è il dichiarare nulla la massima che vige circa la esistenza del potere legaziale, che non ha addentel-

lato di sorta con i diritti del Giudice di Monarchia (1).

(1) Noi abbiamo detto di non credere opportuna un' abrogazione totale di tutto il privilegio, ma, come ben si comprende, questa l'è una opinione tutta privata. Anzi, a toglierci di dosso ogni anche menoma responsabilità in quanto a questa dichiarata opinione, noi crediamo bene di fare un dono al pubblico, arrecando qui dei documenti, che oggi la prima volta veggono la luce.

Questi documenti sono quattro, dei quali il secondo è da reputarsi come una mera margarita, come un tesoro che si trovava nascosto.

1.° Nell'Archivio del Vaticano, nel tomo X della questione siciliana, si rinviene una lettera del Servo di Dio Fra Tommaso d'Aquino di S. Alberto, Carmelitano scalzo, che è indiritta al Santo Padre Clemente XI, in data dei 15 settembre 1714.

2.° Nell'Archivio del Gesù di Roma, presso i RR. PP. Gesuiti si rinviene una lettera del Venerabile Cardinal Roberto Bellarmino sopra la Monarchia di Sicilia, e ch'è indiritta al Sig. Marco Antonio Colonna, Vice-Re di Sicilia, nell'anno 1583.

3.° Nell'istesso tomo X della quistione siciliana dell'Archivio del Vaticano si rinviene una lettera di Monsignor Vescovo di Girgento, in data del 19 Gennaio 1716, ed indiritta a Clemente XI.

4.° Nel tomo IX si rinviene un lungo voto del Vescovo di Catania per l'abolizione totale di questo privilegio.

Eccoveli dunque uno ad uno:

I. « *Beatissimo Padre*,

» Havendo letto negli avvisi di questa settimana, che Vostra
» Santità per difesa dell'immunità ecclesiastica, al sommo vilipesa
» e conculcata nella Sicilia, sia per publicare una bolla derogato-
» ria di quella monarchia, eretta in *contumelia Dei, et opprobrium*
» *Apostolicae Sedis*, ho benedetto Dio che così l'ha inspirato, e prendo
» l'ardire di spiegarli con questo foglio il gran giubilo, che ne sento.
» Beatissimo Padre non dubiti di sinistro evento, perchè la Santità
» Vostra è stata eletta da Dio, *ut puniat hanc iniquitatem*, et ese-

Nè basta fin qua; è da por mente ad un altro punto di grave importanza.

» guisca il decreto di Dio in tempo opportunissimo, et quando non
» vi è chi possa offendere, stando hoggi la Sicilia in demanio: e
» benchè stia ancora sotto il dominio del Sig. Duca di Savoia,
» questi, perchè l'ha da lasciare, poco o nulla se ne curerà; ol-
» tre che egli nol può strepitare, perchè è debole di forze, e per
» la morte della fu regina d'Inghilterra, che lo patrocinava, è
» quasi derelitto dalla fortuna. Nè puol sperare appoggio dalla
» Francia, o dalla Spagna, perchè queste potenze non so se po-
» tranno difender sè stesse dall'imminente guerra, che li soprа-
» sta. L'Inghilterra (come V. S. sa meglio di me) dà il trabocco
» alla bilancia d'Europa, et ella unita all'Olanda, et all'imperio
» contro la Francia, farà verificare il vaticinio che *annihilabitur*
» valde *superbia* galli, *rapientur quæ possidet.* Oh ammirabili pro-
» cedure della Giustizia divina: la spada di la sù non cala in fretta:
» ma quando cala, apporta alta vendetta. Promise Iddio ad Abra-
» mo la terra degli Amorrei, ma non ce la diede, se non quando
» fu compita la loro iniquità, che punì con farli passare a fil
» di spada. Similmente quando furon compiti li peccati de Giudei,
» chiamò Vespasiano e Tito da Roma, affinchè con Gerusalemme li
» distruggessero - *Ierusalem venient dies in te.* Il poco rispetto
» (per non dir disprezzo) portato in Francia alla bolla emanata
» con tanto zelo della Santità Vostra contro le proposizioni del
» P. Quesnel ha obligato la giustizia di Dio al castigo, e perciò in
» mezzo di due faci li farà provare una fiera guerra, nella quale
» accorato chi colle sue arti ha sin hora vittorioso raggirato il
» mondo, *gemens gemens peribit,* e colla sua morte diviso in fran-
» tumi il regno, si muterà il sistema d'Europa, perchè gli Spa-
» gnoli, già stufi del presente governo, si sdosseranno il giogo
» francese, come par che accenni l'Arabo nella profezia del suo
» glorioso Pontificato con quelle parole. — *requiem habebit sponsa,*
» *quae reiectis adulteriis reconciliabitur primo viro.* — Che se
» un tal desiderio si vuole intendere per la Sicilia nel rigettare
» l'adulterio dell'iniqua Monarchia per riconciliarsi col Sommo Pon-
» tefice suo vero sposo, ecco di concerto predetta dalle profetie

Poniamo pure ch' esca fuori questa interpretazione autentica, ed esca anche di volontà del Go-

» dl S. Gio. di Capistrano, e dell' Arabo, l'attione più gloriosa,
» che Vostra Santità habbia fatto nel suo glorioso Ponteficato.
» Ella in tutti i secoli con eterni encomj sarà in terra elogiata
» dagl' huomini, et in Cielo rimunerata da Dio con corone più
» gloriose dl quelle, che al presente l'adornano Il Capo nel Tri-
» regno. »

II. « L' antica mia divotione verso. . . . . mi obbliga a scrivere
» questa Christiana risolutione per amore, che gli porto, et la
» paura che ho, che Christo non gli mandi un gran gastigo et
» flagello dal Cielo tanto nella persona sua..... per conto della
» Monarchia Sicilliana. Perciocchè volendo lui mantenere detta Mo-
» narchia nel modo, che l' hanno mantenuta i Vicari passati, la
» farà divenire una tirannia, usurpando la libertà ecclesiastica,
» quale già mai non si prescrive, onde i Principi, Re, e Impera-
» dori, che se li hanno opposto, e gli hanno fatto resistenza, sono
» stati puniti da Dio publicamente con malattie delle loro pro-
» prie persone, con morte delli suoi charissimi figlioli, et con per-
» dita di vittorie e stati, perchè l' autorità della Croce e della
» Chiesa ha sempre da andare avanti . . . . . .

» Hora dato, et non concesso, che si trovi un tal Breve Apo-
» stolico di Papa Urbano II al Re Ruggiero..... perchè io non l'ho
» visto, et alcuni vogliono dire, che non si trova, nè lo mostrano
» coloro, che pretendono haverlo; vediamo come si domandi que-
» sta Dignità o Concessione Apostolica, che forza habbia, et fin
» dove si stenda.

» Quanto al primo io non credo si trovi Breve Apostolico che
» chiami Monarchia una tale autorità Apostolica, poichè non è
» Vescovado, ne Arcivescovado, ne Patriarcato, ne Primato. Anzi
» Monarchia non è Dignità ecclesiastica, nè si trova in tutta la
» sacra Scrittura un tal vocabolo, ne meno ne decreti Canonici.
» o Concili, ne pure nelle leggi humane. Ma li scrittori d' Histo-
» rie sono quelli che fanno menzione delle Monarchie temporali,
» dei Regni, et Imperi, come furono la Monarchia degl' Assirii,

verno: chi ce ne assicura la esecuzione? chi ci assicura che non più si straripi in un affare di si

» de Babylonii, de Persi, de Greci, de Romani, et altre simili Mo-
» narchie secolari. Ma Monarchia ecclesiastica, è vocabolo ri-
» trovato dalli Re, o, per dir meglio, dall'Offitiali dei Re di Si-
» cilia, perciòchè se Monarchia si dovesse chiamare, sarebbe quella
» del Sommo Pontefice, che è capo della Christianità, il quale però
» non si chiama Monarca, ma servus servorum Dei per sua hu-
» miltà, et charità, se bene ha l'autorità universale, che diede
» Christo a S. Pietro, et ai suoi successori. . . . . *Pa-*
» *sce oves meas,* pasce *agnos meos,* — et questa sola con verità
» è Monarchià, come ben lo mostra Niccolò Sandero nel libro de
» Visibili *Monarchia Ecclesiae.* Ma la Monarchia Ecclesiastica Si-
» ciliana è una gran bestemmia chiamata et battezzata con tal
» nome, non essendo se non una sola Monarchia in tutta la Chiesa
» Cattolica.

» Consideri V. Eccellenza che dignità ecclesiastiche non le
» dà il Papa ai seculari per esercitare offitii, e atti ecclesiastici,
» come son quelli della Monarchia di Sicilia, dove soleva un se-
» colare mettersi la cotta, et la stola, et assolvere dalla scomu-
» nica, et fare altri offitii ecclesiastichi, et se hora questo non
» si fa, basta che si faceva per il passato.

» Consideri V. Eccellenza che quando il Papa manda un le-
» gato ai Re, o Imperadori, manda persone ecclesiastiche, che
» hanno Dignità e Prelature, non seculari. Et come vuole V. Ec-
» cellenza haver moglie, et insieme essere, non dico legato, ma
» Monarcha ecclesiastico, et esercitare gl' Offiti della S. Chiesa?

» In Germania si trovano alcuni legati nati della Sedia Apo-
» stolica, ma tutti sono Ecclesiastici, come Abbati, Vescovi, o
» Arcivescovi, non Principi seculari. Non disputo già se il Papa
» lo poteva fare, o no, ne dico con S. Paolo — *nos talem con-*
» *suetudinem non habemus, neque Ecclesia Catholica Romana.*

» Le Cerimonie della Chiesa sono state ordinate per li ec-
» clesiastici, come baciar l'Evangelio, dar la pace, o l'incenso
» alla Messa: e se alcuna volta per cortesia si sono comunicate
» a' seculari, non per questo essi hanno da pigliar *iurisditione*

grave interesse? La storia del passato dev' esserci di lezione, affinchè un rimedio si ponga ad allontanare anche l' idea d' un pericolo siffatto.

» ne' *preeminenza* sopra i Prelati; ne meno prohibirli, che non » segghino in Sedia, se non quando stanno in Pontificale.

» S. Chrisost. hom. 53, in Matth. dimostra che oggi sotto la » nuova legge il Sacerdote è superiore ai Re, ed Imperadori.

» Di grazia consideriamo che profitto cava Sua Maestà dalla » Monarchia Ecclesiastica di Sicilia. *Non ne cava* utilità, perchè » se vi è utilità, se la godano gli Offiziali: et al Re non rimane » altro, che havere a dar conto a Dio dei peccati d' altrui. Onde » perchè causa voglia tal Monarchia, io non lo so. . . .

» Posto che sia vero che Papa Urbano 2.° desse al Re Rug- » giero tal' autorità, che chiamano Monarchia, glie la diede vo- » luntariamente per buoni e santi rispetti. Ma hora che i Pre- » lati son buoni, e che la iurisdittione ecclesiastica patisce de- » trimento, può dire Papa Gregorio; voluntariamente si diede in » quel tempo, et voluntariamente la leviamo hora per molti buoni » rispetti. . . . . »

Negli ultimi paragrafi 17, 18, 19 e 20 di questa lettera del Bellarmino si fa vedere, con la Storia ecclesiastica alla mano, quanto abbia Iddio prosperato quei Principi che hanno giovato alla Chiesa, e viceversa.

III. « Item (eccovi un brano del terzo documento) quod Ec- » clesia enormiter est læsa privilegio prætensæ Monarchiæ. Item » quod privilegiatus gravissime abutitur privilegio. Unde omnino » illo meretur privari; imo Iudex debet revocare, quia sicut Po- » testas Principum non est iusta, sed iniqua cum concedit Privile- » gium in Reipublicae damnum, sic cum Potestas Christi Vicarii » sit in edificationem et non in destructionem Ecclesiae, cum hoc » privilegium sit laesivum Potestatis sibi a Christo datae iure » tenetur illud Sedes Apostolica revocare. »

IV. « Dovrà dunque la Santa Sede designare un Ministro in quel » Regno . . . . senza unirsi ad aggiustamento o accomodo veruno.

Perchè dunque ogni pericolo svanisca, il rimedio è uno; e versa circa il modo della nomina del

» che saria focina di maggiori mali, anzi per non potersi in qual-
» siasi tempo futuro permettere da verun Pontefice, e dispensare
» ai Re di Sicilia di poter ottenere detto privilegio di Monarchia,
» o simile al medesimo per qualsiasi circostanza, tutto ciò con-
» fermarsi dall'EE. VV. con giuramento Concistoriale. E benchè
» ardua si stimasse l'impresa, come la è tuttavolta, la giudico
» più che necessaria, ed irreparabile per tutti i lati, essendo te-
» nuto il Vicario di Cristo passare a detta risoluzione, non ostante
» accadesse danno maggiore, il che naturalmente riconosco af-
» fatto lontano.

» Sono da togliersi gli abusi, ancorchè *mala evenient peiora.*
» È massima comune dei Teologi, giammai contradetta, che —
» *Bona, et remedia spiritualia necessaria ad salutem æternam*
» *nec debet, nec potest quisquam dimittere ob cuiusquam scanda-*
» *lum.* — *Nec potest,* cioè corre l'obbligo a non lasciare di dare
» i rimedî spirituali, non ostante qualsisia scandalo o rovina spi-
» rituale, perchè questo — *non est scandalum activum, non pu-*
» *sillorum,* — e come bene c'insegnano i Dottori — *est scanda-*
» *lum acceptum, non datum, et vere Phariseorum.* — E come mai
» può seguirsi tal dottrina — *ne eveniant scandala maiora* — dai
» Ministri della Chiesa, i quali tengono preciso obbligo d'inse-
» gnarci, correggerci, destinati da Dio bonum semen seminare,
» e dar le providenze per il ristoro delle giurisdizioni ecclesia-
» stiche, estirpare i vizii, e sollecitare la sana dottrina? Forse il
» giuramento che danno i Vescovi.... portano questa limita-
» zione? Chi è l'autore di questa dottrina? Gli Apostoli? I Santi
» Padri? Cristo? Non lo leggo. Tanti Santi Vescovi, che più ci
» sono a vista ..... si servirono forse di
» questa massima? Un S. Carlo, un Ambrogio, un S. Martino,
» *gemma Sacerdotum,* un Crisostomo, un Attanasio, un Tommaso,
» tanti altri, ch'esposero anche la vita per estirpare i vizî, por-
» gere sane dottrine, e riparare gl'inconvenienti contro la Giu-
» risdizione della Chiesa, forse si servirono di questa dottrina?
» Sapevano certo gli esili e tutti gli altri danni, ma stettero fer-

Giudice, circa la durata della sua carica: — *Se la nomina venisse direttamente dal Papa, e se la du-*

» mi all'esecuzione dei proprî doveri — sapevano alcuni di co-
» storo dover morire, ed alla morte soggiacquero, ma fermi al
» dovere. — Gli Apostoli istessi quale massima seguivano? Come
» *leones ignem spirantes*, d'ardente zelo godeano di sacrificar la
» vita a qualesiasi più crudele martirio. . . . . .

» È domma di fatto — il fatto è l'istessa lettera, la quale
» almeno *indirecte* o *illative* contiene domma: supposto esser certa
» la volontà del Sommo Pontefice, per via della Congregazione
» dell'Immunità, che l'assoluzione *etiam data ad reincidentiam*
» dal detto Tribunale di Monarchia sia nulla . . . . essendo con-
» tro la volontà del Pontefice tale assoluzione, sarà Domma di
» fatto illecito, nullo ed invalido; sarà un sacrilego attentato
» contro la volontà del medesimo — *et dixi.*

» I Ministri Siciliani dicevano che quella lettera mancava
» del *Regio Exequatur.* Questo *Exequatur* poggia sulla consue-
» tudine, sopra privilegî *dicti summi Pontificis*, come dicono . . .

» Si rispose dai Vescovi che questo privilegio non v'era.....

» In Sicilia non si chiese Esecutoria giammai in materia
» d'Interdetto. Così in quello ch'ebbe luogo da Martino Quinto
» fino a Bonifacio Ottavo (cioè anni sessanta) — così in occasione
» d'altra scomunica ed ordine d'Interdetto Papale in tempo della
» scellerata Regina Giovanna, protettrice dell'Antipapa, fulminata
» da Urbano Sesto, il qual Breve dirizzossi dal medesimo all'Arci-
» vescovo di Messina chiamato Dionisio, e dallo stesso eseguito.....

» A che vale anche la tolleranza del Papa involontaria-
» mente indotto dalla potestà laica a dissimulare? . . . . . .

» Dopo la Bolla Cænæ non può più dirsi usar tolleranza i Som-
» mi Pontefici, e le lesioni ed usurpazioni della potestà laica, an-
» che in vista di Consuetudine che deve chiamarsi abuso, non pos-
» sono legittimarsi per dirsi un diritto. Quindi anche questo di-
» ritto di Esecutoria — È falso che la Bolla Cænæ non sia stata
» osservata in Sicilia. — I Vescovi nelle loro patenti di Confessioni
» la mettono colà stampata per osservarla, e l'istessa Bolla della
» Crociata, che si gode nel Regno, la conferma. La quale proibi-

rata fosse ad nutum Pontificis, potrebb' esserci mai più pericolo di sorta?

» sce, e dichiara non aversi tale autorità di assolvere dalle cen-
» sure riservate al Papa, e che solo *semel in vita, et semel in*
» *morte* possono i fedeli assolversi, ogni volta la censura — *non*
» *sit deducta ad forum contentiosum.* — E da ultimo per obbli-
» gare la Bolla Cænæ non necessita la pubblicazione nelle Pro-
» vincie, come egregiamente lo provano varii Dottori. . . . . .

» Innanzi al *dovere* da compiere falsa la massima ch' è da
» eliggere il male minore — È da temere quello — Væ Pastoribus
» Israel qui..... Bonus Pastor dat animam suam.....

» È precetto naturale e divino il docere *omnes Gentes,* ed
» è obbligo dei Superiori ecclesiastici il ripararvi, conoscendo il
» danno della salute delle anime.

» Il Vicario di Cristo è Pastore, Padre, Madre, Sposo, Supe-
» riore d' ogni umana Potestà — Cristo a Pietro — Pasce..... fa-
» cendo vedere l' obbligo di guidare, illuminare, ed addottrinare
» con quel *Pasce*, e l' altezza del dominio col Tibi dabo claves —
» E siccome il medesimo Cristo volle dai sudditi l' ubbidienza al
» suo Vicario, così egli deve apprestare verso i fedeli *ex iustitia*
» la custodia di chi si serva dell' autorità compartitagli per to-
» gliere gli abusi perniciosi alle anime, e le false dottrine — præ-
» dica verbum, insta op..... Come Padre, ha da porgere il pane
» salutare.... Come Madre, ha da contribuirci il latte della cele-
» ste dottrina nelle due mammelle del vecchio e nuovo Testa-
» mento — ibi dabo tibi ubera mea — come nei cantici. Come
» medico, deve esibire i medicinali per curare l' infermità, e quelli
» per prevenire il male. — Come Sposo, ha da procurare che
» non venga adulterata la parola di Dio, e che i suoi figli la ri-
» conoscano candida e chiara per dire con S. Paolo — Per evan-
» gelium ego vos genui..... Come Superiore, ha l' obbligo di vi-
» brar dei fulmini per atterrir la baldanza — Constitui te, ut
» evellas, et destruas, et disperdas, et dissipes, et edifices, et
» plantes.

» Per tutti i precetti che — tendunt in bonum commune est
» intrinsece malum - l' inosservanza e la trasgressione. Ora quanto

I siciliani vogliono salva la sostanza del privilegio, ch' è riposta a far finire infra i limiti di quel suolo ogni quistione, non essendo costretti di recarsi in Roma. Se dunque a siffatto modo la sostanza è salvata, questo rimedio ci sembra opportunissimo, come quello che non possa offendere od urtare anche menomamente il diritto di quelle popolazioni. La storia di secoli c' insegna, che se non si ponga un rimedio radicalissimo a fare svanire anche l' idea d' un pericolo di usurpazione di poteri, sarà lettera morta ogni altro provvedimento, ogni altra dichiarazione, ogni altra Bolla o atto Papale.

Nè qui ci resteremmo. Certamente desiderio d' ogni cattolico si è che quella eccezione svanisca, e svanendo in tutto od in parte, non più si vegga al Mondo una cotale scisma pratica, che danneggia certamente la Chiesa, che certamente non le reca giovamento di sorta. Ora unico rimedio è di veder bene per quale ragione i siciliani preferiscano quel Tribunale alle Congregazioni in Roma, la quale

» più est intrinsice malum, se il Superiore, che deve procurare il
» bene comune lasci di precettarlo, ch' è il caso nostro: non basta
» il non approvar mai ciò che si fa, quando practice si permette.
» Qui vult esse, vult consequentia esse.

» Bisogna dunque abolire detto Tribunale, valendoci della
» confidenza in Dio, esercitando la virtù Teologale della Speranza,
» il cui oggetto, al dire dei Teologi, est de rebus arduis — L' il-
» luminare i fedeli con quel — Vos estis lux Mundi — spetta prin-
» cipalmente al *Luminar maius.* —

ragione certamente è riposta negl' interessi materiali, essendo una mera disgrazia per l' individuo (comecchè una necessità, anzi un vantaggio alla pubblica cosa) il sostenere, fuori il proprio terreno, una contesa in Roma. Dunque non si potrebbe forse rinvenire e stabilire tale un modo, che i siciliani *di loro spontanea volontà* vadano preferendo piuttosto l' eliggere le Congregazioni in Roma, anzichè il loro istesso tribunale di Monarchia?

Nella Bolla *Fideli* è sancito, che a volontà delle parti la causa può recarsi a Roma, ma questo non basta; non basta il semplice diritto, ma dovrebb'essere escogitato un tal modo pratico da dar tali vantaggi, che gl' istessi siciliani, a vista di questi loro *vantaggi materiali,* preferirebbero le mille volte Roma a questo stesso loro Tribunale detto di Monarchia. E sarebb' egli difficile od impossibile escogitare un cotal mezzo? A noi non sembra.

Queste cose dunque abbiamo cennate fin qua, come per esempio, per far intendere che la storia del passato quanto al modo onde quì s' intende attuare un Concordato, debba servirci di norma a prevenire tanti mali nella formazione o creazione d' un Concordato novello.

Tal' è dunque la serie di qualch' esempio di quei mali che affliggono la Chiesa nelle sue relazioni con lo Stato; ma forse è soltanto qui questa specie di mali, che forma la nostra rovina?... Fosse

il Cielo! Havvi di quelli che ci piace chiamare *tutto interni*, per cui estirpare non se ne deve impacciare punto lo Stato, ma bisognavi soltanto la nostra volontà, la nostra energia, e sopratutto la convinzione che certi mali sian tali, veramente e realmente. Sì fa mestieri sopra tutto la convinzione che alcuni mali sian mali, perocchè oggi è questa la nostra sventura: qui qualche piaga simile a cancrena rode i visceri di queste povere Chiese delle nostre contrade, e da parecchi non si conosce punto che sia un male; non si conosce punto, giacchè per secoli non vi si pone un rimedio; non si conosce punto, giacchè con essoloro discutendoci per avventura, si veggono fermi in qualche loro principio, che, *a nostro modo di vedere*, forma nelle nostre provincie la rovina di noi ecclesiastici, forma la rovina di queste Chiese, forma la rovina di tutta la società.

A dirla giusta, questa parte anche forse da noi avrebbe potuta essere saltata a piè pari; come quella che non abbia relazione diretta con le nostre tesi; ma se qui abbiamo fatto discorso dei mali che ci affliggono, se abbiamo invitato i nostri lettori a ponderare le cagioni d' ogni nostra sciagura, deh! non vi spiaccia di volgere anche una occhiatina a qualcuno di quei mali che ci è piaciuto di chiamare *interni*. Chi sa, se appunto all' occasione di volgere una occhiata ai nostri mali (quando si verrà alla formazione d'un Concordato novello) chi sa, se

anche si volesse prendere in considerazione la serie di questi altri mali, dandovici gli opportuni rimedii? Chi il sa? Ce lo auguriamo.

XXXI.

La sorgente di tutti i guai che affliggono le nostre contrade è un infausto principio che regna nella mente di molti o di tutti; ed è quello che versa circa il numero dei Ministri della Chiesa, circa il numero dei sacerdoti.

La prasse è la seguente: ricevere ed ordinare chiunque si presenta, pur quando l' individuo, giusta il giudizio del proprio Vescovo, vada adorno di tutte le qualità morali ed intellettuali che si richieggono a poter raggiungere lo scopo, ch' è l' attuazione dell' officio sacerdotale inteso così in genere, giusta le leggi di Dio e della Chiesa.

Questa prasse, siccome quella che non contiene in sè tutto il concetto della legge della Chiesa, diventa irragionevolissima. Operando così, i Cleri si trovano strabocchevoli nel numero, e quindi molti, moltissimi (anche fra i buoni) spesse fiate non trovano punto come occuparsi, non trovano punto come sostentare la vita, e giacciono nell' occasione prossima

di darsi nel seno di un ozio beato, ch' è la causa di tutti i mali. Fra cento mila che si trovano nell' occasione *prossima* di peccare, quanti son quelli che non peccano? Ed il reato *maggiore* non è già dell' individuo, che sventuratamente ed incolpevolmente trovandosi nell' occasione prossima, cade in colpa; il reato maggiore è di chi crea questa occasione medesima, ch' è la causa, ch'è l' origine di tutti i guai. La quale occasione prossima l'è appunto il numero senza numero di sacerdoti, che essendo posti a coltivare la stessa Vigna del Signore, non trovano di che occuparsi, *almeno leggermente*, e sono stretti a menare anche una vita miserevolissima, che gitta il ceto sacerdotale nell'avvilimento e nel fango innanzi agli occhi del secolo. No, molti, moltissimi non trovano *leggermente* di che occuparsi, ed è da por mente ad una virtù ordinaria. Noi vediamo, ad esempio, un semplice monaco, P. Ludovico nostro, che fa e crea opere immense di carità, ma questo l' è effetto d' una virtù non comunale. Ora nelle migliaia di sacerdoti che son posti in una vigna, per cui coltivare basterebbe anche una metà di essi, fia mai possibile trovare in tutti od in molti una virtù straordinaria da far cavare l' acqua dalla selce, come suol dirsi, cioè da crear tante e tali opere da potersi occupare?

Il principio della Chiesa non è questo, questo l' è falso (preso esclusivamente), come quello che va per

diretto contra la mente della Chiesa istessa, e produce danni oh quanti agl' individui, alla Chiesa, alla società!

Non che lo spirito della legge, ma la sua stessa parola *testuale* accenna al principio della necessità o della utilità, ch' è quanto dire, non si deve ammettere ed ordinare sacerdote chicchessia, se nol richiegga la necessità o l' utilità della Chiesa. La Chiesa muove dal termine *ad quem*, non solamente dal termine *a quo*; non basta soltanto la bontà ed il talento del giovane, ma, fatto sacerdote, troverà egli leggermente di che occuparsi? troverà egli leggermente di che occuparsi, muovendo da una virtù comunale? avesse da togliere il campo di azione a quelli che già si trovano sacerdoti, che sono anche nella impossibilità di rivolgere indietro i passi loro? Non basta neanco il dire che il giovane si fa sacerdote allo scopo d' intendere alla sua perfezione; fatto sacerdote, vorrà occuparsi, perchè il ministerio sacerdotale è vita di operazione, non non è soltanto una vita contemplativa. Ebbene come si farà? La occupazione di costui non è tolta agli altri? ah! si aprano gli occhi in un punto di tanto interesse!

È un mero pregiudizio quel dire « non già *pochi* sacerdoti, ma buoni sacerdoti; siano anche molti moltissimi, siano anche a milioni, purchè siano buoni. No: non pochi e non molti; *ma sufficienti:*

il numero debb' essere relativo alla necessità ed all' utilità della Chiesa, ch' è quanto dire debb' esser tale, che torni facile ad ognuno il potersi occupare. Sono ventiquattro le ore del giorno, e come si occupano? come si occupano qui in queste contrade, ove è interdetto al sacerdote ogni officio civile, anche quello, ad esempio, di poter difendere cause? come si occupano nelle Provincie? come si occupano *segnatamente* nei piccoli paesi? Se il sacerdote è buono all' epoca dell' ordinazione, e poniamo pure per un altro decennio posteriore, si manterrà egli sempre buono, avvegnachè non trovasse occupazione di sorta, avvegnachè si dovesse trovar sempre nell' occasione prossima di oziare? E non guardate ad un individuo solo; è da volgere l' occhio a migliaia e migliaia d' individui; migliaia e migliaia d' individui si manterranno sempre buoni situati in questa trista condizione in cui si trovano? I Prelati dunque, se non hanno la forza di far miracoli, debbono seguire fedelmente e scrupolosamente non già la prasse che vige, ma il testo e lo spirito della legge.

Al sorgere la Rivoluzione vedemmo con gli stessi nostri occhi truppe intiere di monaci e preti, che non si recavano a vergogna lasciare tutto quello ch' è sacro, e togliere le armi per andare alla fin fine contro il Papa istesso; è saputo, che nell' unità è il Papa, contra cui aveasi a combattere. Caso

nuovo, di cui non si legge il somigliante nella Storia di diecinnove secoli! Se qualch' altra fiata avveniva pressochè lo stesso, come a tempo del protestantesimo signoreggiante e belligerante, non fu mica un effetto istantaneo. Ma se oggi sorge la rivoluzione, e se domani in gran copia si veggono preti e monaci con le armi in mano, e con il loro proprio *caporale capitano e colonnello,* dite pure che una grande cancrena rodeva già i visceri di queste povere chiese; dite pure che o tutti o molti di questi facilmente erano già settarii; dite pure ch' era l'effetto dell' ozio in cui giacevano, di quell' ozio, nella cui *prossima occasione* si trovavano situati o gittati *forse* non per loro colpa! Esaminateli bene, e vedrete quanti di quegli sciagurati non aveano potuto trovare un posto quale che fosse, non aveano potuto trovare occupazione di sorta nella Chiesa di Dio, stante un numero senza numero di sacerdoti che forma nelle Provincie nostre, mercè la grazia di quelli che facilmente ordinano, la rovina e la sventura di tutti.

Noi saltiamo a piè pari il vedere se nelle nostre Provincie tutti quelli che si ordinano vadano adorni delle qualità *anche personali,* richieste dalle leggi della Chiesa; da un lato questo esame degl' individui è ben difficile, e dall' altro è dessa una missione che certamente non si appartiene a noi. Noi prendiamo di mira la prasse vigente, che per quanto

noi crediamo erronea, come quella che per diretto va contra la legge, altrettanto crediamo nociva, e nociva a tutti noi, come abbiam detto, nociva alla Chiesa, nociva alla società.

Non ha guari nella stessa Roma usciva la Storia delle Due Sicilie per il chiarissimo Giacinto de Sivo; leggetela, e leggetela, vogliam dire, colà dove parla dei nostri Cleri. Al ricordarcene ne sentiamo un rossore nel volto! (1) Noi non sapremmo toglierci un ette in quegli amari rimprocci, ma onde viene a noi tanto male? Ne sarebbe seguita tanta sciagura, se il numero dei sacerdoti andasse proporzionato ai bisogni, all' utile della Chiesa? Ne sarebbe seguita tanta rovina, se il ceto sacerdotale fosse ristretto a segno da rinvenire facile un mezzo di occupazione, un mezzo, quindi, di correlativa sostentazione? La sostentazione non vien meno, quando i sacerdoti rispondono al numero relativo ai biso-

(1) Noi in verità non saremmo stati i primi a togliere il velo a questa piaga, e metterla a nudo; ma ce ne impone la Revisione Romana dell'opera del ch. de Sivo, quanto più che il Revisore fu anche un dotto gesuita della *Civiltà Cattolica*. Comprendiamo bene che il discorso si raggira fra cose conosciute da tutti, bastando all'uopo l'avere occhi in fronte. Noi però, ripetiamo, non saremmo stati i primi a togliere il velo a questa piaga, perocchè il nostro Napoli (al cui Clero abbiamo l'onore di appartenere) formando una eccezione, e come tale considerata anche dal prelodato de Sivo, ci sarebbe sembrato poco dilicato il rivolgere un cosiffatto discorso soltanto a parecchi cleri delle provincie Meridionali.

gni della Chiesa: chi serve all' Altare vive con l'Altare, ed è una promessa divina; ma quando ha luogo? Fino a quando i sacerdoti fatighino per il ben delle anime, i cattolici sentono il dovere di offerire il necessario sostentamento, e la storia c' insegna come a questo riguardo la pietà dei fedeli non sia venuta meno giammai. Ma fia possibile poter pretendere un sostentamento di sacerdoti a migliaia a migliaia in una vigna del Signore, che a coltivare basterebbe forse se non un decimo, almeno la metà di essi? Tutti i mali adunque, anche forse quasi tutte le prevaricazioni mettono capo a questa sorgente; dateci un Clero poco di numero, ma *occupato* nelle ventiquattro ore del giorno, ma con occasione facile a potersi occupare, occasione che vien meno ordinariamente, e deve venir meno in un gran numero di Clero, e lo troverete esatto e conseguente ai suoi doveri, almeno per la massima parte. Non già dunque Preti buoni, avvegnachè strabocchevoli nel numero; ma Clero moderato e proporzionato ai bisogni locali, conciossiachè solo battendo questa via segnataci dalla Chiesa nessuno possa mai essere accusato quale causa od occasione dell'altrui danno, come nessun prevaricato possa mai esser convinto, che la causa od occasione prossima della sua prevaricazione in principal modo gli sia stata creata dal proprio Pastore.

XXXII.

Noi sentiamo vivamente, e fin nelle midolle dei visceri nostri la tesi che stiamo svolgendo; quindi non possiamo negare come qualche volta ci prenda la noia, a non dire altro, quando, viaggiando per le provincie, ci sentiamo in risposta pochi accenti, ma freddi ed inconcludenti: abbiamo inteso spesso ripeterci all' orecchio.... Ma no: l' ecclesiastico buono troverà sempre qualche cosa da fare, troverà sempre come occuparsi: i bisogni della Chiesa sono immensi e svariati; volgete l' occhio d' intorno, ed oh quanti bisogni troverete, quanto campo a poter lavorare, se si volesse!

Qualora un siffatto discorso si volesse dirigere a chi, trovandosi nella trista posizione che abbiamo accennata, volesse purgare d' ogni colpa l' ozio in cui miseramente giace, oh! sì son desse parole sufficientemente ragionevoli. Nessuno ha il diritto di commettere un delitto, avvegnachè si trovasse, anche senza sua colpa, nella prossima occasione. Ognuno dunque si deve stillare il cervello a fin di trovarsi una occupazione comechessia, ognuno deve fare d'impattarla alla meglio; sovente non mancano nella sfera ecclesiastica doveri da compiersi, che altri, cui incumbe, colpevolmente lasciano inadempiuti.

Ma quando con un siffatto discorso andar si

voglia direttamente contra la legge della Chiesa, che pone a base la necessità o l'utilità della Chiesa istessa nel determinare il numero dei preti, oh! sì non possiamo mica fare buon viso a chi queste parole si faccia a pronunziare.

La storia della Chiesa non ci dice giammai che tutti i bisogni della Chiesa istessa nelle singole epoche vennero pienamente satisfatti; la Chiesa piange ed ha pianto mai sempre sopra i suoi mali, che nelle epoche diverse l'hanno sufficientemente afflitta; non s'è chiamata mai pienamente satisfatta di sè medesima. Quindi se dicendo la Chiesa che le ordinazioni sacerdotali sono da essere determinate giusta la necessità o l'utilità della Chiesa istessa, i bisogni locali si volessero calcolare per tutti quelli che ognuno può immaginare, od ognuno può vedere con una semplice giratina di occhio, non intercedendo infra gli ecclesiastici e questi bisogni un cotal mezzo di comunicazione, noi diremmo, cioè un facil mezzo com'essere satisfatti questi bisogni medesimi dai preti che si ordinano in vista di essi, la limitazione posta dalla Chiesa sarebbe bene inutile: avrebbe dovuta esprimersi dicendo: aprite la porta del Santuario a chiunque vuol'entrarvici, quantunque volta l'individuo porti con seco le qualità *personali*, richieste dalle leggi della Chiesa istessa. S'è espressa così?

Il prete dunque, fatto prete, deve trovar *facil-*

mente come occupare le ventiquattro ore del giorno. Non basta il dire: volgete l' occhio nel Mondo, massime, poniamo ad esempio, nei piccioli paesi, e quanta gente non ha bisogno di esser catechizzata! Vada colà il prete, e quindi vegga quanto bene possa esercitare.

Quanto a questo od altrettale bisogno egli è da trovar modo come far sì che un numero di preti *sufficienti ad hoc* facciano il loro dovere; tanto basta, e null' altro. Ma se al vedere una serie di cosiffatti bisogni i Cleri si moltiplichino nel numero, è cotesto un rimedio che mentre non va allo scopo, produce gl' immensi danni che sempre produce un Clero soverchiamente numeroso. Fate conto che domani si ordinino altri quattro o cinque mila sacerdoti: facendo questo, forsechè avete già sopperito a questo bisogno? Ohimè! Ognuno vedendo questo bisogno un po' lontano dalla sua dimora, dalla sua casa, dalle sue abitudini, dalle sue relazioni, e forse anche dai suoi stretti doveri, perocchè primamente un cosiffatto dovere corre nei parroci locali, ed in quei preti che sono sostentati dal pane di quelle Chiese, facilmente se la svignerà; e quindi che cosa ne siegue? I bisogni facilmente rimarranno gli stessi, ed anzi il male si aumenta, ch' è quello forzatamente deve seguire da un Clero che essendo troppo numeroso, una buona parte si trova nell'occasione prossima di oziare.

Vi dev' esser dunque, ripetiamo, un facil mezzo di attuazione di quel bisogno della Chiesa, per il quale il sacerdote viene ordinato; facilmente, cioè, il sacerdote deve trovar come spendersi a vantaggio della Chiesa istessa, e non vale l' accennare a bisogni remoti, ai quali forse il prete non ci ha pensato punto prima di ordinarsi; ai quali non ci pensa forse l' istesso Pastore, perocchè non gli dirige un invito di sorta; ed ai quali o per i quali sonovi altri, cui incumbe per diretto il mettere tutta l' opera loro.

I bisogni sono moltiplici, e va bene; ma prudenza richiede che innanzi tutto sorgano delle istituzioni, a dirla così, proporzionate e dirette a ciascun di essi, e poscia si possono *ad hoc* ordinare i sacerdoti che fanno mestieri; e si possono ordinare anche a migliaia, anche a milioni, perocchè non è il poco numero che propugniamo, ma un numero proporzionato al bisogno istesso, ad un bisogno da intendersi tale, che torni facile ad ogni sacerdote il potersi occupare.

Sarebbe ben facile il dire : nella mia Diocesi mi abbisognano un 500 filosofi nei tempi che corrono; mi abbisognano altrettanti teologi, conciossiachè la teologià è la scienza prima nella Cattolica Chiesa; mi abbignano un 300 liturgici, la liturgia oggi fa strettamente mestieri, come quella ch' è ignorata del tutto dalle popolazioni, che molte volte usano

le Chiese, e non intendendovi nulla, colpa la loro ignoranza, vi ci stanno così come si può stare innanzi ad una teatrale rappresentazione; mi abbisognano anche un 500 storici, un mille letterati, e così via via. Dunque ordiniamo, ordiniamo pur sacerdote chiunque si faccia a picchiare la porta del Santuario, purchè nel suo insieme ci possiamo fondare una speranza di questa natura.

Basta fin qua? Eh! Innanzi tutto si deve trovar modo, come questi teologi o filosofi o liturgici, o che che vogliate, si occupino facilmente; ci dev' essere un facile mezzo di occupazione, come altresì un facile mezzo di sostentazione. Le popolazioni, nella loro massima parte, non vedendo o non potendo vedere al di là d' una spanna, offrono il pane quotidiano a chi si affatica per il ben delle anime loro, *ma con mezzi immediati*; non veggono e non possono comprendere quanto giovi loro avere nel seno della Chiesa i filosofi, i teologi, i liturgici, e via dicendo, massimamente se oggi si occupino a difendere la verità con la stampa, conciossiachè sia oggi la stampa l' arme più potente nelle mani dei nostri nemici. Prima dunque si deve trovar modo come occupare e sostentare cosiffatti sacerdoti, e poscia si ordinino pure. Non facendo così, al trarre dei conti invece di trovarci con i filosofi, con i teologi, con i liturgici, e con quelli che voi vogliate, ci troveremo con l' aver dinanzi molti forse un pò

disperati, che al ricordarsi il giorno della sagra Ordinazione ricordano il cominciamento dell' era della loro infelicità, come quella che sventuratamente li ha gittati nel seno dell' ozio e nel seno della miseria; se forse si trovassero ancora laici, molto di leggieri troverebbero come occuparsi, o come sostentare la propria vita.

Date un occhiata a quei dotti Padri che scrivono il dotto giornale della *Civiltà Cattolica*; un quattro lustri or sono non esisteva punto una sì santa e necessaria istituzione, la quale, mentre reca quel giovamento che tutti sanno, offre anche ai collaboratori un sufficiente e decoroso sostentamento. Ora, poniamo ad esempio, se nascesse una istituzione cosiffatta in un qualche Clero, aggiungendovi anche una Tipografia a nome del Clero istesso (non mai dell' individuo), aggiungendovi anche una pubblica vendita di libri cattolici altresì a nome del Clero istesso, e perchè non ordinare *ad hoc* anche 15 mila sacerdoti? Non è il numero *poco* che propugniamo; propugniamo un numero *tale* da poter *facilmente* trovare come occuparsi.

Ah! se una scintilla, anche sia detto per ragion di esempio, se una scintilla nel seno dei nostri Cleri venisse ad accendere il fuoco santo delle sante Missioni straniere, missioni che chiamerebbero sopra di noi a sovrabbondanza le benedizioni dell' Altissimo, e perchè in tal caso non ordinare i sa-

cerdoti anche a milioni? Ordinate dunque quanti ne volete, purchè abbiate in mano il mezzo come non tenerli oziosi, ma occupati, e seriamente occupati nella Vigna del Signore.

Il bisogno della Chiesa debb' essere calcolato anche secondo i tempi e secondo i luoghi. Oggi falso sarebbe il calcolo, se uno in vista del numero dei battezzati volesse venirci determinando prudenzialmente il numero dei preti che facciano mestieri. Ma che! Quanti battezzati non hanno ancora ratificato con la loro volontà espressa quel mandato che con un consenso presunto tolse per essi la levatrice nel Santo Battesimo? Quanti non ne abbiamo atei? Ebbene cotestoro sventuratamente non c' incomodano punto, non vengono a noi per confessioni o per comunioni, e quindi non sono a calcolarsi così come se fossero cattolici *praticanti*, come sogliono chiamarsi.

Un giorno in Parlamento dal sig. Boggio si parlava di preti liberali, facendone vedere la loro inutilità pratica innanzi al Parlamento istesso, e ci ricordiamo più voci che si elevarono, dicendo: Noi non incomodiamo nè questi, nè quelli; liberali o non liberali; buoni o cattivi. Verissimo; tant' è, per loro massima sventura! Nel determinare dunque il numero dei preti bisogna muovere dal principio, come oggi nell' azion della vita non tutti sian cattolici quelli che si trovano battezzati.

Anche infra i cattolici che si addimandano praticanti havvi una buona parte che vede il Confessionale alla sola Pasqua. E non si potrebbe anche allargare il tempo del precetto Pasquale? Tutto è da calcolarsi, tutto è da esser ponderato serissimamente, se nella coscienza del Prelato abbia peso veruno l'avere un sacerdote in ozio, e quindi nell'occasione facile d'ogni vizio.

Sì il numero debb'essere sufficiente per un cotal lusso nelle sagre funzioni, e questo va; ma insiememente è da valutar bene se dopo le sacre funzioni, o quando nella massima parte dei giorni dell'anno non v'hanno funzioni di sorta, il prete abbia di che occuparsi. Torna meglio qualche funzione di meno, torna meglio anche un po' di lusso minore, in comparazione del grave danno che ne viene dal prete *ozioso,* e quindi con tutto quel che siegue!

Abbiamo Oratorii privati pressochè in ogni contrada, e se giovino o non giovino non è qui il luogo a poterlo svolgere. Non vi siano punto, scompariscano anche del tutto dalla faccia della terra, se debbano esser causa di un Clero troppo numeroso, che dopo la santa Messa sia facilmente costretto a vivere nel seno dell'ozio. (1).

(1.) Quanto a Napoli gli Oratorii privati vanno diminuendo di giorno in giorno, mercè l'assennatezza governativa di chi regge le nostre sorti.

La società in cui oggi viviamo non è quella dei tempi andati, e dobbiamo far senno. Quando è tempo di fede viva, quando la società è tutta cattolica, più volentieri ci compatiscono le nostre colpe leggiere, e non diventiamo molto facilmente pietra di scandalo. Ma oggi? In mezzo ad atei da ogni lato sappia ogni sacerdote ch' egli è mirato ed esaminato in tutti gli atti della vita sua; la quale se è edificante, può fare sì che alcuni della generazione crescente anzichè seguire gli atei, tengano dietro al Clero nelle sue dottrine e nei suoi principii; ma se non è tale, se la società ne vede molti *oziosi*, quindi con le consuete o necessarie conseguenze, ne piglia scandalo serio, e gli atei mettono tutti nel fango, quasi trovando così una conferma all' infame principio che li governa. Un Clero *occupato*, quindi numero sufficiente, ma non soprabbondante ai bisogni, ai bisogni veri positivi *facili a potersi satisfare*, oh che gran bene potrebbe oggi procacciare nel seno della presente società! Il bene andrebbe in proporzione del gran male già signoreggiante, e ch'è la cancrena delle nostre Provincie, la cancrena della presente generazione.

Dal quindici al sessanta con i nostri Cleri *numerosissimi* qual vantaggio abbiamo noi arrecato? Detto qui in santa pace, la società indietreggia, o non indietreggia nella cattolica fede? Nell'altra Rivoluzione la pianta era estera, trapiantata qui in

un suolo non proprio; ma oggi quella pianta ha cacciato qui nel nostro suolo un Albero da fare spavento, l'ateismo attuale ha radici molto profonde. Se i Cleri seguiteranno ad essere come il de Sivo ce li descrive, *colpa il gran numero,* questa società, sì, certamente andrà a rovina, e non è la prima fiata che la fede cattolica possa scomparire anche del tutto da uua intiera Nazione.

XXXIII.

Ci venne riferito che un cotale delle nostre contrade del Napolitano sentendo questi principii circa il numero dei preti, facea vista di scandolezzarsi, ed a tutta risorsa, *usando troppo benignamente* il discorso calunnioso del giorno, rispondea: si vede chiaro, si vede bene, ch'è dessa una teorica meramente e strettamente liberale. Oh bella! Ma sa egli ed ha studiato bene che cosa sia il liberalismo? sa egli tutte le quistioni nelle quali si svolge, si sviluppa, e poi si distingue, e si suddistingue quello che va sotto nome di liberalismo? sa egli qual'è la parte che può essere accettata da ogni animo onesto? e sa egli qual'è la parte inaccettabile, e che appiccandosi addosso a Tizio Sempronio o Caio vale lo stesso che addossargli la nota d'un iniquo o d'un infame? . . . *Maledicimur et benedicimus*: ci basta

la retta intenzione di fatigare per la Chiesa, essendo, comecchè indegno, un sacerdote di essa.

A togliere dunque anche lo scandalo dei pusilli, oppure quello dei farisaici, sappia ognuno, che intendiamo parlare qui di quello che si deve fare da noi stessi, del modo come governare l' interno della società nostra in vista delle leggi di santa Chiesa; ma non è già che vogliamo punto inferirne, come la società civile, od il Governo di essa, abbia diritto veruno sull' elezione o sul numero dei Ministri dell'Altare. Si tacciano dunque i calunniatori del giorno!

La società civile non ha diritto veruno nella fattispecie, vuoi riguardare la libertà di ogn' individuo, vuoi anche rivolgere l' occhio alla libertà della Chiesa.

Ogn' individuo ha il diritto d' impegnarsi in quel tenore di vita che meglio gli aggrada, così come altri eligge o può eliggere essere avvocato, medico, chirurgo. Ora dunque se questo tenor di vita è conciliabile con l' ordine sociale. ognuno ha vero e puro diritto di esercitare siffattamente la sua libertà: ognuno ha il diritto di fare quello che gli piace; purchè vada consentaneo con l' ordine sociale. L'ordine sociale adunque può ricevere violenza veruna innanzi al diritto di eliggersi quello stato che meglio piace? massimamente trattandosi d' uno stato cui chiama Iddio istesso, superiore ad ogni società, superiore ad ogni ordine sociale?

Bisognerebbe poi prima negare alla Chiesa l'essere di società, indipendente da qualunque altra; bisognerebbe che nella Chiesa svanisse la sua Sovranità legittima e naturale, e poscia si potrebbe forse sostenere il diritto d'eliggere o determinare in essa i suoi Ministri. In ogni società chi si eligge i suoi Ministri? non è desso un diritto inerente nella Sovranità di essa? Innanzi tutto si dovrebbe dunque negare alla Chiesa una Sovranità legittima od indipendente, e poscia si potrebbe all'impazzata dar campo libero a fantasia od iccocervo di questa natura.

Se dunque noi qui non svolgiamo la quistione innanzi al Potere civile, che in questo non ha diritto di sorta, procediamo innanzi nella nostra tesi, curando poco che altri da questa sacrosanta dottrina voglia fare sì che risulti un aria di liberale sistema.

XXXIV.

Tutto dunque il nostro discorso poggia sopra una base, ch'è la legge della Chiesa; abbiamo elevato un edifizio, ma quanto alla sua base abbiamo asserito, non anche abbiamo provato. Piaccia dunque al lettore di accompagnarci un pò nella esposizione *testuale* di questa legge, piaccia vederne non che il testo, ma anche lo spirito che sorge dalle leggi o tradizioni di tutti i secoli della Chiesa.

Ecco dunque le solenni parole del Concilio di Trento, che forse non sono sempre innanzi agli occhi di tutti. Questo sacrosanto concilio — *vestigiis canonis sexti Concilii Chalcedonensis inhærendo statuit, ut nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiæ, aut pio loco, pro cuius necessitate aut utilitate assumitur, non adscribatur. ubi suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus etc.....* — Ognuno dunque debb' esser ordinato alla vista della necessità o della utilità della Chiesa; ognuno anzi debb' essere ascritto al servigio d' una Chiesa, essendo questa non che la mente, la parola istessa del Tridentino Concilio. Evvi chi abbia il diritto a cancellare queste memorande parole in quel venerando Concilio?

Genziano Erveto in quella sua elegantissima orazione sulla interpretazione di questo Canone (1) dice, com' egli trovandosi in Trento presso il Cardinal Ceryini, Legato a quel Concilio, (il quale poscia venne eletto Pontefice col come di Marcello II) e veggendo tutto dì affaticarsi quei Padri nella formazione di decreti a fin di riparare la cadente disciplina; a che (così egli confidenzialmente al suo Cardinale) a che tanti decreti? a che tanto stillarsi il cervello? Il solo far ritornare pienamente a vita questo decreto

(1). Riportata da Ortuino Grazio. — *In fasciculo rerum expetendarum Tom. 2.*

del sesto Concilio Calcedonense è pur sufficiente ad ogni scopo: posta questa base, la disciplina è già restaurata; quel decreto è la fonte d'ogni bene: — *Nulla autem alia inveniri potest firmior ac validior* (diceva il dotto Autore) *opis ferendæ ratio, quam si priscis, quoad eius fieri poterit, in usum revocatis moribus veteris disciplinæ, sacra iaciatur anchora..... Quod quidem ne plane ac perfecte possit fieri nihil magis obstat, quam quod Canon ille (Chalcedonensis) partim non satis intelligatur, partim magna ex parte exoleverit.* — Chi avrebbe mai immaginato che nelle nostre Provincie ben prestamente si sarebbe dimenticato del tutto non che il decreto del Concilio Calcedonense, ma questa conferma del Tridentino Concilio? (1).

(1). Meritevolmente il Tomassini sul rapportato passo del Concilio Tridentino ebbe a dire: *Sed cum inflammaretur haec Synodus eodem caelestis caritatis spiritu, quo primogenia fervebat Ecclesia, nec nesciret priscorum Conciliorum providentiam in titulo ordinationis regendo non ad victum temporalem modo spectasse, alia sessione cavit: ut convenienter regulis Concilii Chalcedonensis ne posthac ordinarentur, nisi, qui utiles, et necessarii fungendis Ecclesiae muneribus existimarentur. Cum nullus debeat ordinari, qui judicio sui Episcopi non sit utilis, aut necessarius suis Ecclesiis, Session.* 23. *cap.* 16. *Et ubi ordinarentur, alligarentur protinus Ecclesiae, cujus utilitati, ac necessitati destinati fuissent, ut suos ibi ordines exercerent, et proinde jugiter residerent. » Nullus in posterum ordinetur, qui illi Ecclesiae, pro cujus utilitate, aut necessitate assumitur, non adscribatur, ut suis fungatur muneribus, nec incertis vagetur sedibus. Si ea porro discedant Ecclesia inconsulto Episcopo, ab ordinum functione in-*

XXXV.

Una obbiezione si affaccia subito alla mente di chi, essendo forse un po' facile ad ordinare sacerdoti e ministri della Chiesa, deve prendere un cotale interesse nel sostenere l'opposto principio. Questo discorso, si potrebbe dunque obbiettare, va per i titoli, va per i beneficii, ma può egli applicarsi anche alle ordinazioni a titolo di sacro patrimonio? può egli anche applicarsi a quelli che intendono di militare volontariamente a proprie spese?

Eccovi il canone del Tridentino Concilio anche quanto a queste ordinazioni a titolo di sacro patrimonio: *Statuit Sancta Synodus, ut nullus deinceps Clericus Sæcularis..... promoveatur, nisi prius legitime constet eum Beneficium ecclesiasticum, quod sibi ad victum honeste sufficiat, pacifice possidere. Patrimonium vero, vel pensionem obtinentes, ordinari posthac non possint nisi illi, quos Episcopus iudicaverit assumendos pro necessitate vel commoditate Ecclesiarum suarum, eo quoque prius suspe-*

terdicantur. Quod si locum inconsulto Episcopo deseruerit, ei sanctorum exercitium interdicatur. Primogenia haec omnino est Ecclesiæ doctrina, et disciplina de titulo ordinationis etc. Conchiude finalmente: *Si vigeret decretum Tridentini, Clerici, qui sub titulo beneficii ordinantur, residerent utique omnes, et sacras obirent functiones, iam nulli essent vagi, et Acephali Clerici, Canone enim isto continentur Clerici omnes, non maiores tantum.*

cto, patrimonium illud, vel pensionem vero ab eis obtineri, taliaque esse, quæ ad vitam sustentandam satis sint.

Dunque non è chiaro il testo? Si possono fare le ordinazioni non in vista della sola ed unica necessità od utilità della Chiesa? Basta la sola bontà od il solo talento del giovane che alla porta del Santuario il Sacerdozio dimanda?

Quantunque due titoli ammettesse il S. Concilio, il Beneficiale ed il Patrimoniale, il primo debbe intendersi come regola generale, ed il secondo come una semplice eccezione da praticarsi soltanto *in defectum et dispensative*. Il Fagnano osserva che il Tridentino qui abbia corretta la disposizione del Cap. *Ius de Præbendis,* in quanto che in quel tempo si permettea, potessero i cherici indifferentemente ordinarsi od a titolo di beneficio, od a titolo di Patrimonio: *Nam hodie* (dic' egli) *solum beneficium est titulus legitimus ad sacros ordines; Patrimonium vero nonnisi dispensative, quemadmodum alias declaravit Sac. Congregatio, Concilii Interpres.*

Il patrimonio è una surrogazione al titolo, il titolo è una costante tradizione della Chiesa, che rimonta ai primi tempi di essa, come or ora facciamo di esporre. Ora il titolo vi rappresenta una duplice idea; quella del ministero che debb' esercitare l' intitolato alla Chiesa, e quella d' un congruo sostentamento che riceve l' intitolato dalla Chiesa istessa,

cui serve. Il patrimonio è desso una surrogazione alla seconda parte; ma quanto alla prima? La prima rimane totalmente intatta; non si può mica ordinare tenendo i preti oziosi, l'ordinazione debb'esser fatta (anche nel caso di quella a titolo di patrimonio) debb'esser fatta in vista della necessità od utilità della Chiesa: è questa, come avete visto, la parola esplicita, testuale del sacrosanto Concilio di Trento. Ora possiamo dire con santa pace che qui nelle nostre Provincie si esegue appuntino questa sacrosanta legge del Concilio di Trento? I preti trovano tutti come occuparsi? Una parte non rimane totalmente oziosa, anche *forse* senza sua volontà? e senza volontà almeno fino ad un cotal punto? Si ritorni dunque alla massima stabilita da questo sacrosanto Concilio, distruggitrice della prasse che oggi ha vigore, e tutto è rimediato. Ogni prete dunque debb'essere ordinato non solo in vista delle sue qualità *personali*, ma in considerazione della necessità o dell'utilità della Chiesa; chè altrimenti la sacra Ordinazione risulta un tradimento al giovane (che forse in quell'atto non sa in qual'abisso viene gittato, una volta che nelle ordinazioni non si muova dalla massima del Tridentino Concilio), risulta un tradimento alla Chiesa, procedendo a rovescio delle sue sante leggi, e risulta un tradimento alla società, come quella che in vece di essere edificata, può essere scandolezzata

dalla vista di preti che sono costretti *quasi necessariamente* a vivere in un ozio perenne. Di ogni mille ordinati sacerdoti fuor della necessità o della utilità della Chiesa, forse un 50 potranno riuscir buoni, massime nelle grandi città, ove in mezzo a mille pericoli vi sono anche mille risorse; ma per gli altri 950 si potrà forse avere la convinzione che preti non sono. *Habent signum religionis, non religionis officium,* al dire di S. Isidoro.

E non vi sfugga una idea, che ci sembra da essere bene riflettuta.

Il Concilio ci parla del patrimonio, e ci dice che debb' essere sufficiente a sostentare la propria vita. Ora nientemeno che un Barbosa qui ci viene dicendo di rinvenire una grave difficoltà in quelle parole del Tridentino Concilio: *Quod sibi ad victum honeste sufficiat; ed in quelle altre della sess. 24 c. 17 de reform. Quod quidem si ad vitam eius, cui confertur, honeste sustentandam sufficiat.* Poichè: *adverbium illud honeste idem significat, quod decore et laudate, et synonima censentur vivere congrue, commode, competenter, vel honeste per doctrinam Decii etc. . . . ,* e dopo aver detto, che non va secondo la mente del Concilio, se il Patrimonio semplicemente basta per il puro vivere, soggiunge: *Quare attendendam esse qualitatem Clerici decentem, et honestam, non suam in particulari videtur probabile: quasi hodierna substentatio honesta de-*

beat esse respectu Clericalis ordinis, non vero qualitatis in particulari etc. . . . .

Il perchè vedendo noi qui che il Concordato assegna a titolo di patrimonio quello che tutti sanno, chiaro conseguita, non abbia potuta essere la mente della Chiesa, che una tal somma sia pur sufficiente a menare innanzi la vita. Si può menare innanzi la vita qui in Napoli con un patrimonio di quella natura? non abbisogna una cotal somma ad ogni mese? e ad ogni mese, qualora poi il sacerdote non avesse appendice di famiglia bisognosa, come sovente avviene? Dunque il patrimonio qui anche quanto al sostentamento (quanto cioè alla seconda parte del titolo) neanco va allo scopo; quindi la mente del Papa ha dovuta essere certamente, che il prete venendo ordinato in vista della necessità o dell' utilità della Chiesa, *giusta i canoni*, verrebbe a ricevere come che sia anche qualch' altra cosa, conciossiachè la pietà dei fedeli sia larga verso quelli che si affaticano per la salvazione delle anime loro. A quanto più forte ragione non corre dunque la necessità presso di noi di eseguire *scrupolosissimamente* il canone del Tridentino Concilio quanto alle sacre Ordinazioni?

XXXVI.

E perchè di questo canone del Tridentino Concilio quanto ai patrimonii se ne avesse una idea

esattissima, forse non è fuori proposito avere innanzi agli occhi anche l'elemento storico che lo accompagnava.

Innanzi tutto è da por mente che gli Ambasciadori di Carlo IX, Re di Francia, fra le istruzioni che ebbero nel recarsi a quella sacrosanta Sinodo, nell'articolo terzo fuvvi appunto quella di chiedere, che si togliesse via dalle ordinazioni il titolo del Patrimonio; — *Nullus Presbyter ordinetur, cui non continuo secundum Concilium Chalcedonense detur una cum ordine beneficium, aut ministerium aliquod Ecclesiasticum. Sic enim fiebant ordinationes a priscis illis Patribus, qui titulos Presbyterales, multo postea tempore inventos, non agnoverunt.* . . . .

Poco innanzi a quest'epoca i Novatori della Germania infra i molti intollerabili gravami, che nell'adunanza di Norimberga esposero a Papa Adriano VI contra il Clero, all'articolo quarantesimo settimo si legge: *Ab Episcopo passim sine beneficii titulo ordinari homines ineptissimos, qui postea ex scandalosis sordibus, et pravis artibus cogantur cum Christianae Religionis dedecore victitare* (1).

Là poi nel seno istesso del Tridentino Concilio furon Vescovi che elevarono la voce, accennando al troppo numero dei preti, e volendo venissero

(1). Florente Ad. lib, 1 decretal. tit. 3 de rescript.

annullate del tutto le ordinazioni a titolo di sacro patrimonio. I Vescovi del Napolitano furono i primi ad opporsi, come altresì quelli della Grecia, e quelli della Dalmazia; assegnarono a ragione la pochezza dei titoli, e quindi la troppa scarsezza dei preti che da un cotal fatto ne sarebbe seguita. Che cosa dunque determinava il sacrosanto Concilio? l'abbiamo visto: non potendo stabilire una regola uniforme, si rimise totalmente al giudicio dei singoli Vescovi; ma infra quali limiti? di potersi ordinare *anche* a titolo di sacro patrimonio, *ma quelli soltanto,* che il richiedesse la necessità o l'utilità della Chiesa (1).

Questo elemento storico dunque ci significa, come non sia nuova la lagnanza del troppo numero dei sacerdoti, e che si vede nata anche nel seno istesso dei Vescovi; ond'è che, ad evitare la gran somma dei mali che segue da questo fatto, *scrupolosissimamente* egli è da eseguirsi il canone del Tridentino Concilio, secondo il quale non già la sola bontà od il talento del giovane, come abbiam detto, ma la necessità o l'utilità della Chiesa debb'essere il fondamento, il titolo della sacra Ordinazione. Quindi è che la fatiga per ogni sacerdote debb'essere facile a rinvenirsi, il bisogno della Chiesa debb'essere facile a praticarsi; e se tale non sia, forza è

(1). Pallavicino lib. 17. cap. 11.

che il sappia l'ordinando innanzi alla sua ordinazione, perchè valuti le sue forze, sapendo essere ordinato ad hoc; anzi richiede la necessità che si piglino all'uopo anche tutte le garentie prudenziali, perchè una ordinazione siffatta riesca allo scopo. Noi così sappiamo intendere questa legge del Tridentino Concilio, se vero è che a niuno è dato tenere in non cale una legge di santa Chiesa.

XXXVII.

Dopo aver letto il testo istesso del predetto Concilio di Trento in verità l'andare innanzi con lo sporvi la serie di tutte le leggi della Chiesa, che questo istesso ci comandano, non parrebbe una necessità strettissima, ma sempre però mette una luce maggiore al principio che propugniamo.

Nientemeno che la ordinazione *ad Titulum* vuolsi sia un canone od una Tradizione apostolica: S. Paolo comandò a Tito, Vescovo dei Cretesi, che ordinasse Vescovi Preti od altri Ministri non già ovunque ed a piacimento, ma per le città, od altri luoghi *determinati*. L'Apostolo istesso esorta i Vescovi di Asia, perchè attendano al governo di quella greggia, *in qua Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*. Nelle quali parole è ben chiaro il concetto, dice Cristiano Lupo, che l'essere addetti i cherici a certi determinati Titoli sia un dettame dello Spirito Santo. E di vero: s. Marco

Evangelista, attesta Eusebio di Cesarea per l' autorità di Filone Ebreo, divise tutto l' Egitto in Vescovadi e Parrocchie, e fondò Chiese per lo Contado, affinchè quivi venissero celebrati i divini misteri. E così gli altri Apostoli tutti cominciarono a dividere il Mondo, come riferisce S. Basilio nel comento di quel verso del Salmo « *Convallem Tabernaculorum dimetiar* » la cui esposizione venne commendata dal Concilio Troslesiano e da Incmaro Vescovo di Rems. Questo costume adunque di dividere il Mondo, e stabilirvi le singole Chiese, affinchè i preti venissero ordinati ed assegnati al servizio di queste, rimonta ai primi primissimi tempi della Chiesa. Che meraviglia dunque, che il Tridentino Concilio l' abbia solennemente confermato? Che meraviglia, se, mentre ammette la eccezione di ordinazioni a titolo patrimoniale, ne richiede, come a base e fondamento, la necessità o l' utilità della Chiesa? Che meraviglia, se il principio fondamentale, onde muove il Concilio, si è, che i preti debbono essere occupati nelle Chiese o nelle cose di Chiesa *mediate* od *immediate;* e non già che, ordinati, non avessero *facilmente* di che occuparsi? Ah! di quanto male non è nella Chiesa il non eseguire a puntino questa legge del Tridentino Concilio! (1)

(1) Philipps. lib. 1. pag. 441. « Le nombre des clercs, *dice*, doit toujours être proportionné aux besoins de l' Église; autant

Intanto, così come a diletto, si dia pure un occhiatina a qualche legge di questa natura.

Assembrati nella Sinodo generale di Calcedonia, l'anno 451 sotto il Pontificato di Leone, ben 636 venerabilissimi Padri a fin di condannare l'empia eresia dell'Archimandrita Eutichete, infra i molti canoni sanciti per stabilire la disciplina della Chiesa, fuvvi quello registrato al numero sesto: *Nullum esse absolute ordinandum nec Presbyterum, nec Diaconum, nec omnino ullum ex iis, qui sunt in ordine ecclesiastico, nisi specialiter In Ecclesia Civitatis, aut Pagi, aut in martyrio, aut in monasterio, is qui ordinatur, publico Edicto assignetur. Eos autem, qui absolute ordinantur, statuit Sancta Synodus habere talem irritam manus impositionem, et nunquam posse operari ad probrium eius, qui ordinavit.* La cosiffatta ordinazione venne detta *localis,* e gli ordinati così vennero addimandati *locales,* conciossiachè venivano prefissi a luogo determinato. Leone Papa ebbe a dire: *vana est ordinatio, quæ nec loco fundata est, nec authoritate munita.*

il est prejudiciable à la bonne administration des intérêts spirituels que ce nombre ne réponde pas à la grandeur de ces besoins, autant il est dangereux qu'il les dépasse; l'excès est même un bien plus grand mal que la disette; Can. Legimus. 24. P. Diaconos d. 93 Presbyteros turba contemplibiles facit; *car il produit nécessairement un defaut d'occupation qui favorise l'oisiveté et le vagabandage.* En outre, l'entretien d'un clergè trop nombreux peut devenir une chârge accablante pour l'Église.

In un capitolare di Francia formato in una Sinodo, in cui intervenne Bonifacio legato della Santa Sede circa l'anno 754, si disse: *De sacerdotibus, qui suos Titulos absque licentia Episcopi dimittunt, aut dimiserunt, statutum est, ut tamdiu a Communione habeantur alieni, quousque ad suos titulos revertantur.*

Fra i canoni d'Isacco Vescovo di Langres nel secolo nono si legge anche: *ut Presbyteri, qui in titulis consecrantur secundum canones, antequam ordinentur.... etc....*

Il concilio di Piacenza dell'anno 1095, rapportato da Graziano nel can. 2 alla dist. 70 ordinò: *Sanctorum Patrum statutis consona sanctitate decernimus, ut sine titulo facta ordinatio irrita habeatur: et in qua Ecclesia quilibet titulatus est, in ea perpetuo perseveret.*

La sinodo di Francfort anche dispose, *ut non absolute ordinentur;* ed Incmaro Vescovo di Laon accusato da Incmaro Vescovo di Rems, com'egli si fosse un poco scostato da questa ecclesiastica disciplina, tantosto rispose: *Scio me non aliter unquam ordinasse; quod si fecissem, irrita haberetur manus impositio: nec ministrare ordinatus ad meam posset iniuriam.*

Questi od altrettali testi adunque raccolti in gran copia dall'erudito Antonio di Agostino, e citati continuamente dai canonisti a fin di fare osservare l'ob-

bligo della residenza anche in questi titoli, anche in questi benefizii detti semplici; possono bene servire anche alla nostra tesi, ribadendo il principio, come la Chiesa mai sempre abbia seguito il principio del titolo nelle ordinazioni, cioè che senza titolo non poss' aver luogo ordinazione di sorta. Il perchè il Cardinal Pullo nella settima parte della sua Teologia al cap. 2 non si peritò di affermare: *Patet quod absque titulo ordinari non licet.*

Questa è dunqne la regola costante, la disciplina primordiale e generale della Cattolica Chiesa.

XXXVIII.

Lo stillarci il cervello per indagare con una cotale minuzia in qual' epoca segnatamente nella Chiesa rimonti l' origine dell' ordinazione a titolo di sacro patrimonio, ci parrebbe quì un perdere il tempo, conciossiachè oggi certamente a buon diritto sia in vigore questo sistema (almeno fino ad un cotal punto, non potendo mai raggiungere lo scopo di poter sostentare la vita del sacerdote, stante la sua pochezza), e sia un diritto a condizione che si muova dal principio della necessità o dell'utilità della Chiesa.

Havvi taluni che l' origine dell' ordinazione a sacro patrimonio fanno rimontare nientemeno che al sesto Canone Calcedonese, quello cui accenna il Tridentino Concilio. Vanno errati. Leggendosi quivi in

Ecclesia Civitatis, sive Possessionis, il *Possessionis* è da prendere non già per i beni particolari, ma per tutto il podere terreno o contado, in cui eravi la Chiesa, per il cui titolo soltanto l' ordinazione potea farsi.

La opinione comunale è il far rimontare questa origine ai tempi di Alessandro III verso il fine del duodecimo secolo. Il primo canone del gran Concilio Lateranense, sotto questo Pontificato, determinava, che, se per avventura qualche Vescovo ordinasse un Prete o Diacono senza titolo, veniss' egli costretto a sommistrargli il congruo sostentamento, se o fino a quando l' ordinato non avesse come provvedere con i suoi propri beni alla propria vita. Anzichè dunque ammettere questo sistema delle ordinazioni a sacro patrimonio, questo canone parrebbe che piuttosto l' avesse proibito. Che che sia di ciò, a quest' epoca ed a questo canone vuolsi generalmente attribuire l' origine dell' ordinar preti a questo titolo patrimoniale.

Certo è dunque che per dodici secoli la disciplina era ben' altra, era quella dei titoli; anzi il principio dell' ordinare a questo titolo patrimoniale muove appunto dall' istesso principio della necessità o dell' utilità della Chiesa, come già abbiamo detto, cioè che il sacerdote possa o debba *facilmente* occuparsi nella vigna del Signore. E se un sacerdote non trova leggermente come poter lavorare,

stante il gran numero? La colpa primaria è del suo Prelato, che debbe il numero allargare o restringere in vista della lunghezza o larghezza della vigna; la quale colpa nelle nostre Provincie pesa da secoli sulla coscienza di coloro che son facili ad ordinare; tuttora è la cancrena che rode queste povere Chiese, e forse (sallo Iddio!) forse avrà vita anche per molti secoli avvenire! Prendendo a casaccio qualche scrittore che segnatamente alle contrade napolitane possa riferire il suo discorso, ci viene in mano il de Luca, e colà al discorso quinto *de Iurisdictione al n. 41* noi vi leggiamo: *Et tertio fortius magisque considerandum circa numerum, quod antiquitus ille exiquus erat, ut bene comprobat Cardinalis Bellarminus in eius opuscolo de manuum impositione . . . . quod intitulatur* Admonitio ad nepotem. *Hodie vero numerus clericorum crevit non solum in excessum,* sed in magnum abusum. Fin da quel tempo non solo dunque eravi eccesso, ma eccesso di eccesso?

XXXIX.

Se dunque questa sventura di Cleri strabocchevoli nel numero già da secoli affligge ancora queste nostre Provincie; se questa cancrena rode ancora i visceri di queste povere Chiese; bisogna pur confessarlo, che se non si ponga dall' autorità legittima

un ben grave rimedio a far eseguire le leggi di Santa Chiesa, queste leggi quanto alla sacra ordinazione diverranno una lettera morta, così come forse per secoli sgraziatamente è già avvenuto. E chi può mai dire abbastanza quanti e quali siano i mali che vengono da un Clero *numerosissimo*, eccedente la necessità o l'utilità della Chiesa? Non è esprimibile; e se quasi insensibilmente una sì grave sciagura forma la rovina *vera* di questa società, in modo che in una sua buona parte la vediamo empia e miscredente, dite pure che se questa cancrena seguiti ad aver vita, a' lungo andare (umanamente parlando) la fede cattolica potrebbe anche scomparire del tutto da queste contrade. Vi sembra poco male la vita *oziosa* d'una parte dei Cleri nel seno della società? Vi sembrano poca cosa le conseguenze dell'ozio? Un tal fatto al cospetto di questo secolo vi distrugge in buonissima parte l'istessa opera buona dei preti, che per avventura *infra le migliaia* hanno la sorte di potersi occupare a vantaggio delle anime; e formando qui la pietra di scandalo, si diventa il dileggio del pubblico, la gloria il piacere e la consolazione degli atei, che, in vista di ciò, non solo nell'ateismo si confermano vie peggio, ma il propagano, e, propagandolo, trovano ben facile la via, una volta che con una giratina d'occhio in tutte le provincie (intese cumulativamente) si trovino preti a migliaia

e migliaia, che non avendo che cosa farsene, è stato questo forse per parecchi una ben facile occasione a farli prevaricare. Scusi dunque qui il lettore la ripetizione di questo istesso concetto, ma gli è perchè il sentiamo vivamente nell' animo. Innanzi a tanta prevaricazione credete voi che sia ben facile la conversione della società attuale? Innanzi al fatto nefando delle così dette *sacre legioni*, credete forse che sia poco il male che ne scende in società? Togliamo questa causa, togliamo questo scandalo, che alle presenti miserie della società oh quanto influisce!

Un ritorno dunque alle leggi, un ritorno al canone del Tridentino Concilio; ma sopratutto egli forse sarebbe desiderevole (oltre la legge già esistente) anche un qualche rimedio energico, perchè un tanto abuso, onde sorge una serie di guai, alla fin fine nel corso oramai di secoli abbia da avere un termine. Non ardiamo accennare quanti e quali esser potrebbero cotesti rimedii, temendo non piacciano a molti; ma solo sosteniamo che un rimedio energico, ed un rimedio che venga dall'autorità legittima faccia strettamente mestieri ad infrenare un tanto abuso, a restringere i Cleri infra i limiti della necessità o della utilità della Chiesa.

Nè in verità, segnatamente per le nostre Provincie, è nuovo questo tentativo, comecchè sventuratamente anch' esso fin dal suo nascere sia di-

venuto una lettera morta. Che volete? Bisogna dunque inferirne, ch'era una sventura forzatamente ci doveva incogliere.

A tempo di Paolo V si recò inviato a Roma il Regente Salines a fin di svolgere e diffinire alquante quistioni di relazioni fra lo Stato e la Santa Sede, infra le quali fuvvi quella che versava circa il numero dei Ministri dell' Altare; ma nulla venne conchiuso.

Poscia a tempo di Papa Gregorio XV per lo stesso scopo venne inviato Gio. Battista del Migliore, e, giusta la relazione che ne fa il medesimo al Vicerè di quel tempo (relazione che trovasi nei MSS. Giurisdizionali di Chioccarel. t. 10 ai 12 Aprile 1622) in una Congregazione particolare deputata dal Papa venne formato un Decreto a fin di dare un rimedio a tanta sventura; il quale Decreto non pubblicato in quel momento per l'infermità del Papa, venne poscia pubblicato il primo Luglio di quell' anno istesso, e non già nell' anno 1623, com' è detto nella marginale Prefazione.

Questo Decreto adunque, riferito anche dal Walter nelle Appendici, e dal Tria nelle note al Concordato del 1741, noi riportiamo qui a piè di pagina (1).

(1) « Illmi et Rmi Cardinales S. Congregationis Episcoporum » Regulariumque negotiis præpositi, iustis gravibusque causis » adductis, ac etiam de SS. D. N. Gregorii Papæ XV speciali man-

L' eccesso dunque avea preso una forma speciale quanto agli adulti (come si legge nel decreto), e la Santa Sede viene innanzi col suo rimedio; ma anche questo venne eseguito? se n' è fatto mai niente?

» dato vivæ vocis oraculo desuper habito ad tollenda scandala, » quæ pluribus in locis tam hominum astu ac temeritate, quam » aliquorum Episcoporum incuria et facilitate interdum oriuntur, » statuit decrevit et ordinavit, ut nullus in posterum vigesimum » excedens annum clericali militiæ adscribatur, nisi ex probatis » coniectum sit, cum non iudicis sæcularis fugiendi fraude, sed Deo » fidelem cultum exibendi, desiderio hoc vitæ genus eligere, et nisi » debitis, per Episcopum, Procuratori Fiscali Mensæ Episcopalis » vocato, adhibitis diligentiis de huiusmodi adscribendi Parentum » qualitatibus, deque ante acta eius vita, et moribus compertum » exploratumque sit, eum neque alicuius criminis reum vel su- » spectum existere, neque ære alieno gravatum, vel reddendis- » rationibus ita obnoxium reperiri; aut ex causa huiusmodi lis » aut molestia timeri possit, sed ante acta adolescentia cursum » ita peregisse, et verisimiliter eredi queat, eum totum se offerre » Deo, ac ad maiores ordines devotionis, pietatisque fervore pro- » perare, minusque tali adulto dimissoriales literæ sub quovis » pretextu concedantur, alias ordinatus ab executione collàti or- » dinis perpetuo suspensus sit; ordinans vero, vel dimissoriales » concedens (ultra divinam ultionem, quam incurret) si Episcopus » a collatione Ordinum per annum, si vero inferior Episcopo ab » exercitio officii, quod exercet, et executione suorùm ordinum » perpetuo suspensus sit eo ipso: qui autem eum falsis dimisso- » riis prima Tonsura initiatus fuerit, clericali privilegio nullate- » nus gaudeat, sed perinde ac si clericatu insignitus non sit se » habeat. Cognitio vero falsitatis dimissoralium huiusmodi ad » ordinarium originis, vel od ordinem conferentèm, aut ad alios » ecclesiasticos Iudices, ad quos de iure cumulative spectat et » pertinet. In omnibus autem Clericis, tam adultis, quam non » adultis, Decretum S. Concilii Tridentini super eorum alienius » Ecclesiæ servitio adscriptione omnino servetur. »

Dice il Tria che non se ne vide giammai l'esecuzione fin dal primo momento.

In questo decreto nelle ultime parole si chiama a vita quel Tridentino concilio, che sventuratamente neanco si esegue qui, almeno a quanto ce ne sembri.

Se dunque non è mica nuovo nella Chiesa il porre un qualche freno al numero dei sacerdoti, quando se ne vegga il bisogno, ci auguriamo che la Santa Sede anche oggi voglia porci qui un rimedio, ed un energico rimedio (1). Noi intanto conchiudiamo con S. Bernardo dicendo. — *Dilatata videtur Ecclesia: ipse etiam Cleri sacratissimus ordo* supra numerum

(1) Nel corso dunque dei secoli questa sventura non è mica nuova, ma nella Chiesa sempre disapprovata. Zosimo, celebre nella storia della Chiesa, parlandoci molto circa le ordinazioni. « Facit hoc, ei dice, nimia remissio Consacerdotum nostrorum, » qui pompam multitudinis quærunt, et putant ex hac turba ali- » quid sibi dignitatis adquiri. Hinc passim numerosa populari- » tas etiam his locis, ubi solitudo est, talium reperitur, dum Pa- » rochias extendi cupiunt, aut quibus aliud præstare non possunt, » divínos ordines largiuntur, quod oportet districti semper esse Iu- » dicii, *bonum est enim omne quod rarum est.*

Il venerabile di Palafox fa una bella osservazione alla Nota *(a)* della lettera 65 di S. M. Teresa di Gesù, ed è (T. 3. p. 234): « Di soli 12 Apostoli si servì Cristo per fondare la sua Chiesa, ed avvegnachè paresse che fossero necessarii centinaia, questi soli volle che fossero, acciocchè imparassimo, che per le imprese grandi di Dio pochi e scelti debbono essere gli operai. Che perciò soleva dire S. Filippo Neri, che con sole dieci persone veramente da ogni cosa terrena distaccate avrebbe avuto l'animo di convertire il Mondo intiero. »

multiplicatus est. Conchiudiamo con le memorande parole del concilio di Aquisgrano sotto Lodovivo Pio. — *Cavendum,* così trovasi scritto, *cavendum summopere præpositis Ecclesiarum est, ut in Ecclesiis sibi commissis non plures admittant Clericos, quam ratio sinit, et facultas Ecclesiæ suppetit: ne si indiscrete et extraordinarie plures aggregaverint, nec ipsos gubernare, nec cæteris Ecclesiæ necessitatibus, ut oportet, valeant adminiculari. Sunt namque nonnulli, vanam gloriam captantes, qui numerosam Cleri Congregationem volunt habere, qui nec animæ, nec corporis curant solatia exhibere. Hi namque taliter aggregati, dum a Prælatis stipendia necessaria non accipiunt, nec divinis officiis insistunt; claustra societatemque cæterorum relinquentes, efficiuntur vagi et lascivi, gulæ, et ebrietati, et cæteris suis voluptatibus dediti, quidquid sibi libitum est, licitum faciunt; proinde præpositis solerter providendum est, ut in hoc negotio modum discretionis teneant, scilicet, ut nec plusquam oportet, et possibilitas Ecclesiæ suppetit, in Congregationem admittant.*

XL.

Se dunque il numero dei sacerdoti bisogna che sia ristretto e proporzionato alla necessità od utilità della Chiesa, forza è che anche gli ordini religiosi non ci sfuggano dalla mente, come quelli che

insieme con i sacerdoti secolari hanno lo stesso campo di azione. Siamo tutti Ministri dello stesso Evangelio, e quindi o Francescani o Cappuccini o Gesuiti o Domenicani, o che che vogliate, facciamo tutti lo stesso, tutti con i medesimi sagramenti intendere dobbiamo a salvare le anime, già redente col sangue di Gesù Cristo. Il perchè quando un Prelato prudenzialmente abbia da determinare il numero dei suoi preti, anche questi Ordini Religiosi debbono stargli dinanzi, affinchè non corra il grave pericolo di far preti oziosi.

Ed in proposito di Ordini Religiosi anch' essi stessi sono sotto l' imperio della stessa legge, una volta che formino un cumolo di Ministri del Santuario, così come noi. Anche per i Religiosi suonano 24 ore in ogni giorno, e *come si occupano?* Questo è il punto che merita una riflessione ben grave. Chè, qualora il numero (calcolandosi insieme col Clero secolare) andasse proporzionato ai bisogni di quella Chiesa, ove sono, in modo che ciascuno *facilmente* possa trovare come occuparsi, ben raramente si vedrebbe un frate, un religioso non buono. Quindi, se quistione può farsi, è di numero, solamente di numero.

Questo secolo rifugge dagli Ordini Religiosi, ed è la conseguenza dell' ateismo, la conseguenza dell' indifferentismo in Religione. Essi, considerati quanto all' idea che esprimono, sono di essenza.

sono d' intrinseca necessità nella Chiesa, e quindi, avvegnachè abbattuti, risorgono, e forzatamente hanno da risorgere. Il Monachismo non è mica un punto di disciplina mutabile od immutabile, ma è desso una parte viva della Morale di N. S. G. C. Nel santo Vangelo havvi una parte che va sotto nome di consigli evangelici, e quindi debb' esservi un modo come attuarli. Questo modo, insegnatoci dalla Chiesa, è appunto il Monachismo; cioè sono tutti gli Ordini Religiosi, che quasi come tante vie diverse (perocchè si adatta la Madre Chiesa alla diversità dei caratteri della salute della pietà od anche dell' ingegno delle persone) conducono alla stessa meta. Non è mica necessità che tutti professino i consigli evangelici, ma, dato il Vangelo, a tutti debb' essere libero il professarli sotto la direzione della Chiesa. Ora se la Chiesa in tutti i secoli, segnatamente nel Concilio Tridentino, ha detto quello essere il modo, e che anzi quel modo *torni a vantaggio e splendore della Chiesa di Dio,* ha potuto mai andare errata nientemeno che quando all' universo Cattolicismo viene insegnando un mezzo di perfezione? un mezzo di Morale cristiana?

S. Tommaso riducendo a formola precisa e scientifica il comun sentire dei Padri e dei Dottori, insegna nella sua somma, la vita claustrale consistere sostanzialmente nello aggiungere che essa fa all' adempimento dei precetti l' osservanza eziandio

dei consigli del nostro Santo Vangelo: di che egli costituisce la professione in un vero *stato* di perfezione, siccome quello che risponde all' invito di Cristo — *si vis perfectus esse* — e vi risponde per l' ampiezza dei beni, ai quali si rinunzia, e per la durata, la quale è per tutta la vita. Dunque lo stato religioso nella sua origine e nella sua essenza è uno stato privato che l' uom si eligge per la perfezione che vuole raggiungere: qui sta l' essenza degli Ordini Religiosi, e se tu in quasi tutte queste associazioni vi osservi alquante opere di carità verso il prossimo, come predicazione, scuole, prigioni, ed ospedali, queste a stretto rigore non formano che una parte accidentale del Monachismo: sono *mere opere di carità,* ed alla carità niuno (fuor della Chiesa) ha il diritto a prescriver leggi. Il che tutto va, e noi diciamo, e ripetiamo sempre, e sempre l'andiamo ribadendo, quando abbiamo da rispondere agli empii del giorno, che ci vengono innanzi con delle frottole per attuare contra di essi i loro pravi disegni.

Ma lasciando la quistione innanzi agli empii, e situandola tra noi stessi, nel seno di Santa Chiesa, non è mica un fuordopera il venire parlando del numero degl' individui religiosi, se, cioè, abbiano tutti come occupare le 24 ore del giorno. La società non ha diritto veruno a richiedere questo, e va bene; ma parliamo in vista delle leggi di Santa

Chiesa, così come abbiamo parlato del Clero secolare. L'essenza degli Ordini Religiosi sta nei voti, e va meglio; ma questi voti, considerati in se stessi, mentre dicono perfezione di spirito, rimuovono ogni occupazione. La povertà non dice forse l'uom privato da impacci o da occupazioni mondane? è certamente occupato più il ricco che il povero. La castità può andare intesa medesimamente, conciossiachè al certo sia più occupato chi tiene moglie e figliuoli, anzichè chi non ne ha punto. Dunque la quistione è soltanto di occupazione, quindi di numero, affinchè nelle singole Chiese anche quanto ai sacerdoti religiosi, posti in proporzione con i sacerdoti secolari, ciascun' individuo possa facilmente trovare come occuparsi.

Intendiamola bene: non si quistiona e non si può mica quistionare sul numero degli Ordini Religiosi; chè anzi si vede in questo la pietà della Madre Chiesa nell' aprir mille porte e nel designar mille vie agl' individui che vogliono seguire i consigli del Santo Evangelio. La quistione, o qualche riflessione, potrebbe sorgere forse sul numero degl' individui nel senso delle leggi di Santa Chiesa. Diteci in fede vostra: ogni Ordine Religioso nacque certamente anche per uno scopo secondario, che noi diciamo opera di carità; e perchè la Chiesa venne istituendo questo o quell' Ordine Religioso all' occasione od in vista di questo fine ch' è se-

condario? Certamente perchè vedea salva l'essenza dei voti, nei quali il Monachismo è riposto; vedea l'esecuzione di un opera pia o sacerdotale, e quindi, mediante questa, vedea l'occupazione in quelli che vi ci si voleano addire. Conoscea troppo bene che se un individuo, sia pur vincolato da tutti i voti, è lasciato nell'ozio o nell'occasion facile di oziare, i voti in vece di perfezionarlo, possono anche qualche volta riescire a renderlo peggiore, che se fosse un semplice laico (1).

(1) Nella bocca di molti i monaci si spacciano come oziosi, ma non li spaventa la Storia? Crediamo dunque che questo discorso non si rivolge al passato, giacchè la Storia di ciascun Ordine ha più volumi intorno ai vantaggi arrecati alla Società. Si grida all'ozio, ma forse accennando ai tempi attuali; si grida all'ozio, ma forse accennando ai contemplativi, come ai certosini; sia nell'un caso che nell'altro è desso un insulto ed una menzogna, si bestemmia quello che s'ignora. Sì anche oggi il Clero Regolare fa ogni fatiga: lo studio, la cura delle anime, l'amministrazione dei sagramenti. la predicazione, l'assistenza agli ospedali, ed ai carceri, la celebrazione dei divini misteri, la conversione degl'infedeli, l'educazione della gioventù, l'insegnamento elementare, le cattedre, e le discipline d'ogni maniera sono anche ai dì nostri una occupazione continua per i religiosi, e quindi un gran beneficio che ne viene alla Chiesa. Anzi arroggi, che quel bene può farsi nei Chiostri, torna impossibile che si faccia da uomini, che vivono separati l'un dall'altro. Nel Chiostro la Religione è la forza motrice di tutte le azioni, la regola esclude l'arbitrio, il metodo è uniforme, ogni ora è occupata, l'esempio dei buoni incita i languidi al bene, niuna cosa di Mondo distrae, tutto tace, ma tutto parla. I mezzi al bene sono maggiori e gli impedimenti minori: alcuni istituti di carità, come la cura degli infermi, ad esempio, e quella delle missioni, richieggono ope-

Paolo III nell' approvare il grand' istituto della Compagnia di Gesù con la Bolla *Regimini mili-*

rai già presti ed apparecchiati ad occupare il luogo di quelli che mancano, il che può aversi solamente nel Chiostro. Intanto la filosofia odierna sembra non voglia riconoscere *in linea di fatto* altra legge, da quella in fuori che riguarda gli uomini fra loro; non tiene in conto veruno gli *uffizii* dell' uomo verso Dio, o verso sè stesso. Quindi la virtù null'altro è per essa se non che quello che reca un utile, come, per contro, il vizio è quello che nol reca. Ed applicando questa iniqua massima ai Religiosi, sempre che la vita monastica non ha relazioni, almeno *dirette.* con la civil compagnia, conciossiachè sia essa tutta concentrata nei doveri verso Dio e verso sè stessi, seguita, innanzi a questa filosofia odierna, che debb' essere bandita dalla faccia della terra. Ora cotesta filosofia è conforme alla Religione Cattolica? .... Quegli stessi certosini, che all' occhio del Mondo sono i più oziosi, sono i più cari innanzi agli occhi di Dio: l' Evangelio c' insegna, come faccia mestieri *raccogliersi ed orare, ed orare senza intermissione;* Gesù Cristo lodò più l' ozio santo di Maria, che l'attività di Marta, ed egli soventi fiate nei luoghi solinghi andava pregare. Ora se la beatitudine umana vien riposta in Dio, come anche la ragione cel dice, è debito di legge naturale il meditarne gli attributi a fin di gustare anche in questa vita le delizie *spirituali* che di là ci vengono: ed è però che il dispregiare tutte cose di terra a fin d' immergersi nella *contemplazione* di Dio, lo stare abitualmente uniti a Dio, il vivere in Dio e per Dio, è l' apogeo della perfezione; non è già una vita passiva, anzi è attivissima, conciossiachè la volontà a vista delle perfezioni del sommo Bene forza è che s' infiammi di santo amore.

Cotesto discorso però non si attaglia alla gente di Mondo: *Animalis homo non percipit.* Chiamisi dunque pur dal Mondo ozio la preghiera, ma non è così per chiunque si pregia d' esser cattolico. Vi ricordi (secondo la Scrittura), che non il braccio guerriero di Giosuè, ma la preghiera di Mosè era causa della vittoria sopra di Amalec: si tosto come Mosè abbassava le braccia che supplichevoli tenea rivolte verso il Cielo, la vittoria abban-

tantis determinava, che il numero non eccedesse il sessantesimo. Ed allorquando alle richieste di S. Ignazio con l' altro apostolico Breve *Licet debitum* a ben giusta ragione a quell' Ordine si permettea il numero venisse allargato in vista della necessità, inculcò bene che la necessità era da intendersi nel compiere gli officii sacerdotali, nel concorrere ai bisogni delle popolazioni, nel servire alla Chiesa, comecchessia. E questo perchè? La Chiesa anche in tutti gli Ordini Religiosi vuole sia ricevuto non già solamente chi è buono o chi è talentoso, ma chi è giovevole all' Ordine; ch' è quanto dire tanto numero per quanto si possa occupare, conciossiachè la bontà senza l' occupazione possa riescire a danno e del giovane, e dell' Ordine istesso.

S. Bonaventura scrivendo ai Provinciali dell' Ordine suo impose loro il restringere il numero dei Religiosi, come unico rimedio ad ovviare gli abusi: *Restringatis receptionem multitudinis, quia modis omnibus volo, quod constitutio de receptione stricte servetur.* Nella Riforma dei frati Minori, che diede il cominciamento all' Ordine dei Cappuccini, fuvvi una Costituzione, che ordinò: *Statuimus, ut Conventus familiæ septimum vel octavum fratrum*

donava Istraele. Oh gran soggetto di meditazione! Ma dove è la Fede? Se ve ne fosse anche una scintilla, si saprebbe anche oggi una delle cause dei pubblici flagelli, ed un dei modi a porci rimedio.

numerum non excedant, præterquam in magnis Civitatibus, ubi decem vel duodecim circiter fratres commode habitare poterunt. In reliquis urbibus, aut oppidis, non amplius quam septem vel octo Fratres commorentur, etc.

Da pochi anni per i Regolari è sorta una istituzione nuova, ch' è quella di far precedere i voti semplici ai voti solenni, come anche di farli vivere a vita comune, almeno in una qualche casa. Istituzione ottima e santa! Sebbene la vita comune torni un pò difficile in tutte le singole case, stante qualche savia riflessione che in tal proposito facea già il Cardinal Tommaso nell' opera sua, chi può mai negare il gran bene che da essa ne viene?

Ma siffatte cose per quanto bene possano produrre, per quante occasioni al male possano rimuovere, per quanto possano influire alla perfezione dello spirito, la prima base, il primo principio è l' occupazione; e quindi non pare dubio che il numero debba andare proporzionato alla occupazione istessa.

XLI.

Una novella istituzione (novella quanto ai tempi in cui viviamo) dovrebbe sorgere nelle nostre contrade, *segnatamente nelle nostre provincie,* oppure anche nell' Italia tutta, la quale sarebbe arrecatrice

di un immenso bene, come quella che il sacerdote metterebbe in istima maggiore innanzi agli occhi del Mondo, renderebbe compatta e regolare la vita sacerdotale, la renderebbe più sicura quanto agli attacchi dei nostri nemici, a ciascuno recherebbe un sostentamento sicuro e decoroso, unirebbe via maggiormente gl' individui fra loro, anzi gl' individui istessi, i singoli sacerdoti con i loro singoli Pastori. Vogliamo dire la vita comune. Non diciamo già quel tenor di vita che forma nei Religiosi una quistion di modo quanto all' attuazione del voto di povertà, ma parliamo d' una vita sotto l' istesso tetto, sotto una cotale regola, insieme con i singoli Vescovi, avvegnachè senza il voto di non possedere i proprii beni. Vi si affaccia alla mente un S. Carlo Borromeo, e quell' esempio, quella istituzione ch' egli nella Chiesa fè tornare a vita novella, vi rende chiara l' idea.

Gli Ordini Religiosi hanno arrecato ed arrecano un gran bene, un gran vantaggio alla Chiesa, e non diciamo certamente, che questa istituzione dovrebbe essere surrogata a quella: diciamo soltanto che il Clero secolare dovrebbe anch' esso vivere a comune, non perdendo l' indole sua, la sua natura: una cotale istituzione non dovrebbe certamente addivenire un Ordine Religioso, che o con la somma delle sue esenzioni verrebbe a formare, quasi diremmo, una Chiesa nella Chiesa; oppure che non

più sarebbe adatto ad ogni maniera di fatighe, così come il Clero ch' è detto secolare. Un Religioso potrebbe mai addossarsi la cura attuale ed abituale d' una Parrocchia *in qualechesiasi luogo?* Un Religioso potrebbe essere investito di un beneficio secolare? potrebbe farla da canonico? potrebbe facilmente farla anche da Vicario? In somma una cotale istituzione dovrebb' essere totalmente sotto la dipendenza dei Vescovi, anzi i Vescovi istessi ne dovrebbero formare la parte vitale, la parte primaria, convivendo essi stessi a siffatto modo con i preti loro.

Non si nega che lasciando i sacerdoti liberi e signori di sè, in modo che ciascuno eligga quel tenor di vita che meglio gli aggrada, ne siano seguiti effetti ammirevoli; i quali effetti seguiteranno certamente a vedersi, ed a vedersi senza una miscela di grandi e molti mali, se il numero venga ristretto e proporzionato ai bisogni della Chiesa. E questi effetti più di leggieri si fanno osservare nelle grandi città, ove se le occasioni al male son facili, sono anche facilissime quelle al bene. Le Biblioteche, gli uomini istruiti, una classe educata, quella parte edificante che havvi sempre nei Cleri, non sono forse altrettanti incentivi a fare il bene? non sono forse incentivi a molti, perchè si occupino anch' essi a coltivare una branca dello scibile, qualechefosse? I guai maggiori sono nelle Provincie, *se-*

gnatamente nei piccoli paesi, ove il prete non ha che farsene, *massime se vi fosse un numero superiore al bisogno.* Fate conto che in un contado fossevi un parroco, per quanto lo immaginiate uscito del seminario istruito e pio: costui per anni ed anni con chi vive? con chi conversa qualche ora del giorno? quali libri trova a sua disposizione? quale libreria può frequentare a suo piacimento? Si consideri bene questo caso che facilmente avviene, e quindi non è a meravigliare se indi a pochi anni questo parroco si vede riuscito null' altro che un mero contadino, come gli altri di quella società istessa in cui *sempre forzatamente* egli ha da vivere; e perciò con quelle stesse abitudini, con quelle stesse costumanze, con quella stessa vita. E fosse fin qua!.... Ma quanti, messi in quella istessa posizion di vita, riuscirebbero lo stesso, e forse anche peggio?

Se dunque nelle grandi città non si sente vivissimamente quel bisogno di una istituzione novella a cui accenniamo, nei piccoli paesi, nei paesi della Diocesi *così detta (segnatamente nelle nostre Provincie)* noi crediamo certo che una istituzione siffatta possa partorire effetti sorprendenti, effetti ammirevoli, e forse tali da guadagnare quella società che oggi (dobbiamo pur confessarlo, sebbene con le lagrime agli occhi) oggi è quasi perduta nella cattolica fede.

Se un Parroco, come or ora l'abbiamo descritto, appartenesse ad una casa di questa istituzione novella, la scena sarebbe totalmente cambiata: di là egli riceverebbe tutto quello che gli facesse mestieri, di là i libri, di là ogni altra comodità di vita, di là dei compagni al sacerdozio che vivrebbero con esso lui, e con esso lui dividerebbero le pastorali fatighe; in somma essendo egli membro di quel corpo, da quel corpo riceverebbe lo spirito, la forma di vita. E qual' altro vantaggio sarebbe mai, se la cura abituale fosse presso una casa siffatta, che manderebbe *ad nutum* ora l'uno ora l'altro qual Parroco con cura attuale nelle contrade di questa natura?

Se qui vi volessi significare per filo e per segno la serie di tutti i vantaggi che ne seguirebbero, non basterebbero volumi; ma la cosa ci sembra chiara da sè, da sè la idea si affaccia alla mente di chicchessia.

Con un Clero così compatto e regolare l' ozio svanirebbe: tornerebbe ben facile il conoscere qual numero di sacerdoti fosse mestieri per il ben delle anime, per il bisogno delle singole Diocesi. Il perchè svanirebbe ben prestamente quella piaga simile a cancrena che rode i visceri delle nostre povere Chiese.

Da un lato svanirebbe l' ozio, e quindi gli oziosi, e dall' altro verrebbe certamente accresciuta di molto decoro la nostra vita sacerdotale innanzi agli occhi del Mondo.

Sarebbe accresciuta di molto decoro, perocchè il prete nulla riceverebbe direttamente dai laici, tutte le elimosine riceverebbe la Istituzione; e quindi svanirebbe questo contatto, che, mentre non è affatto decoroso, talvolta può porgere anche occasione a cose non buone.

Sarebbe accresciuta di molto decoro, perocchè svanirebbe la necessità di conversare con i laici, salvo nelle relazioni spirituali, od in quelle scientifiche. Se il prete vive la sua vita infra i suoi stessi colleghi in una medesima Casa, svanisce il bisogno di farsela con i laici, presso i quali ordinariamente vi si perde, quando non si tratti con esso loro di relazioni che riguardano il bene delle anime loro.

Sarebbe accresciuta di molto decoro, come altresì accresciuto sarebbe l'utile del prossimo, perocchè egli è risaputo che quel prete giunge nuovo o quasi nuovo in un paese, arreca bene maggiore in comparazione di quello che ordinariamente poss' arrecare il prete indigeno: gli è risaputo il giovamento che arreca nei piccioli paesi il cambiamento dei Ministri dell' Altare. Il quale grande vantaggio a sistematico modo potrebbe solo ottenersi da una istituzione siffatta.

Egli è ben noto che le popolazioni son larghe quanto ad elimosine verso coloro che fatigano per il bene delle anime loro; quindi un tetto, un decoroso sostentamento non potrebbe affatto venir meno a tutti e ciascuno. Unica legge dovrebb' esser que-

sta: il prete debbe sacrificarsi e fatigare in qualunque siasi modo, ma nulla dovrebbe percepire per sè; il tutto a sostentamento della casa, anche il frutto d'un proprio beneficio, se pur vi fosse. All'entrarvici un sol voto, ed è quello di non pensare affatto a recar vantaggio pecuniario alla propria famiglia; tutto quello che dal sacerdozio si riceve, debb'esser il patrimonio la base il sostentamento di questa Istituzione novella. Ogn'individuo, si sa, dovrebb'essere fornito del proprio patrimonio, e poi il necessario alla vita riceverebbe da questa Istituzione medesima. *Quasi levita et sacerdos,* dice S. Girolamo, *vivo de decimis, et Altari serviens Altaris oblatione sustentor; habens victum, et vestitum, his contentus ero, et nudam Crucem nudus seguar.* E tutto questo vi sembrerà forse un sogno? un impossibile? *Modicæ fidei quare dubitasti?* Non è difficile che Iddio siffattamente chiami dei sacerdoti a sè, come non è impossibile quanto ai mezzi, essendo ben nota quanto sia larga verso i Ministri della Chiesa la pietà dei fedeli.

Di quì quel gran vantaggio, che anche il sacerdote letterato o quello scienziato troverebbe come essere sostentato non solo, ma non correrebbe rischio, distratto dagli studii, (massime se non fossero strettamente sacerdotali) di dimenticare i proprii doveri. Eh! come potrebbe andar dimenticato il proprio dovere, la propria missione, in mezzo a col-

leghi che con la loro vita, con il loro esempio, con le loro fatiche diventano lo specchio di ecclesiastiche virtù?

A dire inutile una siffatta istituzione dovrebbe dirsi inutile il chiostro: potrebbe ciò dirsi nel seno della Cattolica Chiesa? (1)

Nè questo cui accenniamo può dirsi una idea nuova nella Chiesa Cattolica, chè anzi è stata la sua vita, il suo voto, il suo desiderio, il suo spirito per tutti i secoli di essa; segnatamente poi per i primi dodici secoli è stata quasi da per tutto la forma, onde il Clero viveva nelle cattoliche contrade. Che vergogna per

(1). Anche il protestante De Luc (T. 4. p. 72 let. sur l'hist.) dicea: « Le opere che richiedono tempo e fatica, sono sempre meglio eseguite dagli uomini, quando operano in comune, che quando lavorano separatamente. Vi è più proposito, più costanza nel seguire lo stesso piano, più forza a superarne gli ostacoli, e maggiore economia..... Ma vi è un altra specie di società, nelle quali tutto è ridotto all' interesse comune, e le regole sono meglio osservate. Queste sono le associazioni religiose, le quali appunto perciò riuscirono assai meglio delle altre negli stabilimenti che intrapresero..... Senza l' esatta osservanza d' una regola sono inefficaci i maggiori spedienti, si dissipano, per così dire, i loro affetti, e più non tendono al bene comune.... Senza il vincolo salutare della Religione invano tenderebbesi di formare simili società; quelle delle convinzioni non hanno lunga durata.... La sola religione o per la sua forza naturale, o in virtù della pubblica opinione, può produrre questo effetto felice. Nel chiostro chi potrebbe trasgredir la regola è trattenuto da tutta la società.... Dunque sono sorpreso, che i Protestanti non abbiano conservato in Allemagna i chiostri: vorrei vedere in ogni luogo questa sorte di stabilimenti. »

noi il veder tanta perfezione nientemeno che per dodici secoli ! Gl' istessi canonici, che sorgevano alla metà dell' ottavo secolo, seguivano le regole di San Grodegungo, menavano una cotale vita monastica, e le loro case istesse si addimandavano *Monasteri*. Non entriamo a vedere per quali ragioni o con quali mezzi lo spirito maligno ha procacciato mai sempre di porre ostacolo, e d' infrangere questo tenor di vita; sarebbe troppo dolorosa la narrazione di questa storia, ed anche troppo dilicata per esser narrata da noi. Imperò appena noi facciamo capolino nei concilii, e noi troviamo infinite disposizioni della Chiesa indiritte a far rinascere nei Cleri questa forma di vita. Perchè dunque un tanto affaticarsi della Chiesa, se la fosse una cosa indifferente del tutto? La Chiesa ha fatigata mai sempre, e fatiga a riparare ogni sua perdita. Se questa dunque è stata una perdita; se, per contro, è stato questo mai sempre il suo spirito, il suo pensiero, il suo voto costante, facciamone capitale, riflettiamoci sopra un tantino, e chi sa se alla vista di tanti mali che oggi ci affliggono non fosse questo l'unico rimedio?

Se egli è vero che un sacerdote ottimo è pur sufficiente a santificare un paese, riformiamoci noi stessi; togliamo dai Cleri i superflui, e quindi gli oziosi; noi stessi uniamoci anche sotto l' istesso tetto e sotto la stessa regola, affinchè più di leggieri possiamo combattere contro i nostri avversarii; più di

leggieri possiamo porre in atto i nostri doveri; più di leggieri possiamo comporre opere, che richieggono tempo e fatiga; più di leggieri possa rimanere in noi ed aumentarsi via maggiormente lo spirito della vocazione, l'ecclesiastica virtù; più di leggieri possa rimanere sempre in tutti, e sempre viva quell'unione con i nostri Pastori, ch'è la base, il fondamento della Cattolica Chiesa.

Non è già che non ci si affacciano alla mente immense difficoltà al solo pensiero d'un cotale progetto, ma siamo convinti di non fare opera inutile col manifestarne il bisogno. Non un uom di scienze, non un uom di genio, ma un uomo pieno dello spirito di Dio saprà superare ogni ostacolo, e presto o tardi (abbiamo questa certezza nell'animo) si porrà ad un opera, ad un impresa di questa natura.

Gli servirà a stimolo, ad incentivo, anche a convinzione, un piccolo specchio di parecchi secoli della Chiesa, che in brevissimi accenti facciamo qui di esporre,

XLII.

Ai primi tempi della Chiesa è ben risaputa la vita comune degli Apostoli, la vita comune dei fedeli, e quindi di questo ce ne passiamo.

Il quale sistema, com'è ben naturale, doveano ereditare anche i Ministri del Santuario: *Certissi-*

mum est, dice il Tomassino, *communem vitam professos esse.* (1)

Recatevi col pensiero al secondo secolo della Chiesa, e colà in Gerusalemme voi vedete la vita comune: conciossiachè è celebre quella lettera che si attribuisce a S. Clemente Papa: *Communis vita, Fratres, omnibus necessaria est, et maxime his qui Deo irreprehensibiliter militare cupiunt, et vitam Apostolorum, eorumque discipulorum imitari volunt. . . . . Unde consilium dantes, vestram prudentiam hortamur, ut ab Apostolicis regulis non recedatis, sed communem vitam ducentes, et scripturas sacras recte intelligentes, quæ Domino vovistis adimplere satagatis.*

Anche nel Clero di Antiochia voi vedete la vita comune, come chiaro apparisce segnatamente da alcune parole di S. Policarpo quanto al clero di Smirne. (2)

Nel Martirologio Gallicano si legge che S. Clemente Papa inviava S. Turibio, cittadino romano, a Vescovo della Città di Mans; ed il P. Mabillon quì appunto dicendoci, come costui introducesse colà la vita comune, si poggia sugli atti dei Vescovi di Mans, cavati da un vecchio Registro Pontificale, ed altresì da altri manoscritti di questa Chiesa medesima.

(1) P. 1 l. 3 c. 11 n. 9.
(2) Acta S. Polycarpi Epis. c. 6 apud Bolland.

Al terzo secolo ci vien dinanzi una lettera che si attribuisce ad Urbano I: *Scimus, vos non ignorare, quia hactenus vita communis inter bonos Christianos viguit, at adhuc gratia Dei viget, et maxime inter eos qui in sortem Domini sunt electi, id est Clericos.*

Il quarto secolo comincia essere un pò più dovizioso di documenti; basterebbe volgere l'occhio alla Chiesa di Alessandria, al Clero di Vercelli, alla Chiesa di Rinocurese, a quella di Salamina in Cipro, al Clero di S. Ambrogio in Milano, al Clero di Aquileia, alla Chiesa Cartaginese, e così via via.

Noi fissiamo lo sguardo sopra due canoni; l'uno del Concilio Romano, attribuito a S. Silvestro, l'altro del Concilio Cartaginese.

Nel Concilio Romano si legge: — *Commoneo autem vobis omnibus mihi consortibus monimentum hoc, ut de redditibus Ecclesiæ quatuor partes fiant; quarum una cedat Pontifici (seu Episcopo) ad sui sustentationem: alia Presbyteris, et Diaconis, et omni Clero: tertia templorum et Ecclesiarum reparationi; quarta pauperibus, et infirmis, et peregrinis. (Cabassuzio pag. 123 e 124).* Sopra il quale canone Felice Potestà la viene discorrendo così: — *(T. 1. p. 2.) Finis hujus dispositionis ortum habuit, quoniam in primitiva Ecclesia fideles omnes vivebant in communi; quia tamen laici ceperunt bona propria retinere, et modus vivendi in commu-*

ni solum apud Clericos remansit; ideo edita fuit altera dispositio.

Il Concilio Cartaginese: — *Episcopus,* dice, *in Ecclesia et in consessu Presbyterorum sublimior sedeat: intra domum vero Collegam se Presbyterorum esse cognoscat.* Dalle quali parole gli scrittori cavono appunto il sistema della vita comune, come vigente anche in quella stagione.

Ci siamo dunque già al secolo quinto; e se solamente l'occhio volgessimo alla comunità clericale sparsa per l'Africa, se soltanto volessimo considerare la vita comune nel Clero d'Ibernia a tempo di S. Patrizio Vescovo, se solamente volessimo por mente alla vita Regolare degli ecclesiastici della Chiesa di Calcedonia, i documenti già sarebbero a ribocco. Ma soltanto volgete l'occhio in Roma alla Chiesa Lateranense, e quivi vedete la vita comune di quei canonici fin da quel tempo. Chi ha vaghezza di certificarsene, legga il celebre Panvinio, il cui testo non arrechiamo, perchè essendo troppo lungo, potrebbe forse tornare a noia.

Svolgiamo il secolo sesto, e ci si para dinanzi la vita comune dei cherici indicata negli atti di S. Lorenzo detto l'Illuminatore. Lasciando stare quello che in quest'epoca abbia prescritto il Concilio di Toledo e quello Ilerdense, ci fermiamo a quello di Orlèans, in cui troviamo scritto: *Nullus Presbyterorum sine permissione Episcopi sui cum*

secularibus habitare præsumat. Quod si fecerit, ab officii communione pellatur. Hard. t. 2 col. 1175. Lasciando anche stare quale tenor di vita clericale si cavi dalle istesse proibizioni del Concilio Arelatense, e che cosa il Concilio di Tours ci abbia espressa circa la vita Regolare dei cherici, ci fermiamo al Pontificato di S. Gregorio Magno: chi non sa quale tenor di vita richiedeva dai cherici in Inghilterra, quando questa veniva guadagnata da lui alla cattolica fede? Fu egli che rispondea ad Agostino (Arcivescovo di Canturbery): *Mos autem apostolicæ Sedis est ordinatis Episcopis præceptum tradere, ut ex omni stipendio quatuor fieri debeant portiones; una videlicet Episcopo, ... alia Clero, tertia pauperibus, quarta Ecclesiis reparandis.* Anzi, non contento a ciò, gli soggiungeva: *Sed quia tua fraternitas Monasterii regulis erudita seorsum fieri non debet a Clericis suis in Ecclesia Anglorum, quae auctore Deo nuper adhuc ad fidem perducta est, hanc debet conversationem instituere,* quae initio nascentis Ecclesiæ fuit Patribus nostris, *in quibus nullus eorum ex his, quæ possidebant, aliquid suum esse dicebat; sed erant eius omnia communia.*

Apriamo il secolo settimo, e, per brevità di dire, bastavi l'accennare a due canoni di due Concilii: in quello Remense dell'anno 625 noi vi leggiamo esplicitissimamente: *Vivant in communi, et ædes pauperi patentes inhabitent; Hard. t. 3, Concil.*

col. 576; ed in quello IV di Toledo: *Non aliter placuit, ut quemadmodum Antistites ita presbyteri, atque levitæ, quos forte infirmitas, aut ætatis gravitas in Conclavi Episcopi manere non sinit, ut iidem in Cellulis suis testes vitæ habeant, vitamque suam sicut nomine, ita et meritis teneant. Hard. t. 3, cap. 23.* Una sola eccezione dunque vigeva solo per gl' infermi, per gli avanzati in età, ed anche costoro aveano da convivere insieme con preti, ed in separata celletta.

Se poi vi facciate a considerare il secolo ottavo, e voi trovate anche i Concilii che questo stesso ci vengono ribadendo, di nuovo il vengono comandando, lasciando anche poi dall' un dei lati i fatti, l' attuazione di questo principio istesso.

Un Concilio in Inghilterra, chiamato *Concilium Closvechoviæ,* proibiva ai cherici abitare con laici: *Post hanc Synodum non liceat Clericos . . . . apud laicos habitare in domibus secularium, sed repetant Monasteria. Hard. t. 3, col. 196.*

Papa Zaccaria al Re Filippo in quest' epoca medesima discorrendo *De Clericis qui sunt in Paræciis, Monasteriis, atque Martyriis: « Qui vero audeat,* aggiunge, *evertere huiusmodi formam . . . . si quidem sunt, Canonum correptionibus subiacebunt. Hard. col. 1702, num. 10.*

Passiamo al nono secolo, e vedesi questa pratica sufficientemente estesa. Basterebbero, qual documen-

to, i canoni del Concilio di Magonza sotto Carlo Magno, che in Parigi prescrivono questo identico tenor di vita.

Il quale tenor di vita nel secolo X si vede in Asti, si vede in Carnotense, si vede in Mascon, si vede in Imola, si vede in Treveri, si vede in Magonza, si vede in Utrech, ed arrecheremmo un gran tedio, se per singola volessimo narrarvi tutte le città speciali, nelle quali vigeva la vita comune.

Qui fermiamo il passo: chiunque abbia letto anche una pagina della Storia ecclesiastica, sa bene quanto era già esteso questo sistema nel duodecimo secolo.

Una si lunga Tradizione nella Chiesa fin dal suo nascere non ci deve dunque imporre in modo veruno? Se questo sistema rinascesse, se questo voto, questo desiderio, questo spirito della Chiesa venisse a vita fino ad un cotal punto; oltre gl' infiniti vantaggi che si ricaverebbero, e che ognuno facilmente può concepire, ne seguirebbe un bene maggiore di ogni altro che si possa cavare, ed è appunto l'aversi un Clero ristretto, proporzionato alla necessità ed all' utilità della Chiesa. La gran cancrena dei dì nostri, e delle nostre Provincie, svanirebbe in un tratto. Non si vedrebbe a ben chiare note quanti dovrebbero essere i Ministri dell'Altare? Non si vedrebbe a ben chiare note quanti potrebbero essere occupati? Non si vedrebbe a ben chiare note

quanti potrebbero essere sostentati dalla pietà dei fedeli?

XLIII.

Gli studii del Clero debbono formare l'altro oggetto di profonda meditazione, e c'incresce pur troppo il dover noi restringere il nostro dire infra stretti confini.

Due branche dello scibile oggi sono *strettamente* necessarie al sacerdote di Dio; *Studî filosofici, Studî giuridici;* e quanto a necessità vincono questi gl'istessi Studî Teologici, od altra parte dello scibile, che all'ecclesiastico si conviene.

La società, in cui viviamo, oggi è composta di credenti e scredenti, come più volte abbiam detto; i credenti credono *ciecamente* a tutto quello che viene loro insegnato dal sacerdote di Dio; contenti d'un interno lume superiore che loro illumini, non badano più a quistioni, non è più il tempo di eresie speciali, la società più non si divide a partiti per quistioni teologiche, così come si vedeva in altra stagione.

Gli scredenti poi non credono neanco al pan cotto, come suol dirsi; sono panteisti, scettici, *razionalisti in gran copia,* atei in carne ed ossa. Con cotestoro, con la società testimone di questo fatto (e che con

cotesti vive in continue *necessarie* relazioni), quale vantaggio, qual bene può mai recare il sacerdote di Dio, se non è munito dell' istessa dottrina? se non è molto innanzi nelle filosofiche scienze? Non basta il dogmatizzare, gli è mestieri che convinca con le istesse armi di filosofica scienza, per ribadire poi le istesse verità con la dottrina positiva di nostra credenza.

Un dì la scienza Teologica diversamente s' insegnava; non ci era teologo, non essendo filosofo, e filosofo molto profondo. La ragione è chiara. La teologia scolastica era riposta non solo nel chiarire i dommi, cavandone le illazioni quanto alla stessa scienza divina; ma chiariva altresì e ci veniva illustrando la stessa scienza del mondo e di tutte le umane cose; la quale illustrazione o chiarimento veniva dal lume rivelato, disposato ai lumi di umana ragione. La Somma di S. Tommaso valga ad esempio. L' Angelico Dottore ci veniva esponendo la scienza di Dio, congiungendola con quella dell' uomo e delle cose create; e questa congiunzione, e quindi trattazione delle cose umane, discendeva *sinteticamente*, mercè l' aiuto della Rivelazione Divina. Il perchè divenendo la Teologia, per così dire, la corona ed il perfezionamento delle scienze filosofiche, nacque un detto per quanto comune, altrettanto verissimo: *Est theologus, ergo est et philosophus*. Oggi poi farebbe ridere davvero questo detto.

se applicar si volesse alla Teologia così, come oggi si espone.

Nei primi secoli della Chiesa la casa del Vescovo era come il Seminario dei preti e dei diaconi; il Vescovo istesso insegnava loro, formandosi da sè il suo Clero, come la cura principalissima dell' Episcopale Ministero; e le opere più dotte in quei primi secoli erano appunto quasi tutte dei Vescovi. Corre una grande diversità fra queste opere, e quelle degli stessi scolastici. Gli scolastici non più parlavano, come quelle, a tutto l' uomo, ma restringevano il loro dire ad una sola parte, al solo intelletto, e quindi riescivano sufficientemente angustiate, fredde, limitate, e senza quel non si sa qual' aura di vita che scende da un discorso pieno e persuasivo, come quello che si legge nelle opere episcopali, in quelle dei Padri di S. Chiesa. Fu questo, sì, nella scolastica un grave difetto, una grave sciagura, *ma necessaria;* i monumenti dell' ecclesiastica tradizione venivano crescendo di secolo in secolo, e quindi l' epitomare quella dottrina divenne una necessità. Di qui dunque i compendii o le Somme, richieste a facilitare l' acquisto e lo studio dell' ecclesiastica tradizione.

L' epoca che segna l' incominciamento di quest' era, addimandata *Teologia scolastica,* è quella che compilò nel secolo XII il Maestro delle Sentenze, Pietro Lombardo. E questi compendi o sòmme sco-

lastiche toccavano l' apogeo della perfezione nel secolo XIII, in quello di S. Tommaso d' Aquino.

Con la Scolastica dunque s' ebbe un disvantaggio, come abbiam detto, in comparazione delle opere antecedenti, ma fu un bisogno, una necessità. Indi a quest' epoca sono venuti poi i Teologi, i quali maestri, che succedettero fino a noi, a comune opinione anzichè giovare, hanno indietreggiato quanto *al fondo della dottrina,* accontendandosi soltanto di ripetere, chiosare, e segnatamente di *abbreviare* la stessa dottrina scolastica: in somma è stato un compendio di compendii. Quanto a storia, quanto a critica, quanto a lingua od eleganza di stile sono andati bene innanzi; le lettere rifiorite nel XV e XVI secolo trassero a sè l' attenzione e l' amore di tutti; ma abbandonata la speculazione per il difetto della immaginazione e del sentimento (come bene osserva un dotto scrittore), veniva meno e periva quasi il nerbo della filosofia cristiana. Non più si vide l' importanza delle grandi e delle intrinseche ragioni della dottrina della fede, ritenute tuttavia dai migliori degli scolastici. Altro non si fece che troncare dalla dottrina di quelli tutto ciò che vi avea di più profondo, di più intimo, di più sostanziale; non si discorreva dei suoi grandi principii, sol perchè se ne dovea facilitare lo studio. Quindi si vede ridotta la scienza pressochè a semplici formole materiali, a conseguenze pressochè isolate, e,

quasi diremmo, a pratiche nozioni. Togliete in mano anche i più dotti, togliete in mano un Tournely, togliete in mano un Gazzanica. Ci scrivono questi un grosso volume ed eruditissimo sulla grazia; e dopo un lungo camino tu vedi che alla fine, quasi di passata, non è che svolgono, ma appena toccano la quistione « *in che è riposta l' essenza della grazia* ». La quale quistione lasciano poi insoluta, come quella che possa riguardare più la curiosità, anzichè lo stretto bisogno. Ma Dio buono! non è dessa la cosa più importante, e la prima infra tutte, il conoscere la essenza o la natura della cosa di cui si ragiona? Non è dessa la natura della cosa ben conosciuta che può darne la vera definizione? E la definizione non è desso il principio, onde hanno da prendere le mosse i ragionamenti sulla cosa istessa?

Se un cotal vuoto si vede nelle prime opere, sa bene il lettore quanti altri se ne veggono in quegli epitomi, che ordinariamente nelle teologiche scuole si fanno insegnare. Ponete mente, come per ragion di esempio, alla teorica sulla infallibilità Papale o su quella della Chiesa tutta, e voi vedete bene che, sciorinandovi i principii di questa dottrina, ve l'applicano ristretta al solo domma, senza più. Il quale linguaggio gli è pur troppo equivoco. Nella quinta Dissertazione ci si presenta il destro di far vedere, come diversi siano i gradi della credenza cattolica,

e come in tutti questi gradi diversi possa esservi la infallibilità Papale, o la infallibilità della Chiesa, avvegnachè di domma non si trattasse. Molti equivoci, o, a dir meglio, molti errori svaniranno al mettere in luce questo cardinale principio.

Una grande diversità corre adunque fra il duplice metodo, onde la Teologia si esponeva e si espone; quello della scolastica, e quello che oggi ha vigore: non entriamo qui minutamente a far vedere come ed in quanto abbia mestieri d' essere mutato od immegliato il metodo vigente, bastando all' uopo il ricordare, che assai spesso diventa un meccanismo nauseante; anzichè allettare e nutrire l' umano intelletto, tarpa le ale dell' ingegno, e l' animo si allontana da quella fonte, onde *solamente* si acquista la vera scienza, qualora dottamente venga trattata: qui solamente vogliamo inferire, che la filosofia oggi non si cava punto dalla teologia; in teologia non se n' ha sviluppo veruno, come per il passato, e perciò gli Studî filosofici se non si facciano *profondissimamente,* il sacerdote di Dio si troverà privo dell' arme oggi più potente della teologia istessa. La teologia gli abbisognerà per i credenti a fin di spiegare loro la vera scienza di Dio, a fin di poter dirigere le anime a Dio, a fin di potere spezzar loro il pane della parola di Dio, ma non è già che oggi gli faccia mestieri per disquisizioni che abbia da sostenere: quante opere non escono oggi,

per cui confutare abbisognavi maturità di studio, e di *filosofico studio?*

Il laicato, che ci sta dinanzi, ci offre anche oggi parecchie cose in filosofia, come altresì nelle altre branche dello scibile umano: chi mai cel potrà negare?..... Certamente non intendiamo parlar di quei pochi che dediti soltanto alle belle lettere, ma perchè privi affatto d'ogni scienza, diventano la peste del viver sociale; con una qualche poesiella in mano sogliono muover guerra, *bassa e plateale,* ai primi ingegni, ai primi lavori, e non sanno che taluni principii fino ad un cotal punto si possono bene sostenere, che si sostengono non ad oggetto di bassa e plateale speculazione, e che a confutare si richiedono non chiacchiere (in prosa od in poesia!), ma ben salde ragioni, che si debbono cavare da quelle scienze, che essi totalmente ignorano. *Quod ignorant, balsfhemant.....*

Non è questo quel laicato, di cui parliamo; non è questo quel laicato, che abbiamo in riverenza; non è questo quel laicato, che abbiamo da avere in cima ai nostri pensieri. Parliamo dei filosofi, e di ogni altro dotto in qualechesiasi altra facoltà scientifica; essendo la filosofia la scienza prima, bene facilmente si scorgono gli errori di essa anche nei libri che di filosofia non parlano *ex professo.* In quante opere di giurisprudenza, ad esempio, non leggiamo, comecchè di passata, dei principii che in

filosofia non stanno, e che ci menano non che alla miscredenza, ad un disordine universo? Di questi uomini, di queste opere intendiamo parlare.

Oggi, la mercè di Dio, nel Clero di Napoli gli studii filosofici stanno in fiore; ed è l' effetto, confessiamolo pure, più d' un miracolo della Provvidenza, anzichè dell' umana previgenza. Un cinque lustri or sono quanto a questi studî il Clero forse non rispondeva sufficientemente ai tempi, conciossiachè il laicato ne bazzicava sufficientissimamente; ma molti di esso vivendo in errori ben grossi e perniciosissimi, qual' era la luce che poteva richiamarli e metterli a retta via? qual' era la voce del sacerdote che al comparire per le stampe un errore siffatto, faceva sentire *con le istesse armi della scienza* anche la voce del vero? Oggi la scena è mutata: esce oggi un Beltrando Spaventa con un suo sistema falsissimo, e n' esce anche una dotta confutazione per mano d' un nostro dotto collega, a quanto sappiamo; il che si deve più al caso, che ad altro; lo dobbiamo ad un uom d' ingegno, di sacrifizio, e di alta pietà, che Iddio fè sorgere in mezzo a noi; questi, sacrificandosi a cotesti studii, si fece una scuola, ebbe seguaci; e quindi il Clero non manca oggi di chi può dirsi oh quanto bene innanzi in questa facoltà! Noi, al pensarci e ripensarci, ne gongoliamo di gioia, e ne ringraziamo la Provvidenza di Dio.... Se però anche innanzi a questi

cinque lustri cotesto miracolo non si fosse punto atteso, ma ogni studio si fosse posto a preparare il terreno, forse la società oggi non si troverebbe, *almeno così com' è*, in quelle tristi condizioni, nelle quali sgraziatamente noi versiamo. Gli è vero che la Chiesa non vien meno, ma gli è vero altresì che come si semina, così si raccoglie. (1)

Se dunque per avventura gli altri Seminarii, o qualch' altro Seminario non ancora risponda ai bisogni attuali nell' istruire dottamente in questa facoltà la gioventù ecclesiastica, faccia ritratto dal Seminario di Napoli, ed abbia a guida i dotti scritti del fu nostro canonico Sanseverino, a cui abbiamo

(1) Se però tanta lode noi versiamo sulla persona di un solo, non è da negare in pari tempo la gratitudine immensa che il nostro Clero debba a chi regge le sue sorti; il quale con un assennatezza, o, a dir meglio, con una fermezza indescrivibile seppe ridurre a polvere ogni guerra che si moveva contraria: si sa bene ch' è questa mai sempre la storia delle fasi umane, quando sorgano uomini con la voglia di fare il bene in quello che universalmente non si ritiene come tale. Se preesisteva una fitta tenebra in questa branca dello scibile, l'arrecator della luce sventuratamente ebbe a sofferire non poco, almeno in sul principio; ma il suo Pastore vide a tempo il gran bene che ne avrebbe cavato il suo Clero, e quindi la sua Chiesa tutta; per il che confidente gli si gittò nelle suc braccia, nulla curando ogni chiacchiera di gente che non sapeva quel che si diceva. Il perchè se quell' uomo ebbe libero il campo a far quel bene che tutti sappiamo, ogni lode si debbe al Capo, che quì nel nostro Clero forma, per nostra buona ventura, l' oggetto del rispetto e dell' affezione comune.

dirette le precedenti lodi, e di cui piangiamo *oh quanto amaramente* la sua recentissima morte!

In altre contrade già il dotto Rosmini (un ingegno fra i sovrani del secolo) con i suoi dotti scritti, con la sua carità e pietà avea acceso ed ingenerato nell' animo degli ecclesiastici un desiderio ed amore a questi studî; onde tu vedi, come nelle contrade dell' Italia Superiore gli ecclesiastici si trovino bene in sella, quando a tenzonare si facciano, sostenendo quistioni di questa natura.

Vorremmo però che gli studii e le fatighe versate già in metafisica, si versassero oggi con uguale alacrità e profondità nella filosofia del Diritto; scienza che peraltro in certi punti ci sembra ancora bambina, come, sebben di passata, il farem notare nella nostra quarta Dissertazione; e scienza, sopra cui poggia tutto il benessere sociale, conciosschè tutte le quistioni del giorno, dalle quali dipende la vita nostra istessa, pigliano le mosse appunto dai principii di essa. Sia questo un ricordo, uno sprono, un desiderio, che si manifesta e si soggetta alla saggezza e dottrina dei suoi cultori.

XLIV.

Se dunque un miracolo egli già è successo quanto alla vita novella, ed agl' incrementi che gli Studii filosofici hanno ricevuto presso di noi, dolorosa-

mente abbiamo pur da confessare, che questo miracolo quanto agli studî giuridici non anche sia avvenuto, non ostante (sia detto ad onor del vero) non ostante qualunque fatiga, qualunque sacrifizio, e qualunque sollecitudine dalla parte di chi ne ha il dovere. Ma in pari tempo l'istessa necessità, e forse anche una maggiore corre per questi Studî giuridici quanto ai sacerdoti, così come per quelli filosofici, dei quali già abbiamo detto una parola. Non incresca dunque volgere qui un occhiata a questa necessità non meno che al suo rimedio; il quale rimedio debb'essere appunto in ragione o proporzione della necessità istessa; la quale per quanto più si valuti, tanto più l'animo si delibera anche a far sacrifizii, purchè un rimedio esca fuori, e ritornino a vita presso di noi quegli studii, che un dì erano il patrimonio del Clero. Non mai una conquista od un progresso s'è visto al Mondo in qualunque genere di cose, se già per lo innanzi non si sentiva ben gravemente il bisogno di esso. Questo bisogno, quindi, noi primamente e brevemente facciamo di esporre.

Questa scienza (nel senso universo in cui la s'intende) è necessaria così come all'uomo il pane; la quale necessità di leggieri si affaccia alla mente, sol che si consideri, che in ogni società il manubrio principalissimo è appunto il Tribunale, quel luogo ove si decidono le sorti degli uomini. Ora

nella Chiesa il Tribunale è appunto la Curia; la Curia non solo è il suo Tribunale, ma è desso il luogo ove si esplica e si attua tutta quant' è l' azione governativa della Chiesa istessa: colà il civile, colà il penale, colà il giuridico amministrativo, colà tutta la volontaria giurisdizione, colà si attua e si pone in azione ogni legge di Santa Chiesa. Quindi è conseguenza troppo naturale, come in Curia debba essere chi sia bene innanzi in questa speciale dottrina, così come ogni altro Magistrato in qualunque siasi altra società. Chiamaste mai un avvocato per farvi curare un malanno? chiamaste mai un letterato (privo affatto di scienza) per farla da giudice nella civil compagnia? chiamaste mai un chirurgo per difendervi una causa? Ora in questi iccocervi o contradizioni non ci troviamo certamente, se un'occhiata facciamo di volgere in tutte le Curie; ma qualche volta una tanta sventura può bene avvenire, così come c' incontra vedere anche in altra società, stante la scarsezza dei coltivatori di questa scienza. Il perchè noi sosteniamo questa scienza essere di necessità suprema; i Vicarii debbono trovarsi molto di leggieri, conciossiachè un Tribunale chiamato Curia esista in ogni Diocesi. Sì, sventuratamente qualche volta (fuor delle nostre contrade) abbiamo visto che s' è eletto a Vicario chi fin dal giorno della sua prima Messa non ha fatto altro che il Maestro di belle lettere in Se-

minario, non avendo saputo giammai se al Mondo fosse esistita una scienza, che si addimandava *Diritto.* Ora dunque elevato così un Vicario in Diocesi, e privo non che della scienza speciale, qualche volta anche d'ogni altra scienza umana e divina, per quanto valore abbia potuto avere ad insegnare le belle lettere, quale ne dovea essere la conseguenza? Guardate un pò le costoro Diocesi; guardate che pace regna nei cleri; guardate che edificazione è impressa nel laicato; guardate l'attuazione d'ogni legge di Santa Chiesa, e conchiuderete: *Ex fructibus eorum cognoscetis eos.* Ringraziamo Iddio che questo caso sia stato rarissimo, più raro forse di quello che c'è incontrato vedere nella stessa civil compagnia; ma il diciamo ed il ricordiamo per ravvisare la necessità suprema degli studii di questa natura.

Oltre le cause dette *civili* che a quando a quando anche oggi si affacciano in ogni Curia; oltre il giudiziario amministrativo che in ogni Curia si esercita, e debb'essere esercitato; oltre l'attuazione od esecuzione d'ogni altra legge della Chiesa, havvi anche il potere penale, e sia pur quello che debbe attuarsi infra i limiti del solo Clero. Ora basta all'uopo quel potere sacrosanto che si addimanda *ex informata conscientia?* Piacesse a Dio!

Se per poco l'occhio volgiamo ai limiti *ristrettissimi* di questo potere, apparisce da sè la sua insufficienza, e quindi la necessità talvolta, comecchè

dura, di costruire e menare a termine anche processi penali. Siamo convinti che molte fiate cosiffatti processi non ponno aver luogo *per molte giuste ragioni*, ma forse in qualche Curia qualche volta non si son fatti, sol perchè non si sapeano fare, sol perchè non era della scienza chi per avventura si trovava reggendo quella Curia istessa. Pressochè da un secolo quasi più non si veggono Processi penali; due solamente sono a nostra conoscenza, riguardanti deposizione dall' officio Parrocchiale, l' un dei quali, sebbene dopo molti anni, neanco vide la sua fine. Ora questo giova *sempre* alla Chiesa?

Noi crediamo che talvolta possa nuocere immensamente, come qui si vedrà bene dallo sviluppo delle dottrine: gli è vero che non sempre il processo può aver luogo per molte giuste ragioni, ma anche è vero che laddove si possa, debbe farsi, quantunque volta colà non si estenda il potere *ex informata conscientia*, e quantunque volta il non farsi possa tornare a danno non che dell' individuo, anche della pubblica cosa.

XLV.

Ad avvisare dunque la necessità di saper costruire cosiffatti processi, ch' è quanto dire la necessità della conoscenza profonda della scienza del Diritto, diamo pure un occhiata a questo potere *ex informata con-*

scientia, e vediamo se esso possa esser sufficiente anche ai dì nostri, nei quali il potere Curiale è bene ristretto.

Se dunque un occhiata abbiamo da dare quì a questo potere eccezionale, stragiudiziale, e che si addimanda *ex informata conscientia,* non dispaccia vedere innanzi tutto la sua giustizia, come altresì la orrenda ingiustizia, se qualche volta per avventura dai suoi limiti si pretendesse uscire.

Questo potere adunque viene primamente dal Tridentino Concilio; poscia è stato confermato dalle decisioni della S. Congregazione, interprete del Concilio istesso; dalla sentenza uniforme degli scrittori; e dalla Bolla *Auctorem fidei.* Esso si aggira soltanto infra i limiti d' interdire il potere ascendere agli ordini da riceversi, come altresì di sospendere dall' esercitazione degli ordini già ricevuti, dalle dignità gradi ed onori ecclesiastici. Questo gli è tutto.

Il quale potere è sacrosanto, innanzi tutto perchè già ha parlato la Chiesa, cui in ogni caso, sia che si comprenda da qualch' individuo la ragionevolezza della sua legge, sia che non si comprenda, è da rispondere sempre: *Credò, Domine:* ed è sacrosanto, perchè, a nostro modo di vedere, non è mica il caso d' infliggersi una pena senza giudizio, come da molti si pretende: la pena è la privazione d' un diritto proprio, mentre il sacerdozio o l'esercizio di esso non può mica dirsi tale, non essendo

mica un diritto, ma una grazia nella Chiesa di Dio. Il sacerdote è asceso agli ordini con queste condizioni, cioè con queste leggi già preesistenti; e quindi non può dirsi mica una infrazione dei primi principii di ragion naturale, quando quelle istesse leggi si rechino in atto. In ogni società sono officii onori e dignità *amovibili* di loro natura, quindi non è da meravigliare se lo stesso abbia luogo nella Cattolica Chiesa. Del resto, avvegnachè anche la mente nostra non potesse giungere a poter dimostrare, come in questi casi non si faccia punto una eccezione al principio di natural ragione, ch'è quello di non potere infliggersi una pena senza giudizio; a noi corre l'obbligo di crederlo *a priori*, anche senza intenderlo: la Chiesa così ha deciso: ha deciso così quella Chiesa, ch'è la maestra di verità: ha deciso così quella Chiesa, ch'è chiamata a svolgere, ad interpretare, ad esporre il senso istesso della ragion naturale, come quello del giure divino, ch'è lo esplicamento e la perfezione della stessa legge di umana ragione. Noi dunque, avvegnachè facesse mestieri anche un atto di fede, noi crediamo: *Credo, Domine.*

Ma poi può egli dirsi in tutta buona fede, come sia insufficiente la triplice ragione assegnata da noi per provare la ragionevolezza di questo decreto, la ragionevolezza di questo potere? Sia pure una *mera pena* la sospensione di questa natura, e che perciò? In ogni società è ammesso qualche volta un

giudizio stragiudiziale, qualora venga richiesto da necessità, come a salvare una società, od anche un individuo. Nell' antica Roma, a tutti è conto, si tenea ben fermo alle formole giudiziarie, e, ciò non ostante, *fino ad un cotal punto* se ne fece senza nel celebre giudizio contro Catilina. Sebbene non si potea dannare chicchessia, se non vi fosse stato un accusatore; sebbene non si potea dannare chicchessia, non vi essendo il libello con tutte le circostanze e le prove del delitto, Catilina *excessit, abiit, evasit, erupit.* Tullio provò bene che pur bastava la prova sommaria del delitto, perchè non fosse pericolata la pubblica quiete a vista d' un traditore dello Stato; e non fuvvi in quella stagione chi di questo eccezionale potere osava elevare dubio o lagnanza di sorta.

Anchè ai dì nostri non havvi società che per picciole pene, per lievi delitti, non si astenga dalle giudiziarie forme. Anzi qualche volta si usa anche per punizione non lieve. Non l' abbiamo visto noi or ora con la celebre legge del sospetto? con questa legge emanata e sanzionata da quell' istesso potere, che insanamente sacrilegamente volea gittare giù nella Chiesa questo istesso diritto chiamato *ex informata conscientia?*

Una potestà siffatta havvi dunque in ogni società, ma a condizione da usarsi moderatamente, raramente, prudenzialmente. È cotesta una sentenza

comune. Raynald si esprime dicendo: *quod princeps potest uti dicta potestate quando causa, tempus, personæ, quies publica, et defectus cuiusvis alterius medii suadeant.*

A significarvi quanto moderatamente e raramente s' usa questo potere nella Chiesa, basta il por mente com' esso si applichi ai delitti occulti, come or ora diremo, giammai ai pubblici delitti. Non s' usa dunque questo potere più moderatamente e più ristrettamente che in qualunque altra società? Si dovrebbe pur comprendere di quanta paternale carità, e di quanta materna compassione viene compreso questo eccezionale potere. Con un giudizio si farebbe notorio quello ch' è conosciuto da pochi o da nessuno; da un giudizio, anche riuscendo a favore del reo, sempre risulta una cotal macchia, conciossiachè oggi contra gli ecclesiastici il pubblico sia corrivo a credere tutto a disfavore, per quanto poi sia incredulo alle verità le più sacrosante, le più aperte, e le più manifeste di nostra sacrosanta credenza (1).

(1). É cotesta una bella e savia riflessione che noi leggiamo nell' opera del Vescovo *de Lucon*: « Ajoutons, dice, que l'art » de calomnier les prêtres et les religieux a été poussé bien loin » de nos jours; que le scandale a été porté á son comble, en » plusieurs rencontres, trop célébres, hélas! pour les rappeler » ici; que la malignitè du siécle extrème; que sa crédulité pour » tout ce qui compromet l' honneur du sacerdoce est aussi grande » que l'est son incredulitè pour les vérités révélées; que quelque » innocent que soit un prêtre, la précédure *juridique* ouverte

Questo potere dunque deve dirsi ragionevole, e quindi giusto, come quello ch' è stato sancito dalla Chiesa, come quello che poggia sopra ben salde basi, come quello ch' è in uso anche in ogni altra società, sebbene in proporzioni anche molto più vaste (1).

» contre lui, porte inévitablement á sa réputation les plus ter-
» ribles atteintes....

L' istesso autore poco innanzi facea due altre bellissime riflessioni: » La nature même des fonctions augustes (così egli) qui
» sont conférées au sacerdoce n' exigent-elles pas impérieusement
» que l' on puisse toujours remédier á des maux et á des abus
» qui deviendraient irrémédiables?

» D' ailleurs les lois de l'equité que l'on réclame en faveur
» d'un prêtre présumé coupable, puisque son Evêque le suspend,
» ne faut-il pas aussi qu'elles puissent être invoquées en faveur
» des fidéles abandonnés sans défense aux attaques d' un loup ra-
» vissant? N' est-il pas juste de chercher á soustraire un trou-
» peau infortuné aux maux immenses qui pésent sur lui?..... »
E poco dopo aggiunge: « Supposons..... que trois, quatre, cinq
» personnes graves, dignes de foi, qui n'ont pu ni se concerter
» ni s'entendre, dénoncent un prêtre: mais á la condition qu'on
» ne le fera point connaître. Elles demandent un impénétrable
» secret, pour éviter de graves scandales, ou des désagréments
» trés-fâcheux. Supposon que ces témoins interrogés catégorique-
» ment, quoique séparément et sans des crimes de même nature,
» qui se présentent pour chacun sous une physionomie spéciale,
particulière, propre, trés-vraisemblable; supposons, dis-je, que
» ces témoins aient porté la conviction la plus intime dans l'é-
» sprit du superieur ecclésiastique. Que fera celui-ci.... Le canon
» Cum honestius est là pour remédier á ce mal....

(1) Abbiamo detto essere un potere che ci viene dal Tridentino Concilio, ma anche qualche tempo innanzi noi troviamo qualche remoto vestigio, leggendo nientemeno che nella bocca istessa

XLVI.

Imperò, per quanto sia giusto e santo questo potere infra i limiti suoi, a niuno è dato certamente il poterlo stemperare od estendere in modo veruno, conciossiachè ci versiamo in materia dilicatissima, come quella che ad ogni piè sospinto ci potrebbe far dare il passo in fallo, nientemeno che in conculcando ciò ch' è di stretta naturale ragione. Iddio istesso innanzi di punire Adamo ed Eva del lor peccato, comecchè innegabile, ne fa, a così dire, un processo; ci volle insegnare, cioè, il modo a tenersi nel punire gli uomini, conciossiachè quel modo sia di stretta giustizia. — *Deus iudex,* dice S. Giangrisostomo, *in tribunali terrore et horrore pleno sedet, et examinat diligenter: per hoc nos docendo, ne congeneres nostros condemnemus,* nisi causa antea diligenter cognita. — E S. Agostino: *Dominus volens iam peccatores more iustitiæ* interrogatos *punire.*

di un Agostino: « Ego certe presbyterum, et qui die ieiunii, » quo eiusdem loci etiam ecclesia ieiunabat, valefaciens collegæ » suo eiusdem loci presbytero, apud famosam mulierem, nullum » secum clericum habens, remanere et prandere et cænare ausus » est, et in una domo dormire, removendum ab officio presbyterii » arbitratus sum, timens ei deinceps ecclesiam Dei committere. » Non fu dunque questa una sospensione *ex informata conscientia?* ed una sospensione siffatta, avvegnachè poscia ne fosse seguito anche un giudizio?

Il processo, le forme giudiziarie son mezzi per esser sicuri della reità o dell' innocenza: e se la società in tutti i secoli s' è attaccata ad esse, per così dire, credendole di stretta necessità per non abbagliare in un affare di sì alta importanza (qual' è quello d' infliggere una pena), chi è colui che a sana logica può sostenere, come talvolta faccia mestieri che la pena s' infligga, avvegnachè si faccia senza delle giudiziarie forme? avvegnachè in quel caso non vi sia una legge che l'abbia sancito? Da un lato il pericolo è ben grave col potere andare errato in giudicare, credendo reo l' innocente, o viceversa; e dall' altro s' incorrerebbe nella nota d' ingiusto e di tirannico innanzi all' istesso reo, innanzi al pubblico intiero. L' illegalità, massime ai dì nostri, arreca un danno gravissimo; ed è sempre una ferita mortale (quando anche altro non fosse) a quella *forza morale* che ogni autorità a ben governare non ha da perdere giammai.

La legge penale tiene ad iscopo il dover dare una sanzione al diritto, sanzione, onde dipende la esistenza istessa del viver sociale; quindi alla vista di questa idea si comprende troppo facilmente la sua importanza, e la sua necessità. Ma (ed a prima vista chi il crederebbe! !) il rito da tenersi nei giudizii quanto alla sua importanza ed alla sua necessità supera l' istessa legge penale. Lo scopo suo è quello appunto di assicurare alla legge penale l'at-

tuazione sua completa, perocchè l' insieme delle sue formalità è diretto a conoscere e ricercare l' atto punibile, l' autore di esso, e la misura della pena, che si debbe infliggere. La legge penale è il fine, e la procedura è il mezzo; quindi se il mezzo toglie la sua importanza e la sua necessità appunto dal fine cui è diretto, è da inferirne, come (per lo meno) la procedura penale sia dell' istessa identica necessità sociale, che ci esprime la esistenza istessa della legge penale. Ma questo anche gli è poco; il rito penale è diretto a sciogliere un problema, ch' è il più interessante nella vita sociale.

Valga il vero. Un legislatore a due pericoli può andare incontro, quando ci venga formando una legge di punizione: può ritenere per delitto un azione, mentre tale non sia, dando un tributo ai pregiudizii che posson correre; ovvero egli stesso esagerando il valor morale di un azione, può eccedere, come per conseguenza, nella legge di repressione. Il primo non facilmente interviene; e quanto al secondo possiamo avere soltanto un'aggravazione di pena (sebbene sempre trista conseguenza) ma in fondo troviamo sempre un' azione punibile, quella che forma il delitto commesso.

Ora quanto non è più difficile la formazione di una legge di procedura?.. Sorge la lotta solenne fra due interessi, l' uno sociale, e l'altro individuale, se pure *anche sociale* non possa dirsi; da un lato,

cioè, tu vedi la personalità del pubblico accusatore (il Fiscale), che ci rappresenta l' interesse sociale per la restaurazione dell' ordine violato dal reato; e dall' altro lato tu vedi la personalità del reo che giustamente richiede di essere trattato secondo la giustizia, e di essere rispettati in lui i diritti dell' umana natura. Qui il rito è quello appunto che è chiamato a conciliare in pari tempo le garantie necessarie per la conservazione dell' ordine nella società, come anche quelle che vengono reclamate dal diritto sacrosanto della libertà civile. L' accusa deve avere i suoi mezzi per ricercare e convincere; ma istessamente la difesa debbe avere anche i suoi per giustificarsi; l' una e l' altra non hanno a ricevere altra influenza, che quella della giustizia. Ecco dunque qual' è lo altissimo scopo, cui tende questa scienza del rito penale. Se l' azione della giustizia venisse troppo imbrigliata da precauzioni e da formalità, che non siano necessarie o utili almeno per raggiungere il fine, essa non più ci menerebbe allo scopo: l' accusato, troppo involto nella copia delle formalità, non saprebbe menare innanzi la sua difesa; ovvero per contro facendosi scudo di esse, saprebbe bene allontanare da sè lo scopo istesso della legge, eludendolo del tutto. Se poi quest'azione, affatto priva di formalità, venisse commessa intieramente all' arbitrio del giudice, la giustizia finirebbe d' essere giustizia, siccome quella ch' è manca di luce o

di mezzi per lo scoprimento del vero. Anzi l'errore, cui forzatamente si andrebbe soggetto per difetto di mezzi a raggiungere il fine, non ci menerebbe alla semplice conseguenza d'una maggiore o minore aggravazione di pene, ma nientemeno che porrebbe a pericolo i diritti più sacrosanti dell'uomo, la libertà, la fortuna, la vita; si confonderebbe insieme l'innocente ed il colpevole, ed il delitto si porrebbe al posto dei decreti della giustizia sociale. Il perchè — *Justice,* ben dicea Ayrnult, *n' est proprement autre chose que formalité.* — (1)

Se dunque di tanta stretta necessità è desso il rito giudiziario, si specchi ogni animo onesto nelle leggi di Santa Chiesa, che lo prescrivono scrupolosissimamente, non dando facoltà a chicchessia (compresi anche i Vescovi, compreso anche un Provinciale Concilio) a poterlo alterare in modo veruno. *Si circa iudicia,* dice il dotto Fagnano, *illorumque expeditiones fuerit decernendum, meminisse oportebit non posse Episcopos, nec Synodum provincialem, causam, quæ sui natura, aut ex iuris dispositione summaria non sit, summariam efficere, neque breviorem reddere instantiam, aut ea, quæ*

(1) Gli odierni penalisti ci vengono svolgendo molto dottamente, come il Legislatore abbia potuto talvolta commettere all'arbitrio del giudice la pena od il grado di essa, le formalità giammai. Le ragioni, che a tal'uopo ci assegnano, ribadiscono luculentemente la tesi che stiamo svolgendo.

de iure communi in causis summariis servanda sunt, præcidere, minusque appellationes in casibus in quibus alias permittuntur, prohibere: nec prætermittere modum, et ordinem a iure, et Concilio Tridentino præcipue in puniendis, corrigendisque excessibus præscriptum. — Se dunque anche un Concilio Provinciale nelle cause di sua pertinenza debb' essere fedele all' esecuzione delle forme essenziali del Diritto fin nelle cause sommarie, potrà mai un Vescovo nella sua Diocesi non uniformarsi a capello ad ogni formalità che il Diritto richiede? Basta leggere per poco Benedetto XIV, Gavanto, od altro canonista, ad osservare quante cose non possa fare un Concilio anche Provinciale; onde non è punto da meravigliare, che un Vescovo non possa nella sua Diocesi non eseguire minutamente tutto quello che il rito della Chiesa prescrive. Anzi Benedetto XIV nella sua Sinodo Diocesana non solo ci vien esponendo questo principio istesso, ma ogni sua parola conferma con i canoni di Santa Chiesa.

Dunque non può mica cangiarsi il rito nei giudizii, così come ogni altra legge della Chiesa; e se neanco una parte può andare menomamente soggetta ad alterazione o cambiamento veruno, come mai può avvenire il caso di potersi infliggere una pena senza un giudizio? come mai può avvenir questo caso, fuor dei limiti del potere *ex informata conscientia?* Dunque se il giudizio sia neces-

sario per infligger pene, necessario è, che nelle Curie vi siano coloro che sappiano bene di questa scienza speciale, affinchè, avvenendo il caso, si sappia fare un Processo, applicandosi quella pena, ch' è secondo la legge, secondo i tempi, ed anche secondo la consuetudine del luogo.

XLVII.

Abbiamo detto che questo potere eccezionale non si estenda ai delitti pubblici, ed intendiamo di rifermarlo solennissimamente, che che abbia scritto in contrario il Vescovo *du Lucon*, o che che abbia scritto anche in contrario il ch. Bouix.

La ragione è chiara. Se questo eccezionale potere si estendesse anche ai delitti pubblici, si darebbe un bando nientemeno che a tutto l' ordine giudiziario, almeno fino ad un cotal punto; e quindi anche a quella parte ch' è di naturale ragione, anche a quella parte ch' è di diritto divino. E dove se ne sarebbe ito in ciascun individuo il diritto sacrosanto della propria difesa? Quale necessità suprema potrebbe mai essere la ragione per astenerci sistematicamente dai giudizii anche nei pubblici delitti?

Si vede questo come assurdo, e quasi si tocca a mano, se si ponga mente allo scopo dell' ordine giudiziario, che serve come un mezzo *necessario* a fin

di conoscere il vero nel fatto che giudizialmente si mette a disamina, come or ora ne abbiamo fatto discorso. Ora dunque se ne può far senza? Niuno certamente potrà negarci che sia una necessità strettissima lo stare a questo principio, lo stare, cioè, alla legge che richiede giudizio e sentenza, fino a quando la istessa legge *a ben chiare note* (per non dire *esplicitissimamente*) non ci venga determinando il contrario.

L' istesso Bouix, innanzi di sostenere questa sua tesi, con somma sincerità ci viene dicendo: *Prænotanda — 1.° Positæ conclusioni adversari vigentem hodie apud Romanos canonistas persuasionem, mihi Romæ degenti aperte innotuit. Ipsi nempe existimant non posse Episcopum ex informata conscientia procedere, quando delictum est fama vulgatum; sed necessario tunc adhibendam ordinarii iudicii formam. Cumque nonnullis eorum patefecerim, mihi esse in proposito contrariam sententiam tueri, acriter obstitere, et ne ut probabibem quidem hanc meam opinionem admîserunt; utpote quæ ipsis, a sensu et mente Tridentinorum, circa sententias ex informata conscientia, decretorum, aperte aberrare videretur.*

Quanto poi agli scrittori egli anche confessa non esservene alcuno che la pensi con esso lui, fuor del Vescovo du Lucon: — *Fateor tamen, præter laudatum Præsulem, nullam mihi occurrisse canoni-*

stam, qui propositam difficultatem ex professo expenderit, et dictam facultatem Episcopis expresse in casu publici *delicti, adscripserit.*

Intanto l'argomento principale del ch. Bouix, come altresì del Vescovo *du Lucon,* è l'attaccarsi strettamente alla parola del testo; quindi, a comprenderli bene, forza è che il testo noi abbiamo dinanzi.

Eccovelo: *Cum honestius ac tutius sit subiecto, debitam præpositis obedientiam impendendo, in inferiori ministerio deservire, quam cum præpositorum scandalo graduum altiorum appetere dignitatem; ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo Prælato, ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter fuerit interdictus;*

Aut qui a suis ordinibus, seu gradibus, vel dignitatibus ecclesiasticis fuerit suspensus:

Nulla contra ipsius Prælati voluntatem concessa licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, sive honores, restitutio suffragetur.

Senza dubbio che a comune opinione le parole *ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, etc.* s' intendono ripetute nella seconda parte di questo decreto, dove si parla delle sospensioni dagli Ordini ricevuti. *Nam,* come dice Fagnano, *etsi verba illa ex quacumque causa, etiam ob occultum crimen, etc. non sint apposita nisi in priori parte dicti*

capitis primi, (sessionis 14, de Ref.) ubi agitur de interdictione, tamen censeri debent repetita etiam in sequenti, ubi agitur de suspensione; tum quia concilium sub unica oratione ac verborum structura complectitur interdictionem a suscipiendis et deiectionem a susceptis, ideoque censeri debet utrumque casum æqualiter determinare: tum quia alioquin concilium in secunda parte nullam potestatem Episcopis attribuisset; nemini enim dubium esse poterit, quia ob crimen manifestum et iudicialiter liceret Episcopis sacerdotes etc.

La S. Congregazione del Concilio venne interrogata più volte, e senza dubio che ammette la ripetizione di quell' idea anche nella seconda parte del Tridentino decreto: *An verba illa* (è il quesito con la risposta della S. Congregazione, che ci arreca lo scrittore Bouix, come a prova della sua tesi) *An verba illa* ob occultum crimen, quomodolibet, etiam extraiudicialiter, *expressa dumtaxat in prima parte periodi, censeantur repetita in secunda parte; adeo ut inde colligi valeat, Prælatum, nedum posse ob occultum crimen extraiudicialiter interdicere suo subdito ascensum ad ordines, sed itidem ob occultum crimen posse etiam extraiudicialiter illum suspendere ab ordinibus iam susceptis — Sacra Congregatio die 24 novembris 1657, re sedulo examinata, censuit, non recedendum ab antiquis declarationibus super hoc idem dubio pluries datis: ac proinde*

affirmative respondit libro 21 decretorum, pagina 134, in causa Alemensi.

Ora lo scrittore Bouix ed il Vescovo *du Lucon* muovendo dal principio, come nella seconda parte del periodo del decreto Tridentino debba intendersi ripetuta la clausola ch' è nella prima, si appoggiano a piè fermo sulla parola *etiam;* e quì vi cavono fuori non un raziocinio fermo e robusto, a nostro modo di vedere, ma piuttosto un ragionare debole, che cade ad un soffio di vento. Se colà è detto *etiam,* è da inferire, come, oltre i delitti occulti, s' intendano anche i delitti pubblici; se nella prima parte del periodo l'*etiam* ha questo senso, questo senso porta seco anche nella seconda parte del secondo periodo. Questo è l' achille del raziocinio, che il ch. Bouix giunge a chiamare *perentoria* risposta: *Et haec quidem argumentatio, sicut illustrissimo Lucionensi Præsuli, ita et mihi peremptoria videtur.*

Innanzi tutto egli è da osservare, come quella clausola s' intenda implicita, non è già che quivi si legga esplicita; quindi tutti v' intendono colà non le singole parole della detta clausola, e le singole parole *intese letteralmente,* ma sibbene il senso, e quel senso che non trova ostacolo con la ragione, non trova ostacolo con tutti i principii che governano nella Chiesa la ragione giudiziaria, e non trova ostacolo sopratutto con l' equità, principio supremo in tutte le leggi di Santa Chiesa. Già, avvegnachè quivi si

trovasse scritta esplicita nelle sue singole parole la detta clausola, sempre lo stesso sarebbe; chè sempre più o meno larga si dovrebbe intendere, acconciandone il senso secondo la mente di chi l' ha dettata, secondo il complesso di tutti gli altri principii, e secondo l' equità. Dove dunque sta l'assurdo, se tutti vi vadano interpretando quelle parole in modo che il potere giudiziario della Chiesa non vada assomigliato a quello in Turchia? Se non si pone mente a quello ch'è il rito in se stesso, e quindi alla sua necessità, non si vede chiaro in che baratro di assurdi ci menerebbe una interpretazione siffatta.

Anche nel quesito fattosi alla Congregazione, di cui discorriamo, e sopra cui si appoggia il ch. Bouix, alla fin fine nulla è detto. L' *etiam* della clausola non è ripetuto affatto: si legge *ob occultum crimen,* e non già *ob etiam occultum crimen.* Che cosa dunque si può mai inferire da questo testo?

Ora da questa prova *positiva* il Bouix passa poi a quelle negative, le quali tutte si restringono a due. Primieramente non havvi secondo lui una decisione della S. Congregazione aperta e chiara, in modo che da questo potere vengano esclusi in modo decisivo i delitti pubblici. Secondamente sebbene Benedetto XIV nel suo Sinodo Diocesano asserisca e provi essere nella Chiesa il potere *ex informata conscientia* per i delitti occulti, non è già che esplicitamente ci dica, non esservi per i delitti pubblici.

La S. Congregazione del Concilio *in nullius die 3 Februarii 1593* diffiniva, *temporalem prohibitionem et suspensionem dici eam, ubi ex delicto* occulto extraiudicialiter *procedit episcopus ad suum beneplacitum temporaneum prohibendo vel suspendendo.* Che altro dunque richiedesi per dire essere stato dichiarato dalla stessa S. Congregazione del Concilio, come i delitti pubblici non entrino infra i limiti di questo eccezionale potere?

Nè havvi questa sola decisione, perocchè la prelodata Congregazione ha dichiarato nulla ogni sospensione, sempre che sia stata inflitta per i delitti pubblici. *In nullius die 3 Februarii 1593* al dubio *an sustineatur appositio œconomi, seu potius parochus Laetti sit reintegrandus ad regimen suæ ecclesiæ parochialis in casu etc.* la Congregazione rispondea: *Negative ad primam partem, affirmative ad secundam, reservato iure promotori fiscali agendi contra parochum Laetti ad formam concilii tridentini, et amplius.* Una volta che per causa della sospensione si assegnavano delitti pubblici, era ben chiaro che dalla S. Congregazione si dovea decidere doversi procedere secondo l'ordine giudiziario; quindi mentre da un lato all'officio parrocchiale rimetteva il proprio parróco, all'istesso tempo faceva anche salvo al promotore fiscale il diritto di agire *servato iuris ordine.*

Ultimamente avvenne lo stesso quando il nostro

M. Iavarone reggeva la Diocesi di Sant'Agata dei Goti. Il quale un bel giorno pensò bene di sospendere l'arciprete d'Ambrosio da ogni cosa; dalla celebrazione della Messa, dall'ascoltare le confessioni, da tutto. Intanto questo Arciprete, non sentendosi gravato nella sua coscienza da colpa veruna (come asseriva), da un lato inviava ricorso alla Santa Sede contra una siffatta sospensione, e dall'altro celebrava, confessava, tutto faceva; ed il faceva, protestando innanzi a tutti, com'egli era innocente. Ora che cosa ne avvenne? Il Vescovo, com'è di dovere, dovette far note alla Santa Sede le cagioni, per le quali egli avea proceduto siffattamente, e nella narrazione di quei fatti imputava l'arciprete soltanto di pubblici delitti. La causa si tenne il dì 26 Febbraio 1853, elevandosi il dubio: *an constat de validitate suspensionis in casu*, e la Congregazione rispondea *Negative, salvo iure episcopi procedendi prout de iure*. La quale causa venne riproposta il dì 28 maggio dello stesso anno col dubbio *an sit standum vel recedendum a decisis in primo dubio in casu*, al quale la Congregazione rispondeva: *In decisis, et amplius....*

Che altro dunque si richiede? Sebbene non venga detta esplicita la cagione della nullità di questa sospensione, risulta da tutto il contesto, risulta da tutta la causa, risulta da tutta la difesa. Vero è che il solo dispositivo, la sola risposta della Con-

gregazione formi legge; ma non si niega, come questa risposta si possa o debba essere interpretata in vista di tutto il contesto, così come avviene in ogni altro fatto. Se dunque ogni verità implicita è dell' istessa forza che quella esplicita, dal perchè nel dispositivo non si accenni alla causa della nullità della sospensione, non ne seguita che o questa possa essere sempre ignota, oppure che perda di forza, sol perchè si trovi non esplicita, ma implicita nel dispositivo medesimo.

Si dia pur dunque una occhiatina al foglietto della Congregazione, si dia pur dunque una occhiatina a tutto quello che il Vescovo diceva quale causa della sospensione: se apparisce a chiare note, (senza dubio di sorta), come la sola imputazione di pubblici delitti formava la cagione di quella sospensione; se apparisce, come questa era la sola causa su cui il Vescovo si appoggiava, può essere mai altra la cagione per la quale la Congregazione dava di nullità a questa sospensione medesima? La Congregazione da un lato dichiara nulla la sospensione, e dall' altro al Vescovo concede, che, *servato iuris ordine,* avesse pur proceduto contra l' imputato. Chi dunque non vi vede, che la cagione della nullità appunto si poggiava sopra i pubblici delitti? quei pubblici delitti da valutarsi o da conoscersi mediante un pubblico giudizio?

Bene è vero che la difesa si aggirava su due

cardini; primamente che, trattandosi di pubblici delitti, issofatto si usciva dai limiti del capo *Cum honestius* del Tridentino Concilio; secondamente che questa sospensione portando seco una illimitazione quanto al tempo, era censura, non pena: e quindi ad esser valida, avrebbe dovuta precedere la citazione con la sua triplice monizione. Ma se la sospensione del Vescovo fosse stata valida anche per un sol lato, (sempre però a norma del decreto *Cum honestius*) la Congregazione non l'avrebbe annullata del tutto, cioè non l'avrebbe dichiarata come nulla fin dal momento in cui venn' emanata; piuttosto avrebbe fissato un termine alla sua durata, concedendo poi anche al Vescovo di procedere *servato iuris ordine,* come per censura, quantunque volta n'avesse avuto ben donde. Vi sembra poco il dichiarar nulla la sospensione in questo fatto, in cui venne essa dall'Arciprete solennemente conculcata e disprezzata? Il dichiararla nulla, intieramente nulla, menava alla conseguenza, che l'Arciprete non cadeva mica nella irregolarità. Ed avrebbe ciò fatto la Congregazione, se soltanto si fosse trattato di vedere se potea aver luogo o non potea aver luogo questa sospensione a tempo indeterminato?

Non vale dunque in questo proposito la risposta del ch. Bouix, dicendo: *Sacra Congregatio id unum pronuntiavit, non constare de validitate dictæ suspensionis: nullatenus declaravit qua de causa ita*

indicaverit. Se la causa non vi sta esplicita, vi è implicita; e la verità implicita ha l' istessa forza e lo stesso valore che quella esplicita.

Anch' è di poca forza quel venirci dicendo, che Benedetto XIV mentre pronunzia nel suo sinodo diocesano esservi nei Vescovi il diritto di sospendere *ex informata conscientia ob crimen occultum,* non dichiara punto, che lo non si possa per delitti pubblici. Ma diamine! ci bisognava il dirlo? Quando Benedetto XIV con gli scrittori tutti vi parlano siffattamente, è ben chiaro il principio, che infra quei limiti soltanto si aggira questo eccezionale potere; dicendo dove giunge, è detto ben chiaramente dove non giunge.

E ponete mente, Sig. Bouix, alla Bolla *Ad militantis* dell' istesso Pontefice Benedetto XIV; mentre per filo e per segno numera tutti i casi, nei quali non havvi appello, è detto: *Item a denegatione sacrorum ordinum, vel ascensus ad alios maiores; prout etiam adversus suspensionem ab ordinibus iam susceptis ob occultum crimen, sive ex informata conscientia, iuxta dispositionem Sacri Concilii etc.* Ora questo non potersi dare appello risulta dal testo del Tridentino Concilio, e risulta per tutto il suo decreto *Cum honestius,* non già per una parte di esso; quindi il Pontefice restringendo quì la proibizione dell' appello al solo caso delle sospensioni *ex informata conscientia ob crimen occultum,* vuol

dire che la stessa legge del Concilio, riguardante sospensioni di questa natura, si estende infra questi limiti soltanto dei delitti occulti. Non è chiaro il concetto? Questa istessa interpretazione autentica del gran Pontefice Benedetto XIV chiude l' adito ad ogni replica, ad ogni sussunta.

Noi crediamo dunque avere sciolte vittoriosamente le difficoltà del ch: Bouix; ma poi in questa quistioncina vige una ragione, ch' è la suprema. Sia pure che la S. Congregazione e Benedetto XIV non abbiano detto ben chiaramente che questo eccezionale potere non si estenda ai pubblici delitti; che ne seguita da ciò? Per contro hanno detto ben chiaramente (per non dire esplicitissimamente) che questo potere si estenda fin qua? Fino a quando non si provi questo, ogni altro raziocinio, sì tosto come venga analizzato, cade da sè.

Se dunque per delitti pubblici non si può mica sospendere in forza del potere *ex informata conscientia*, ecco come sorga qualche volta la stretta necessità di far processi e di emanar sentenze, per cui conoscere abbiamo sciorinate le precedenti dottrine. Fate conto, ad esempio, che colà sia un parroco, che abbia dimenticato i suoi doveri, e che quindi scandolezzi od abbia scandolezzata la sua intiera Parrocchia; qual'è il rimedio a tanto male? In forza delle leggi della Chiesa non ne sappiamo altro che un Processo, onde deve scendere ed essere determinata

la deposizione dal beneficio. Il perchè vede ognuno a chiare note, che nelle singole Curie *forzatamente* debba essere chi intenda le quistioni di questa natura, cioè chi sia bene innanzi nell'ecclesiastica giurisprudenza. Si tratta nientemeno che di decidere le sorti degli uomini, si tratta nientemeno che di valutare a lume della scienza la imputazione di pubblici delitti, si tratta nientemeno che di costruire e menare innanzi dei Processi *rite ac recte,* e tremi chiunque pretenda insediarsi nella sedia Curiale, privo affatto di questa scienza speciale. Un di noi assolverebbe molto di leggieri un semplice laico che la facesse da giudice, sebbene non abbastanza istruito nella giuridica scienza ? E nel nostro foro questa necessità sorge molto più grave in comparazione degli stessi tribunali laici, perocchè nelle Curie havvi il solo Vicario con il suo voto deliberativo, e non già un Collegio (come oggi nei tribunali laici, o come in Roma), in cui, discutendosi la quistione, anche un giudice meno istruito può essere talvolta illuminato da qualche suo collega, che certamente trovasi bene innanzi in questa scienza speciale. Arroggi, che nella civil compagnia una causa si svolge e si discute fino alla sentenza diffinitiva nel proprio terreno; non così nel foro della Chiesa, in cui l' ultimo Tribunale è in Roma, fuori del proprio Regno. Quindi vede ognuno da sè quanto sarebbero più gravi le conseguenze triste d' una ingiusta sentenza.

Egli si sa che nelle nostre Provincie in simili rincontri (ma *ob occultum crimen,* come ci giova credere) si sospende un Parroco dall' officio, come altresì dall' esercitazione degli ordini, spiccando alla Parrocchia un economo, senza più. Va bene; e poniamo pure che una cotale sospensione possa essere *anche perpetua,* comecchè fosse contro il Diritto. Ma, si ponga ben mente, tutto questo in un cotal modo riflette più il delinquente che la Parrocchia; se colà nella Parrocchia faccia mestieri non un semplice economo, ma appunto il Parroco, affinchè possa far quivi tutto quel bene che solo si ottiene con la somma di tutti i diritti e doveri che ai parroci competono, che altro mezzo rimane? Rimane soltanto il costruire un Processo nelle debite forme, affinchè, il beneficiato tolto, si nomini il parroco novello. Ecco dunque come da ogni lato sorga la dura, ma necessaria conseguenza di doversi talvolta costruir processi ed emanar sentenze: conseguenza che vi accenna alla necessità di aversi nelle singole Curie uomini consumati nella scienza del Diritto.

XLVIII.

Abbiamo detto che la sospensione *ex informata conscientia* non possa essere *perpetua,* ed è bene che questo si sappia, come quello che ribadisce luculentemente la nostra tesi.

Un giorno su questo punto tentennava l' istessa S. Congregazione: nel dì 14 Luglio 1583 opinava *habere locum* (la sospensione) *tam in suspensionibus et prohibitionibus temporaneis, quam perpetuis.* Poscia ha cangiato consiglio, perocchè vedesi non abbia più ritenuta come valida la sospensione perpetua. Ultimamente *in causa Lucionensi 8 aprilis 1848* nel foglio della Congregazione si legge: *Sacra autem Congregatio, etsi olim censuerit caput primum concilii Tridentini sessionis 14 (de Reformatione) habere locum in prohibitionibus et suspensionibus tam temporaneis quam perpetuis, recentiori tamen ævo ab illa sententia recedere consuevît, aliamque costanter secuta est, qua id velle videtur, ut huiusmodi suspensiones (præsertim perpetuæ seu indefinitæ, quæ idem valent ac perpetuæ, et sunt meræ privationes), haud unquam in posterum ferendæ sint, nisi præmissis monitionibus, aliisque solemnitatibus etc....* E la S. Congregazione al dubio *an et quomodo sit indulgendum precibus eiusdem parochi in casu,* rispondeva: *Dilata, et parochus recurrat postquam dederit signa emendationis.* Il *recurrat* vi dice, che la Congregazione non ammetteva perpetua la sospensione.

Basta dunque l' aver noi accennato soltanto quest'altro principio regolatore delle sospensioni di questa natura, perocchè non è nostra intenzione lo svolgere qui tutta la materia, ma sibbene quella par-

ticella soltanto, quella poca cosa ch' è pur sufficiente a farne risultare la necessità degli studî giuridici, la necessità talvolta di costruir processi ed emanar sentenze, cosa che in ogni Curia richiede forzatamente uomini speciali.

XLIX.

Oltre questo potere *ex informata conscientia*, havvi anche qualche altro diritto nei Vescovi, che sorge dal complesso di tutte le leggi della Chiesa, fin dai primi tempi di essa.

Per chi non ammettesse nella Chiesa che pur le pene spirituali, non è quì il luogo a tenzonare; riteniamo di parlare con chi non volendo gittare a fascio nel fuoco tutta la Tradizione della Chiesa istessa in uno con le sue esplicite autentiche dichiarazioni, ritenga e rispetti altresì il diritto alle pene corporali. (1)

Ora facendo capolino nel Concordato, all' articolo 20 vi si legge — Castigheranno (i vescovi) con le pene stabilite dal Sacro concilio di Trento, o altre che giudicheranno opportune, i cherici degni

(1) *Ecclesiæ*, dice il Suarez, *non tantum est data potestas ad coercendos hæreticos per spirituales pœnas, sed etiam per temporales. et corporales. Hæc assertio est de fide.* — Si può leggere anche la Bolla dommatica *Auctorem fidei*, segnatamente la quinta proposizione dannata.

di riprensione, o che non portino l'abito clericale conveniente alla loro dignità, o al loro ordine, salvo il ricorso, e li rinchiuderanno nei seminarii, o nelle case dei Regolari. —

Il carcere non è che la privazione della propria libertà, è quindi il poter rinchiudere un individuo in qualesiasi luogo val quanto dire il diritto d'imprigionare, come riconosciuto anche dal Concordato. E poi, perchè non sorga dubio sull'intelligenza di questo testo, nella convenzione del 1839 è detto molto più chiaramente — Ogni vescovo può avere nel suo episcopio una prigione, o camera di correzione, per gli ecclesiastici, che crederà di dover fare arrestare o punire. —

L'imprigionamento (egli è risaputo) è la pena per eccellenza nelle società incivilite a segno, che molti scrittori di penal filosofia a questa pena *unica* vorrebbero ridurre tutte le altre: essa dice privazione di libertà. Questa contiene in sè tutte le qualità che la penal filosofia nelle punizioni richiede. Essa è divisibile, potendosi temperare a piacimento la intensità e la durata. Essa è valutabile, conciossiachè tutti si dolgono altamente della perdita di loro libertà, anche coloro che braverebbero, affrettandola, la stessa pena di morte. Bene è vero, come non sia *eguale* per tutti, ma le cause di questa ineguaglianza si possono ben valutare, e quando anche alla fin fine si fosse dato in fallo per eccesso di

severità, essa è *remissibile*. Essa anche è *reparabile*, fino ad un cotal punto, potendosi pagare le perdite pecuniarie che un imprigionamento ingiusto abbia potuto occasionare. Essa è istruttiva ed *altamente esemplare*: se non arreca quella impressione profonda ma transitoria della pena capitale, mette bensì una impressione meno forte ma più durevole, e senza quel misto di sentimenti che diminuisce più o meno l' effetto salutare di questa pena. Da ultimo è rassicurante, purchè il sistema delle prigioni sia bene organato. Le quali tutte qualità si richieggono dalla filosofia delle pene.

Bene: anzi con dolore c' incresce non essere quì il luogo a poter dimostrare un pò per le lunghe contra il Giannone (e quindi contra la sua scuola) di che origine sia nella Chiesa questa pena dell' incarcerazione. Imperò sebbene sia giusta, anzi giustissima, è sempre una pena, una pena gravissima; e gravissima non che a confessione del buon senso, a confessione di tutta la comune degli scrittori, vuoi laici, vuoi quelli di ecclesiastiche discipline.

« Il suono di questa parola (prigione), *leggiamo negli scritti del Torrigiani*, risveglia tuttora un associazione d' idee spiacevoli e disgustose, omai pur troppo radicate e diffuse. Ribaldo è il carcerato, e giustamente colpito dalla severità e dal potere della legge, che, secondo la falsa idea del volgo, esercita la pubblica vendetta. Abbietto e disprezzato,

qualunque sia la causa della sua detenzione, languisce nel fondo di una caverna .... ove appena è gittato in massa con altre vittime della ignominia, vien tosto raggiunto dall' infamia di fatto. —

L' arresto ed il carcere, come bene osserva il nostro Nicolini, sono per se stessi un danno grave ed una gran pena; *secondo ragione* niuno innanzi alla condanna potrebb' esser menato prigione, e l'arresto non si ammettea neanco nell' antico Diritto (prima della condanna), se non nel caso di una mancanza di fideiussione, o d' una fideiussione insufficiente. Il nostro Filangieri prova questo luculentemente (Scienza della legislazione), ed è forse uno dei suoi capitoli scritti con maggior forza ed eloquenza — Istituita legittimamente l' accusa, *così egli*, o dal magistrato accusatore o dal privato cittadino, l' intimazione all' accusato (non già l' arresto) dovrebb' essere la conseguenza immediata di questo primo atto della criminale procedura. —

In Roma questi due atti andavano indivisi; l' accusatore conducea l' accusato innanzi al Pretore, ed alla sua presenza istituiva l' azione di accusa. Se l' accusato non vi ci si volea recare; se si sospettava della sua fuga, se era assente, la legge in tai casi ordinava il da fare. Se il reo era assente, veniva citato tre volte, e correvano nove giorni dall' una citazione all' altra; dopo trenta giorni si veniva immantinenti al sequestro dei beni. E se

l'accusato, comecchè non assente, non si volea recare in giudizio, ed il delitto era di tal natura da non paventare, fuggendo, la pena della perdita dei suoi beni e la privazione della sua patria, si veniva *alla presa del suo corpo,* affinchè il delitto non fosse rimaso impunito. In tutti i casi ordinarii adunque libero si lasciava l'accusato sulla parola d'*un fideiussore,* o lo si commetteva alla custodia d'un qualche personaggio illustre.

Così dunque si procedeva in un affare di così alto momento, conciossiachè l'arresto ed il carcere, comecchè senza condanna, siano già una pena gravissima. E se così per tutti, che cosa non abbiamo da dire per gli ecclesiastici specialmente? per gli ecclesiastici, la cui vita stà e poggia solamente, unicamente sopra una loro fama illibata? sopra una pubblica opinione a loro favore? *Pœna carceris,* dice Monacelli, *affert iniuriam, famam onerat, et irreparabile gravamen affert.* — *Iniuste carcerans clericum,* aggiunge Morelli nella sua pratica criminale-canonica, *incurrit in excom. contentam in cap. si quis suadente.* — *Carceratio,* dice Pellegrino, *infert clericis præiudicium gravissimum, et fere irreparabile . . . . ipsa enim carceratio infamat.* — Sentenza dunque comune si è, come altresì per gli ecclesiastici nel proprio foro il carcere sia una pena gravissima; ed anzi più grave di quella degl' istessi laici, per quanta differenza corra fra gli uni e gli

altri, considerata l'altezza del loro carattere sacerdotale. La quale pena del carcere arreca la infamia di fatto, arreca agli ecclesiastici un danno irreparabile, ed il Vescovo istesso cade issofatto nella scomunica, se l'arresto d'un cherico non venga ordinato da lui *rite ac recte.*

Le quali tutte cose hanno luogo, ancorachè il carcere, cui venga destinato un cherico di comandamento del suo Vescovo, fosse quello della civil compagnia; conciossiachè in tal caso si vedrebbe cangiata la forma, non la sostanza. Ed in tal proposito è bene por mente a quello che il nostro Colletta ci racconta circa l'uccisione del fu Vescovo Tommaso di Aversa per la ragione che teneva in carcere un prete suo, dicendo ad un fratello di lui (che fu poi l'uccisore) che volea tenerlo quivi per tutto il tempo, in cui egli sarebbe stato Vescovo di quella Diocesi. Se tutto questo gli è vero, quel Vescovo equivocava: col potere *ex informata conscientia* non potea tenerlo in carcere neanco un momento: un cherico non può essere imprigionato, non facendosi un giudizio, o non vi essendo almeno una convenzione o transazione espressa o tacita fra lui ed il proprio Pastore.

Dunque da tutto questo che cosa noi vogliamo inferirne? eccovelo: se il diritto d'imprigionare gli ecclesiastici stà e deve stare nei Vescovi, come risulta anche dal nostro Concordato; e se questo

diritto non si può mica recare in atto, non facendovi un Processo ; anche da questo lato sorge la necessità di aversi in ogni Curia, niuna eccettuata, uomini che siano bene innanzi nelle canoniche dottrine.

L.

Ma sorge spontaneo quì un quesito, ed è: finoggi come mai venn' esercitato ed attuato questo diritto nelle Provincie Meridionali? Vel dirò: i nostri buoni Vescovi, memori di quella mitezza, ch'è propria della Madre Chiesa; anzi memori che alla Chiesa si deve ogni primordiale immegliamento nell' istessa legislazione penale, anzi nell' istessa formazione novella, o novello interno regime dei carceri, quasi *come lettera morta* hanno riguardato l' articolo del Concordato, e quello dell' ultima Convenzione. Bene stà: il carcere, com' è ben naturale, dev'essere indiritto ad un' unione di uomini, mentre in una Diocesi molto di leggieri non è che uno il delinquente. Ora se costui *solo solo* fosse menato prigione, si potrebbe dire esser questo secondo lo spirito della Madre Chiesa? Il sistema penitenziario *Filadelfiano* pressochè non è ritenuto o sostenuto da niuno scrittore in Europa appunto per questa ragione, conciossiachè la totale separazione, la totale vita solitaria sotto il nostro bel Cielo produrrebbe delle morti o manie, la quale volontà certamente è ben lungi da quella Chiesa, ch'è stata

la fonte, ed il principio, onde ai dì nostri noi vediamo tanto immegliamento nella costruzione dei carceri, e nella vita degl' imprigionati. Al leggere, ad esempio, un nostro Filangieri per i carceri della civil compagnia fino ai principî del secolo andato, od anche un P. Mabillon per gl' istessi carceri monacali, l' animo si attrista, veramente si attrista ogni animo onesto. Ogni carcere potea definirsi una vera tortura per gli accusati, ed un supplicio crudelissimo per i rei. Servivano all' uopo dei luoghi profondi, cavati sotterra, ove non isplendeva un raggio di luce, umidi, fetidi, orrendi; i ceppi, le catene, i ferri aggravavano queste pene, e quegli sventurati venivano custoditi da uomini più feroci che poteva produrre questa terra infelice. In quell' infelice stato, in quei tristi tempi, che possono dirsi secoli di mera barbarie (quando si meditano e si riflettono in vista del potere penale), soltanto il vessillo di Cristo, soltanto la nostra sacrosanta Religione era un conforto nel cuore di quegl' infelici; i quali in ogni tempo hanno formato mai sempre la sollecitudine dei cristiani, come quelli che non potevano dimenticare giammai le parole di Cristo: « *Era in carcere, e mi visitaste.* »

L' istesso sistema cellulare, il sistema detto penitenziale, viene appunto come copia dalle istituzioni della Chiesa, e basta ricordare che fin dalla metà del secolo XVII un Mabillon ce lo veniva svi-

luppando, volendolo applicato ai carceri monacali. C' incresce non poterci qui dilungare per provare a chiare note, come sia romana, cattolica, dei Pontefici questa invenzione detta penitenziaria, che poi ai dì nostri, diciamola con sincerità, ha recato un gran giovamento, comecchè fuori le nostre contrade.

Ora dunque i nostri Vescovi in vista di questo spirito e di queste leggi di Dio e della Chiesa hanno creduto bene di usare poco o nulla di questo potere, sia perchè forse non vi essendo un numero di rei, potea riuscire ad una mera tirannia, usandolo contro qualch' individuo soltanto a guisa d' un carcere sotto il sistema filadelfiano; e sia forse anche perchè ogni carcere avendo bisogno di forza pubblica, affinchè non si abbia una lotta di forza privata con forza privata, questa forza era quella appunto che quì non si accordava nelle nostre contrade.

Ed abbiamo detto che l' hanno usato poco o nulla, non già che non l' abbiano usato affatto; ma, fuor di Napoli, ordinariamente il Seminario od una casa Religiosa serviva all' uopo. Il carcere dunque nelle nostre Provincie o non è stato dato affatto dai nostri Vescovi, non ostante il diritto che risultava anche dal Concordato, oppure (si ponga ben mente) *previa una cotale convenzione o transazione espressa o tacita con l' istesso reo* (com' è da supporre), è stato intimato senza processo, ed a breve tempo.

Ma se domani un reo non volesse condiscendere

a transazione di sorta, e forzatamente si facesse ad inchiedere un processo, se ne potrebbe far senza? A chiare note abbiamo già provato che ciò fia un impossibile; e di quì la necessità di aversi in ogni Curia chi sappia il Diritto, chi possa costruire un processo, chi sappia emanare una sentenza, chi sia profondo conoscitore di queste leggi di S. Chiesa.

LI.

Parlando dunque del carcere, ch' è una pena non puossi dare senza giudizio, ci si para innanzi quel sistema che tiensi troppo assennatamente di mandare talvolta i cherici ai così detti spirituali esercizii. E diciamo *troppo assennatamente*, conciossiachè delle due l' una: o veramente sono spirituali esercizii, e va; o così si addimandano, come per dare un titolo od un nome un poco più mite all' idea di carcere d' imprigionamento o di arresto (comunque vogliate chiamarlo), ed in questo si ammira e si deve ammirare la mitezza dei nostri buoni Vescovi, che, anche avendosi da servire di questo mezzo, il mitigano il più che si possa.

Se dunque l' idea risponda al linguaggio, e s' intendono realmente gli spirituali esercizii, il Vescovo certamente ha il diritto d' imporli o di consigliarli ai cherici. Il Prelato può bene chiamarsi un prete, esortandolo a farsi cotesti esercizii, esortandolo di

rimediare siffattamente ai mali dell' anima propria; ed a negarlo bisognerebbe sconoscere quello che sotto questo nome s' intende. Con questi esercizii che si addimandano spirituali — *quidquid sordidum* (come si esprime Clemente XI nella Enciclica del 1710) *quidquid sordidum de mundano pulvere contractum est, commode detergitur, ecclesiasticus spiritus reparatur, mentis acies ad divinarum rerum contemplationem extollitur, recte sancteque vivendi normam vel instruitur vel comprobatur*. Può dunque mai negarsi al Pastore questo diritto d' imporre al prete il cavare tanto bene da questo mezzo? dal prete che ogni giorno debbe offerire a Dio il sacrifizio incruento dell' Altare? Se dunque in verità versa la quistione circa gli esercizii spirituali, il cherico deve obbedire a questa chiamata di Dio che gli viene per mezzo del suo Pastore, disponendo *però egli stesso* (in accordo col proprio Vescovo) il tempo il luogo e le circostanze, affinchè riescano non già una pena, non già una diminuzione di stima, non già una infamia, ma realmente e sinceramente quello che, giusta il linguaggio di Santa Chiesa, s' intende per spirituale esercizio.

Ma se poi, sebbene con somma carità, si chiamasse esercizio spirituale quello che in fondo fosse un arresto (come l' arresto a domicilio, per ragion di esempio), fosse *loco carceris*, ognuno vede da sè che la quistione è cangiata; si entra nella cate-

goria delle pene, si entra nella sfera degli arresti, in somma si tratta di carcerazione, comecchè non sia questo il nome, e quindi abbiamo da ripetere quì quello che già abbiam detto quanto al carcere. Il quale, fino a quando non v' interceda espressa o *tacita* una *convenzione* o *transazione* con l' istesso reo, non si può mica intimare, non istruendo un Processo.

Nè vi rechi alcuna meraviglia quella cotale pratica delle nostre provincie, che, almeno in apparenza, sembra contraria al nostro principio. Che volete? ogni cosa può andare all' abuso. V' ha cosa più sacrosanta degli esercizii spirituali? Questi certamente intimati all' amichevole, confidenzialmente, solo a vantaggio dell' individuo, e non affatto per pena, riescono la cosa più sacrosanta, sublime, e profittevole, che immaginar si possa. Ma una volta che è piaciuto chiamare *esercizio spirituale* l' arresto ed il carcere, comecchè a fin di bene, qualcheduno crede in buona fede, come sia questo un diritto che dai Vescovi si possa esercitare *ex informata conscientia*. L' è sempre questa la conseguenza d' un falsato linguaggio. Come dalla precisione delle cifre in matematica dipende l' esattezza dei calcoli, dalla *proprietà* delle parole dipende la giustezza e la veracità delle idee. È questo un potere *ex informata conscientia*, e non ne parla il Capo *Cum honestius?....* È questo un potere *ex informata con-*

scientia, e non havvi al mondo uno scrittore, che cel venga dicendo?

Persuadiamoci pur una volta che a niuno è dato l' emanare una pena senza un giudizio, senza un processo; come ci detta la stessa ragion naturale, ribadita esplicitamente dai canoni di Santa Chiesa, che ci stabiliscono le norme giudiziarie, e vietano a tutti, i Vescovi compresi, di non alterarle anche menomamente. (1) Noi abbiamo fatto capolino anche in parecchi scrittori a fin di vedere se qualche cosa diceano all'uopo, ma gli antichi si tacciono del tutto, e si doveano tacere, come cosa che non doveano immaginare neanco. I moderni poi ci dicono una qualche parola, e non fanno che rifermare il nostro stesso principio.

(1). La Chiesa è talmente dilicata in fatto di pena, che non l'ammette neanco quando in usando un proprio diritto, quest'uso risulti una pena ingiusta a danno di qualch' innocente. Ne sia a prova il caso d' una sospensione ingiusta dall' ascoltare le confessioni, come quello d' una sospensione ingiusta anche dall' officio d' un Vicariato Generale,

Il Pignatelli t. 1. cons. 64 arreca una decisione della Congregazione del Concilio in data dal 21 Marzo 1643, che dice « potere un Confessore appellare, quante volte sospeso dalla Confessione ritenesse arbitraria e capricciosa la sospensione. — La medesima Congregazione il 27 marzo 1615 ed il 14 febbraio 1648 decretò che — *Approbatio ante finitum tempus non potest sine causa revocari: immo sine gravi causa neque prorogatio debet denegari.* S. Alfonso anche svolge questa quistione.

Quanto poi alla sospensione d' un Vicariato Generale il Mercanti arreca una o più decisioni della S Congregazione.

Il Bouix, mentre estende un pò troppo soverchiamente questo potere *ex informata conscientia*, dice franco: *Hinc vehementer erraret Episcopus, qui licitum sibi existimaret, ex informata conscientia, seu vigore memorati decreti Tridentini, quemquam excommunicare; vel interdicto aliquam communitatem aut terram percellere; vel pecuniariam pœnam alicui clerico infligere; vel eum, tamquam criminis reum, ad commorandum aliquanto tempore in aliqua religiosa domo, et ad vacandum spiritualibus exercitiis adigere; vel tandem quidquam aliud facere, præter hæc duo.....etc.....*

Anche nell' opuscolo del Pallottini, avvocato romano, si legge: *Hinc vel clericus ita preventus spiritualia exercitia adeo ad tempus peragit, ut populus sponte ac devotione, sed non coacte id facere credat, vel cetera huiusmodi bona opera peragit; plura quippe is consequitur bona, remotionem videlicet occasionis profanandi sacra ac divinæ christianæ religionis ministeria, devitationem periculi amittendæ bonæ famæ, emendationem reditumque ad bonam frugem non severitate iudicis, sed amore patris.*

Avvisato dunque da ogni lato il potere giudiziario delle nostre Curie, si vede chiaro che molte volte (*nolens, volens*) di processi e di giudizii non se ne può far senza in modo veruno; ed è questa quella necessità che ci eravamo proposta di far conoscere, per inferirne, come abbiamo sempre mestieri di aver

Vicarii bene istruiti in queste speciali dottrine. Ci giova credere che tutte le Curie siano occupate da uomini siffatti, ma nessuno potrà negarci di sentirsi generalmente una lagnanza od un difetto di canonisti, di uomini sacrificati a questa facoltà, di gente che facilmente la facesse o la volesse far da Vicario nelle Curie. Si! una classe di Vicarii dovrebbe sorgere, ed oh di quanto bene..... di quanto bene non sarebbe alla Chiesa di Dio! Sarebbe questo un bel tema da svolgere; da un lato si dovrebbero esporre i veri rimedii, perchè, elevandosi in istima questa carriera, la gente s' invogliasse ad abbracciarla; e dall' altro si dovrebbe svolgere tutto quant' è il bene che ne seguirebbe sotto un moltiplice punto di vista. Ad altri il tema: basta a noi l' aver fatto osservare la gran necessità di forti studii giuridici in vista d' un Tribunale, chiamato Curia, che è chiamato a decidere le sorti degli uomini.

LII.

Questa necessità poi di studii giuridici sorge anche da un altro lato, ch' è l' opinione pubblica oggi contro di noi, contro i diritti di Santa Chiesa, massime quanto alle sue relazioni che deve avere con lo Stato. C'incontra vedere come anche molti di quelli che diconsi pii, ed anche i dotti in tutte altre cose, appartengono volentieri ai sistemi già riprovati dalla

Chiesa e dalla scienza, che sono quelli del de-Dominis, del Febronio, dell' Eybel, del Van-Espen, del nostro Cavallari, e via dicendo. Il laicato quì o è composto di atei, o, in massima parte, di uomini nemici dei diritti di Santa Chiesa. Ed il Clero? il Clero istesso ci sembra non possa dirsi molto versato in questa specialità di studii, quando lo si consideri complessivamente per tutte le nostre Provincie, e quindi molti di esso più facilmente seguono le tradizioni laicali e locali, o l' andazzo del secolo. Per il che questi sono dunque gli studii da coltivarsi in principal modo, conciossiachè formino ad ogni piè sospinto le quistioni del giorno, sia sotto governi legittimi, sia, ch' è peggio, al sorgere le Rivoluzioni. Più che la Teologia, sì più che la Teologia debb' essere questa oggi la scienza coltivata pressochè da tutto il Clero, conciossiachè fia impossibile poter cangiare una pubblica opinione a vantaggio della Chiesa, se la Chiesa primamente, la sua parte principalissima, che sono i sacerdoti, non siano i primi ad essere ben versati in quello che vanno insegnando, in quello, *almeno*, che tutti *unanimamente* avrebbero da insegnare.

Ora, di grazia, come mai nasce una opinione, e pubblica diventa? Nasce sempre, com' è risaputo, da piccoli principii, va lentamente crescendo, viene accolta a quando a quando da uomini di autorità che l' avvalorino con il loro suffragio, e così indi a

qualche tempo si diffonde, si assoda, e diventa universale. Tale fu sempre la storia delle opinioni vere o false, buone o cattive; giacchè quello che si pensa in un tempo e si dice da tutti, fu dinanzi pensato e detto da pochi, e da principio da un solo, il quale formò primamente il pensiero, e proferì con la voce in modo chiaro e distinto quello che per avventura già si sentiva e rimasticava da parecchi, ma in una maniera piuttosto vaga e confusa. Ora l'istesso camino è da percorrere in linea opposita, per abbattere ed annullare una opinione falsa. Che monterebbe a noi, saremmo per dire, se pur le leggi per un momento fossero pienamente cattoliche, ma sotto un cielo a noi nemico, ed in mezzo ad una pubblica opinione avversa a noi? Persuadiamoci che le leggi son durature, sol quando siano in accordo con i costumi ed i pensamenti della società; qualora infra questi due elementi esista un disaccordo, i guai sono assai; e molte volte (sebbene ingiustamente) si finisce col fare svanire una legge, avvegnachè giustissima. La posizione dunque è difficile, versiamo in triste condizioni. Quì quei nemici dei diritti della Chiesa, che oggi hanno in mano la somma delle cose, l'avevano anche ieri, comecchè alcuni direttamente, indirettamente gli altri. Il tutto dunque sta a porre ogni fatiga per cangiare questa pubblica opinione, ch'è falsa; il che non può aversi se innanzi tutto non precedano studii serissimi, ch'è

quanto dire se innanzi tutto non esca dall' intiero Clero una voce dotta, costante, ed uniforme. Fino a quando questo non si ottenga, sia detto in nostra buona pace, la colpa è più nostra fino ad un cotal punto: come mai pretendere che un Re (per esempio) poco conscio di scienze, in mezzo ad un laicato, che, prostrato ai suoi piedi, gli fa vedere lucciole per lanterne, ed in mezzo anche forse a parecchi del Clero che o con un silenzio colpevole, o che con la voce in Confessionale gli confermi quanto il laicato gli va dicendo all' orecchio; come mai pretendere, che di botto cangi tutte le leggi, avvegnachè fosse un Re cattolicissimo, ed in un governo pienamente assoluto? Dovrà porsi questo Re in accordo con la Chiesa, e va bene; ma chi mai gli potrà negare, che una qualche tolleranza, un qualche tributo è pur da rendere ad una siffatta pubblica opinione, avvegnachè erronea, avvegnachè ingiusta? Anche il Cristianesimo passo passo andava abbattendo nella società pagana tutto quello che di pagano sentiva; e perchè un così lento e penoso procedere? Troplong ne assegna la ragione in proposito di Costantino, dicendo: — Se l' Imperadore era cristiano, l' impero era ancora pagano. Innanzi di convertire le istituzioni era mestieri intendere, in ispezialità, a convertire i cuori. Le rivoluzioni non sono davvero mature, che quando le idee ed i fatti sono analoghi. . . . . Non v' è cosa che più

comandi al legislatore *moderazione* e *saggezza*, quanto la potenza dei costumi: questa potentissimamente resiste, qualora si tenti di distruggerla. —

La opinione pubblica è dunque la nostra nemica, per cui abbattere ed annullare forza è che esca unanime e dotta una voce dal Clero a difesa dei diritti nostri, dei diritti della Madre Chiesa; la quale voce dotta ed universa non può giammai escire da tutti e ciascuno del Clero istesso, se in ogni Clero non precedano universalmente gli studî opportuni.

LIII.

Giacchè dunque di questi studii abbiamo noi strettamente mestieri; giacchè questi studii quanto ad importanza o necessità vincono di lunga mano anche la stessa teologica disciplina, non incresca, se qui sentenziamo, che almeno *un quattro anni* siano necessarii d'essere sacrificati *esclusivamente* ad apparare le giuridiche scienze.

Il giure canonico oggi dovrebb'essere diviso a grossi ed a lunghi trattati, così come in un cotal modo vedesi in Teologia: il primo dovrebbe versare circa i principii generali della scienza, così come ad un dipresso ha fatto già lo scrittore Bouix. Confessiamo con sincerità che di questo autore per quanto sufficientemente ci piacque questo primo

Trattato, per tanto ci cadde dell' animo, quando leggemmo i suoi due volumi sopra i giudizii. Noi crediamo, in verità, che molto diversamente debbe essere svolto quello che oggi si addimanda *scienza del rito,* come qui apparisce anche da quello che siamo per dire.

Gli altri trattati poi, com' è ben naturale, debbono essere divisi con un ordine logico fra loro; ordine logico, che deve sorgere dalla natura istessa dei diritti diversi che si prendono a disamina: non più dunque quella distinzione, non affatto razionale, *di persone cose ed azioni,* che ci veniva primamente dalle Istituzioni Giustinianee, e che fin dal 1668 veniva rigettata dal gran filosofo Leibnitz. Non i fatti, ma i diritti debbono dividersi ed esaminarsi; la scienza non in concreto, ma in astratto ha da pronunziare ed esplicare i suoi principii. Di più: dicendo *persona,* può essa mai disgiungersi dall' oggetto della contestazione e dall' azione che sorge in giudizio? Così parimenti quando si dice *cosa;* così parimenti quando si dice *azione,* quanto alle altre due parti; come dunque può mai dirsi razionale una siffatta distinzione o divisione?

I trattati che in pratica più abbisognano, debbono essere svolti più stesamente, come per noi qui la parte beneficiale, e segnatamente il gius patronato: qui presso il laicato molto leggermente si confonde il patrono con il padrone, per il che si

veggono pretensioni ed iccocervi da far ridere anche i morti.

Un Trattato (svolto in tali proporzioni, ch'esso solo deve occupare per un anno gli studii della gioventù) deve versare circa le relazioni fra lo Stato e la Chiesa; non già circa quelle positive, che nascono dai Concordati; ma circa quelle che sorgono, svolgendo la natura della Chiesa non meno che quella dello Stato. Quest' è di massima urgenza; su di questo tutti gli errori dei laici; e quindi debbe essere svolto con ampiezza e profondità di dottrina; dottrina che deve cavarsi non che dalla scienza onnimoda ecclesiastica, ma altresì da lunga e profonda conoscenza della filosofia del Diritto. Non basta all' uopo, in verità, la sola teologica disciplina, come fonte, onde la scienza debba cavare la somma dei diritti o relazioni della Chiesa verso lo Stato, giacchè soltanto con questo bandolo in mano la scienza, *se non altro,* diventa *monca,* almeno in apparenza; ed in pratica poi molto difficilmente potrebbe raggiungere il suo scopo in quelle menti che già con teoriche razionali diverse diversamente sono convinte. Dall' altro canto col puntello anche di questa scienza non solo le verità ricevono forza maggiore, ma fanno svanire gli equivoci o difficoltà che talvolta si veggono nascere in alcune menti anche in buona fede.

A maggiore sviluppo della materia torna utile

assai il congiungere anche l'elemento storico a quello teologico e razionale; il qual' elemento storico sebbene il più delle volte sia divergente dal principio vero, è necessario il sapersi; la storia è troppo necessaria, sia del vero. sia del falso.

Questo Trattato adunque sembraci il più difficile ad esser dettato; e debb' essere dettato molto maestrevolmente e dottamente a fin di raggiungere il suo scopo.

E qui ci si para dinanzi quella quistioncina: che cosa s' intende per giure pubblico della Chiesa? e questo giure pubblico può essere incarnato con quella scienza che si addimanda giure canonico?

Infra gli scrittori ancora pende una quistione circa quello che in verità debba intendersi per il giure pubblico di Santa Chiesa.

A qualcuno piacque distinguere il giure canonico dal diritto pubblico della Chiesa nella forma seguente. Il Diritto canonico tratta delle *leggi già fatte, quid Ecclesia egerit.* Il Diritto pubblico ecclesiastico tratta del potere di farle, *quid Ecclesia possit; quid possit* innanzi ai sudditi suoi, e *quid possit* innanzi alla civil compagnia. E siccome ai diritti rispondono i doveri; dal conoscere ciò che può la Chiesa nell' un caso e nell' altro, ne risulta quello che *debeant Ecclesiae* non che i sudditi suoi, ma anche lo Stato, anche la società civile, qualechefosse.

Ad altri piace definirlo per la somma di quelle leggi che riguardano tutta la Chiesa Cattolica, mentre il diritto privato sia ristretto a quelle soltanto che si addimandano leggi municipali.

Ai più piace poi definirlo per lo stato pubblico della Chiesa, per la sua pubblica costituzione, che sorge dalle sue leggi fondamentali. La quale definizione disapprovava testè il celebre professore d'Inspruk, Giorgio Fillips, e la disapprovava sia come quella che ci veniva dal giure romano, ed a quello era adattata, sia perchè il diritto della Chiesa estendendosi su tutto l'universo cristiano, scomparisce quello che si addimanda diritto privato: non v'ha diritto soggettato ad altro diritto; quindi tutto quello che s'intende per giure canonico, tutto forma e debbe formare il Diritto della Chiesa. Uno dunque è il diritto per lui, e svanisce un tratto la distinzione fra quello pubblico e quello privato.

Questo Professore però equivocava: la distinzione del giure privato e del giure pubblico, che ci viene dal Diritto Romano, è rigorosamente obbiettiva, quindi va essa bene applicata ad ogni società politicamente costituita — *Ratione obiecti,* così ci vien dicendo il tedesco Mackeldey, *ratione obiecti Romani iurisprudentiam distribuebant 1.° in prudentiam iuris publici: ius publicum est, quod ad* statum rei romanæ *spectat. 2.° in prudentiam iuris privati: ius privatum est, quod ad* singulorum *uti-*

litatem spectat. — Quindi sì il Diritto *è uno,* ma puossi diversamente considerare: v' ha una parte in esso che stabilisce la costituzione pubblica di quella società, di cui vuolsi fare discorso; ed havvi un' altra che le relazioni stabilisce infra i privati. Ora dunque dove sta più la difficoltà, se questa istessa distinzione si volesse applicare medesimamente alla Chiesa? Il diritto privato non è già che sarebbe un diritto soggetto ad altro diritto, ma una parte del Diritto *uno* che vienci dalla Chiesa, la quale parte vien dimandata diritto privato, appunto per distinguerla dall' altra chiamata diritto pubblico, che ci viene stabilendo e sanzionando della Chiesa istessa quale sia la sua politica fondamentale pubblica costituzione.

Lasciando poi dall' un dei lati una siffatta quistione di nomenclatura, di distinzione, o di definizione (così come attalenta di nominarla a chiunque si diletta di canonica scienza), certo è che nel giure universo è da essere trattato e svolto il Diritto Pubblico, in qualunque sentimento esso si voglia intendere. È da essere svolta e trattata segnatamente la somma di tutti i diritti della Chiesa, sia che n' abbia usata mercè le leggi positive, sia che non anche n' abbia fatto uso veruno. E questa parte, chiamata Diritto Pubblico, prende un luogo precipuo segnatamente nel Trattato appunto delle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, co-

me altresì in quello circa i principii generali della canonica scienza. (1)

Un Trattato (ampio, ampissimo) dovrebbe versare circa il Diritto Municipale, compreso, quindi, il Concordato con tutta la sua storia generale e speciale, e con tutto il Diritto controverso che sorge sopra ciascun articolo di esso. Quì anche le quistioni primarie, nelle quali si scorge la sacrilega e continua invasione dei diritti della Chiesa dalla parte del potere civile; e quì anche tutte le quistioni relative ad esenzioni dall' episcopale potere (semplicemente passive, od anche attive), che forse abbondano sufficientemente nelle nostre contrade.

Un altro Trattato, da svolgersi *almeno* così ampiamente come quello che deve versare circa le relazioni fra lo Stato e la Chiesa, deve contenere quella parte di giurisprudenza, che va sotto nome di Procedura.

Di questa, *come scienza,* oggi se ne sa poco, forse neanco la sua vera definizione.

Per quanto ci sappiamo, non havvi scrittore di ecclesiastico diritto che ce la viene definendo *ri-*

(1). Il professore Camillo Tarquini (gesuita) nelle sue poche pagine circa il diritto pubblico della Chiesa dice: *Communis inter viros in hisce studiis peritos opinio est, librum, in quo doctrina iuris publici ecclesiastici apte definita appareat, et ad scientiæ normam severe diligenterque exacta sit, adhuc desiderari.*

gorosamente, ed a noi non dispiacerebbe nominarla » la scienza dei mezzi, *utili* o *necessarii,* per scoprire il vero nel fatto contenzioso, e quindi per rendere la giustizia, o per esserla renduta. « Quale fu lo scopo e l'origine delle formole nei giudizii se non il rifrenare l'arbitrio nell'autorità giudiziaria, e stabilire un procedimento, mediante cui si possa la verità conoscere, e rendere la giustizia a chi ne vada in cerca? Il complesso dunque di queste formole e di questi mezzi dicesi *procedura.*

Corre un gran divario fra la procedura della civil compagnia, civile o penale, e fra quella dell'ecclesiastico foro. Anche nella Roma attuale. come si sa, altra è la Procedura per i tribunali laici, ed altra è quella del foro della Chiesa. Se dunque vuolsi sapere di scienza, forza è che si conosca l'una e l'altra; l'una e l'altra ha da contenere questo Trattato, per quanto quella della civil compagnia possa influire sia a recar lume nelle quistioni, sia a preparare il terreno per qualche novità giusta che possa desiderarsi dall'attual ordine di cose giudiziarie nell'universo Mondo, e sia a difendere, in quello ch'è da difendere, la nostra procedura in comparazione di quella che il Mondo attuale ci presenta dinanzi.

Al certo non possiamo negare che oggi questa scienza ha fatto progressi, o, a dir meglio, ha delle novità *gravi* e *sostanziali;* l'ignorarle (ed intendo

della ignoranza dei principii scientifici, che le hanno partorite) tornerebbe molto a disdecoro di chi professa oggi la scienza del diritto. Ed ignorandole, innanzi ai laici come potremmo noi difendere il nostro diritto, se ad ogni piè sospinto ce lo vengono rinfacciando di tirannico, e peggio? Siamo convinti che il rito-canonico sia stato il rito-padre, onde la società civile ha fatto ritratto, segnatamente nella ragion penale; ma oggi, confessiamolo con uguale franchezza, oggi forse non avremmo da avere a disdecoro l'apprendere ed imitare dal foro laicale quello che forse in un cotal modo ci potrebbe giovare. (1)

(1) Molti scrittori ci vengono parlando del gran vantaggio abbia arrecato il gius-canonico al diritto internazionale, al diritto politico, al diritto civile ancora, in somma a tutta la polizia dello Stato nell'umana società. Anche il Walter ne dice una parola nella fine dell'opera sua, e tutto questo gli è facile ad essere spiegato.

É conosciuto da tutti quando i barbari irruppero nelle romane provincie, e soggettarono al loro imperio l'Italia tutta. Di tutto quello ch'era romano *quasi* non si vedea più vestigio di sorta, leggi nuove e nuovi costumi mutarono ogni cosa. Vero è che il de Savigny c'é venuto additando qua e colà una qualcho continuazione di questo diritto romano anche nel medio evo, ma questo istesso, appunto perchè vedesi in piccole proporzioni, riferma luculentemente quello che noi diciamo. E come mai si sarebbe sostenuto da molti o da tutti, che i barbari fecero svanire intieramente il diritto preesistente, se *almeno* non fosse stato ciò vero per la sua massima parte?

Intanto suonò l'ora del risorgimento, ed il primo che mise la mano all'opra, come si sa, fu Carlo Magno. Ed in quest'epoca onde si tolsero a prestanza le leggi tutte, a dirla così? onde si

L' una Procedura dunque diversifica dall' altra, e non affatto in cose di poco momento.

presero a prestanza quelle leggi segnatamente che riguardavano il rito? Fu certamente dalle nostre Curie, ed è una cosa risaputa; in quella stagione la Chiesa soltanto si serviva di forme giudiziarie. La pugna giudiziale, *i così detti giudizii di Dio*, svanirono per opera della Chiesa, e l' istesso giuramento, che li sostituiva, molto diversamente si usava nella Chiesa a fronte dei laici tribunali. In essa questo giuramento ebbe luogo solamente in difetto totale di ogni prova, scrittorale o testimoniale, e molto abuso si fece di esso, per contro, nei tribunali dei laici.

Sventuratamente i successori di Carlo Magno non furono uguali a lui quanto alle qualità di mente, quanto alla fermezza dell' animo; per il che non più ebbero luogo nè le leggi di lui, nè le istesse leggi barbariche. Si videro sorgere da ogni dove delle consuetudini locali, le quali, peraltro, sentivano del barbarico in tutta la loro estensione; anzi non differivano da quelle barbare, se non dal perchè una parte di esse riguardava una certa speciale origine di uomini (ed eran dette personali), ed una parte riguardava qualche luogo speciale. Da ogni dove fu dunque una notte, ed una notte oscura; in quelle fitte tenebre una sola era la luce che risplendea sotto il Cielo, ed era la canonica giurisprudenza. Il perchè i Tribunali della Chiesa s' erano elevati in alto grado di stima, e tutti li adivano; li adivano sia per rimuovere da sè la pugna giudiziale, i così detti giudizii di Dio, e sia per le così dette *tregue, o indugi divini*. I quali indugi detti *divini* vennero stabiliti dai Sinodi e dai Pontefici come un rimedio alle guerre private che sursero sì tosto come Carlo Magno sventuratamente passava nel numero dei più.

Con questi mezzi della Chiesa può dirsi dunque che la barbarie lentamente svaniva, e si giunse a tale, chè l' istesso foro civile imitava totalmente la pratica dell' ecclesiastico foro. Si può leggere all' uopo il Roberston *(Introd. à l' histoire de Charles V)*; e segnatamente nelle note 13, 14, 15, e 24.

Il Pontefice che si è più segnalato quanto alle leggi di rito fu Innocenzo III, comecchè anche i suoi antecessori Alessandro III,

A darvene un esempio, piacciavi incominciare anche dalla citazione, la quale in un modo si fa

Lucio III e Celestino III se ne siano sufficientemente occupati. Il quale esempio d'Innocenzo seguirono poi Cregorio IX, Clemente V, ed altri ancora; anzi può dirsi che da Innocenzo III a Clemente V niun' altra cosa sia più piaciuta ai Pontefici, che ben fermare l'ordine giudiziario, come dalle loro decretali chiaro si vede.

Se poi quì volessimo raccontare per filo e per segno tutto quello che la Chiesa abbia determinato in fatto di rito, sia come una invenzione novella, sia come un immegliamento recato all'istesso diritto romano, bisognerebbe scrivere ben grossi volumi. Ma basta pur volgere una occhiatina a qualche punto speciale, a fin di averne così come un semplice esempio.

L'istesso fatto della citazione da dirigersi alla persona od al *suo domicilio*, con l'effetto che ne deve seguire, al certo fu chiaramente, e con distinzione maggiore stabilito dal Diritto Pontificio e dalla *pratica sua*, poscia che ebbe subito non poche variazioni per il gius romano.

La distinzione infra il giudizio sommario e quello ordinario è vero sì che ci venne dal Diritto Romano, ma fu la canonica giurisprudenza che introdusse la vera differenza tra per l'uno e per l'altro, ed assegnò quali ne dovessero essere i diversi loro effetti.

Per il diritto Giustinianeo le liti infra un triennio dovevavano porre il termine, in modo che le parti neanco di loro scambievole volontà poteano rinunciare a questo diritto. Ora chi fu se non il Papa Onorio III che decretava non sempre si avesse avuta *ipso iure* como perenta l'istanza, elasso il triennio? Chi può mai negarci, che quella legge in pratica tornava sufficientemente iniqua?

Ma noi quì ci fermiamo: l'andare innanzi ci sembra un opera inutile, essendo questa una verità oggi conosciuta da tutti.

Mais d'ou vient, dice Montesqieu, *qu'en abandonnant les formes judiciares établies, on prit celles du droit canonique, plutôt que celle du droit romain? C'est qu'on avait toujours de-*

presso il foro laico, e molto diversamente nel foro ecclesiastico, abbisognandovi in questo (per man-

vant les yeux les tribunaux clercs, qui suivaient les formules du droit canonique, et que l'on ne connaissait aucun tribunal, qui suivit celles du droit romain.

Le lois romaines, dice Meyer, *(Esprit des lois liv.* 28 *ch.* 40*) comme nous l'avons déjà observé, n'ont été adoptées que pour le droit civil: elles n'ont exercé aucune influence sur les institutions judiciaires, et même sur la procedure; et c'est ce qui a contribué à l'introduction du droit canonique, lequel cependant ne peut pas rentrer dans le but de nos recherches.*

Ond'è che ragionevolmenle conchiudiamo con quelle memorande parole del Fleury, *(Instit. jur. eccl. part* 3, *cap.* 6*) — quod totus ordo iudiciorum, quo* hodie *in foris sæcularibus utimur, canonum interpretibus debeatur, eiusque origines sint e decretalibus eruendæ. —*

Questa è dunque la pagina gloriosa della scienza del nostro rito, che non può essere cancellata giammai.

Ma se tanta gloria racconta la nostra Storia, oggi poi qual'è quella Procedura che meglio risponde al suo fine; quella nostra, oppure quella della civil compagnia? Se la verità e la sincerità deve accompagnarci in ogni atto della vita nostra, noi diciamo franco, che di quella della civil compagnia volentieri noi prenderemmo una particella (applicandola a noi), se avessimo in mano il legislativo potere. Nè questo é da recar meraviglia. Se il processo è il mezzo per ottenere lo scoprimento del vero, la forma, il rito migliore debb'esser quello ch'è conforme al metodo, col quale *còmunemente* non che si ricerca il *vero,* ma si crede già di averlo ottenuto; di quì viene il cangiamento nelle leggi di rito, così come è soggetto a cangiamento il grado delle conoscenze comuni. Che meraviglia quì dunque può mai recare il desiderio d'un mutamento anche in qualche legge di rito dell'ecclesiastico foro?

Arrogi, che innanzi le leggi francesi il Processo era *pressochè* lo stesso, sia nella civil società, sia nelle curie nostre. Ora dall'epoca di questo nostro cangiamento si trova *anche un solo scrittore*, che ci sia venuto dimostrando, come cotesta fondamen-

darla a termine) nientemeno che il ministero del giudice.

Anzi per vedere in un batter d'occhio quanta gran differenza corra fra l'una Procedura e l'altra, bastavi pur cennare, che presso di noi havvi *unico Processo*, il quale sta e s'istruisce presso il Cancelliere, e quindi è soggetto a tutte le sventure possibili; mentre nel foro laico il processo è doppio, e si fa dalle parti, mercè il ministero dei loro patrocinatori.

Se dunque da un lato, sì, noi volentieri faremmo ritratto dal foro laico in questo od in altro; in quante altre cose poi noi non lo vantaggiamo a dismisura? Quante leggi di nullità del tutto inutili, per ragion di esempio, non hanno le leggi francesi, che non abbiamo noi nell'ecclesiastico foro? Vol-

tale mutazione sia stata un fuordopera,e che la costruzione dell'antico Processo era soltanto quella che menava allo scopo?

Da ultimo se la stessa Roma ha fatto tesoro degli avvanzamenti di questa scienza, formando per i Romani un Codice di Procedura, che non è mica inferiore agli altri in uso; non sapremmo vedere come troppo ardito il nostro desiderio, ch'è quello d'imitare in qualche parte anche questo Codice Istesso, applicandolo al nostro foro.

Però, che che sia del merito di questo nostro desiderio, che che sia di quest'attuale esigenza del nostro rito, a cui accenniamo, può soltanto giudicar bene di questa quistione chi vada fornito di tre requisiti: 1.° Di molto studio circa le leggi del nostro rito: 2.° Di *moltissimo* studio circa le leggi di rito, passate e presenti, civili e penali, della civil compagnia: 3.° D'una pratica *un pò lunghetta* negli affari *contenziosi* del nostro foro.

gete anche per poco l'occhio al primo atto, ch'è la citazione, la quale per noi è valida, pur quando porti con seco gli elementi che si richieggono di sola ragion naturale, senza più; mentre le leggi francesi ben'altro vanno richiedendoci sotto la pena grave di nullità. Noi, sì, in questo non le vorremmo certamente imitare, come cosa bene inutile, *almeno* nell'ecclesiastico foro.

Così del pari volgete l'occhio a quel sistema saggio ed utilissimo del nostro foro *circa le informazioni private* degli avvocati e delle parti, sistema che molto insanamente il Governo Italiano oggi ha voluto distruggere nel laico foro. Nel foro nostro (giusta le nostre leggi) non v'ha la pubblica parlata degli avvocati, come cosa ch'è non solo inutile, ma qualche volta anche nociva. Nociva? sì: l'arringa pubblica, un discorso pienamente oratorio parla di ordinario più alla immaginativa ed al cuore, anzichè immediatamente allo intelletto: a conoscere strettamente il *vero* giuridico cade più in acconcio un discorso tutto alla didascalica, un discorso tutto alla familiare. Non vi avviene talvolta che un parlare facondo al momento vi allucina, e vi fa vedere lucciole per lanterne? Non l'abbiamo visto anche con le opere a stampa? Ora se dopo un siffatto discorso il giudice immantinenti deve dare il suo voto, può bene dare in fallo, non avendo il tempo a potere ripensare o ristudiare seriamente

e freddissimamente la quistione che pende. Il quale pericolo *gravissimo,* la mercè di Dio, non è punto nel nostro foro, ove le Memorie a stampa e le informazioni degli avvocati formano il tutto: il giudice, poscia che sia stato anche illuminato dai lumi degli uomini della scienza col vivo della voce, poscia che abbia sentito anche le parti, nelle quali talvolta si può scorgere il vero elemento morale della causa, ha tutto il tempo a poter riflettere o ristudiare, se vuole, ogni quistione. Anzi arroggi, che se anche la parte o l'avvocato si accorgano di essere incorsi in qualch' errore, o aver dimenticato una qualche cosa, possono bene illuminare nuovamente il giudice, inviandogli una Memorietta anche un momento prima della causa. Il che non può certamente avvenire nel sistema delle pubbliche arringhe, dopo le quali si passa *subitamente* alla votazione. Orsù dunque non vorremmo certamente imitare in questo il laico foro, e siano anche altri cento quaranta mila Governi italiani che il venissero sanzionando.

Se poi vorreste toccare a mano il divario immenso fra l'una procedura e l'altra, guardate per poco la ragion penale, ch'è quanto dire il processo canonico penale, a fronte di quello della civil compagnia sotto l'imperio delle leggi francesi.

Tutta la differenza cardinale, onde muovono poi e vengono molte differenze di dettaglio, sta fra la

prova *legale* e la prova *morale;* quindi fra la procedura tutta scritta segretamente, e fra quella segretamente scritta, sì, ma insieme col dibattimento *orale pubblico e contradittorio.* Muovendo soltanto dal principio dell' *interesse sociale,* dicono gli scrittori, venne il sistema delle accuse segrete, del processo occulto e compiuto nel solo interesse dell' accusa, il giudizio sulle carte mute, quindi il dogmatismo delle prove legali, e l' annullamento anche dei mezzi di difesa, chiuso il processo; muovendo dal principio dell' interesse sociale misto al principio delle garantie individuali si ammise che l' istruzione scritta fosse a semplice apparecchio della pubblica discussione; che il processo a difesa fosse contradittorio, orale, e pubblico; che la difesa fosse libera e munita di tutti i mezzi di prova fino alla sentenza; e che la convinzione del giudice fosse non che *legale, anche morale,* e soggetta al principio della motivazione, ed alla legalità delle fonti, ove questa motivazione si attinge.

Non corre dunque una differenza immensa fra l' uno processo e l' altro? Vero è che questo sistema attuale francese non sia del tutto una invenzione odierna, ma una miscela di sistemi diversi, dei quali ciascuno alla sua volta ebbe vigore nei secoli andati; quindi è da vedere se tutti gli elementi di queste unioni, anche dando un occhiata alla storia, giovino allo scopo più che l' antico pro-

cesso: la scienza è chiamata meno ad edificare principii *nuovi,* che a regolare gli antichi, ed a garentirne l'azione; quindi ogni novità non deve arrecarsi che alla vista certa d'un bene maggiore. Questo gli è certo; ma insiememente non può egli negarsi, che oggi è questo il punto di vista in cui è da porsi colui che oggi imprende a svolgere e dettare il rito canonico; forza è che svolga l'un processo e l'altro; forza è che svolga scientificamente i principii regolatori di questi due processi, e faccia vedere, l'uno a fronte dell'altro, quale sia il buono nell'uno e nell'altro; in che dobbiamo star fermi nel nostro rito, avvegnachè ci avessimo a fronte le leggi francesi; in che abbiamo da recar modifiche, volgendoci ai vizii nell'applicazione dei principii, come pure ad elementi estranei che per avventura si fossero potuti inframmischiare; e finalmente in che, *almeno in desiderio,* potremmo noi far ritratto dalle leggi locali.

Non sappiamo lavori che siano risaliti a questo punto di vista. I canonisti fino al secolo passato non potevano elevarsi ai rapporti di quest'azione scientifica, giacchè le dottrine nuove della miscela degli elementi diversi non anche venivano sanzionate da legislazione veruna, così come oggi si vede sotto l'imperio delle leggi francesi; d'altronde essendo da poco tempo, da che si conosce *veramente* che il rito è scienza, e delle scienze la più importante in

fatto di giurisprudenza, si osserva generalmente negli antichi scrittori, come più venga trattata la materialità del processo, anzichè la scienza del rito.

Ed a fin di comprendere, o, a dir meglio a fin di ribadire sempre più quello che s' intende con questa scienza cui poniamo cotanta importanza, e l'appelliamo scienza del rito, non incresce sentire qui un pensiero del nostro Nicolini, applicabile ad ogni maniera di giurisprudenza, e che serve quì come a conchiusione di quanto anche abbiamo detto di sopra circa questa scienza istessa. « Quando si opera dall' uomo, *ei dice,* tutto o si rivolge nell'intelletto, o si esprime con la *lingua,* o si fa dalla *mano.* Di ciò le tre parti principali dell' esercizio di ogni giurisdizione; *cognizione, pronunziazione, esecuzione....* Il *punto estremo* di ogni giurisdizione, il *fine,* cioè, di ogni processo è la pronunziazione diffinitiva,..... la *discussione* n' è il mezzo prossimo, l' istruzione n' è il principio, o piuttosto la preparazione della sua materia. *Che se al principio risponde il fine od il mezzo,* ogni cangiamento di metodo nella *pronunziazione,* porta essenzialmente un cangiamento corrispondente nella *discussione* e nella *istruzione;* e *così per contrario.* « Altrove. » L' errore e l' alterazione di un principio di metodo nella *pronunziazione* altera e cangia tutta l' indole non solo della *discussione,* ma anche della *istruzione;* ed a vicenda un errore od un abuso che venga ad introdursi nel

metodo della istruzione e della discussione, sovverte il metodo della pronunziazione, e s' insinua nella giustizia di essa. Gli errori di metodo, anche nei calcoli aritmetici più semplici, menano per lo più ad erronei risultamenti. Ecco come diventa vero ciò che a molti non sembra che un paradosso, che *nel rito,* e nell' esatta osservanza del *rito* sta principalmente la giustizia d' una decisione. »

Questo Trattato adunque dev' essere svolto, svolgendo in pari tempo i principii regolatori dell' un processo e dell' altro, civile e penale dell' istessa civil compagnia, affinchè di questa scienza si avesse una idea ampia e completa.

La pratica poi non è certamente la scienza del rito, ed è risaputo: la pratica, isolatamente presa, è l' arte delle formole, il càlcolo dei termini, l' abitudine d' istrumentare, la tradizione degli usi, e quindi il *vero pratico* si addimanda colui che sappia dirigere gli atti giudiziali dall' introduzione d' una causa fino alla diffinitiva, e sappia bene tutto quello possa far nascere istruire e menare innanzi una controversia qualunque nel proprio foro. La teoria, sì, chiarisce la pratica, e preserva la mente da tutti quegli errori e da tutti quei pregiudizii, ai quali certamente andrebbe incontro, se si seguisse l'atto soltanto; ma per contro « la pratica (si legge nei comenti al dotto Carrè), fecondando i principî della teoria, perfeziona quelle conoscenze che senza di

esse sarebbero evidentemente imperfette. » Il perchè non sarebbe mica inopportuno, se a questo trattato, quale una appendice, venisse anche esposta la Pratica-Curiale, segnatamente la somma dei formolarii *ragionati*, che servir debbono sia per gli affari strettamente giudiziarii, sia per quelli che economicamente sono a trattarsi. La quale pratica tornerà certamente a grand' utile di quelli che intendessero farla da giudici nel foro della Chiesa. (1)

Da ultimo cadrebbe quì in acconcio una trattazione circa il potere *ex informata conscientia*, le cui idee, le cui dottrine debbono essere bene studiate, affinchè non si equivochi in una materia di una dilicatezza, che non ve n' ha la maggiore. Essendo un cotal potere una dura ma necessaria eccezione al rito ordinario, ci sembra che quì a parlarne sia il luogo opportuno; come del pari ci sembra che quì, in questo Trattato, sia da svolgere il rito eccezionale circa le cause matrimoniali, circa le cause di professione religiosa, ed altresì circa quelle di *santificazione*, almeno quanto ai processi *informativi* od a quelli detti apostolici, ch' è la parte possa riguardare ogni Curia inferiore. Anzi se cotesto trattato venisse coronato con una trattazione circa i diritti e doveri d' un Vicario Generale e d'un

(1) L' autore di questo libro fin dal 1853 elaborò un epitome del Monacelli (Pratica-Curiale), ed il rese di pubblica ragione: si vende in Napòli, al suo domicilio.

Vicario Capitolare, sarebbe tale, che d'ogni cosa di Curia non lascerebbe altro a desiderare.

LIV.

Ora non basta quì la sola ragion canonica per aversi completa la scienza, per aversi un dotto giureconsulto, che possa satisfare i bisogni del foro quì nelle nostre contrade: no, questo solo non basta: la sua scienza sarebbe monca, assai monca, se non la venisse accompagnando altresì con quella del giure civile. E che luogo potrebbe prendere in mezzo ai giureconsulti locali un ecclesiastico, massime un Vicario, se, presentandosi quale un uomo tutto dedito al Diritto, di questa parte della scienza non ne sapesse punto nè poco?

Che il giure romano giovi gran fatto per la onnimoda conoscenza del diritto canonico, niuno mette in dubbio, e la ragione si è che i Papi non di rado con le loro decretali abbiano rischiarate le romane leggi, correggendo e temperandole ai bisogni della Chiesa. Vero: ma come debbe studiarsi? basta la sola conoscenza di questo Diritto senza la scienza delle leggi locali?

Innanzi tutto crederemmo fosse ben sufficiente un solo anno ad aver la conoscenza del Romano Diritto *quì nelle nostre contrade*, e mediante gli egregi lavori

della scuola alemanna, e mediante i progressi che già sono circa un sette lustri questa scienza ebbe raggiunti. I tedeschi pongono giù nei loro lavori il lento e faticoso metodo di Triboniano, e ci presentano insieme, a scientifico sistema, *le Istituzioni, le Pandette, il Codice Giustinianeo.* Questi scritti (lasciando stare altri meriti più eminenti) portano il pregio di poter' essere insegnati in un anno; laddove innanzi queste fatiche della Germania ben due anni si richiedevano all' insegnamento delle semplici Istituzioni e Pandette, ripetendo molte volte nelle une il già detto nelle altre.

Un solo anno adunque ci sembra pur sufficiente ad aver di questa scienza una cognizione, comecchè forse superficiale.

La quale cognizione poi viene allargandosi, e prende proporzioni ben vaste, qualora per altri due anni s' intenda seriamente e profondissimamente alla scienza delle leggi civili locali. Queste imparando, si sa bene che insieme il Diritto Romano ed il civile nostro si viene ad apprendere. È desso un assioma in giurisprudenza, che la legge nuova, quando i principii non siano opposti, si debba intendere con la limitazione e spiegazione che contiene in sè la legge antica: in somma la legge antica debbe servire d' intelligenza alla nuova, qualora l' una e l' altra riflettano la stessa cosa, e cadeva e cade l' obbligazione sopra il suddito dello stesso

potere. È il giureconsulto Paolo, (1) il quale così insegna; e Pothier spiegando le parole di lui: *posteriores leges ad priores pertinent*: con l' usitata precisione ci dice che: *altera lex ex altera interpetrationem respicit et simul commiscentur;* cioè quando i principii delle due leggi siano gli stessi. *Quum posteriores leges prorsus contrariæ sunt prioribus, per eas abrogantur priores. Secus quum magis quid diversum quam contrarium præcipiunt: hoc enim casu per eas non abrogantur priores: sic potius ad eas traluentur, id est, cum eis commiscentur.* (2) Il perchè prendete a casaccio qualunque libro di civil giurisprudenza presso di noi, e vedete se quivi per avventura pressochè ad ogni pagina non trovate sciorinata tutta la dottrina del Romano diritto. Si apprende dunque altresì questo diritto romano, ma in un modo ben facile, e che assai diletta. S' intende bene che sempre con più calda premura e con maggiore desiderio si appara la legge che oggi obbliga, anzichè quella poi che in fondo non ci obbliga punto. Di che il vantaggio è duplice; si apprende insieme il diritto civile ed il diritto romano, e quì nelle nostre contrade se non si batta così la via giuridica, torna pressochè impossibile uno studio grave e forte sulla giurisprudenza romana. Ma d' altronde giova gran fatto

(1) 25, 26, e 27 ff. de legib.
(2) Pand. Justin. lib. I. tit. III, pag. 13 nota 3.

lo studio anche delle leggi laicali, antiche e recenti, conciossiachè molti principii generali della scienza vadano comuni ad ogni sorta di giurisprudenza, l'ecclesiastica compresa. Quindi la mente si allarga, i principii vie più si svolgono in forma diversa, e più facilmente si viene ad acquistare quel criterio legale che debbe formare la guida, la base, ed il fondamento d'un giureconsulto.

Per parità di ragioni non debb' essere trasandato neanco lo studio di filosofia penale, la scienza, cioè, delle leggi punitrici; il quale studio dovrebbe andare congiunto col trattato circa le pene canoniche, e dovrebbe attuarsi, quando la Procedura si viene spiegando, conciossiachè le leggi di procedura penale abbiano un cotale connubio con quelle delle pene.

LV.

Questo è dunque il metodo noi crederemmo necessarissimo, quantunque volta si ritenesse la necessità degli studii giuridici, così come sopra abbiamo accennato. A quella necessità, questo ci sembra il vero ed opportuno rimedio.

Nè monta gran fatto che in Roma istessa gli studii giuridici diversamente si eseguano, se pur sia così: la parità non regge. Colà in Roma la gioventù sorge studiosa di questi studii, giacchè quivi

la scienza è viva, ed è quella che produce situazioni, vantaggi, affari: quindi i giovani studenti, poniamo pure che non facessero uno studio così ben' esteso, il farebbero poscia da loro stessi, chè altrimenti non potrebbero raggiungere il loro scopo. Arroggi, che colà il diritto locale diversifica dal nostro, e quindi i loro studii debbono e possono aggirarsi soltanto infra i limiti del Romano diritto. Colà in Roma non si vive, come fra noi, sotto un cielo ateo o mezz' ateo, o *almeno* sotto leggi nemiche dei diritti di S. Chiesa, e con una opinione pubblica signoreggiante, ch' è avversa a noi; quindi non corre quella necessità pratica, come presso noi, di dover sempre avere presenti le quistioni che riguardano segnatamente le relazioni fra lo Stato e la Chiesa: gli è risaputo che quì abbiamo la sventura di dover soggiacere ad un attrito continuo, e siamo stretti sventuratamente a dover guadagnare il nostro terreno palmo a palmo. Da ultimo non avendo essi leggi municipali, *così come noi,* la scienza si restringe infra più stretti confini.

Noi dunque proponiamo si studiasse almeno per quattro anni esclusivamente la scienza giuridica, e crediamo dir poco, non molto, a fronte della necessità, che già abbiamo significata, ed a fronte della lunghezza, larghezza, e profondità di questa scienza. Questo ci sembra di stretta necessità, almeno per i Cleri delle grandi città, almeno per quelli

che pretendono occupare le sedie Curiali. Da questi in fuori, il Trattato circa i principii generali di questa scienza (cosa ben diversa dalle Istituzioni, come ordinariamente si dettano), e quello circa le relazioni fra lo Stato e la Chiesa ci sembra sia uno studio necessarissimo a chiunque pretenda di ascendere al sacerdozio, qualunque sia l'angolo della terra ove si trovi.

Crediamo dunque già suonata l'ora (se non ci andiamo errati) di dover dare un bando a quelle istituzioni oggi vanno nelle mani di tutti, e che si percorrono nello spazio di un anno, o poco più. Non ci offrono che uno scarno numero di definizioni: escito il discepolo dalla scranna della scuola, presso a poco egli può conoscere solamente che esista al Mondo una scienza, che si addimanda *Diritto Canonico*. Esse sono monche, anzi monchissime, anche quanto al numero delle materie che si fanno a trattare. Le quali pochissime materie *di ordinario* non vengono svolte neanco maestrevolmente, dottamente, e con una cotale ampiezza: ci sembrano, quasi a stretto rigor di linguaggio, quello ch'è la dottrina di Spinelli innanzi alla Teologia dommatica. Poco o nulla sentono di scienza: una cotale materialità si scorge nello svolgimento della dottrina, e non affatto un raziocinio *robusto* e *profondo*, che non lasci lacuna nella mente di chi legge, e forse anche qualche volta nella mente istessa di

chi scrive. Manca un trattato compiuto sulle relazioni fra lo Stato e la Chiesa, ch' è oggi il più importante nelle condizioni nelle quali versiamo. Manca un trattato sulla scienza del rito, nel senso or ora indicato. Generalmente parlando, v' ha mancanza totale di filosofia del diritto, restringendosi infra i limiti dello svolgimento, pressochè materiale, delle sole sorgenti del diritto positivo. Manca un diritto Municipale nel senso or ora significato. Manca un Trattato, ben fatto, circa i principii generali, che servono come altrettante chiavi, mediante le quali si debbono aprire le porte della scienza. Che cosa dunque esse sono? un fuordopera, o, a dir meglio, una mera perdita di tempo, se oggi con esse s' intendesse porre un rimedio alle gravi esigenze di questa scienza, come altresì a quella necessità di studii giuridici, che noi già abbiamo fatto quasi toccare a mano.

Noi dunque ci auguriamo che vogliano risorgere nei Cleri questi studii necessarissimi per il ben della Chiesa, come altresî ci auguriamo che in tutti i Cleri vogliano risorgere a vita novella i filosofici studii, e che anche quelli teologici vogliano percorrere un metodo che torni meglio allo scopo.

Ci auguriamo che i Cleri di queste Provincie meridionali, come già abbiam detto, si restringano nel numero, eseguendo in tal proposito le leggi di Santa Chiesa; e, se fia possibile, facendosi anche

un bel ritorno all' antica disciplina della vita comune, in attuandola primamente e principalmente insieme con i proprii Pastori.

Ci auguriamo in principal luogo la formazione d' un Concordato novello, che voglia porre un serio rimedio a tutti i mali che già ci affliggono da lunga stagione, come altresì a quelli che sventuratamente ci si aggirano in sul capo; quindi speriamo che voglia essere questo il principio e la fonte d' ogni bene nelle Chiese di queste nostre Provincie, nelle Chiese forse dell' Italia tutta. La Chiesa è la base, il fondamento della società, sebbene oggi, stante la infermità di questa in fatto di Religione, stante cioè, il suo ateismo od indifferentismo, un connubio troppo stretto infra i due Poteri sia da essere totalmente abborrito. Abborrito? sì, e ci sembra che chiaro risulti dal discorso che già abbiamo tenuto. Se però un cotal connubio debb' essere totalmente evitato od abborrito, non seguita da ciò, che non debba essere *scrupolosamente* rispettato od anzi venerato quel potere temporale dei Papi, che la Chiesa ebbe già diffinito come necessario nell' attual ordine di cose. Se però un cotal connubio debb' essere totalmente evitato od abborrito, (il ripetiamo, e vi si ponga ben mente) è desso un errore gravissimo, è dessa una contradizione enorme, è desso un assurdo ridicolo quella totale separazione fra la Chiesa e lo Stato, che i moderni li-

berali ci mettono innanzi all' ombra della formola (peraltro non nuova) di Chiesa libera in libero Stato; e forma questo l' oggetto del seguente volume, che forse vedrà la luce anche ai primi giorni del secondo mese del prossimo anno novello, che ci speriamo voglia sorgere in sull' orizzonte con più felici augurii.

FINE.